

Modello 730/2015

PERIODO D'IMPOSTA 2014

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

01 INTRODUZIONE

1. Perché conviene il Modello 730	2
2. Modello 730 precompilato	2
3. Modello 730 ordinario (non precompilato)	4
4. Chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione	5
5. Chi può presentare il Modello 730	5
6. Chi deve presentare il Modello UNICO Persone fisiche	7
7. La dichiarazione congiunta	7
8. Rimborsi, trattenute e pagamenti	7

02 ASPETTI GENERALI

1. Come è composto il modello	8
2. Cosa c'è di nuovo	8
3. Destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef	9
4. Informativa sul trattamento dei dati personali	10
5. Rettifica del Modello 730	11
6. Redditi da dichiarare con il Modello UNICO Persone fisiche	12
7. Altre informazioni utili	13

03 GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. Informazioni relative al contribuente	14
2. Familiari a carico	15
3. Dati del sostituto d'imposta	17
4. Quadro A - Redditi dei terreni	17
5. Quadro B - Redditi dei fabbricati e altri dati	19
6. Quadro C - Redditi di lavoro dipendente ed assimilati	25
7. Quadro D - Altri redditi	31
8. Quadro E - Oneri e spese	37
9. Quadro F - Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati	60
10. Quadro G - Crediti d'imposta	64
11. Quadro I - Imposte da compensare	68
12. Firma della dichiarazione	69

04 APPENDICE

Codici catastali comunali	I - XIV
---------------------------	---------



I. INTRODUZIONE

1. Perché conviene il Modello 730

I lavoratori dipendenti e i pensionati (in possesso di determinati redditi) possono presentare la dichiarazione con il modello 730. Utilizzare il modello 730 è vantaggioso, in quanto il contribuente:

- non deve eseguire calcoli e pertanto la compilazione è più semplice;
- ottiene il rimborso dell'imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre);
- se deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga.

2. Modello 730 precompilato



Da quest'anno l'Agenzia delle entrate, a partire dal 15 aprile, mette a disposizione il Modello 730 precompilato sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Per chi viene predisposto

Il modello 730 precompilato viene reso disponibile ai lavoratori dipendenti e ai pensionati che:

- hanno presentato il modello 730/2014 per i redditi dell'anno 2013;
- e, inoltre, hanno ricevuto dal sostituto d'imposta la Certificazione Unica 2015 (che da quest'anno sostituisce il CUD) con le informazioni relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e/o ai redditi di pensione percepiti nell'anno 2014.

La dichiarazione precompilata viene predisposta anche per i contribuenti, in possesso della Certificazione Unica 2015, che per l'anno 2013 hanno presentato il modello Unico Persone fisiche 2014 pur avendo i requisiti per presentare il modello 730, oppure hanno presentato, oltre al modello 730, anche i quadri RM, RT e RW del Modello Unico Persone fisiche 2014.

La dichiarazione precompilata non viene predisposta se, con riferimento all'anno d'imposta precedente, il contribuente ha presentato dichiarazioni correttive nei termini o integrative, per le quali, al momento della elaborazione della dichiarazione precompilata, è ancora in corso l'attività di liquidazione automatizzata (effettuata ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973).

Quali informazioni contiene

Per la predisposizione del modello 730 precompilato, l'Agenzia delle entrate utilizza le seguenti informazioni:

- i dati contenuti nella Certificazione Unica, che da quest'anno viene inviata all'Agenzia delle entrate dai sostituti d'imposta (ad esempio il reddito di lavoro dipendente, le ritenute Irpef, le trattenute di addizionale regionale e comunale, i compensi di lavoro autonomo occasionale e i dati dei familiari a carico);
- i dati relativi agli interessi passivi sui mutui, ai premi assicurativi e ai contributi previdenziali, che vengono comunicati all'Agenzia delle entrate dai soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali;
- alcuni dati contenuti nella dichiarazione dei redditi dell'anno precedente (ad esempio gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali, come le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, i crediti d'imposta e le eccedenze riportabili);
- gli altri dati presenti nell'Anagrafe tributaria (ad esempio i versamenti effettuati con il modello F24 e i contributi versati per lavoratori domestici).

Le principali fonti utilizzate per precompilare i quadri del modello 730 sono elencate nel seguente prospetto:

FRONTESPIZIO	Certificazione Unica e Anagrafe tributaria
PROSPETTO FAMILIARI A CARICO	Certificazione Unica
QUADRO A - Redditi dei terreni	Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e Anagrafe tributaria
QUADRO B - Redditi dei fabbricati	Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e Anagrafe tributaria
QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati	Certificazione Unica
QUADRO D - Altri redditi	Certificazione Unica
QUADRO E - Oneri e spese	Comunicazioni banche, assicurazioni e enti previdenziali
	Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, Anagrafe tributaria
QUADRO F - Eccedenze, acconti e altri dati	Certificazione Unica e Anagrafe tributaria (pagamenti con il Mod. F24)
QUADRO G - Crediti d'imposta	Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente

Come si accede al 730 precompilato

Il modello 730 precompilato viene messo a disposizione del contribuente, a partire dal 15 aprile, in un'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Per accedere a questa sezione è necessario essere in possesso del codice Pin, che può essere richiesto:

- *online*, accedendo al sito dell'Agenzia www.agenziaentrate.gov.it e inserendo alcuni dati personali;
- *per telefono*, chiamando il servizio di risposta automatica al numero 848.800.444 (al costo di una telefonata urbana);
- *in ufficio*, presentando un documento di identità.

Ulteriori modalità di accesso alla dichiarazione precompilata sono indicate sul sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Nella sezione del sito internet dedicata al 730 precompilato è possibile visualizzare:

- il modello 730 precompilato;
- un prospetto con l'indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti nel 730 precompilato e delle principali fonti utilizzate per l'elaborazione della dichiarazione (ad esempio i dati del sostituto che ha inviato la Certificazione Unica oppure i dati della banca che ha comunicato gli interessi passivi sul mutuo). Se le informazioni in possesso dell'Agenzia delle entrate risultano incomplete, queste non vengono inserite direttamente nella dichiarazione ma sono esposte nell'apposito prospetto per consentire al contribuente di verificarle ed eventualmente indicarle nel 730 precompilato. Ad esempio, dall'Anagrafe tributaria può risultare l'atto di acquisto di un fabbricato, di cui però non si conosce la destinazione (sfitto, dato in comodato, ecc.). Nello stesso prospetto sono evidenziate anche le informazioni che risultano incongruenti e che quindi richiedono una verifica da parte del contribuente. Ad esempio, non vengono inseriti nel 730 precompilato gli interessi passivi comunicati dalla banca se sono di ammontare superiore rispetto a quelli indicati nella dichiarazione dell'anno precedente (gli interessi passivi pagati per i mutui ipotecari infatti generalmente diminuiscono nel corso degli anni);
- l'esito della liquidazione: il rimborso che sarà erogato dal sostituto d'imposta e/o le somme che saranno trattenute in busta paga;
- il modello 730-3 con il dettaglio dei risultati della liquidazione.

Il contribuente può accedere alla propria dichiarazione precompilata anche tramite il proprio sostituto che presta assistenza fiscale oppure tramite un Caf o un professionista abilitato. In questo caso deve consegnare al sostituto o all'intermediario un'apposita delega per l'accesso al 730 precompilato.

Quando si presenta

Il 730 precompilato deve essere presentato entro il 7 luglio, sia nel caso di presentazione diretta all'Agenzia delle entrate sia nel caso di presentazione al sostituto d'imposta oppure al Caf o al professionista.

I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

Come si presenta

● **Presentazione diretta**

Se il contribuente intende presentare il 730 precompilato direttamente tramite il sito internet dell'Agenzia delle entrate deve:

- indicare i dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio;
- compilare la scheda per la scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef, anche se non esprime alcuna scelta;
- verificare con attenzione che i dati presenti nel 730 precompilato siano corretti e completi.

Se il 730 precompilato non richiede nessuna correzione o integrazione, il contribuente lo può accettare senza modifiche.

Se, invece, alcuni dati del 730 precompilato risultano non corretti o incompleti, il contribuente è tenuto a modificare o integrare il modello 730, ad esempio per aggiungere un reddito non presente. Inoltre, il contribuente può aggiungere gli oneri detraibili e deducibili non presenti nella dichiarazione precompilata, ad esempio le spese mediche sostenute. In questi casi vengono elaborati e messi a disposizione del contribuente un nuovo modello 730 e un nuovo modello 730-3 con i risultati della liquidazione effettuata in seguito alle modifiche operate dal contribuente.

Una volta accettato o modificato, il modello 730 precompilato può essere presentato direttamente tramite il sito internet dell'Agenzia delle entrate. A seguito della trasmissione della dichiarazione, nella stessa sezione del sito internet viene messa a disposizione del contribuente la ricevuta di avvenuta presentazione.

Se dopo aver effettuato l'invio del 730 precompilato il contribuente si accorge di aver commesso degli errori, le rettifiche devono essere effettuate con le modalità descritte nel paragrafo "Rettifica del modello 730".

● **Presentazione tramite sostituto d'imposta, Caf o professionista abilitato**

In alternativa alla presentazione diretta tramite il sito internet, il modello 730 precompilato può essere presentato:

- al proprio sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), se quest'ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di prestare assistenza fiscale;
- a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale).

Il contribuente deve consegnare al sostituto d'imposta, al Caf o al professionista un'apposita delega per l'accesso al proprio modello 730 precompilato.

Presentazione al sostituto d'imposta

Chi presenta la dichiarazione al proprio sostituto d'imposta deve consegnare, oltre alla delega per l'accesso al modello 730 precompilato, il modello 730-1, in busta chiusa. Il modello riporta la scelta per destinare l'8, il 5 e il 2 per mille dell'Irpef. Può anche essere utilizzata una normale busta di corrispondenza indicando "Scelta per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef", il cognome, il nome e il codice fiscale del dichiarante. Il contribuente deve consegnare la scheda anche se non esprime alcuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici. In caso di dichiarazione in forma congiunta le schede per destinare l'8, il 5 e il 2 per mille dell'Irpef sono inserite dai coniugi in due distinte buste. Su ciascuna busta vanno riportati i dati del coniuge che esprime la scelta.

Prima dell'invio della dichiarazione all'Agenzia delle entrate e comunque entro il 7 luglio, il sostituto d'imposta consegna al contribuente una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione, modello 730-3, con l'indicazione del rimborso che sarà erogato e delle somme che saranno trattenute. Si consiglia di controllare attentamente la copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione elaborati dal sostituto d'imposta per riscontrare eventuali errori.

Presentazione al Caf o al professionista abilitato

Chi si rivolge a un Caf o a un professionista abilitato deve consegnare oltre alla delega per l'accesso al modello 730 precompilato, il modello 730-1, in busta chiusa. Il modello riporta la scelta per destinare l'8, il 5 e il 2 per mille dell'Irpef. Il contribuente deve consegnare la scheda anche se non esprime alcuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici.

Il contribuente deve sempre esibire al Caf o al professionista abilitato la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione. Il contribuente conserva la documentazione in originale mentre il Caf o il professionista ne conserva copia che può essere trasmessa, su richiesta, all'Agenzia delle entrate. I principali documenti da esibire sono:

- la Certificazione Unica e le altre certificazioni che documentano le ritenute;
 - gli scontrini, le ricevute, le fatture e le quietanze che provano le spese sostenute. Il contribuente non deve esibire i documenti che riguardano le spese deducibili già riconosciute dal sostituto d'imposta, né la documentazione degli oneri detraibili che il sostituto d'imposta ha già considerato quando ha calcolato le imposte e ha effettuato le operazioni di conguaglio, se i documenti sono già in possesso di quest'ultimo;
 - gli attestati di versamento d'imposta eseguiti con il modello F24;
 - la dichiarazione modello Unico in caso di crediti per cui il contribuente ha richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.
- Più in generale il contribuente deve esibire tutti i documenti che dimostrano il diritto alle deduzioni e detrazioni richieste in dichiarazione. I documenti relativi alla dichiarazione di quest'anno vanno conservati fino al **31 dicembre 2019**, termine entro il quale l'amministrazione fiscale può richiederli.

I Caf o i professionisti abilitati hanno l'obbligo di verificare che i dati indicati nel modello 730 siano conformi ai documenti esibiti dal contribuente (relativi a oneri deducibili e detrazioni d'imposta spettanti, alle ritenute, agli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto oppure ai rimborsi) e rilasciano per ogni dichiarazione un **visto di conformità** (ossia una certificazione di correttezza dei dati).

Se il Caf o il professionista appone un visto di conformità infedele, è tenuto al pagamento di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito dei controlli formali da parte dell'Agenzia delle entrate (ai sensi dell'articolo 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973), sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Se entro il 10 novembre dell'anno in cui la violazione è stata commessa il Caf o il professionista trasmette una dichiarazione rettificativa del contribuente oppure, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, trasmette una comunicazione dei dati relativi alla rettifica, la somma dovuta dal Caf o dal professionista è pari all'importo della sola sanzione.

Prima dell'invio della dichiarazione all'Agenzia delle entrate e comunque entro il 7 luglio, il Caf o il professionista consegna al contribuente una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione, modello 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente. Nel prospetto di liquidazione sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute a seguito dei controlli effettuati dal Caf o dal professionista e sono indicati i rimborsi che saranno erogati dal sostituto d'imposta e le somme che saranno trattenute.

Si consiglia di controllare attentamente la copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione elaborati dal Caf o dal professionista per riscontrare eventuali errori.

Vantaggi sui controlli

Se il 730 precompilato viene presentato senza effettuare modifiche direttamente tramite il sito internet dell'Agenzia oppure al sostituto d'imposta:

- non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili (interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali) che sono stati comunicati dai soggetti che erogano mutui fondiari e agrari, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali. La dichiarazione precompilata si considera accettata anche se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell'imposta (ad esempio se vengono variati i dati della residenza anagrafica senza modificare il comune del domicilio fiscale);
- non sarà effettuato il controllo preventivo in caso di rimborsi d'imposta superiori a 4.000,00 euro (vedi paragrafo "Rimborsi, trattenute e pagamenti").

Se il 730 precompilato viene presentato, con o senza modifiche, al Caf o al professionista abilitato, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti del CAF o del professionista anche sugli oneri comunicati dai soggetti che erogano mutui fondiari e agrari, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali.

L'Agenzia delle entrate potrà comunque richiedere al contribuente la documentazione necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire di queste agevolazioni. Ad esempio, potrà essere controllata l'effettiva destinazione dell'immobile ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, nel caso di detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione principale.

3. Modello 730 ordinario (non precompilato)

Il contribuente che riceve il modello 730 precompilato non è obbligato ad utilizzarlo. Può infatti presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie (utilizzando il modello 730 o il modello Unico).

Il contribuente che riceve il modello 730 precompilato, ma ha percepito altri redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730 (ad esempio redditi d'impresa), non può utilizzare la dichiarazione precompilata, ma deve presentare la dichiarazione utilizzando il modello Unico.

Il contribuente che non riceve il modello 730 precompilato (ad esempio perché non è in possesso della Certificazione Unica) deve presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie utilizzando il modello 730, ove possibile, oppure il modello Unico, sempre che non rientri nei casi di esonero descritti nei successivi paragrafi.

A chi si presenta

Il modello 730 ordinario può essere presentato al **sostituto d'imposta** che presta l'assistenza fiscale, al Caf o al professionista abilitato.

I lavoratori dipendenti privi di un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio devono presentare il modello 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato. I dipendenti delle amministrazioni dello Stato possono presentare il modello 730 all'ufficio che

svolge le funzioni di sostituto d'imposta (che può anche non coincidere con quello di appartenenza) o a quello che, secondo le indicazioni del sostituto d'imposta, svolge l'attività di assistenza o è incaricato della raccolta dei modelli.

Quando e come si presenta

Il 730 ordinario si presenta con entro gli stessi termini e con le stesse modalità sopra descritte per il 730 precompilato.

Nel caso di presentazione al sostituto d'imposta il contribuente deve consegnare il modello 730 ordinario già compilato.

Nel caso di presentazione al Caf o al professionista abilitato possono essere richiesti al momento della presentazione della dichiarazione i dati relativi alla residenza anagrafica del dichiarante e il controllo formale è effettuato nei confronti del Caf o del professionista. Sul visto di conformità si applicano le stesse regole sopra descritte per il 730 precompilato.

4. Chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione

Il contribuente deve controllare se è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi – modello 730 o modello Unico – oppure se è esonerato. Il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione se ha conseguito redditi nell'anno 2014 e non rientra nelle ipotesi di esonero elencate nelle successive tabelle (l'abitazione principale e le pertinenze citate nelle tabelle sono quelle per le quali non è dovuta l'Imu per il 2014). In questo caso deve verificare se può presentare il modello 730 o deve presentare il modello Unico, secondo le istruzioni fornite nei seguenti paragrafi.

La dichiarazione deve comunque essere presentata se le addizionali all'Irpef non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quella dovuta. La dichiarazione deve essere presentata anche se sono stati percepiti esclusivamente redditi che derivano dalla locazione di fabbricati per i quali si è optato per la cedolare secca e se non è stato trattenuto dal sostituto d'imposta il contributo di solidarietà. La dichiarazione può essere presentata, anche in caso di esonero, per dichiarare eventuali spese sostenute o fruire di detrazioni o per chiedere rimborsi relativi a crediti o eccedenze di versamento che derivano dalle dichiarazioni degli anni precedenti o da acconti versati per il 2014.

5. Chi può presentare il modello 730

Possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario, i contribuenti che nel 2015 sono:

- pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all'estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);
- persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- sacerdoti della Chiesa cattolica;
- giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
- persone impegnate in lavori socialmente utili;
- lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno. Questi contribuenti possono rivolgersi:
 - al sostituto d'imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2015;
 - a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2015 e si conoscono i dati del sostituto d'imposta che dovrà effettuare il conguaglio;
- personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, che si può rivolgere al sostituto d'imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell'anno 2014 al mese di giugno dell'anno 2015;
- lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa (art. 50, comma 1, lett. c-bis, del TUIR) almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2015 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, presentando il Mod. 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato;
- produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), IRAP e IVA.

I contribuenti sopra elencati possono presentare il modello 730 precompilato o ordinario anche **in mancanza di un sostituto d'imposta** tenuto a effettuare il conguaglio.

Il modello 730 senza sostituto precompilato va presentato direttamente all'Agenzia delle entrate ovvero a un Caf o a un professionista abilitato.

Il modello 730 senza sostituto ordinario va presentato a un Caf o a un professionista abilitato.

In entrambi i casi nelle informazioni relative al contribuente va indicata la lettera "A" nella casella "730 senza sostituto" e nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio" va barrata la casella "Mod. 730 dipendenti senza sostituto". Se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso viene erogato dall'Agenzia delle entrate. Se, invece, emerge un debito, il pagamento viene effettuato tramite il modello F24.

Possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario i **contribuenti che nel 2014 hanno percepito:**

- redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);
- redditi dei terreni e dei fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
- redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all'estero);
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D.

Chi presenta la dichiarazione per conto di persone **incapaci**, compresi i **minori**, può utilizzare il modello 730 se per questi ricorrono le condizioni descritte.

I contribuenti sopra elencati che scelgono di utilizzare il modello Unico, devono presentarlo in via telematica all'Agenzia delle entrate.

CASI DI ESONERO

È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella seconda colonna.

TIPO DI REDDITO	CONDIZIONI
Abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati (*)	
Lavoro dipendente o pensione	1. Redditi corrisposti da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto o corrisposti da più sostituti purché certificati dall'ultimo che ha effettuato il conguaglio
Lavoro dipendente o pensione + Abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati (*)	
Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto. <i>Sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche</i>	2. Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale
Redditi esenti. <i>Esempi: rendite erogate dall'Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli handicappati, pensioni sociali</i>	
Redditi soggetti ad imposta sostitutiva. <i>Esempi: interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico</i>	
Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. <i>Esempi: interessi sui conti correnti bancari o postali; redditi derivanti da lavori socialmente utili</i>	
(*) L'esonero non si applica se il fabbricato non locato è situato nello stesso comune dell'abitazione principale. Abitazione principale e pertinenze per le quali non è dovuta l'Imu.	

CASI DI ESONERO CON LIMITE DI REDDITO

È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, nei limiti di reddito previsti nella seconda colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella terza colonna.

TIPO DI REDDITO	LIMITE DI REDDITO (uguale o inferiore a)	CONDIZIONI
Terreni e/o fabbricati (comprese abitazione principale e sue pertinenze(**))	500	
Lavoro dipendente o assimilato + altre tipologie di reddito (**)	8.000	Periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni.
Pensione + altre tipologie di reddito (**)	7.500	<i>Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale. Se il sostituto d'imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.</i>
Pensione + terreni + abitazione principale e sue pertinenze (*) (box, cantina, ecc.)	7.500 (pensione) 185,92 (terreni)	
Pensione + altre tipologie di reddito (**)	7.750	Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni. Contribuente di età pari o superiore a 75 anni. <i>Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale. Se il sostituto d'imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.</i>
Assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito (**) <i>È escluso l'assegno periodico destinato al mantenimento dei figli</i>	7.500	
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro. <i>Esempi: compensi percepiti per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, redditi da attività commerciali occasionali, redditi da attività di lavoro autonomo occasionale</i>	4.800	
Compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche	28.158,28	
(*) Abitazione principale e pertinenze per le quali non è dovuta l'Imu.		
(**) Il reddito complessivo deve essere calcolato senza tener conto del reddito derivante dall'abitazione principale e dalle sue pertinenze.		

CONDIZIONE GENERALE DI ESONERO

In generale è esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente, non obbligato alla tenuta delle scritture contabili, che possiede redditi per i quali è dovuta un'imposta non superiore ad euro 10,33 come illustrato nello schema seguente:

Contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili che si trovano nella seguente condizione:

imposta lorda (*)	—
detrazioni per carichi di famiglia	—
detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione e/o altri redditi	—
ritenute	=
importo non superiore a euro 10,33	

(*) L'imposta lorda è calcolata sul reddito complessivo al netto della deduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze.

6. Chi deve presentare il Mod. UNICO Persone fisiche

Devono presentare il modello Unico Persone fisiche 2015 e non possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario i contribuenti che si trovano in una delle seguenti situazioni:

- nel 2014 hanno percepito:
 - redditi derivanti da produzione di “agroenergie” oltre i limiti previsti dal D.L. 66/2014;
 - redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione;
 - redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
 - redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righe D4 e D5;
 - plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
 - redditi provenienti da “trust”, in qualità di beneficiario;
- nel 2014 e/o nel 2015 non sono residenti in Italia (vedi in Appendice la voce “Condizioni per essere considerati residenti”);
- devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, Mod. 770 ordinario e semplificato (sostituti d’imposta);
- devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

7. La dichiarazione congiunta



Il modello 730 precompilato o ordinario può essere presentato in forma congiunta esclusivamente al sostituto d’imposta, al Caf o al professionista abilitato, quando entrambi i coniugi possiedono solo redditi indicati nel precedente paragrafo “Chi può presentare il modello 730” e almeno uno dei due può utilizzare il modello 730.

Quando entrambi i coniugi hanno i requisiti per utilizzare il modello 730, possono presentarlo in forma congiunta al sostituto d’imposta di uno dei due oppure a un Caf o a un professionista abilitato.

Non è possibile utilizzare la forma congiunta se si presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori e nel caso di decesso di uno dei coniugi avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Nella dichiarazione congiunta va indicato come “dichiarante” il coniuge che ha come sostituto d’imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione, oppure quello scelto per effettuare i conguagli d’imposta se la dichiarazione viene presentata a un Caf o a un professionista abilitato.

8. Rimborsi, trattenute e pagamenti

A partire dalla retribuzione di competenza del **mese di luglio**, il datore di lavoro o l’ente pensionistico deve effettuare i rimborsi relativi all’Irpef e alla cedolare secca o trattenere le somme o le rate (se è stata richiesta la rateizzazione), dovute a titolo di saldo e primo acconto relativi all’Irpef e alla cedolare secca, di addizionali regionale e comunale all’Irpef, di acconto del 20 per cento su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all’addizionale comunale all’Irpef.

Il sostituto d’imposta non esegue il versamento del debito o il rimborso del credito di ogni singola imposta o addizionale se l’importo che risulta dalla dichiarazione è uguale o inferiore a 12 euro.

Per i **pensionati** queste operazioni sono effettuate a partire dal **mese di agosto o di settembre** (anche se è stata richiesta la rateizzazione). Se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell’interesse previsto per le ipotesi di incapienza, sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d’imposta.

L’Agenzia delle entrate, entro sei mesi dal 7 luglio (oppure entro sei mesi dalla data della trasmissione del modello 730, se questa è successiva alla scadenza del 7 luglio), effettua dei **controlli preventivi**, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di **rimborso** complessivamente **superiore a 4.000 euro**, anche determinato da eccedenze d’imposta derivanti da precedenti dichiarazioni. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle Entrate (con le stesse modalità, di seguito descritte, previste nel caso di 730 presentato dai contribuenti privi di sostituto d’imposta) entro il settimo mese successivo al 7 luglio (oppure entro il settimo mese successivo alla data della trasmissione del modello 730, se questa è successiva alla scadenza del 7 luglio). I controlli preventivi non vengono effettuati se è stato presentato il 730 precompilato, senza modifiche, direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta.

A **novembre** viene effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto relativo all’Irpef e alla cedolare secca. Se il contribuente vuole che la seconda o unica rata di acconto relativo all’Irpef e alla cedolare secca sia trattenuta in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione (perché, ad esempio, ha sostenuto molte spese detraibili e ritiene che le imposte dovute nell’anno successivo dovrebbero ridursi) oppure che non sia effettuata, deve comunicarlo per iscritto al sostituto d’imposta entro il **30 settembre**, indicando, sotto la propria responsabilità, l’importo che eventualmente ritiene dovuto.

Nel caso di 730 precompilato o ordinario presentato in assenza di sostituto:

- se dalla dichiarazione presentata emerge un **debito**, il Caf o il professionista:
 - trasmette il modello F24 in via telematica all’Agenzia delle Entrate;
 - o, in alternativa, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna il modello F24 compilato al contribuente, che effettua il pagamento presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali o agenti della riscossione oppure, in via telematica, utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale. I versamenti devono essere eseguiti con le stesse modalità ed entro i termini previsti nel caso di presentazione del modello Unico Persone fisiche;
 Se il 730 precompilato senza sostituto è presentato direttamente all’Agenzia delle Entrate, nella sezione del sito internet dedicata al 730 precompilato il contribuente può eseguire il pagamento *on line* oppure stampare il modello F24 per effettuare il pagamento con le modalità ordinarie;
- se dalla dichiarazione presentata emerge un **credito**, il rimborso è eseguito direttamente dall’Amministrazione finanziaria. Se il contribuente ha fornito all’Agenzia delle Entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale (codice IBAN), il rimborso viene accreditato su quel conto. La richiesta di accredito può essere effettuata online tramite la specifica applicazione disponibile sul sito internet

www.agenziaentrate.gov.it (chi è già registrato ai servizi telematici può farlo attraverso il canale Fisconline) oppure presso qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Se non sono state fornite le coordinate del conto corrente, il rimborso è erogato con metodi diversi a seconda della somma da riscuotere: per importi inferiori a 1.000 euro, comprensivi di interessi, il contribuente riceve un invito a presentarsi in un qualsiasi ufficio postale dove potrà riscuotere il rimborso in contanti, mentre per importi pari o superiori a 1.000 euro il rimborso viene eseguito con l'emissione di un vaglia della Banca d'Italia.

II. ASPETTI GENERALI

1. Come è composto il modello

A) MODELLO 730 BASE

- Informazioni relative al contribuente (in particolare codice fiscale, dati anagrafici, residenza e domicilio fiscale), dati dei familiari a carico e del sostituto d'imposta.
- **Quadro A (redditi dei terreni)**
Redditi che derivano dal possesso dei terreni.
- **Quadro B (redditi dei fabbricati)**
Redditi che derivano dal possesso dei fabbricati, anche se si tratta dell'abitazione principale.
- **Quadro C (redditi di lavoro dipendente e assimilati)**
Redditi di lavoro dipendente e di pensione. Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Ritenute relative all'Irpef e alle addizionali regionale e comunale. Dati relativi al bonus Irpef e al contributo di solidarietà.
- **Quadro D (altri redditi)**
Redditi di capitale, redditi di lavoro autonomo non derivante da attività professionale e redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all'estero). Redditi soggetti a tassazione separata (es. redditi percepiti dagli eredi).
- **Quadro E (oneri e spese detraibili e oneri deducibili)**
Spese che danno diritto a una detrazione d'imposta e spese che possono essere sottratte dal reddito complessivo (oneri deducibili).
- **Quadro F (acconti, ritenute, eccedenze e altri dati)**
Acconti relativi all'Irpef, all'addizionale comunale e alla cedolare secca sulle locazioni. Ritenute diverse da quelle indicate nei quadri C e D. Crediti o eccedenze di versamento derivanti dalle dichiarazioni degli anni precedenti.
- **Quadro G (crediti d'imposta)**
Crediti d'imposta relativi ai fabbricati, per l'incremento dell'occupazione, per i redditi prodotti all'estero, per le mediazioni, per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione e per la ricostruzione degli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo. Art-bonus.
- **Quadro I (Imposte da compensare)**
Utilizzo del credito derivante dal modello 730/2015 per il versamento con il Mod. F24 dell'Imu dovuta per l'anno 2015 e delle altre imposte per le quali è previsto il pagamento con il Mod. F24.
- **Firma della dichiarazione**

B) MODELLO 730-1

Scelta per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef.

C) MODELLO 730-3

Prospetto di liquidazione con il risultato contabile della dichiarazione. Contiene il calcolo dell'Irpef, delle addizionali e delle altre imposte che saranno trattenute o rimborsate dal sostituto d'imposta.

2. Cosa c'è di nuovo

Le principali novità contenute nel modello 730/2015 sono le seguenti:

- il CUD è stato sostituito dalla Certificazione Unica che contiene le informazioni necessarie alla precompilazione della dichiarazione dei redditi e che i sostituti d'imposta inviano all'Agenzia delle entrate entro il 7 marzo 2015. Alcune delle nuove informazioni contenute nella Certificazione Unica prima erano contenute nelle annotazioni al CUD o non erano affatto presenti, come ad esempio i dati dei familiari a carico;
- a partire dal mese di maggio 2014, il datore di lavoro ha riconosciuto in busta paga un credito, denominato "bonus Irpef" (massimo 80 euro mensili), ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 26.000 euro. Chi presta l'assistenza fiscale ricalcola l'ammontare del credito tenendo conto di tutti i redditi presenti nel modello 730 e indica il bonus spettante nel prospetto di liquidazione (modello 730-3). Se il rapporto di lavoro si è concluso prima del mese di maggio 2014, oppure se il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d'imposta, il credito spettante viene riconosciuto direttamente con il modello 730. Per consentire a chi presta l'assistenza fiscale di calcolare correttamente il bonus, tutti i lavoratori dipendenti devono compilare il rigo C14;
- da quest'anno, l'indicazione nel rigo C4 delle somme percepite per incremento della produttività è obbligatoria in quanto tale informazione consente la corretta determinazione del bonus Irpef;
- da quest'anno è prevista una scheda unica per effettuare le scelte dell'otto, cinque e due per mille dell'Irpef. Se la dichiarazione è presentata in forma congiunta le schede con le scelte sono inserite dai coniugi in due distinte buste. Su ciascuna busta vanno riportati i dati del coniuge che esprime la scelta;
- a decorrere dal 1° ottobre 2014, per utilizzare in compensazione i crediti che emergono dalla dichiarazione, il contribuente non può più presentare il modello di pagamento F24 alla banca o all'ufficio postale, ma deve utilizzare, direttamente o tramite un intermediario abilitato, esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nei casi in cui il saldo finale è uguale a zero. I modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione e con saldo finale maggiore di zero oppure i modelli F24 con saldo superiore

- a 1.000 euro, possono essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate o mediante i servizi di *internet banking* messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati;
- nel caso di opzione per la cedolare secca, è ridotta dal 15 al 10 per cento la misura dell'aliquota agevolata prevista per i contratti di locazione a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa. L'aliquota agevolata si applica anche ai contratti di locazione a canone concordato stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (28 maggio 2014), lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi;
 - l'opzione per la cedolare secca può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative locate nei confronti delle cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei comuni con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione;
 - è riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo pari al 20 per cento delle spese sostenute, fino ad un massimo di 300.000 euro da ripartire in otto quote annuali, per l'acquisto o la costruzione di immobili abitativi da destinare, entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per una durata complessiva non inferiore a otto anni (rigo E32);
 - agli inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale spetta una detrazione pari a 900 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro, e a 450 euro, se il reddito complessivo non supera 30.987,41 euro (rigo E71). Se la detrazione risulta superiore all'imposta lorda, chi presta l'assistenza fiscale riconoscerà un credito pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta;
 - ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai 35 anni, spetta una detrazione pari al 19 per cento delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli, entro il limite di 80 euro per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di 1.200 euro annui (rigo E82);
 - è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate a sostegno della cultura - c.d. "Art-Bonus" (rigo G9). Il credito spetta nel limite del 15 per cento del reddito imponibile ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo. La parte della quota annuale non utilizzata è fruibile negli anni successivi;
 - per i premi assicurativi sono previsti due limiti di detraibilità: i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento sono detraibili per un importo non superiore a 530 euro (righe da E8 a E12, codice 36); i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana sono detraibili per un importo non superiore a euro 1.291,14, al netto dei premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (righe da E8 a E12, codice 37);
 - sono elevate dal 24 al 26 per cento le detrazioni relative alle erogazioni liberali a favore delle Onlus (righe da E8 a E12, codice 41) e alle erogazioni liberali a favore dei partiti politici (righe da E8 a E12, codice 42). Le erogazioni a favore dei partiti politici sono detraibili per importi compresi tra 30 e 30.000 euro;
 - è prorogata la detrazione del 50 per cento per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio;
 - è prorogata la detrazione del 50 per cento per le spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro;
 - è prorogata la detrazione del 65 per cento per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici;
 - è prorogata la detrazione del 65 per cento per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità;
 - sono state modificate le detrazioni spettanti per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, riconosciute da chi presta l'assistenza fiscale e indicate nella Tabella 6 dell'Appendice;
 - nel prospetto dei familiari a carico è necessario indicare il codice fiscale anche per i figli a carico residenti all'estero;
 - non sono più compresi tra gli oneri deducibili i contributi sanitari obbligatori per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli;
 - non va più comunicato l'importo dell'Imu dovuta per ciascun fabbricato esposto nel quadro B;
 - è stata uniformata al 1° gennaio la data di riferimento del domicilio fiscale per il calcolo delle addizionali regionali e comunali;
 - da quest'anno nel frontespizio non va più indicato lo stato civile del contribuente (ad esempio coniugato);
 - sono previsti nuovi codici per fruire di particolari agevolazioni riconosciute dalle regioni ai fini dell'addizionale regionale (casella "Casi particolari addizionale regionale").

3. Destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef

Dal 2015 ciascun contribuente può utilizzare una scheda unica per la scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef. Il contribuente può destinare:

- l'otto per mille del gettito Irpef allo Stato oppure a una Istituzione religiosa;
- il cinque per mille della propria Irpef a determinate finalità;
- il due per mille della propria Irpef in favore di un partito politico.

Le scelte della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef non sono in alcun modo alternative tra loro e possono, pertanto, essere tutte espresse .

Tali scelte non determinano maggiori imposte dovute.

Per esprimere le scelte, il contribuente deve compilare l'apposita scheda (Mod. 730-1), da presentare integralmente anche nel caso in cui sia stata operata soltanto una delle scelte consentite.

Anche i contribuenti che non devono presentare la dichiarazione, indicati nel precedente paragrafo 2 della parte "I - Introduzione", possono scegliere di destinare l'otto, il cinque e il due per mille dell'Irpef utilizzando l'apposita scheda allegata allo schema di Certificazione Unica 2015 o al modello UNICO Persone fisiche 2015 e seguendo le relative istruzioni.

Scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef

Il contribuente può destinare una quota pari all'otto per mille del gettito Irpef:

- allo Stato (a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario);
- alla Chiesa Cattolica (a scopi di carattere religioso o caritativo);

- all'Unione italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno (per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero sia direttamente sia attraverso un ente all'uopo costituito);
- alle Assemblee di Dio in Italia (per interventi sociali e umanitari anche a favore dei Paesi del terzo mondo);
- alla Chiesa Evangelica Valdese, (Unione delle Chiese metodiste e Valdesi) per scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale sia a diretta gestione della Chiesa Evangelica Valdese, attraverso gli enti aventi parte nell'ordinamento valdese, sia attraverso organismi associativi ed ecumenici a livello nazionale e internazionale;
- alla Chiesa Evangelica Luterana in Italia (per interventi sociali, assistenziali, umanitari o culturali in Italia e all'estero, direttamente o attraverso le Comunità ad essa collegate);
- all'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (per la tutela degli interessi religiosi degli Ebrei in Italia, per la promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché ad interventi sociali e umanitari in special modo volti alla tutela delle minoranze, contro il razzismo e l'antisemitismo);
- alla Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale (per il mantenimento dei ministri di culto, la realizzazione e manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, scopi filantropici, assistenziali, scientifici e culturali da realizzarsi anche in paesi esteri);
- alla Chiesa apostolica in Italia (per interventi sociali, culturali ed umanitari, anche a favore di altri Paesi esteri);
- all'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero);
- all'Unione Buddhista Italiana (per interventi culturali, sociali ed umanitari anche a favore di altri paesi, nonché assistenziali e di sostegno al culto);
- all'Unione Induista Italiana (per sostentamento dei ministri di culto, esigenze di culto e attività di religione o di culto, nonché interventi culturali, sociali, umanitari ed assistenziali eventualmente pure a favore di altri paesi).

La ripartizione tra le Istituzioni beneficiarie avverrà in proporzione alle scelte espresse. La quota d'imposta che risulterà non attribuita verrà divisa secondo la proporzione derivante dalle scelte espresse; la quota che risulterà non attribuita e che proporzionalmente spetterebbe alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa apostolica in Italia sarà devoluta alla gestione statale.

La scelta va espressa sul modello 730-1, firmando nel riquadro corrispondente ad una soltanto delle istituzioni beneficiarie sopra descritte.

Scelta per la destinazione del cinque per mille dell'Irpef

Il contribuente può destinare una quota pari al cinque per mille della propria imposta sul reddito alle seguenti finalità:

- a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale previste dall'articolo 10 del D.lgs. 4/12/1997, n. 460 e successive modificazioni; nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della L. 7/12/2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori dettati all'art. 10, comma 1, lett. a), del D. lgs. 4/12/1997, n.460;
- b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università.
- c) finanziamento della ricerca sanitaria;
- d) finanziamento a favore di organismi privati delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;
- e) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza;
- f) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale (decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 2 aprile 2009);

La scelta va espressa sul "Modello 730-1" apponendo la propria firma solo nel riquadro corrispondente alla finalità cui si intende destinare la quota del cinque per mille dell'Irpef. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale del soggetto cui vuole destinare direttamente la quota del cinque per mille dell'Irpef.

Gli elenchi dei soggetti ai quali può essere destinata la quota del cinque per mille dell'Irpef sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Scelta per la destinazione del due per mille dell'Irpef

Il contribuente può destinare una quota pari al due per mille della propria imposta sul reddito a favore di uno dei partiti politici iscritti nella seconda sezione del registro di cui all'art. 4 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 e il cui elenco è trasmesso all'Agenzia delle Entrate dalla "Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici".

Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici destinatari della quota del due per mille dell'Irpef, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro presente sulla scheda, indicando nell'apposita casella il codice del partito prescelto. La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei partiti politici beneficiari. L'elenco con i codici relativi ai partiti verrà reso noto successivamente.

4. Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 d.lgs. n. 196/2003)

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino. Infatti, il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzia a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.

Conferimento dati

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi.

L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.

L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose.

L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014 n.190.

L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.13. Tali scelte, secondo il d.lgs. n. 196 del 2003, comportano il conferimento di dati di natura "sensibile".

Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, è facoltativo e richiede il conferimento di dati sensibili.

Finalità del trattamento

I dati da Lei forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.

Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972. I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi i dati relativi alla composizione del nucleo familiare. I dati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti esterni e la loro titolarità spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabile l'informativa completa sul trattamento dei dati personali in relazione al redditometro.

Modalità del trattamento

I dati acquisiti attraverso il modello di dichiarazione verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (sostituti d'imposta, centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate.

Titolare del trattamento

L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

Responsabili del trattamento

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "Responsabili del trattamento". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.

Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei responsabili del trattamento dei dati.

Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Diritti dell'interessato

Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003), può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: Agenzia delle Entrate – Via Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145 Roma.

Consenso

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali.

Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto il trattamento è previsto dalla legge; mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati sia per trattare i dati sensibili relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'Irpef, sia per poterli comunicare all'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari.

Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell'otto per mille dell'Irpef, del cinque per mille e del due per mille dell'Irpef.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

5. Rettifica del modello 730

Se il contribuente riscontra errori commessi dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale deve comunicarglielo il prima possibile, per permettergli l'elaborazione di un Mod. 730 "rettificativo".

Se, invece, il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, le modalità di integrazione della dichiarazione originaria sono diverse a seconda che le modifiche comportino o meno una situazione a lui più favorevole.

A. Integrazione della dichiarazione che comporta un maggiore credito, un minor debito o un'imposta invariata

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione e/o la rettifica comportano un maggiore credito o un minor debito (ad esempio, per oneri non indicati nel mod. 730 originario) o un'imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario (ad esempio per correggere dati che non modificano la liquidazione delle imposte), a sua scelta può:

- presentare entro il **25 ottobre** un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il **codice 1** nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio. Il Mod. 730 integrativo deve essere comunque presentato a un Caf o a un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto. Il contribuente che presenta il Mod. 730 integrativo deve esibire la documentazione necessaria al Caf o al professionista abilitato per il controllo della conformità dell'integrazione che viene effettuata. Se l'assistenza sul mod. 730 originario era stata prestata dal sostituto d'imposta occorre esibire al Caf o al professionista abilitato tutta la documentazione;
- presentare un modello UNICO Persone fisiche 2015, utilizzando l'eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso. Il modello UNICO Persone fisiche 2015 può essere presentato entro il 30 settembre 2015 (correttiva nei termini) oppure entro il termine previsto per la presentazione del modello UNICO relativo all'anno successivo (dichiarazione integrativa a favore).

B. Integrazione della dichiarazione in relazione esclusivamente ai dati del sostituto d'imposta

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto può presentare entro il **25 ottobre** un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati. In questo caso dovrà indicare il **codice 2** nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio. Il nuovo modello 730 deve contenere, pertanto, le stesse informazioni del modello 730 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio".

C. Integrazione della dichiarazione in relazione sia ai dati del sostituto d'imposta sia ad altri dati della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito oppure un'imposta invariata

Se il contribuente si accorge sia di non aver fornito tutti i dati che consentono di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio (o di averli forniti in modo inesatto) sia di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione e/o la rettifica comportano un maggior importo a credito, un minor debito oppure un'imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario, il contribuente può presentare entro il **25 ottobre** un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere questi dati, indicando il **codice 3** nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio.

D. Integrazione della dichiarazione che comporta un minor credito o un maggior debito

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito deve utilizzare il modello UNICO Persone fisiche 2015.

Il modello UNICO Persone fisiche 2015 può essere presentato:

- entro il 30 settembre 2015 (correttiva nei termini). In questo caso, se dall'integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta secondo quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997 (ravvedimento operoso);
- entro il termine previsto per la presentazione del modello UNICO relativo all'anno successivo (dichiarazione integrativa). In questo caso se dall'integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso;
- entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, salva l'applicazione delle sanzioni da parte dell'Amministrazione finanziaria (dichiarazione integrativa – art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998).

La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, quindi, non fa venir meno l'obbligo da parte del datore di lavoro o dell'ente pensionistico di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al modello 730.

6. Redditi da dichiarare con il Modello UNICO Persone fisiche

I contribuenti che presentano il Mod. 730/2015 devono, inoltre, presentare:

- **il quadro RM del Mod. UNICO Persone fisiche 2015** se hanno percepito nel 2014:
 - redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d'imposta nei casi previsti dalla normativa italiana;
 - interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva (prevista dal D. Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni);
 - indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta;
 - proventi derivanti da depositi a garanzia per i quali è dovuta un'imposta sostitutiva pari al 20%;
 - redditi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati a imposta sostitutiva del 20%.

Il quadro RM deve inoltre essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni operata nel 2014.

I contribuenti che presentano il modello 730 e devono presentare anche il quadro RM del Mod. UNICO Persone fisiche 2015, non possono però usufruire dell'opzione per la tassazione ordinaria prevista per alcuni dei redditi indicati in questo quadro;

- **il quadro RT del Mod. UNICO Persone fisiche 2015**, se nel 2014 hanno realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate, escluse quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati e altri redditi diversi di natura finanziaria, qualora non abbiano optato per il regime amministrato o gestito.

Inoltre, possono presentare, in aggiunta al Mod. 730, il quadro RT i contribuenti che nel 2014 hanno realizzato solo minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e/o non qualificate e perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura finanziaria e intendono riportarle negli anni successivi.

Il quadro RT deve inoltre essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore delle partecipazioni operata nel 2014 (art. 7 della legge n. 448 del 2001 e art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni);

- **il modulo RW**, se nel 2014 hanno detenuto investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria. Inoltre, il modulo RW deve essere presentato dai contribuenti proprietari o titolari di altro diritto reale su immobili situati all'estero o che possiedono attività finanziarie all'estero per il calcolo delle relative imposte dovute (IVIE e IVAFE).

I quadri RM e RT e il modulo RW devono essere presentati, insieme al frontespizio del Mod. UNICO Persone fisiche 2015, nei modi e nei termini previsti per la presentazione dello stesso Modello UNICO.

Resta inteso che i contribuenti, in alternativa alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità appena descritte, possono utilizzare integralmente il Mod. UNICO Persone fisiche 2015.

7. Altre informazioni utili

Certificazione Unica 2015

Le istruzioni del modello 730 fanno riferimento alla Certificazione Unica rilasciata dal sostituto d'imposta, che da quest'anno sostituisce il CUD. Se è stato rilasciato un CUD 2014 perché il rapporto di lavoro si è interrotto prima che fosse disponibile la Certificazione Unica 2015, il sostituto d'imposta è comunque tenuto a rilasciare una nuova Certificazione Unica, entro il 28 febbraio 2015, che deve essere utilizzata per la compilazione del modello 730.

Modalità di arrotondamento

Gli importi da indicare nella dichiarazione devono essere arrotondati all'unità di euro per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro oppure per difetto se inferiore a questo limite (ad esempio 65,50 diventa 66; 65,51 diventa 66; 65,49 diventa 65).

Sul modello sono prestampati due zeri finali in corrispondenza degli spazi nei quali vanno indicati gli importi.

Conversione delle valute estere dei Paesi non aderenti all'euro

In tutti i casi in cui è necessario convertire in euro redditi, spese e oneri originariamente espressi in valuta estera deve essere utilizzato il cambio indicativo di riferimento del giorno in cui gli stessi sono stati percepiti o sostenuti o quello del giorno precedente più prossimo. Se in quei giorni il cambio non è stato fissato, va utilizzato il cambio medio del mese. I cambi del giorno delle principali valute sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. I numeri arretrati della Gazzetta possono essere richiesti alle Librerie dello Stato o alle loro corrispondenti. Per conoscere il cambio in vigore in un determinato giorno si può consultare il sito Internet della Banca d'Italia, all'indirizzo <http://uif.bancaditalia.it>, sezione Cambi, Cambi fiscali.

Modelli aggiuntivi

Se lo spazio disponibile nel modello non è sufficiente per i dati che è necessario inserire, occorrerà riempire altri moduli, numerandoli progressivamente nell'apposita casella posta in alto a destra indicando sempre il codice fiscale nell'apposito spazio. Il numero complessivo dei modelli compilati per ciascun contribuente va riportato nella casella posta in basso a sinistra della quarta facciata del Modello base compilato.

Ad esempio, se nel quadro E (Sez. III) devono essere indicati i dati relativi a più di quattro interventi di recupero del patrimonio edilizio, può essere utilizzato un ulteriore modulo del quadro E, riportando in alto a destra il codice fiscale e il numero "2" nella casella "Mod. N.". Infine, nella casella "N. modelli compilati" posta alla fine della quarta facciata va riportato il numero "2", per evidenziare che oltre al Modello base è stato compilato anche il secondo modulo del quadro E.

Proventi sostitutivi e interessi

I proventi sostitutivi di redditi (ad esempio la cassa integrazione, l'indennità di disoccupazione, la mobilità, l'indennità di maternità, ecc.) e gli interessi moratori e per dilazioni di pagamento devono essere dichiarati utilizzando gli stessi quadri nei quali vanno dichiarati i redditi che sostituiscono o i crediti a cui si riferiscono (vedi in Appendice la voce "Proventi sostitutivi e interessi").

Fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale (artt. 167 - 171 c.c.) è un complesso di beni, appartenenti ad un terzo o ad entrambi i coniugi o ad uno solo di essi, destinati al soddisfacimento dei bisogni e degli interessi della famiglia.

I redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale sono imputati per metà del loro ammontare a ciascuno dei coniugi (art. 4 comma 1 lett. b) del TUIR).

Usufrutto legale

I genitori devono includere nella propria dichiarazione anche i redditi dei figli minori sui quali hanno l'usufrutto legale. I genitori esercenti la potestà hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio minore. Tuttavia, non sono soggetti ad usufrutto legale:

- i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
- i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione;
- i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto (la condizione però, non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima);
- i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la potestà (se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a questi);
- le pensioni di reversibilità da chiunque corrisposte.

I redditi dei figli minori non soggetti ad usufrutto legale devono, invece, essere dichiarati a nome di ciascun figlio da uno dei genitori (se la potestà è esercitata da uno solo dei genitori la dichiarazione deve essere presentata da quest'ultimo).

Amministratori di condominio

Gli amministratori di condominio che si avvalgono dell'assistenza fiscale, oltre al Mod. 730 devono presentare anche il quadro AC del Mod. UNICO Persone fisiche relativo all'elenco dei fornitori del condominio, insieme al frontespizio dello stesso Mod. UNICO nei modi e nei termini previsti per la presentazione di questo modello.

Gli amministratori di condominio devono riportare nel quadro AC anche i dati catastali degli immobili oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni condominiali.

Sanzioni

Le sanzioni applicabili per le violazioni di norme tributarie sono riportate in Appendice alla voce "Sanzioni".

III – GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. Informazioni relative al contribuente

La casella "**Dichiarante**" deve essere barrata dal contribuente che presenta la propria dichiarazione dei redditi.

Se viene presentata la dichiarazione congiunta, il contribuente che intende far eseguire le operazioni di conguaglio al proprio datore di lavoro o ente pensionistico deve barrare entrambe le caselle "**Dichiarante**" e "**Dichiarazione congiunta**", mentre il coniuge deve barrare solo la casella "**Coniuge dichiarante**".

Il contribuente che presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci (compreso il minore) deve barrare la casella "**Rappresentante o tutore**" e indicare il proprio codice fiscale nella casella "**Codice fiscale del rappresentante o tutore**". In tal caso, la casella "**Dichiarante**" non deve essere barrata.

Nella casella "**Codice fiscale**" deve essere indicato il codice fiscale del contribuente. Il codice fiscale deve corrispondere a quello indicato nella tessera sanitaria o, nel caso in cui non sia stata ancora emessa, a quello risultante dall'apposito tesserino rilasciato dall'Amministrazione finanziaria.

La casella "**Soggetto fiscalmente a carico di altri**" deve essere barrata dal contribuente con reddito complessivo uguale o inferiore a **2.840,51 euro** al lordo degli oneri deducibili (vedi il successivo capitolo "Familiari a carico").

La casella "**730 integrativo**" deve essere compilata dal contribuente che presenta una dichiarazione integrativa (vedi, nella parte II, il capitolo "Rettifica del modello 730") indicando:

- il codice '1' se l'integrazione o la rettifica comportano un maggior credito o un minor debito rispetto alla dichiarazione originaria o un'imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario;
- il codice '2' se l'integrazione o la rettifica riguardano esclusivamente le informazioni da indicare nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio";
- il codice '3' se l'integrazione o la rettifica riguardano sia le informazioni da indicare nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio" sia i dati relativi alla determinazione dell'imposta dovuta se dagli stessi scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito o un'imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario.

Nel caso di 730 presentato dai lavoratori dipendenti privi di un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio (vedi nella Parte I il paragrafo "Chi può presentare il Mod. 730"), va indicata la lettera "**A**" nella casella "**730 senza sostituto**".

Il contribuente può evidenziare particolari condizioni che riguardano la dichiarazione dei redditi, indicando un apposito codice nella casella "**Situazioni particolari**". Tale esigenza può emergere con riferimento a fattispecie che si sono definite successivamente alla pubblicazione del presente modello di dichiarazione, ad esempio a seguito di chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate in relazione a quesiti posti dagli utenti e riferiti a specifiche problematiche. Pertanto, questa casella può essere compilata solo se l'Agenzia delle Entrate comunica (ad esempio con circolare, risoluzione o comunicato stampa) uno specifico codice da utilizzare per indicare la situazione particolare.

Dati del contribuente

Vanno riportati negli appositi spazi il cognome e il nome, il sesso, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla della relativa provincia. Chi è **nato all'estero** deve indicare, in luogo del Comune, lo Stato di nascita senza compilare lo spazio relativo alla provincia.

In caso di dichiarazione presentata per conto di persona incapace, compreso il minore, si rimanda al successivo paragrafo "Dichiarazione presentata da soggetto diverso dal contribuente".

Se qualcuno dei dati anagrafici indicati nella tessera sanitaria o nel tesserino è errato, il contribuente deve recarsi presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate per ottenerne la variazione. Fino a quando la variazione non è stata effettuata il contribuente deve utilizzare il codice fiscale che gli è stato attribuito, anche se sbagliato.

Residenza anagrafica

La residenza anagrafica deve essere indicata solo se il contribuente ha variato la propria residenza nel periodo dal 1° gennaio 2014 alla data in cui presenta la dichiarazione.

Si ricorda che la residenza si considera cambiata anche nel caso di variazione dell'indirizzo nell'ambito dello stesso Comune.

Se la residenza è stata variata occorre indicare:

- i dati della nuova residenza alla data di consegna del Mod. 730, avendo cura di riportare negli appositi spazi i dati relativi a: Comune, sigla della provincia, CAP, tipologia (via, viale, piazza, largo ecc.), indirizzo, numero civico, frazione, se presente;
- il giorno, il mese e l'anno in cui è intervenuta la variazione.

La residenza anagrafica deve essere indicata anche dai contribuenti che presentano per la prima volta la dichiarazione dei redditi, i quali devono barrare la casella "Dichiarazione presentata per la prima volta".

L'indicazione del **numero di telefono, di cellulare** e dell'indirizzo di **posta elettronica** è facoltativa: l'inserimento di questi dati è consigliato a chi desidera ricevere dall'Agenzia delle Entrate informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

Domicilio fiscale per l'attribuzione dell'addizionale regionale e dell'addizionale comunale

Il domicilio fiscale coincide generalmente con la residenza anagrafica. In casi particolari l'amministrazione finanziaria può consentire al contribuente, che ne faccia motivata istanza, che il suo domicilio fiscale sia stabilito in un comune diverso da quello di residenza.

Il domicilio fiscale consente di individuare la Regione e il Comune per i quali è dovuta rispettivamente l'addizionale regionale e comunale.

Se la residenza non è stata variata, oppure la variazione è avvenuta nell'ambito dello stesso Comune, va compilato solo il rigo "Domicilio fiscale al 01/01/2014". Se, invece, la residenza è stata variata trasferendola in un Comune diverso va compilato anche il rigo relativo al domicilio fiscale al 1° gennaio 2015.

Gli effetti della variazione decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui essa si è verificata, pertanto il contribuente che ha cambiato la propria residenza dovrà attenersi alle seguenti istruzioni per compilare i righi relativi al domicilio fiscale.

Domicilio fiscale al 1° gennaio 2014: se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2013 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2013 indicare il nuovo domicilio. I contribuenti che si sono trasferiti in Italia nel corso dell'anno 2014 devono indicare il domicilio fiscale nel quale hanno trasferito la residenza.

Si ricorda che non possono utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che nel 2014 e/o nel 2015 non sono residenti in Italia (vedi in Appendice la voce "Condizioni per essere considerati residenti").

Domicilio fiscale al 1° gennaio 2015: se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2014 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2014 indicare il nuovo domicilio.

La casella 'Casi particolari addizionale regionale' va barrata esclusivamente da coloro che hanno il domicilio fiscale nel Veneto, Basilicata e Lazio e si trovano nelle condizioni riportate in Appendice alla voce "Addizionale regionale casi particolari", al fine di fruire di un'aliquota agevolata.

Dichiarazione presentata da soggetto diverso dal contribuente

I soggetti tenuti a presentare la dichiarazione per conto di persona incapace, compreso il minore, possono utilizzare il Mod. 730, purché il contribuente per il quale si presenta la dichiarazione abbia le condizioni per usare questo modello (vedi il paragrafo "Chi può presentare il Mod. 730").

Chi presenta la dichiarazione per conto di terzi deve compilare due Modelli 730 riportando in entrambi il codice fiscale del contribuente (minore o tutelato o beneficiario) e quello del rappresentante o tutore o amministratore di sostegno.

Nel primo Mod. 730:

- barrare la casella "**Dichiarante**";
- barrare la casella:
 - **Tutelato** -nel caso di dichiarazione dei redditi presentata dal rappresentante legale per la persona incapace o dall'amministratore di sostegno per la persona con limitata capacità di agire;
 - **Minore** nel caso di dichiarazione presentata dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall'usufrutto legale;
- riportare i dati anagrafici ed i redditi del contribuente cui la dichiarazione si riferisce.

Nel secondo Mod. 730 è necessario:

- barrare nel rigo "Contribuente", la casella "**Rappresentante o tutore**";
- compilare soltanto i riquadri "**Dati anagrafici**" e "**Residenza anagrafica**" riportando i dati del rappresentante o tutore o amministratore di sostegno. Non deve essere compilato il campo "data della variazione" e non deve essere barrata la casella "Dichiarazione presentata per la prima volta".

Si ricorda che in questi casi non è possibile presentare una dichiarazione congiunta e che i redditi di chi presenta la dichiarazione non devono mai essere cumulati con quelli del soggetto per conto del quale viene presentata.

In entrambi i modelli deve essere apposta la sottoscrizione della persona che presenta la dichiarazione.

2. Familiari a carico

In questo prospetto devono essere inseriti i dati relativi ai familiari che nel 2014 sono stati fiscalmente a carico del contribuente, al fine di fruire delle detrazioni dall'imposta per il coniuge, i figli o gli altri familiari a carico. Queste detrazioni vengono calcolate dal soggetto che presta l'assistenza fiscale.

Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2014 **hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.**

Nel limite di reddito di **2.840,51 euro** che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, vanno computate anche le seguenti somme, che non sono comprese nel reddito complessivo:

- il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni;
- le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa Cattolica;
- la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98);
- il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime per le nuove attività produttive (art. 13 della legge n. 388/2000 - Finanziaria 2001).

Possono essere considerati a carico anche se non conviventi con il contribuente o residenti all'estero:

- il **coniuge** non legalmente ed effettivamente separato;
- i **figli** (compresi i figli adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi, pertanto, ai fini dell'attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria "altri familiari".

Possono essere considerati a carico anche i seguenti **altri familiari**, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria:

- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli;
- i genitori (compresi quelli adottivi);
- i generi e le nuore;

- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
- i nonni e le nonne.

Se nel corso del 2014 è cambiata la situazione di un familiare, bisogna compilare un rigo per ogni situazione.

Le **detrazioni per carichi di famiglia** variano in base al reddito, quindi chi presta l'assistenza fiscale dovrà calcolare l'ammontare delle detrazioni effettivamente spettanti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 12 del TUIR.

A seconda della situazione reddituale del contribuente le detrazioni per carichi di famiglia possono spettare per intero, solo in parte o non spettare (vedere in Appendice la "tabella 3" – detrazioni per coniuge a carico, la "tabella 4" – detrazione ordinaria per figli a carico, la "tabella 5" – detrazioni per altri familiari a carico).

Come compilare il rigo relativo al coniuge

Nel **rigo 1** indicare i dati relativi al coniuge.

Colonna 1: barrare la **casella 'C'**.

Colonna 4 (codice fiscale): indicare il **codice fiscale** del coniuge.

Il codice fiscale del coniuge deve essere indicato anche se non è fiscalmente a carico.

Colonna 5 (n. mesi a carico): utilizzare questa casella solo se il coniuge è stato a carico. Indicare '12' se il coniuge è stato a carico per tutto il 2014. In caso di matrimonio, decesso, separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili nel corso del 2014, riportare il numero dei mesi per i quali il coniuge è stato a carico. Per esempio, in caso di matrimonio celebrato a giugno del 2014, la detrazione spetta per sette mesi, pertanto, nella casella indicare '7'.

Come compilare i rigi relativi ai figli e agli altri familiari a carico

Righi da 2 a 5

Nel **rigo 2** devono essere indicati i dati relativi al primo figlio.

Colonna 1: barrare la **casella 'F1'** se il familiare indicato è il primo figlio a carico (vale a dire quello di età anagrafica maggiore tra quelli a carico) e la **casella 'F'** per i figli successivi al primo (vedere in Appendice la voce "Familiari a carico - Casi particolari di compilazione della casella F1").

Colonna 2: barrare la **casella 'A'** se si tratta di un altro familiare.

Colonna 3: barrare la **casella 'D'** se si tratta di un figlio con disabilità. Se viene barrata questa casella non è necessario barrare anche la casella 'F'. Si precisa che è considerata persona con disabilità quella riconosciuta tale ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

Colonna 4 (codice fiscale): indicare il codice fiscale di ciascuno dei figli e degli altri familiari a carico.

Il codice fiscale dei figli e degli altri familiari a carico deve essere indicato, anche se non si fruisce delle relative detrazioni, che sono attribuite interamente a un altro soggetto. Da quest'anno è necessario indicare il codice fiscale anche per i figli a carico residenti all'estero.

I cittadini extracomunitari che richiedono le detrazioni per familiari a carico devono essere in possesso di una documentazione attestante lo **status** di familiare che può essere alternativamente formata da:

- a) documentazione originale rilasciata dall'autorità consolare del Paese d'origine, tradotta in lingua italiana e asseverata da parte del prefetto competente per territorio;
- b) documentazione con apposizione dell'*apostille*, per le persone provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;
- c) documentazione validamente formata nel Paese d'origine, in base alla normativa di quella nazione, tradotta in italiano e certificata come conforme all'originale dal Consolato italiano nel paese di origine.

Colonna 5 (n. mesi a carico): indicare il numero dei mesi dell'anno durante i quali il familiare è stato a carico ('12' se il familiare è stato a carico per tutto il 2014). Se, invece, è stato a carico solo per una parte del 2014, riportare il numero dei mesi corrispondenti. Per esempio, per un figlio nato nel mese di agosto 2014 la detrazione spetta per cinque mesi, pertanto nella casella indicare '5'.

Colonna 6 (minore di 3 anni): indicare il numero dei mesi dell'anno durante i quali il figlio a carico ha un'età inferiore a 3 anni. Per esempio, per un figlio nato nel 2013, nella casella indicare '12'; per un figlio che ha compiuto 3 anni nel mese di maggio 2014, indicare '5'.

Colonna 7 (percentuale): indicare la percentuale di detrazione spettante.

La detrazione per figli a carico non può essere ripartita liberamente tra entrambi i genitori. Se i genitori non sono legalmente ed effettivamente separati la detrazione per figli a carico deve essere ripartita nella misura del 50 per cento ciascuno. Tuttavia i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l'intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la detrazione spetta, in mancanza di accordo tra le parti, nella misura del 100 per cento al genitore affidatario oppure in caso di affidamento congiunto nella misura del 50 per cento ciascuno. Anche in questo caso, i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l'intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato; tale possibilità permette di fruire per intero della detrazione nel caso in cui uno dei genitori abbia un reddito basso e quindi un'imposta che non gli consente di fruire in tutto o in parte della detrazione.

Se un genitore fruisce al 100 per cento della detrazione per figlio a carico, l'altro genitore non può fruirne. La detrazione spetta per intero ad uno solo dei genitori quando l'altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nei seguenti altri casi:

- figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato
- non è legalmente ed effettivamente separato.

Si ha, invece, diritto per il primo figlio alla detrazione prevista per il coniuge a carico quando l'altro genitore manca perché deceduto o non ha riconosciuto il figlio oppure per i figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente se non si è risposato o se risposato si è legalmente ed effettivamente separato.

In particolare nella casella di colonna 7 indicare:

■ **per ogni figlio a carico:**

- ‘100’ se la detrazione è richiesta per intero;
- ‘50’ se la detrazione è ripartita tra i genitori;
- ‘0’ se la detrazione è richiesta per intero dall’altro genitore;
- la lettera ‘C’ nel rigo 2 se per il primo figlio spetta la detrazione per coniuge a carico per l’intero anno. Se questa detrazione non spetta per l’intero anno occorre compilare il rigo 2 per i mesi in cui spetta la detrazione come figlio e il rigo 3 per i mesi in cui spetta la detrazione come coniuge. Il contribuente può, se più favorevole, utilizzare la detrazione prevista per il primo figlio;

■ **per ogni altro familiare a carico:**

- ‘100’ se l’onere grava per intero;
- la percentuale nel caso in cui l’onere gravi su più persone. Si ricorda che la detrazione deve essere ripartita in misura uguale tra i soggetti che ne hanno diritto.

Colonna 8 (detrazione 100% affidamento figli): la casella va barrata, nel caso di affidamento esclusivo, congiunto o condiviso dei figli, dal genitore che fruisce della detrazione per figli a carico nella misura del 100 per cento. Si ricorda che la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Se il genitore affidatario o, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non può usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore.

Casella “Percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno quattro figli”: è riconosciuta un’ulteriore detrazione di **1.200,00 euro**, in presenza di almeno quattro figli a carico. In questa casella va indicata la percentuale di detrazione spettante.

In generale, la detrazione per “famiglie numerose” deve essere ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati e non è possibile decidere di comune accordo una diversa ripartizione come previsto per le detrazioni ordinarie. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro la detrazione compete per intero.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la percentuale di detrazione è quella spettante in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Se uno solo dei genitori è in possesso dei requisiti (ad esempio in presenza di due figli avuti con un coniuge e due figli con un altro coniuge), l’ulteriore detrazione gli spetta per intero, anche se l’altro coniuge non è a suo carico (circolare n. 19/E del 2012, par. 4.2). La detrazione per “famiglie numerose” non spetta per ciascun figlio ma è un importo complessivo e non varia se il numero dei figli è superiore a quattro. Se l’ulteriore detrazione per figli a carico risulta superiore all’imposta lorda diminuita di tutte le altre detrazioni, l’importo pari alla quota della ulteriore detrazione che non ha trovato capienza verrà considerato nella determinazione dell’imposta dovuta e, pertanto, comporterà un maggior rimborso o un minor importo a debito.

Casella “Numero figli in affido preadottivo a carico del contribuente”: indicare il numero dei figli in affido preadottivo (righe da 2 a 5 per i quali è barrata la casella ‘F’ o ‘D’) per i quali nel prospetto dei familiari a carico non è stato indicato il codice fiscale, al fine di salvaguardare la riservatezza delle informazioni ad essi relative.

3. Dati del sostituto d’imposta

Il contribuente è tenuto a indicare i dati del sostituto d’imposta che dovrà provvedere al conguaglio. I contribuenti possessori di redditi di lavoro dipendente, pensione o reddito assimilato a quello di lavoro dipendente possono rilevare tali dati dalla Certificazione Unica consegnata dal sostituto di imposta (il dipendente di società estera deve indicare i dati relativi alla sede della stabile organizzazione in Italia che effettua le ritenute).

Le informazioni sono presenti nella sezione dalla Certificazione Unica riservata ai “Dati relativi al datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d’imposta”. **Nella casella “codice sede” va riportato il codice indicato nel punto 11 della Certificazione Unica se la stessa casella risulta compilata.**

Se il sostituto che dovrà effettuare i conguagli è diverso da quello che ha rilasciato la Certificazione Unica, i dati vanno richiesti al nuovo sostituto. Nel caso di dichiarazione congiunta vanno indicati i dati del sostituto del dichiarante, mentre nel modello del coniuge dichiarante non va compilato il riquadro. Nel caso di dichiarazione presentata per conto di altri vanno indicati i dati del sostituto del minore o del tutelato, mentre nel modello del rappresentante o tutore non va compilato il riquadro.

La casella “**Mod. 730 dipendenti senza sostituto**” deve essere barrata dal contribuente che si trova nelle seguenti condizioni:

- nel 2014 ha percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- non ha un sostituto d’imposta che sia tenuto a effettuare il conguaglio;
- presenta il Mod. 730 a un centro di assistenza fiscale (Caf-dipendenti) o a un professionista abilitato.

In questo caso non vanno compilati gli altri campi della presente sezione.

Per ulteriori informazioni vedi nella Parte I il paragrafo “*Chi può presentare il Mod. 730*”.

4. QUADRO A - Redditi dei terreni

Il reddito dei terreni si distingue in reddito dominicale e reddito agrario. Al proprietario del terreno o al titolare di altro diritto reale spetta sia il reddito dominicale sia il reddito agrario, nel caso in cui lo stesso svolga direttamente l’attività agricola. Se l’attività agricola è esercitata da un’altra persona, il reddito dominicale spetta, comunque, al proprietario, mentre il reddito agrario spetta a chi svolge l’attività agricola.

Deve utilizzare questo quadro:

- chi è proprietario o possiede a titolo di enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato per cui è prevista l’iscrizione in catasto con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola “nuda proprietà” non deve dichiarare il terreno;
- l’affittuario che esercita l’attività agricola nei fondi in affitto e l’associato nei casi di conduzione associata. In questo caso deve essere compilata solo la colonna relativa al reddito agrario. L’affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto;

- il socio, il partecipante dell'impresa familiare o il titolare d'impresa agricola individuale non in forma d'impresa familiare che conduce il fondo. Se questi contribuenti non possiedono il terreno a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, va compilata solo la colonna del reddito agrario.

Per individuare le attività agricole vedere in Appendice la voce "Attività agricole".

Non vanno dichiarati in questo quadro i terreni situati all'estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli (ad es. per una cava o una miniera), in quanto costituiscono redditi diversi e, pertanto, vanno indicati nel rigo D4 del quadro D.

Non vanno dichiarati, in quanto non producono reddito dominicale e agrario:

- i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, per esempio giardini, cortili ecc.;
- i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta di pubblico interesse dal Ministero per i beni e le attività culturali purché il proprietario non abbia ricavato alcun reddito dalla loro utilizzazione per tutto il periodo d'imposta. Tale circostanza deve essere comunicata all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui la proprietà è stata riconosciuta di pubblico interesse.

Agroenergie

La produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano **produttive di reddito agrario** (art. 22, del D.L. 24/4/2014, n. 66, come modificato dall'art. 12 del D.L. 31/12/2014, n. 192). Pertanto, nelle ipotesi descritte, il relativo reddito deve essere indicato nel presente quadro A.

Nel caso in cui, invece, la produzione di energia oltrepassi i limiti sopra riportati, in luogo del mod. 730 va presentato il **modello Unico PF**, compilandolo secondo le relative istruzioni.

Terreni non affittati

Nel caso di terreni non affittati, l'Imu sostituisce l'Irpef e le relative addizionali sul reddito dominicale, mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi. Pertanto, chi presta l'assistenza fiscale calcolerà il reddito dei terreni non affittati tenendo conto del solo reddito agrario. Se il terreno non affittato è esente dall'Imu risulta dovuta l'Irpef.

Per i terreni affittati, invece, sono dovute sia l'Irpef che l'Imu. Se il terreno è esente dall'Imu è comunque dovuta l'Irpef.

Sono esenti dall'Imu:

- i terreni ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT. In particolare, sono esenti dall'Imu i terreni agricoli dei comuni ubicati ad un'altitudine di 601 metri ed oltre. Sono altresì esenti dall'Imu i terreni agricoli dei comuni ubicati ad un'altitudine compresa tra 281 metri e 600 metri, posseduti e condotti (in comodato o in affitto) dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali;
- i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, anche se non ricadono in zone montane o di collina.

In entrambi i casi va compilata la casella "Imu non dovuta" (colonna 9).

Rivalutazione dei redditi dei terreni

Per il calcolo del reddito dei terreni, il soggetto che presta l'assistenza fiscale rivaluta i redditi dominicale e agrario nelle misure di seguito descritte.

Il reddito dominicale è rivalutato dell'80 per cento, mentre il reddito agrario è rivalutato del 70 per cento.

I redditi dominicale e agrario sono ulteriormente rivalutati del 15 per cento. L'ulteriore rivalutazione si applica nella misura del 5 per cento, anziché del 15 per cento, nel caso di terreni agricoli o non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola (casella di colonna 10 barrata).

Per il calcolo dell'acconto 2015 chi presta l'assistenza fiscale applicherà l'ulteriore rivalutazione nella misura del 30 per cento (oppure del 10 per cento per coltivatori diretti e IAP).

La rivalutazione dell'80 e del 70 per cento non si applica nel caso di terreni concessi in affitto per usi agricoli a giovani imprenditori che non hanno ancora compiuto i 40 anni, in presenza delle condizioni descritte in Appendice alla voce "Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura".

COME SI COMPILA IL QUADRO A

I redditi dominicali e agrari possono essere ricavati direttamente dagli atti catastali se la coltura praticata corrisponde a quella risultante dal catasto; se non corrisponde, vanno seguite le indicazioni contenute in Appendice alla voce "Variazioni di coltura dei terreni".

I redditi dominicale e agrario delle superfici adibite alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia dove è situato il terreno. Tale metodo si applica anche alle superfici adibite alle colture prodotte in serra.

Si precisa che l'attività di funghicoltura è considerata agricola se vengono rispettati i limiti di cui all'art. 32, comma 2, lett. b) e c) del Tuir.

Per ciascun terreno indicare i dati di seguito descritti.

Colonna 1 (Reddito dominicale): indicare l'ammontare del reddito dominicale risultante dagli atti catastali.

Colonna 3 (Reddito agrario): indicare l'ammontare del reddito agrario risultante dagli atti catastali.

La rivalutazione dei redditi dominicale e agrario sarà operata da chi presta l'assistenza fiscale, nella misura descritta nel precedente paragrafo "Rivalutazione dei redditi dei terreni".

In caso di **conduzione associata**, nella colonna 3 deve essere indicata la quota di reddito agrario calcolata in proporzione al periodo di durata del contratto e alla percentuale di partecipazione. Tale percentuale è quella che risulta da un apposito atto firmato sottoscritto da tutti gli associati, altrimenti le partecipazioni si considerano ripartite in parti uguali.

In caso di **società semplici** costituite per l'esercizio in forma associata di attività agricola con attività e redditi compresi nei limiti fissati dall'art. 32 del TUIR, i soci devono indicare le quote di partecipazione agli utili come risultano dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta. Se non sono determinate, le quote si presumono proporzionali ai conferimenti.

Colonna 2 (Titolo): indicare uno dei seguenti codici:

- '1' proprietario del terreno non concesso in affitto;
- '2' proprietario del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico);
- '3' proprietario del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale di determinazione del canone (regime di libero mercato);
- '4' conduttore del fondo (diverso dal proprietario) o affittuario;
- '5' socio di società semplice, in relazione al reddito dominicale e/o agrario imponibile ai fini Irpef attribuito dalla società. Il reddito dominicale va indicato in colonna 1 e il reddito agrario va riportato in colonna 3. Non vanno indicati giorni e percentuale di possesso;
- '6' partecipante dell'impresa familiare agricola diverso dal titolare. Indicare nella colonna 3 la quota del reddito agrario imputata dall'impresa familiare. Il partecipante dell'impresa familiare che è anche proprietario del terreno deve riportare, secondo le regole ordinarie, reddito dominicale (colonna 1), giorni e percentuale di possesso;
- '7' titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare;
- '10' socio di società semplice, in relazione al reddito dominicale non imponibile ai fini Irpef attribuito dalla società. L'importo va indicato nella colonna 1. Non vanno indicati giorni e percentuale di possesso.

Se il proprietario del terreno o il conduttore del fondo è anche il titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare, può essere indicato indifferentemente il codice 1 o 7, oppure 4 o 7.

Colonna 4: indicare il **periodo di possesso** del terreno espresso in giorni (365 se per l'intero anno). Se vengono utilizzati più righe per indicare le diverse situazioni relative ad un solo terreno, la somma dei giorni indicati nei singoli righe non può essere superiore a 365.

Colonna 5: indicare la **percentuale di possesso** espressa in percentuale (100 se per intero).

Colonna 6 (Canone di affitto in regime vincolistico): in caso di terreno dato in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico), indicare il canone risultante dal contratto, rapportato al periodo di colonna 4.

Colonna 7 (Casi particolari): indicare uno dei seguenti codici:

- '2' perdita per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha presentato denuncia all'ufficio del Territorio (ex ufficio tecnico erariale) entro tre mesi dalla data in cui si è verificato o, se la data non è esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell'inizio del raccolto. In tale situazione i redditi dominicale e agrario sono esclusi dall'Irpef;
- '3' terreno in conduzione associata;
- '4' terreno dato in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale o che acquisiscano tali qualifiche entro due anni dalla firma del contratto di affitto che deve avere durata uguale o superiore a cinque anni (vedi in Appendice la voce "Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura");
- '6' se ricorrono contemporaneamente le condizioni specificate al codice 2 e al codice 4.

Se nella colonna 7 è presente uno di questi codici, chi presta l'assistenza fiscale riconosce l'agevolazione e lo comunica nel riquadro riservato ai messaggi del modello 730-3.

Colonna 8 (Continuazione): se nel corso del 2014 si sono verificate diverse situazioni per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, acquisto o perdita della qualifica di coltivatore diretto o IAP, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella colonna 4 il relativo periodo. In questi casi, va barrata la casella di colonna 8 per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente. Se la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario, ad esempio nell'ipotesi in cui solo una parte del terreno è concessa in affitto e in alcune delle ipotesi indicate in Appendice alla voce "Società semplici e imprese familiari in agricoltura", occorre compilare due distinti righe senza barrare la casella di colonna 8.

Colonna 9 (IMU non dovuta): indicare uno dei seguenti codici in presenza delle relative condizioni di esenzione dall'Imu:

- '1' - terreni agricoli dei comuni ubicati ad un'altitudine di 601 metri ed oltre ;
- '2' - terreni agricoli dei comuni ubicati ad un'altitudine compresa tra 281 metri e 600 metri, posseduti e condotti (in comodato o in affitto) dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali;
- '3' - terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, anche se non ricadono in zone montane o di collina.

In tali casi sul reddito dominicale del terreno sono dovute l'Irpef e le relative addizionali anche se il terreno non è affittato.

Se i dati del singolo terreno sono esposti su più righe il codice da indicare in questa colonna va riportato solo sul primo dei righe compilati, in quanto si riferisce all'intero periodo d'imposta.

Colonna 10 (Coltivatore diretto o IAP): barrare la casella nel caso di terreno agricolo o di terreno non coltivato, posseduto e condotto da coltivatore diretto e da imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritto nella previdenza agricola. Se tale condizione è riferita solo ad una parte dell'anno è necessario compilare due distinti righe (compilando la casella "Continuazione") barrando la casella "Coltivatore diretto o IAP" solo nel rigo relativo al periodo nel quale si è verificata tale condizione. Se nell'anno d'imposta si sono verificate diverse situazioni per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), la presente casella va barrata in tutti i righe per i quali sussiste la condizione agevolativa.

5. QUADRO B - Redditi dei fabbricati e altri dati

Devono utilizzare questo quadro:

- i proprietari di fabbricati situati nello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto dei fabbricati come dotati di rendita;
- i titolari dell'usufrutto o altro diritto reale su fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto fabbricati con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale (es. uso o abitazione) il titolare della sola "nuda proprietà"

non deve dichiarare il fabbricato. Si ricorda che il diritto di abitazione (che si estende anche alle pertinenze della casa adibita ad abitazione principale) spetta, ad esempio, al coniuge superstite (art. 540 del Codice Civile);

- i possessori di immobili che, secondo le leggi in vigore, non possono essere considerati rurali;
- i soci di società semplici e di società ad esse equiparate, che producono reddito di fabbricati.

Non producono reddito dei fabbricati e quindi non vanno dichiarati:

- le costruzioni rurali utilizzate come abitazione che appartengono al possessore o all'affittuario dei terreni ed effettivamente adibite ad usi agricoli. In tale caso il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno. I requisiti per il riconoscimento della ruralità dell'immobile, validi con decorrenza 1° dicembre 2007, sono contenuti nell'art. 9 del D.L. n. 557/93, come modificato dall'art. 42-bis del D.L. n. 159/2007 e dall'art. 1 comma 275, della legge n. 244/2007. Le unità immobiliari che sulla base della normativa vigente non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono comunque considerate produttive di reddito di fabbricati le unità immobiliari che rientrano nelle categorie A/1 e A/8 e quelle che hanno caratteristiche di lusso;
- le costruzioni che servono per svolgere le attività agricole comprese quelle destinate alla protezione delle piante, conservazione dei prodotti agricoli, custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;
- i fabbricati rurali destinati all'agriturismo;
- le unità immobiliari, per cui sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, per il solo periodo di validità del provvedimento, durante il quale l'unità immobiliare non deve essere comunque utilizzata;
- gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando il possessore non ricava alcun reddito dall'utilizzo dell'immobile. Il contribuente in questo caso deve presentare una comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;
- le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, nonché i monasteri di clausura, se non sono locati, e le loro pertinenze. Inoltre, non vanno dichiarati, perché compresi nel reddito dominicale e agrario dei terreni su cui si trovano, i redditi dei fabbricati nelle zone rurali e non utilizzabili ad abitazione alla data del 7 maggio 2004, che vengono ristrutturati nel rispetto della vigente disciplina edilizia dall'imprenditore agricolo proprietario, acquisiscono i requisiti di abitabilità, e sono concessi in locazione dall'imprenditore agricolo. Questa disciplina si applica solo per il periodo del primo contratto di locazione che deve avere una durata compresa tra cinque e nove anni (art. 12 del D. Lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, in vigore dal 7 maggio 2004).

Abitazione principale

Per l'anno 2014, in generale, non è dovuta l'Imu per l'abitazione principale e le relative pertinenze (classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali) pertanto il relativo reddito concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef. Tuttavia è prevista una deduzione dal reddito complessivo di un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze.

Diversamente, non sono dovute l'irpef e le addizionali per le abitazioni principali e pertinenze per le quali è dovuta l'Imu per il 2014 (ad esempio abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - "abitazioni di lusso"). In queste ipotesi, poiché il reddito dell'abitazione principale non concorre al reddito complessivo, non spetta la relativa deduzione. Nella colonna 12 "Casi particolari Imu" va indicato il codice 2.

Fabbricati non locati

In generale, l'Imu sostituisce l'irpef e le relative addizionali dovute con riferimento ai redditi dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato d'uso gratuito (codici '2', '9', '10', '15' nella colonna 2 dei rigi da B1 a B8), i quali vanno comunque indicati nel quadro B.

Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà il reddito dei fabbricati tenendo conto esclusivamente degli immobili concessi in locazione (codici '3', '4', '8', '11', '12', '14' e '16' nella colonna 2 dei rigi da B1 a B8).

Sono previste le seguenti eccezioni:

- per alcune categorie di immobili può essere prevista l'esenzione totale dall'IMU. Ad esempio, i comuni possono disporre l'esenzione per l'unità immobiliare concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale. In questo caso nella colonna 12 "Casi particolari Imu" va indicato il codice 1;
- se gli immobili ad uso abitativo (Categorie catastali da A1 ad A11, escluso A10) non locati e assoggettati all'Imu sono situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale (anche se fabbricato rurale) il relativo reddito concorre alla formazione della base imponibile dell'irpef e delle relative addizionali nella misura del 50 per cento. In questo caso nella colonna 12 "Casi particolari Imu" va indicato il codice 3. Si ricorda che per abitazione principale si intende quella nella quale il proprietario (o titolare di altro diritto reale), o i suoi familiari dimorano abitualmente (codice 1 nella colonna 2).

Locazioni per finalità abitative – Cedolare secca

Per le abitazioni concesse in locazione è possibile scegliere il regime di tassazione definito "cedolare secca" sugli affitti (art. 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23) che prevede l'applicazione di un'imposta che sostituisce, oltre che l'irpef e le addizionali regionale e comunale, anche le imposte di registro e di bollo relative al contratto di locazione. L'opzione per la cedolare secca può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative locate nei confronti delle cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei comuni con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione.

L'opzione per l'applicazione della cedolare secca comporta che i canoni tassati con l'imposta sostitutiva sono esclusi dal reddito complessivo e, di conseguenza, non rilevano ai fini della progressività delle aliquote Irpef.

L'opzione per tale regime spetta esclusivamente al **locatore** titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull'immobile, per contratti di locazione aventi ad oggetto **immobili ad uso abitativo** e relative pertinenze **locati per finalità abitative**.

Il locatore, per beneficiare del regime della cedolare secca, deve comunicare preventivamente al conduttore, tramite lettera raccomandata, la scelta per il regime alternativo di tassazione e la conseguente rinuncia, per il corrispondente periodo di durata dell'opzione, ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo.

La **base imponibile** della cedolare secca è costituita dal **canone di locazione annuo** stabilito dalle parti, al quale si applica un'**aliquota del 21%** per i contratti disciplinati dal codice civile o a canone libero.

Dal 2014 è prevista un'**aliquota agevolata del 10%** per i contratti di locazione a canone concordato (o concertato) sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini (art. 2, comma 3, art. 5, comma 2 e art. 8 della legge n. 431 del 1998) relativi ad abitazioni site nei comuni con carenze di disponibilità abitative individuati dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551 (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché i comuni confinanti con gli stessi e gli altri comuni capoluogo di provincia) e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE con apposite delibere (codice 8 o 12 nella colonna "Utilizzo" della sezione I del quadro B).

L'aliquota agevolata si applica anche ai contratti di locazione a canone concordato stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (28 maggio 2014), lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225. In questo caso, nella sezione II del quadro B, va barrata la casella di colonna 9 "Stato di emergenza".

L'**opzione** per il regime della cedolare secca si esprime **in sede di registrazione del contratto** e produce effetti per l'intera durata del contratto, salva la possibilità di revoca. Se il contratto alla scadenza è prorogato, per continuare ad applicare il regime della cedolare secca, occorre comunicare all'Agenzia delle entrate la relativa opzione.

L'opzione viene espressa nella dichiarazione dei redditi solo per i contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione (contratti di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno), salvo che il contribuente provveda alla registrazione volontaria o in caso d'uso del contratto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso l'opzione deve essere esercitata in sede di registrazione del contratto.

In entrambi i casi – opzione in sede di registrazione e opzione in dichiarazione – nella **sezione I del quadro B** vanno indicati i **dati dell'immobile** concesso in locazione e va barrata la casella di colonna 11 "**Cedolare secca**", mentre nella **sezione II del quadro B** devono essere indicati gli **estremi di registrazione del contratto** di locazione (nel caso di contratti di durata non superiore a 30 giorni non registrati va invece barrata la casella "Contratti non sup. 30 gg.").

Si ricorda, infine, che il reddito fondiario assoggettato alla cedolare secca viene aggiunto al reddito complessivo solo per determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le detrazioni per redditi di lavoro dipendente, di pensione ed altri redditi, le detrazioni per canoni di locazione e per stabilire la spettanza o la misura di agevolazioni collegate al reddito (ad esempio valore I.S.E.E. e assegni per il nucleo familiare).

Se nella dichiarazione dei redditi il canone di locazione di immobili ad uso abitativo non è indicato o è indicato in misura inferiore a quella effettiva, si applicano in misura raddoppiata le sanzioni amministrative previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.



Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti sulla cedolare secca si possono consultare, sul sito www.agenziaentrate.gov.it, il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 7 aprile 2011 e le circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 26/E del 1° giugno 2011, n. 20/E del 4 giugno 2012 e n. 47/E del 20 dicembre 2012.

CASI PARTICOLARI

Redditi da proprietà condominiali

I locali per la portineria, l'alloggio del portiere e gli altri servizi di proprietà condominiale che hanno una rendita catastale autonoma devono essere dichiarati dal condomino solo se la quota di reddito che spetta per ciascuna unità immobiliare è superiore a 25,82 euro. L'esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi.

Soci di cooperative edilizie

I soci di cooperative edilizie non a proprietà indivisa assegnatari di alloggi, anche se non ancora titolari di mutuo individuale, devono dichiarare il reddito dell'alloggio assegnato con verbale di assegnazione della cooperativa. Stesso obbligo vale per chi ha avuto in assegnazione uno degli alloggi riscattati o per i quali è previsto un patto di futura vendita da parte di Enti come lo IACP (Istituto Autonomo Case Popolari), ex INCIS (Istituto Nazionale Case per gli Impiegati dello Stato), ecc.

Redditi di natura fondiaria e fabbricati situati all'estero

I redditi derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane e i fabbricati situati all'estero devono essere dichiarati nel quadro D.

Immobili in comodato

Gli immobili concessi in comodato non devono essere dichiarati dal comodatario (es. un familiare che utilizza gratuitamente l'immobile) ma dal proprietario.

COME SI COMPILA IL QUADRO B

Il quadro è composto da due sezioni: la prima (B1-B8) va utilizzata per dichiarare i redditi dei fabbricati; la seconda (B11-B13) va utilizzata per indicare i dati relativi ai contratti di locazione.

SEZIONE I – Redditi dei fabbricati

Per ciascun immobile va compilato un rigo del quadro B (da B1 a B8). Se nel corso del 2014 è variato l'utilizzo dell'immobile (abitazione principale, a disposizione, locata con tassazione ordinaria, locata con cedolare secca, ecc.) o la quota di possesso o se a seguito di calamità è stato distrutto o dichiarato inagibile, vanno compilati più rigi, uno per ogni situazione, barrando la casella "Continuazione" di colonna 8. In questa sezione devono essere indicati:

- i dati degli immobili concessi in locazione, sia se si intende assoggettare il reddito a tassazione ordinaria sia nel caso di opzione per il regime della cedolare secca;
 - i dati degli immobili non concessi in locazione (es. abitazione principale, immobili a disposizione o concessi in comodato d'uso gratuito).
- Se i rigi del prospetto non sono sufficienti per indicare tutti i fabbricati deve essere compilato un quadro aggiuntivo.

Righi da B1 a B8

Per ciascun immobile indicare i dati di seguito descritti.

Colonna 1 (Rendita catastale): indicare la rendita catastale. La rivalutazione del 5 per cento della rendita verrà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale. Per i fabbricati non censiti o con rendita non più adeguata indicare la rendita catastale presunta; se le rendite dei fabbricati sono state aggiornate, va indicata la nuova rendita.

Nel caso di immobile di interesse storico o artistico la rendita catastale va riportata nella misura ridotta del 50 per cento.

I soci di società semplici e di società equiparate (ai sensi dell'art. 5 del TUIR) che producono reddito di fabbricati, devono indicare in questa colonna il reddito attribuito dalla società e non la rendita catastale e devono indicare nella colonna 2 "Utilizzo" il codice 16 o 17.

Colonna 2 (Utilizzo): indicare uno dei codici di seguito elencati, che individuano l'utilizzo dell'immobile:

'1' immobile utilizzato come **abitazione principale**. Si considera abitazione principale quella in cui il contribuente o i suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) dimorano abitualmente.

Per l'abitazione principale spetta la deduzione dal reddito complessivo fino all'ammontare della rendita catastale della casa e delle sue pertinenze, calcolata tenendo conto della quota di possesso e del periodo dell'anno in cui la casa è stata adibita ad abitazione principale. La deduzione spetta anche quando la casa è la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente, che lì risiedono. La deduzione viene calcolata da chi presta l'assistenza fiscale. È bene ricordare che la deduzione per l'abitazione principale compete per una sola unità immobiliare, per cui se il contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale e l'altro utilizzato da un proprio familiare, la deduzione spetta esclusivamente per il reddito dell'immobile che il contribuente utilizza come abitazione principale. La deduzione per l'abitazione principale spetta anche nel caso in cui si trasferisce la propria dimora abituale per il ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché la casa non sia locata.

Se l'unità immobiliare in parte è utilizzata come abitazione principale e in parte è concessa in locazione va indicato in questa colonna il codice 11 o 12.

Il codice '1', relativo all'abitazione principale, può essere indicato anche nelle seguenti ipotesi:

- quando la casa è la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente, che lì risiedono;
- nel caso in cui si trasferisce la propria dimora abituale per il ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché la casa non sia locata.

Se il contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale e l'altro utilizzato da un proprio familiare, il codice 1 può essere indicato solo per l'immobile che il contribuente utilizza come abitazione principale.

Per le abitazioni principali e le pertinenze assoggettate a Imu (come ad esempio le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) non sono dovute Irpef e addizionali. In questo caso nella colonna 12 "Casi particolari Imu" va indicato il codice 2 e poiché il reddito dell'abitazione principale non concorre al reddito complessivo, non spetta la relativa deduzione;

'2' immobile, ad uso abitativo, **tenuto a disposizione** oppure dato in uso gratuito (comodato) a persone diverse dai propri familiari (vedi istruzioni al codice '10'). Si tratta, ad esempio, dell'immobile posseduto in aggiunta a quello adibito ad abitazione principale del possessore o dei suoi familiari;

'3' immobile **locato in regime di libero mercato** o "patti in deroga", oppure concesso in locazione a canone "concordato" in mancanza dei requisiti descritti nelle istruzioni relative al codice '8'. Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca", va compilata la sezione II del quadro B e chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva del 21 per cento;

'4' immobile locato in regime legale di determinazione del canone (**equo canone**). Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca", va compilata la sezione II del quadro B e chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva del 21 per cento;

'5' **pertinenza dell'abitazione principale** (box, cantina, ecc.) iscritta in catasto con autonoma rendita. Sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato). Se la pertinenza è assoggettata ad Imu nella colonna 12 "Casi particolari Imu" va indicato il codice 2;

'8' immobile situato in uno dei **comuni ad alta densità abitativa** dato in locazione a canone "concordato" (art. 2, comma 3, art. 5, comma 2 e art. 8 della legge n. 431 del 1998) sulla base di accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni degli inquilini più rappresentative a livello nazionale (vedi in Appendice la voce "Comuni ad alta densità abitativa") oppure immobile, dato in locazione a canone "concordato", situato in uno dei **comuni** per i quali è stato deliberato negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore (28 maggio 2014) della legge di conversione del decreto, lo **stato di emergenza** a seguito del verificarsi di eventi calamitosi. In quest'ultimo caso il codice 8 può essere indicato solo se si è optato per la cedolare secca. In entrambi i casi va compilata la sezione II del quadro B.

Nel caso di applicazione della tassazione ordinaria chi presta l'assistenza fiscale calcolerà la riduzione del 30 per cento del reddito. Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca" e chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva con l'aliquota agevolata del 10 per cento;

'9' immobile che non rientra in nessuno dei casi individuati con i codici da 1 a 17. Ad esempio il codice '9' va indicato nel caso di:

- unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate, a condizione che tali circostanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici;
- pertinenza di immobile tenuto a disposizione;
- immobile tenuto a disposizione in Italia da contribuenti che dimorano temporaneamente all'estero o se l'immobile è già utilizzato come abitazione principale (o pertinenza di abitazione principale) nonostante il trasferimento temporaneo in altro comune;
- immobile di proprietà condominiale (locali per la portineria, alloggio del portiere, autorimesse collettive, ecc), dichiarato dal singolo condomino nel caso in cui la quota di reddito spettante sia superiore a euro 25,82;

'10' abitazione o pertinenza data in uso gratuito a un proprio familiare a condizione che vi dimori abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica oppure unità in comproprietà utilizzata come abitazione principale di uno o più comproprietari diversi dal dichiarante;

'11' immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione in regime di libero mercato o "patti in deroga". Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca", va compilata la sezione II del quadro B e chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva del 21 per cento;

'12' immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione a canone "concordato", situato in uno dei comuni ad alta densità abitativa oppure in uno dei comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza (vedi istruzioni al codice '8'). In quest'ultimo caso il codice 12 può essere indicato solo se si è optato per la cedolare secca. In entrambi i casi va compilata la sezione II del quadro B.

Nel caso di applicazione della tassazione ordinaria chi presta l'assistenza fiscale calcolerà la riduzione del 30 per cento del reddito. Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca" e chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva con l'aliquota agevolata del 10 per cento;

'14' immobile situato nella regione Abruzzo, dato in locazione a persone residenti o con dimora abituale nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni principali sono state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall'art. 5 dell'ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009. Va compilata la sezione II del quadro B.

Nel caso di applicazione della tassazione ordinaria chi presta l'assistenza fiscale calcolerà la riduzione del 30 per cento del reddito. Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca". Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva del 21 per cento;

'15' immobile situato nella regione Abruzzo dato in comodato a persone residenti o con dimora abituale nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni principali sono state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall'art. 5 dell'ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009;

'16' reddito dei fabbricati attribuito da società semplice imponibile ai fini Irpef (fabbricati locati o con esenzione Imu). Il reddito va riportato nella colonna 1, senza indicare giorni e percentuale di possesso;

'17' reddito dei fabbricati attribuito da società semplice non imponibile ai fini Irpef (fabbricati non locati senza esenzione Imu). Il reddito va riportato nella colonna 1, senza indicare giorni e percentuale di possesso.

Colonna 3 (Periodo di possesso): indicare per quanti giorni è stato posseduto l'immobile (365 per l'intero anno). Se vengono utilizzati più righe per indicare le diverse situazioni relative al singolo fabbricato, la somma dei giorni presenti nei singoli righe non può essere superiore a 365. Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è diventato idoneo all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.

Colonna 4 (Percentuale di possesso): indicare la quota di possesso espressa in percentuale (100 se per intero).

Colonna 5 (Codice canone): da compilare se tutto o parte dell'immobile è dato in locazione.

Indicare uno dei seguenti codici corrispondenti alla percentuale del canone che viene riportata nella colonna 6 "Canone di locazione":

'1' 95% del canone nel caso di applicazione della **tassazione ordinaria**;

'2' 75% del canone nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, se il fabbricato è situato nella città di **Venezia** centro e nelle isole della Giudecca, Murano e Burano;

'3' 100% del canone nel caso di opzione per il regime della **cedolare secca**;

'4' 65% del canone, nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, se l'immobile è riconosciuto di **interesse storico o artistico**, in base al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Colonna 6 (Canone di locazione): da compilare se tutto o parte dell'immobile è dato in locazione.

Riportare il 95% del canone annuo che risulta dal contratto di locazione se nella colonna 5 (Codice canone) è stato indicato il codice 1, il 75% del canone se nella colonna 5 è stato indicato il codice 2, il 100% del canone se nella colonna 5 è stato indicato il codice 3, il 65% del canone se nella colonna 5 è stato indicato il codice 4.



Se il fabbricato è concesso in locazione solo per una parte dell'anno, il canone annuo va indicato in proporzione ai giorni (colonna 3) di durata della locazione.

In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso.

L'ammontare del canone da indicare in questa colonna è determinato calcolando l'eventuale rivalutazione automatica sulla base dell'indice Istat e della maggiorazione spettante in caso di sublocazione. La somma va diminuita delle spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili, se comprese nel canone.

Se l'immobile è posseduto in comproprietà ma è dato in locazione da uno o più comproprietari per la propria quota (es.: immobile posseduto da tre comproprietari locato dagli altri due al terzo) il contribuente deve indicare soltanto la propria quota annua di locazione e nella colonna 7 "Casi particolari" deve essere indicato il codice "5".

Si ricorda che i canoni non percepiti relativi a contratti di locazione di abitazioni non devono essere dichiarati se il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità dell'inquilino si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. In questo caso la rendita catastale viene comunque assoggettata a tassazione.

I proprietari degli immobili locati a persone per le quali opera la sospensione della procedura di sfratto (legge n. 9 del 2007) devono indicare in questa colonna il canone di locazione e nella colonna 7 "Casi particolari" il codice "6".

Se il **canone di locazione si riferisce, oltre che all'abitazione, anche alle sue pertinenze** (box, cantina, ecc.) iscritte in catasto con autonoma rendita, in questa colonna per ciascuna unità immobiliare (abitazione e pertinenza) va indicata la relativa quota del canone; quest'ultima va determinata ripartendo il canone stesso in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare. Per ottenere la quota proporzionale del canone di locazione applicare la formula:

$$\text{Quota proporzionale del canone} = \frac{\text{canone totale} \times \text{singola rendita}}{\text{totale delle rendite}}$$

Esempio

Rendita catastale dell'abitazione rivalutata del 5%:	450
Rendita catastale della pertinenza rivalutata del 5%:	50
Canone di locazione totale:	10.000

$$\text{Quota del canone relativo alla abitazione: } \frac{10.000 \times 450}{(450 + 50)} = 9.000$$

Quota del canone relativo alla pertinenza: $\frac{10.000 \times 50}{(450 + 50)} = 1.000$

Colonna 7 (Casi particolari), indicare uno dei seguenti codici relativi a situazioni particolari:

- '1' se l'immobile è distrutto o inagibile a seguito di eventi sismici o altri eventi calamitosi ed è stato escluso da imposizione a seguito di certificazione da parte del Comune attestante la distruzione o l'inagibilità (vedi in Appendice la voce "Immobili inagibili"). Questo caso va indicato il codice "9" nella colonna 2 "Utilizzo";
- '3' se l'immobile è inagibile per altre cause ed è stata chiesta la revisione della rendita (vedi in Appendice la voce "Immobili inagibili"). In questo caso va indicato il codice "9" nella colonna 2 "Utilizzo";
- '4' se l'immobile ad uso abitativo è concesso in locazione e non sono stati percepiti, in tutto o in parte, i canoni di locazione previsti dal contratto e il procedimento di convalida di sfratto per morosità si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. In tale ipotesi, se il canone di locazione è stato percepito solo per una parte dell'anno, va compilato un unico rigo, riportando in colonna 6 la quota di canone effettivamente percepita e indicando in colonna 7 il codice 4. Si ricorda che se non è stato percepito alcun canone viene comunque assoggettata a tassazione la rendita catastale;
- '5' se l'immobile è posseduto in comproprietà ed è dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari per la propria quota (es. immobile posseduto da tre comproprietari locato dagli altri due al terzo). In questo caso nella colonna 6 va indicata soltanto la quota del canone annuo che spetta al contribuente;
- '6' se per l'immobile, locato a soggetti che si trovano in particolari condizioni di disagio, è intervenuta la sospensione della procedura esecutiva di sfratto (Legge 8 febbraio 2007, n. 9).

L'agevolazione prevede l'esclusione dal reddito imponibile del fabbricato della quota di reddito relativa al periodo per il quale ha operato la sospensione della procedura esecutiva di sfratto. I termini della sospensione della procedura esecutiva di sfratto sono stati prorogati al 31 dicembre 2014. L'agevolazione riguarda gli immobili adibiti ad uso di abitazione situati nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta densità abitativa (delibera CI-PE n. 87/03 del 13 novembre 2003) e locati a soggetti con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro che abbiano nel proprio nucleo familiare figli fiscalmente a carico oppure che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare ultrasessantacinquenni, malati terminali oppure portatori di handicap con invalidità superiore al 66%, purché non posseggano altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza.

Per il calcolo dell'acconto 2015 chi presta l'assistenza fiscale non terrà conto dell'agevolazione prevista nel caso di sospensione della procedura esecutiva di sfratto.

Colonna 8 (Continuazione): barrare la casella per indicare che si tratta dello stesso fabbricato del rigo precedente.

Colonna 9 (Codice Comune): indicare il codice catastale del Comune dove si trova l'unità immobiliare rilevabile dall'elenco "Codici catastali comunali" posto in calce all'Appendice. Se i dati del fabbricato sono indicati su più righe, il codice catastale deve essere riportato solo sul primo rigo del quadro B in cui il fabbricato è stato indicato.

Colonna 11 (Cedolare secca): barrare la casella nel caso di opzione per l'applicazione della cedolare secca sulle locazioni. La casella può essere barrata solo in presenza delle condizioni descritte nel paragrafo "Locazioni per finalità abitative – Cedolare secca". La casella può essere compilata solo se nella colonna 2 "Utilizzo" è stato indicato uno dei seguenti codici: '3' (canone libero), '4' (equo canone), '8' (canone concordato agevolato), '11' (locazione parziale abitazione principale con canone libero), '12' (locazione parziale abitazione principale con canone concordato agevolato) e '14' (locazione agevolata immobile situato in Abruzzo).

Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva con l'aliquota del 21% o del 10%. Se è stata barrata questa casella è necessario compilare la sezione II del quadro B "Dati relativi ai contratti di locazione".

Colonna 12 (Casi particolari IMU): indicare uno dei seguenti codici in presenza delle relative situazioni particolari riguardanti l'applicazione dell'Imu:

- '1' fabbricato, diverso dall'abitazione principale e relative pertinenze, del tutto esente dall'Imu o per il quale non è dovuta l'Imu per il 2014, ma assoggettato alle imposte sui redditi. In questo caso sul reddito del fabbricato sono dovute l'Irpef e le relative addizionali anche se non è concesso in locazione;
- '2' abitazione principale e pertinenze per le quali è dovuta l'Imu per il 2014, come nel caso di abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ("abitazioni di lusso"). Indicando questo codice, sul relativo reddito non sono dovute l'Imu e le relative addizionali in quanto sostituite dall'Imu. Deve essere indicato questo codice anche per le pertinenze riferite ad abitazioni principali assoggettate ad Imu;
- '3' immobile ad uso abitativo non locato, assoggettato ad Imu, situato nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale. In questo caso il reddito dell'immobile concorre alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50 per cento. Si ricorda che per abitazione principale si intende quella nella quale il proprietario (o titolare di altro diritto reale), o i suoi familiari dimorano abitualmente (codice 1 nella colonna 2). Sono compresi i fabbricati rurali adibiti ad abitazione principale pur non presenti nel quadro B.

Se i dati del singolo fabbricato sono esposti su più righe, la presente colonna va compilata in ciascun rigo per il quale si verifica la condizione relativa al singolo codice. Ad esempio, nel caso di immobile "di lusso" utilizzato come abitazione principale per una parte dell'anno e in seguito concesso in locazione, il codice 2 va indicato solo sul primo dei due righe in cui sono riportati i dati del fabbricato.

SEZIONE II - Dati relativi ai contratti di locazione

È necessario compilare la presente sezione, riportando gli estremi di registrazione dei contratti di locazione, nei seguenti casi:

- **opzione per l'applicazione della cedolare secca** (è barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca");
- **riduzione del 30 per cento del reddito**, in caso di applicazione della tassazione ordinaria, se:
 - il fabbricato è situato in un comune ad alta densità abitativa ed è locato ad un canone "concordato" sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini (codice 8 o codice 12 nella colonna 2 dei righe da B1 a B8);
 - l'immobile è situato nella regione Abruzzo ed è dato in locazione a soggetti residenti nei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni siano state distrutte o dichiarate inagibili (codice 14 nella colonna 2 dei righe da B1 a B8)

Righi da B11 a B13

Colonna 1: indicare il numero del rigo della sezione I del quadro B nel quale sono stati riportati i dati dell'immobile locato. Nel caso di contemporanea locazione di più porzioni dello stesso immobile, al quale è attribuita un'unica rendita catastale, vanno compilati più righe della sezione II del quadro B, riportando in questa colonna il medesimo rigo della Sezione I.

Colonna 2: indicare il numero del modello nel quale sono stati riportati i dati dell'immobile locato, solo se sono stati compilati più modelli.

Colonne da 3 a 6 (Estremi di registrazione del contratto di locazione) i dati possono essere ricavati:

- dal contratto di locazione registrato presso l'Ufficio;
- dalla ricevuta rilasciata dai servizi telematici nel caso di registrazione tramite Siria, Locazioni web o Contratti online oppure tramite il nuovo modello RLI.

Colonna 3 (Data di registrazione): indicare la data di registrazione del contratto.

Colonna 4 (Serie), indicare il codice relativo alla modalità di registrazione:

'3' registrazione del contratto presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate;

'3P' registrazione telematica tramite Siria;

'3T' registrazione telematica tramite altre applicazioni (Locazioni Web, Contratti online e modello RLI);

'3A' e '3B' codici utilizzati negli anni passati presso gli uffici.

Colonna 5 (Numero e sottonumero di registrazione): indicare il numero e l'eventuale sottonumero di registrazione del contratto.

Colonna 6 (Codice Ufficio): indicare il codice identificativo dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale è stato registrato il contratto. I codici sono reperibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it nella tabella "Codici ufficio da utilizzare per il versamento delle annualità successive" presente nella sezione relativa alla registrazione dei contratti di locazione.

Colonna 7: barrare la casella nel caso di **contratto di locazione non registrato di durata non superiore a trenta giorni** complessivi nell'anno (per tale tipologia di contratto è previsto l'obbligo di registrazione solo in caso d'uso). Se è barrata questa casella, non vanno compilate le colonne da 3 a 6 relative agli estremi di registrazione del contratto.

Colonna 8: se per l'immobile è stata presentata la dichiarazione ICI oppure la dichiarazione Imu, indicare l'anno di presentazione.

Colonna 9 (Stato di emergenza): barrare la casella nel caso di contratti di locazione a canone "concordato", con opzione per la cedolare secca, stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato, negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (28 maggio 2014), lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi (codice 8 o codice 12 nella colonna 2 dei righe da B1 a B8).

6. QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente ed assimilati

In questo quadro vanno indicati i redditi di lavoro dipendente, i redditi di pensione e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente percepiti nell'anno 2014.

I dati da indicare nel quadro C possono essere ricavati dalla Certificazione Unica 2015 rilasciata dal sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) oppure dalla certificazione rilasciata dal soggetto che non possiede la qualifica di sostituto (ad esempio il privato per il lavoratore domestico).

Se il rapporto di lavoro viene interrotto prima che sia disponibile la Certificazione Unica 2015, il sostituto d'imposta, oltre a rilasciare il CUD 2014 a seguito di richiesta del dipendente, è tenuto anche a rilasciare la Certificazione Unica entro il 28 febbraio 2015. Pertanto, per la compilazione della dichiarazione dei redditi, i dati devono essere comunque ricavati dalla Certificazione Unica.

Se il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione, redditi di lavoro dipendente e di pensione devono essere indicati anche se il datore di lavoro o l'ente pensionistico ha prestato l'assistenza fiscale.



Se il contribuente nel corso dell'anno ha avuto più rapporti di lavoro dipendente o assimilati e ha chiesto all'ultimo datore di lavoro di tener conto degli altri redditi percepiti, deve indicare in questo quadro i dati presenti nella Certificazione Unica rilasciata da quest'ultimo.

Per i contribuenti che percepiscono redditi di lavoro dipendente, pensione ed assimilati sono previste delle detrazioni d'imposta. Il calcolo della detrazione spettante è effettuato da chi presta l'assistenza fiscale tenendo conto oltre che del reddito di lavoro anche del reddito complessivo.

La detrazione può spettare per intero, solo in parte o non spettare a seconda della situazione reddituale del contribuente.



Vedere in Appendice la tabella 6 "Detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati", la tabella 7 "Detrazioni per redditi di pensione", la tabella 8 "Detrazioni per alcuni redditi assimilati e per alcuni redditi diversi".

Il quadro C è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- **Sezione I:** redditi di lavoro dipendente, di pensione e alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (i lavoratori dipendenti del settore privato, in alcuni casi particolari, indicano anche le somme percepite per l'incremento della produttività);
- **Sezione II:** altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che non vanno riportati nella sezione I;
- **Sezione III:** ritenute Irpef e addizionale regionale all'Irpef trattenuta dal datore di lavoro sui redditi indicati nelle Sezioni I e II;
- **Sezione IV:** addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal datore di lavoro sui redditi indicati nelle Sezioni I e II;
- **Sezione V:** bonus Irpef;
- **Sezione VI:** reddito al netto del contributo su trattamenti pensionistici, contributo di solidarietà trattenuto dal datore di lavoro.

SEZIONE I - Redditi di lavoro dipendente e assimilati

In questa sezione vanno indicati i redditi di lavoro dipendente, di pensione e alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, per i quali spetta una detrazione d'imposta rapportata al periodo di lavoro. In presenza della Certificazione Unica 2015 l'importo del reddito di lavoro dipendente è riportato nel punto 1, mentre il reddito di pensione è indicato nel punto 3.

Si tratta in particolare di:

- redditi di lavoro dipendente e di pensione. Vedere in Appendice la voce “Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero”;
- redditi di lavoro dipendente svolto all'estero in zone di frontiera. Vedere in Appendice il punto 2 della voce “Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero”;
- indennità e somme da assoggettare a tassazione corrisposte ai lavoratori dipendenti da parte dell'INPS o di altri Enti. Ad esempio: cassa integrazione guadagni, mobilità, disoccupazione ordinaria e speciale (nell'edilizia, nell'agricoltura, ecc.), malattia, maternità ed allattamento, TBC e post-tubercolare, donazione di sangue, congedo matrimoniale;
- indennità e compensi, a carico di terzi, percepiti dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che, per clausola contrattuale, devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
- trattamenti periodici integrativi corrisposti dai Fondi Pensione maturati fino al 31 dicembre 2006; nonché l'ammontare imponibile erogato della prestazione maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 nel caso di riscatto (art. 14 del D. Lgs. n. 252/2005), che non dipenda dal pensionamento dell'iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti (c.d. riscatto volontario);
- compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;
- retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa e le altre retribuzioni sulle quali, in base alla legge, non sono state effettuate ritenute d'acconto;
- compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti aumentati del 20 per cento;
- somme percepite come borsa di studio o assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale (tra le quali rientrano le somme corrisposte ai soggetti impegnati in piani di inserimento professionale), se erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente e sempre che non sia prevista una specifica esenzione. Vedere, al riguardo, in Appendice la voce “Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito”;
- indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata (le indennità sono assoggettabili a tassazione separata se il diritto a percepirlle risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto o se derivano da controversie o transazioni in materia di cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa);
- remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica;
- assegni corrisposti:
 - dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno per il sostentamento dei ministri del culto e dei missionari;
 - dalle Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto;
 - dall'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto;
 - per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità collegate;
 - dalla Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto;
 - dalla Chiesa apostolica in Italia per il sostentamento totale o parziale dei propri ministri di culto;
 - dall'Unione Buddhista Italiana e dagli organismi da essa rappresentati per il sostentamento totale e parziale dei ministri di culto;
 - dall'Unione Induista Italiana e dagli organismi da essa rappresentati per il sostentamento totale e parziale dei ministri di culto;
- compensi corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali e ad altre figure operanti nelle ASL con contratto di lavoro dipendente (ad esempio biologi, psicologi, medici addetti all'attività della medicina dei servizi, alla continuità assistenziale e all'emergenza sanitaria territoriale, ecc.);
- somme e valori in genere, a qualunque titolo percepiti, anche sotto forma di erogazioni liberali in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavori a progetto o collaborazioni occasionali svolti senza vincolo di subordinazione e di impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita.

Tra i compensi rientrano anche quelli percepiti per:

- cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
- collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, con esclusione di quelli corrisposti a titolo di diritto d'autore;
- partecipazioni a collegi e a commissioni.

Non costituiscono redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i compensi percepiti per uffici e collaborazioni che rientrano:

- a) nell'oggetto proprio dell'attività professionale esercitata dal contribuente in base a una previsione specifica dell'ordinamento professionale (ad esempio compensi percepiti da ragionieri o dottori commercialisti per l'ufficio di amministratore, sindaco o revisore di società o enti) o di una connessione oggettiva con l'attività libero professionale resa (compensi percepiti da un ingegnere per l'amministrazione di una società edile);
- b) nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente resa dal contribuente;
- c) nell'ambito di prestazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

Non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non devono essere dichiarati i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che sono stati corrisposti dall'artista o professionista, al coniuge, ai figli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e agli ascendenti.

Casella “Casi particolari”.

Nella presente casella va indicato uno dei seguenti codici:

- ‘1’ se si fruisce in dichiarazione dell'agevolazione prevista per i **lavoratori dipendenti** che rientrano in Italia dall'estero. In presenza dei requisiti previsti dalla legge 30 dicembre 2010, n. 238, i redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 20 per cento per le lavoratrici e del 30 per cento per i lavoratori;
- ‘2’ se si fruisce in dichiarazione dell'agevolazione prevista per i **docenti e ricercatori**, che siano non occasionalmente residenti all'estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che dalla data di entrata in vigore del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 o in uno dei cinque anni solari successivi

vengano a svolgere la loro attività in Italia e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. I redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 10 per cento.

Nei casi ordinari il beneficio è riconosciuto direttamente dal datore di lavoro. Pertanto, la presente casella va compilata esclusivamente nell'ipotesi particolare in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l'agevolazione e il contribuente intenda fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella presente dichiarazione dei redditi. In tale caso il reddito di lavoro dipendente va indicato nei righi da C1 a C3 già nella misura ridotta (al 10%, al 20% o al 30%).

Nelle Annotazioni della Certificazione Unica 2015, codice BM per lavoratori e lavoratrici e codice BC per docenti e ricercatori, è indicato l'ammontare ridotto che ha concorso a formare il reddito, se l'agevolazione è stata riconosciuta dal sostituto, oppure la quota non imponibile, se il sostituto non ha operato l'abbattimento;

'3' se sono stati superati i limiti di deducibilità dei contributi per previdenza complementare certificati in più modelli di Certificazione Unica non conguagliati. In questo caso nei righi da C1 a C3 va riportato il reddito di lavoro dipendente aumentato della quota di contributi dedotta in misura eccedente rispetto ai limiti previsti.

Righi da C1 a C3 - Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Colonna 1 (Tipologia reddito): indicare uno dei seguenti codici che identifica il reddito (la compilazione di questa colonna è obbligatoria):

'1' redditi di **pensione**;

'2' redditi di **lavoro dipendente** o assimilati, nonché trattamenti pensionistici integrativi (ad es. quelli corrisposti dai fondi pensione previsti dal D. Lgs. n. 252 del 2005);

'3' compensi percepiti per lavori socialmente utili in regime agevolato.

Compensi per lavori socialmente utili

Nel caso di compensi percepiti per lavori socialmente utili da chi ha raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia, si applica un regime fiscale agevolato in presenza delle condizioni previste dalla specifica normativa.

Se i compensi hanno fruito del regime agevolato, nella Certificazione Unica 2015 sono riportati sia i compensi esclusi dalla tassazione (quota esente, punto 241) sia quelli assoggettati a tassazione (quota imponibile, punto 242) nonché le ritenute dell'Irpef (punto 243) e dell'addizionale regionale (punto 244) trattenute dal datore di lavoro.

In questo caso indicare:

– nella colonna 3 dei righi da C1 a C3, la somma dei due importi (quota esente + quota imponibile);

– nella colonna 6 del rigo F2 del quadro F (e non nel rigo C9 del quadro C), l'importo delle ritenute Irpef;

– nella colonna 7 del rigo F2 del quadro F (e non nel rigo C10 del quadro C) l'importo delle ritenute addizionale regionale.

Se i compensi non hanno fruito del regime agevolato e pertanto sono stati assoggettati a regime ordinario, i compensi percepiti per lavori socialmente utili sono stati indicati nel punto 1 della Certificazione Unica 2015 e le ritenute Irpef e l'addizionale regionale rispettivamente nei punti 11 e 12 della stessa Certificazione Unica.

In questo caso l'importo dei compensi indicati nel punto 1 dovrà essere riportato nella colonna 3 di uno dei righi da C1 a C3, riportando nella relativa casella di colonna 1 il codice 2, mentre le ritenute Irpef e l'addizionale regionale trattenuta dovranno essere riportate rispettivamente nei righi C9 e C10 del quadro C.

Se il reddito complessivo del lavoratore, al netto della deduzione per l'abitazione principale e le relative pertinenze, risulta superiore a **9.296,22 euro**, i compensi erogati per lavori socialmente utili saranno assoggettati a Irpef e all'addizionale regionale e comunale all'Irpef anche se hanno fruito del regime agevolato risultante dalla Certificazione Unica (codice 3 indicato nella colonna 1 dei righi da C1 a C3);

'4' redditi di **lavoro dipendente prestato**, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero **in zone di frontiera** ed in altri Paesi limitrofi da persone residenti nel territorio dello Stato.

Colonna 2 (Indeterminato/Determinato): nel caso di reddito di lavoro dipendente, compensi per lavori socialmente utili o redditi prodotti in zone di frontiera, riportare il codice indicato nel punto 2 della Certificazione Unica ('1' contratto a tempo indeterminato, '2' contratto a tempo determinato).

Colonna 3 (Reddito): riportare l'importo dei redditi percepiti indicato nel **punto 1 (lavoro dipendente e assimilati) o nel punto 3 (pensione)** della Certificazione Unica 2015.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 3 (compensi per lavori socialmente utili) per la compilazione si rinvia al precedente paragrafo "Compensi per lavori socialmente utili".

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 4 (redditi prodotti in zone di frontiera), riportare l'intero ammontare dei redditi percepiti, comprensivo della quota esente. In presenza della Certificazione Unica 2015, riportare l'importo indicato nel punto 175 della Certificazione Unica. Chi presta l'assistenza fiscale terrà conto della sola parte di reddito eccedente 6.700 euro.

In presenza di una Certificazione Unica 2015 che certifichi un reddito di lavoro dipendente e un reddito di pensione per cui è stato effettuato il conguaglio, occorre compilare due distinti righi, riportando gli importi indicati nei punti 1 e 3 della Certificazione Unica 2015. In questo caso, nel rigo C5 riportare nella colonna 1 il numero dei giorni di lavoro dipendente indicato nel punto 6 della Certificazione Unica 2015 e nella colonna 2 il numero dei giorni di pensione indicato nel punto 7 della Certificazione Unica 2015.

Rigo C4 - Somme percepite per incremento della produttività

Questo rigo interessa solo i lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato che nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014 hanno percepito compensi per incrementi della produttività.

Il datore di lavoro ha assoggettato questi compensi ad imposta sostitutiva (10 per cento), entro i limiti di 3.000 euro, (in questo caso risultano compilati i punti 201 e 202 della Certificazione Unica 2015) oppure ha applicato la tassazione ordinaria (in tal caso risultano compilati i punti 201 e 204 della Certificazione Unica 2015) a seguito di espressa richiesta da parte del lavoratore oppure perché ha verificato che questa è più favorevole per il lavoratore.

Il punto 205 della Certificazione Unica 2015 riguarda gli importi che concorrono alla determinazione del reddito imponibile nella misura del 50 per cento del loro ammontare (es. indennità di volo), solo se assoggettati a tassazione ordinaria.

In generale l'imposta sostitutiva è applicata direttamente dal sostituto d'imposta (in tal caso risulta compilato il punto 202 "Totale ritenute operate" della Certificazione Unica 2015 e il punto 201 "Totale redditi"), tranne nei casi di espressa rinuncia in forma scritta da parte del lavoratore. Di conseguenza possono verificarsi le seguenti situazioni particolari:

- 1) il contribuente ha percepito compensi per incremento della produttività da più datori di lavoro per un importo complessivo superiore a 3.000 euro (la somma degli importi dei punti 201 e 205 dei diversi modelli di Certificazione Unica 2015 - compensi assoggettati a imposta sostitutiva - risulta superiore a 3.000 euro) non ha chiesto il conguaglio e ciascun datore di lavoro, quindi, ha assoggettato i compensi erogati ad imposta sostitutiva. Il contribuente, pertanto, ha fruito della tassazione agevolata su un ammontare di compensi superiore a 3.000 euro.
In tal caso sarà cura di chi presta l'assistenza fiscale assoggettare a tassazione ordinaria l'ammontare eccedente i 3.000 euro;
- 2) il contribuente ha percepito compensi da un solo datore di lavoro e la somma degli importi indicati ai punti 201 e 205 della Certificazione Unica 2015 risulta superiore a euro 3.000. In questo caso il datore di lavoro ha applicato l'imposta sostitutiva su un ammontare di compensi superiore al limite di euro 3.000.
In tal caso sarà cura di chi presta l'assistenza fiscale assoggettare a tassazione ordinaria l'ammontare eccedente i 3.000 euro;
- 3) il contribuente ha percepito compensi da uno o più datori di lavoro e, quindi, è in possesso di uno o più modelli di Certificazione Unica 2015, nei quali in tutti o in parte risulta compilato oltre che il punto 201 anche il punto 202 ma il datore di lavoro ha assoggettato questi compensi a imposta sostitutiva in mancanza dei requisiti previsti. Ad esempio, il lavoratore nell'anno 2013 aveva percepito un reddito di lavoro dipendente superiore a 40.000 euro e, pertanto, non era nelle condizioni per fruire della tassazione agevolata. In tal caso il lavoratore, in dichiarazione, dovrà assoggettare a tassazione ordinaria i compensi ricevuti. Si precisa che nel predetto limite di 40.000 euro devono essere considerate anche le somme che sono state assoggettate a imposta sostitutiva.

Il contribuente può decidere di modificare la tassazione operata dal sostituto se ritiene quest'ultima meno vantaggiosa e si trova, ad esempio, in una delle seguenti condizioni:

- 1) avere interesse ad assoggettare a tassazione ordinaria i compensi percepiti per incrementi della produttività ai quali il datore di lavoro ha applicato l'imposta sostitutiva (punti 201 e 202 della Certificazione Unica 2015 compilati). In tal caso il soggetto che presta l'assistenza fiscale farà concorrere alla formazione del reddito complessivo i suddetti compensi considerando le imposte sostitutive trattate quali ritenute Irpef a titolo d'acconto;
- 2) avere interesse ad assoggettare a tassazione sostitutiva i compensi percepiti per incrementi della produttività che il datore di lavoro ha assoggettato a tassazione ordinaria (punti 201 e 204 della Certificazione Unica 2015 compilati). Condizione necessaria per esercitare tale opzione è quella di aver percepito nell'anno 2013 un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro, considerando anche le somme che sono state assoggettate a imposta sostitutiva. In tal caso il soggetto che presta l'assistenza fiscale non comprenderà nel reddito complessivo i suddetti compensi (entro il limite massimo di 3.000 euro lordi) e calcolerà sugli stessi l'imposta sostitutiva del 10 per cento.



Da quest'anno, l'indicazione nel rigo C4 delle somme percepite per incremento della produttività è obbligatoria in quanto tale informazione consente la corretta determinazione del Bonus Irpef di cui al rigo C14. Pertanto, il presente rigo va sempre compilato in presenza di una Certificazione Unica 2015 nella quale risulti compilato uno dei punti da 201 a 205.

Il rigo C4 va compilato nel modo seguente:

- **colonna 1:** indicare l'importo risultante dal punto 201 della Certificazione Unica 2015 nel quale risulta compilato anche il punto 204 oppure, in presenza di più modelli di Certificazione Unica, la somma degli importi indicati nei punti 201 dei modelli di Certificazione Unica 2015 nei quali risulta compilato anche il punto 204.
- **colonna 2:** indicare l'importo risultante dal punto 201 della Certificazione Unica 2015 nel quale risulta compilato anche il punto 202 oppure, in presenza di più modelli di Certificazione Unica, la somma degli importi indicati nei punti 201 dei modelli di Certificazione Unica 2015 nei quali risultano anche compilati i punti 202;
- **colonna 3:** indicare l'importo risultante dal punto 202 dei modelli di Certificazione Unica 2015 oppure, in presenza di più modelli di Certificazione Unica 2015, la somma degli importi indicati nei punti 202 dei modelli di Certificazione Unica 2015;
- **colonna 4:** indicare l'importo risultante dal punto 205 della Certificazione Unica 2015 nel quale risulta compilato anche il punto 204 oppure in presenza di più modelli di Certificazione Unica 2015, la somma degli importi indicati nei punti 205 dei modelli di Certificazione Unica 2015, nei quali risulta anche compilato il punto 204;
- **colonna 5:** indicare l'importo risultante dal punto 205 della Certificazione Unica 2015 nel quale risulta compilato anche il punto 202 oppure in presenza di più modelli di Certificazione Unica 2015 la somma degli importi indicati nei punti 205 dei modelli di Certificazione Unica 2015, nei quali risulta anche compilato il punto 202;

Colonne 6 e 7

Le colonne 6 e 7 sono fra loro alternative e, pertanto, non è possibile barrarle entrambe.

È obbligatoria la compilazione di **una** delle due caselle per esprimere la scelta per il trattamento fiscale delle somme percepite per incremento della produttività, sia se si **intenda** modificare la tassazione operata dal datore di lavoro **sia se intenda confermarla**.

Si ricorda che il datore di lavoro ha assoggettato questi compensi ad imposta sostitutiva tranne nel caso di espressa richiesta da parte del lavoratore per la tassazione ordinaria oppure nel caso in cui abbia verificato che quest'ultima sia più favorevole.

Se si intende confermare la tassazione operata dal datore di lavoro, seguire le indicazioni di seguito riportate.

- **colonna 6:** barrare la casella se nella Certificazione Unica 2015 è **barrato** il punto 204 (Opzione ordinaria) e, pertanto, si conferma la tassazione ordinaria delle somme percepite per incremento della produttività;
- **colonna 7:** barrare la casella se nella Certificazione Unica 2015 **non è barrato** il punto 204 (Opzione ordinaria) e, pertanto, si conferma la tassazione con imposta sostitutiva delle somme percepite per incremento della produttività.

Se si intende modificare la tassazione operata dal datore di lavoro, seguire le indicazioni di seguito riportate:

- **colonna 6:** barrare la casella se nella Certificazione Unica 2015 **non è barrato** il punto 204 (Opzione ordinaria) e, pertanto, si sceglie la tassazione ordinaria delle somme percepite per incremento della produttività che il datore di lavoro ha assoggettato ad imposta sostitutiva;

- **colonna 7:** barrare la casella se nella Certificazione Unica 2015 è **barrato** il punto 204 (Opzione ordinaria) e, pertanto, si sceglie di assoggettare ad imposta sostitutiva le somme percepite per incremento della produttività che il datore di lavoro ha assoggettato a tassazione ordinaria.

Chi presta l'assistenza fiscale assoggetta le **somme percepite per incremento della produttività alla tassazione richiesta con la compilazione delle colonne 6 o 7.**

Rigo C5 - Periodo di lavoro

Indicare il numero di giorni relativi al periodo di lavoro.

Colonna 1 (Lavoro dipendente): indicare il numero dei giorni relativi al periodo di lavoro dipendente o assimilato, il cui reddito è stato riportato in questa sezione (365 per l'intero anno). In particolare:

- se è stato indicato un solo reddito di lavoro dipendente o assimilato per cui il datore di lavoro ha rilasciato la Certificazione Unica 2015, riportare il numero dei giorni indicato nel **punto 6 della Certificazione Unica 2015**;
- se invece il datore di lavoro non ha rilasciato a Certificazione Unica 2015 (perché non obbligato a farlo) è necessario determinare il numero di giorni tenendo conto che vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi e che vanno sottratti i giorni per cui non spetta alcuna retribuzione, neanche differita (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni);
- se il rapporto di lavoro è part-time (nel senso che la prestazione lavorativa viene resa per un orario ridotto) i giorni possono essere considerati per l'intero periodo di lavoro;
- se sono stati indicati più redditi di lavoro dipendente o assimilati, indicare il numero totale dei giorni compresi nei vari periodi, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei devono essere considerati una volta sola.



Per il calcolo dei giorni in altri casi (contratti a tempo determinato, indennità o somme erogate dall'INPS o da altri enti e borse di studio) vedere in Appendice la voce "Periodo di lavoro - casi particolari".

Colonna 2 (Pensione): indicare il numero dei giorni relativi al periodo di pensione per cui è prevista la detrazione per i pensionati (365 per l'intero anno). In particolare:

- se è stato indicato un solo reddito di pensione, riportare il numero dei giorni segnalato nel **punto 7 della Certificazione Unica 2015**;
- se sono stati indicati più redditi di pensione, riportare il numero totale dei giorni tenendo conto che i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere considerati una volta sola;
- se sono stati indicati oltre a redditi di lavoro dipendente anche redditi di pensione, la somma dei giorni riportati in colonna 1 e in colonna 2 non può superare 365, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno considerati una volta sola.

SEZIONE II - Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

In questa sezione vanno indicati i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali spetta una detrazione d'imposta non rapportata al periodo di lavoro. In presenza della Certificazione Unica l'importo del reddito è riportato nel punto 4 o nel punto 5. Si tratta in particolare di:

- assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, a seguito di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio;
- assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;
- compensi e indennità corrisposte da amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione (art. 53, comma 1, del TUIR), e non siano state effettuate nell'esercizio di impresa commerciale. Sono tali, ad esempio, anche quelli corrisposti ai componenti delle commissioni la cui costituzione è prevista dalla legge (commissioni edilizie comunali, commissioni elettorali comunali, ecc.);
- compensi corrisposti ai giudici tributari, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza;
- indennità e assegni vitalizi percepiti per l'attività parlamentare e le indennità percepite per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali), nonché quelle percepite dai giudici costituzionali;
- rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso.
Le rendite che derivano da contratti stipulati sino al 31 dicembre 2000 costituiscono reddito per il 60 per cento dell'ammontare lordo percepito. Per i contratti stipulati successivamente le rendite costituiscono reddito per l'intero ammontare;
- compensi corrisposti per l'attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale (art. 50, comma 1, lett. e) del TUIR)

Le rendite e gli assegni periodici si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli.

Righi da C6 a C8

Colonna 2: riportare l'importo dei redditi percepiti indicato nel **punto 4** (altri redditi assimilati) o nel **punto 5** (assegni periodici corrisposti al coniuge) **della Certificazione Unica 2015**. In quest'ultimo caso va anche barrata la casella di **Colonna 1** "Assegno del coniuge".

SEZIONE III - Ritenute IRPEF e addizionale regionale all'IRPEF

Rigo C9: indicare il totale delle **ritenute Irpef** relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II. L'importo è indicato nel **punto 11 della Certificazione Unica 2015**.

Rigo C10: indicare il totale dell'**addizionale regionale all'Irpef** trattenuta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II. L'importo è indicato nel **punto 12 della Certificazione Unica 2015**. Se sono stati percepiti compensi per lavori socialmente utili per compilare i righi C9 e C10 seguire le istruzioni relative alla colonna 1 dei righi da C1 a C3 e in particolare il paragrafo "Compensi per lavori socialmente utili".

SEZIONE IV - Ritenute addizionale comunale all'IRPEF

Rigo C11: indicare le ritenute di **acconto 2014 dell'addizionale comunale** sui redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II. L'importo è indicato nel **punto 16 della Certificazione Unica 2015**.

Rigo C12: indicare le ritenute del **saldo 2014 dell'addizionale comunale** sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II. L'importo è indicato nel **punto 17 della Certificazione Unica 2015**.

Rigo C13: indicare le ritenute di **acconto 2015 dell'addizionale comunale** sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. L'importo è indicato nel **punto 19 della Certificazione Unica 2015**.

I lavoratori dipendenti o pensionati che hanno fruito della **sospensione delle ritenute** Irpef e delle addizionali regionale e comunale all'Irpef a seguito di **eventi eccezionali** devono comunque riportare nei righi da C9 a C13 gli importi relativi al totale delle ritenute Irpef e delle addizionali regionale e comunale all'Irpef comprensivi di quelle non operate per effetto dei provvedimenti di sospensione. Nel rigo F5 del quadro F va indicato l'importo sospeso. Al riguardo vedere in Appendice la voce "Eventi eccezionali".

SEZIONE V - Bonus IRPEF

È riconosciuto un credito, denominato "bonus Irpef", ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, la cui imposta sia di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente.

Per l'anno 2014 l'importo del credito è di 640 euro per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro; in caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 26.000 euro.

Il credito è attribuito dal datore di lavoro in busta paga (massimo 80 euro mensili), a partire dal mese di maggio 2014.

Il credito è rapportato al periodo di lavoro, considerando il numero di giorni di lavoro nell'anno.

Chi presta l'assistenza fiscale ricalcola l'ammontare del credito spettante tenendo conto di tutti i redditi dichiarati e lo indica nel prospetto di liquidazione, mod. 730-3, che rilascia al dichiarante dopo avere effettuato il calcolo delle imposte.

Pertanto, se il datore di lavoro non ha erogato, in tutto o in parte, il bonus Irpef, chi presta l'assistenza fiscale riconosce l'ammontare spettante nella presente dichiarazione.

Se dal calcolo effettuato da chi presta l'assistenza fiscale il bonus risulta, in tutto o in parte, non spettante, l'ammontare riconosciuto dal datore di lavoro in mancanza dei presupposti previsti (ad esempio perché il reddito complessivo è superiore a 26.000 euro), viene recuperato con la presente dichiarazione.

Se il rapporto di lavoro si è concluso prima del mese di maggio 2014, oppure se il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d'imposta, il credito spettante viene riconosciuto nella presente dichiarazione.

Per ulteriori informazioni si rinvia alle circolari n. 8/E del 28 aprile 2014 e n. 9/E del 14 maggio 2014.



Per consentire a chi presta l'assistenza fiscale di calcolare correttamente il bonus, tutti i lavoratori dipendenti (codice 2, 3 o 4 nella colonna 1 dei righi da C1 a C3) devono compilare il rigo C14.

Rigo C14 - Bonus Irpef**Colonna 1: (Codice bonus)**

Riportare il codice indicato nel **punto 119 della Certificazione Unica 2015**.

Nella Certificazione Unica è riportato:

- il **codice 1** se il datore di lavoro ha riconosciuto il bonus e lo ha erogato tutto o in parte. In questo caso nella colonna 2 del rigo C14 va riportato l'importo del bonus erogato dal sostituto d'imposta (punto 120 della Certificazione Unica);
- il **codice 2** se il datore di lavoro non ha riconosciuto il bonus ovvero lo ha riconosciuto, ma non lo ha erogato neanche in parte. In questo caso non va compilata la colonna 2 del rigo C14.

Se il lavoratore dipendente (ad esempio colf, baby-sitter o assistente delle persone anziane) non è in possesso della Certificazione Unica perché il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d'imposta, nella colonna 1 deve riportare il codice 2.

Colonna 2 (Bonus erogato)

Riportare l'importo del bonus erogato dal sostituto d'imposta, indicato nel **punto 120 della Certificazione Unica 2015**.

In nessun caso, invece, deve essere riportato nel modello 730 l'importo del bonus riconosciuto ma non erogato, indicato nel **punto 121 della Certificazione Unica**.

Presenza di più Certificazioni

- 1) In presenza di **più modelli di Certificazione Unica non conguagliati**:
 - nella **colonna 1** va riportato il codice 1 se in almeno in uno dei modelli di Certificazione Unica è indicato il codice 1 nel punto 119. Nella colonna 1 va invece indicato il codice 2 se in tutti i modelli di Certificazione Unica è indicato il codice 2 nel punto 119;
 - nella **colonna 2** va riportata la somma degli importi indicati nel punto 120 dei modelli di Certificazione Unica non conguagliati.
- 2) In presenza di una **Certificazione Unica che conguaglia tutti i precedenti modelli di Certificazione Unica**, nelle colonne 1 e 2 vanno riportati esclusivamente i dati indicati nei punti 119 e 120 della Certificazione rilasciata dal sostituto che ha effettuato il conguaglio.
- 3) In presenza di una **Certificazione Unica che conguaglia solo alcuni modelli di Certificazione Unica**, per la compilazione delle colonne 1 e 2 vanno seguite le istruzioni sopra fornite per i modelli di Certificazione Unica non conguagliati, tenendo presente che la Certificazione Unica rilasciata dal sostituto che ha effettuato il conguaglio sostituisce i modelli di Certificazione Unica conguagliati.

SEZIONE VI - Altri dati**Rigo C15 – Contributo di solidarietà****Colonna 1 (Reddito al netto del contributo "pensioni")**

Riportare l'importo indicato nel **punto 173 della Certificazione Unica 2015**, relativo all'ammontare dei trattamenti pensionistici corrispo-

sti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a 14 volte il trattamento minimo INPS, al netto del contributo "pensioni" già trattenuto (articolo 1, commi 486 e 487, legge 27 dicembre 2013 n.147).

Colonna 2 (Contributo di solidarietà trattenuto)

Riportare l'importo indicato nel **punto 171 della Certificazione Unica 2015**, relativo all'ammontare del contributo di solidarietà trattenuto dal sostituto d'imposta.

A carico dei **contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 300.000 euro** lordi annui è previsto un contributo di solidarietà del 3 per cento, da applicarsi sulla parte di reddito che supera il predetto importo (art. 2, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 e decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2011). Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo. Il contributo di solidarietà non è dovuto sui trattamenti pensionistici già assoggettati al contributo "pensioni" (rigo C15, colonna 1). Chi presta l'assistenza fiscale ricalcola l'ammontare del contributo di solidarietà dovuto tenendo conto di tutti i redditi dichiarati e lo indica nel prospetto di liquidazione, mod. 730-3, che rilascia al dichiarante dopo avere effettuato il calcolo delle imposte.

7. QUADRO D - Altri redditi

Il **quadro D** è diviso in due Sezioni:

- nella prima vanno indicati i redditi di capitale, i redditi di lavoro autonomo e i redditi diversi;
- nella seconda vanno indicati i redditi soggetti a tassazione separata.

Righi da D3 a D5

Alcuni redditi di lavoro autonomo e diversi (ad esempio i compensi per attività di lavoro autonomo occasionali) da indicare nel quadro D possono essere ricavati dalla Certificazione Unica rilasciata dal sostituto d'imposta.

Nella tabella seguente sono indicati i righi del quadro D nei quali vanno esposti i redditi in relazione alla "Causale" presente nel punto 1 della Certificazione Unica 2015 – Lavoro autonomo.

**TABELLA DI RACCORDO TRA CERTIFICAZIONE UNICA 2015 – LAVORO AUTONOMO
E RIGHI DA D3 A D5 DEL QUADRO D DEL MODELLO 730/2015**

"CAUSALE" INDICATA NEL PUNTO 1 DELLA CU	RIGO E CODICE DA INDICARE NEL QUADRO D	TIPOLOGIA DI REDDITO
B	D3 codice 1	Proventi che derivano dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali da parte dell'autore o inventore
C	D3 codice 3	Redditi che derivano dai contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili se l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro
D	D3 codice 3	Utili spettanti ai soci promotori ed ai soci fondatori delle società di capitali
E	D3 codice 2	Redditi che derivano dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali
L	D4 codice 6	Redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad esempio eredi e legatari)
L1	D4 codice 6	Redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, percepiti da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione
M	D5 codice 2	Redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale
M1	D5 codice 3	Redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere
N	D4 codice 7	Indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, attività sportive dilettantistiche.
O	D5 codice 2	Redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata (Cir. INPS n. 104/2001)
O1	D5 codice 3	Redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata (Cir. INPS n. 104/2001)
V1	D5 codice 1	Redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente

SEZIONE I - Redditi di capitale, di lavoro autonomo e redditi diversi

Redditi di capitale

I righi D1 e D2 devono essere utilizzati per dichiarare i seguenti redditi percepiti nel 2014, indipendentemente dal momento in cui è sorto il diritto a percepirli:

- gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all'Ires;
- gli utili distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo;
- tutti gli altri redditi di capitale.

Devono essere dichiarati in questi righi i redditi derivanti da partecipazioni di natura qualificata o derivanti da partecipazioni di natura non qualificata in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati.

Tali proventi sono riportati nella certificazione degli utili (CUPE) o sono desumibili da altra documentazione rilasciata dalle società emittenti, italiane o estere, o dai soggetti intermediari.

Non devono, invece, essere dichiarati in questi rigi i redditi di capitale soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta oppure a imposta sostitutiva.

I redditi di capitale concorrono alla formazione del reddito complessivo:

- nella misura del 49,72 per cento se derivano da utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007;
- nella misura del 40 per cento se derivanti da utili prodotti sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007.

Concorrono invece integralmente alla formazione del reddito complessivo gli utili e di altri proventi equiparati provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato.

I contribuenti che presentano il Mod. 730 devono presentare anche il quadro RM del Mod. UNICO Persone fisiche 2015, se hanno percepito nel 2014 redditi di capitale di fonte estera su cui non sono state applicate le ritenute a titolo d'imposta nei casi previsti dalla normativa italiana, oppure interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non è stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D. Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni.



In Appendice, alla voce "Utili e proventi equiparati prodotti all'estero" sono contenute le informazioni sul trattamento fiscale degli utili prodotti all'estero

Rigo D1 – Utili ed altri proventi equiparati

Nel rigo D1 indicare gli utili e gli altri proventi equiparati in qualunque forma corrisposti da società di capitali o enti commerciali, residenti e non residenti, riportati nella certificazione rilasciata dalla società emittente o desumibili da altra documentazione.

In questo rigo vanno indicati anche gli utili e i proventi:

- derivanti da contratti di associazione in partecipazione, ad esclusione di quelli in cui l'apporto dell'associato sia costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
- derivanti dai contratti di cointeressenza (ossia dalla partecipazione, insieme ad altre persone o aziende a un'operazione economica, che implica la condivisione di utili e perdite);
- conseguiti in caso di recesso, riduzione del capitale esuberante o liquidazione anche concorsuale di società ed enti indipendentemente dal periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della liquidazione.

Nella **colonna 1 (tipo di reddito)** indicare uno dei seguenti codici:

- '1' in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata corrisposti da imprese residenti in Italia o residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale non privilegiato formati fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- '2' in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato;
- '3' in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura non qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati. Se è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto in base all'art.167, comma 5, del TUIR), gli utili e gli altri proventi devono, invece, essere indicati nella sezione V del quadro RM del Modello UNICO Persone fisiche;
- '4' in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato, prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto in base all'art. 167, comma 5, del TUIR);
- '5' in caso di utili e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia oppure residenti in Stati che hanno un regime fiscale non privilegiato formati a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007;
- '6' in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato, prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto in base all'art. 167, comma 5 del TUIR).

Colonna 2 (redditi)

Se nella colonna 1 è stato indicato il **codice 1 o 4**, riportare il **40 per cento** della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2014, desumibili dalla certificazione degli utili rilasciata dalla società emittente ai punti 28, 30, 32 e 34;

Se nella colonna 1 è stato indicato il **codice 5 o 6**, riportare il **49,72 per cento** della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2014, desumibili dalla certificazione degli utili ai punti 29, 31 e 33;

Se nella colonna 1 è stato indicato il **codice 2 o 3**, riportare il **100 per cento** della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2014, desumibili dalla certificazione degli utili ai punti 28, 30, 32 e 34.

Nella **colonna 4 (ritenute)** riportare l'importo complessivo delle ritenute d'acconto subite, indicato nel punto 38 della certificazione degli utili.

Se sono state rilasciate più certificazioni contenenti utili e/o proventi con la stessa codifica, si deve compilare un solo rigo D1, riportando nella colonna 2 la somma dei singoli importi relativi agli utili e agli altri proventi equiparati e nella colonna 4 la somma delle ritenute. Se sono stati percepiti utili e/o proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare altri rigi D1 utilizzando ulteriori moduli del quadro D.

Rigo D2 - Altri redditi di capitale

Nel rigo D2 vanno riportati gli altri redditi di capitale, percepiti nel 2014, al lordo delle eventuali ritenute a titolo di acconto.

Nella **colonna 1 (tipo di reddito)** indicare uno dei seguenti codici:

- '1' in caso di interessi e di altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti (depositi e conti correnti) compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito o in conto corrente. Si precisa che questi interessi si presumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nella misura pattuita e che, se le scadenze non risultano stabilite per

iscritto, gli interessi si presumono percepiti per l'ammontare maturato nel periodo d'imposta. Se la misura degli interessi non è determinata per iscritto, gli interessi devono essere calcolati al saggio legale;

- '2' in caso di rendite perpetue dovute come corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, oppure imposte quali oneri al donatario (art. 1861 c.c.) e di prestazioni annue perpetue a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art. 1869 c.c.);
- '3' in caso di compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fidejussioni) o reali (pegni o ipoteche) assunte in favore di terzi;
- '4' in caso di redditi corrisposti dalle società o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell'interesse collettivo di una pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro o beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione. Devono essere, inoltre, inclusi i proventi derivanti da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie;
- '5' in caso di:
 - altri interessi, esclusi quelli di natura compensativa, diversi da quelli sopra indicati;
 - ogni altro provento in misura definita che deriva dall'impiego di capitale;
 - altri proventi che derivano da altri rapporti che hanno per oggetto l'impiego del capitale esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto;
 - proventi che derivano da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente;
 - proventi che derivano dal mutuo di titoli garantito che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente;
 - interessi di mora;
 - interessi per dilazione di pagamento relativi a redditi di capitale;
- '6' in caso di proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale, anche per effetto della cessione dei relativi crediti, e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi;
- '7' in caso di utili che derivano da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'art. 44, comma 1 lett. f), del TUIR, se dedotti dall'associante in base alle norme del TUIR vigenti prima della riforma dell'imposizione sul reddito delle società (D.Lgs. 344/2003);
- '8' in caso di redditi imputati per trasparenza dai fondi immobiliari diversi da quelli di cui al comma 3 dell'art. 32 del decreto legge 31 maggio n. 78, come modificato dall'art. 8 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, ai partecipanti, diversi dai soggetti indicati nel suddetto comma 3, che possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio del fondo alla data del 31 dicembre 2014 o se inferiore al termine del periodo di gestione del fondo.

Devono essere dichiarati nel presente rigo i redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli per i quali sono stati indicati i codici 1, 4 e 7 se il periodo di durata dei contratti o dei titoli è inferiore a cinque anni; se invece il periodo di durata è superiore a cinque anni, questi redditi devono essere dichiarati nel rigo D7, indicando il codice 8 (in questo caso i redditi saranno assoggettati a tassazione separata salvo opzione per la tassazione ordinaria).

Nella **colonna 2 (redditi)** riportare l'importo del reddito relativo alla tipologia indicata in colonna 1.

Nella **colonna 4 (ritenute)** indicare l'importo complessivo delle ritenute d'acconto subite.

Se sono stati percepiti proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare altri righe D2 utilizzando ulteriori moduli del quadro D.

Rigo D3 - Redditi derivanti da attività assimilate al lavoro autonomo

Nel presente rigo devono essere indicati i redditi derivanti da altre attività di lavoro autonomo, che essendo carenti di alcune peculiarità proprie del lavoro autonomo, sono definite come assimilate.

Per tali compensi sono previste delle detrazioni dall'imposta lorda che, se spettanti, verranno riconosciute dal soggetto che presta l'assistenza fiscale. Queste detrazioni, infatti, sono teoriche poiché la loro determinazione dipende dalla situazione reddituale del contribuente (vedere la tabella 8 riportata dopo l'Appendice).

Nella **colonna 1 (tipo di reddito)** indicare il tipo di reddito contraddistinto dal codice:

- '1' per i proventi che derivano dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, libri e articoli per riviste o giornali, ecc.), vale a dire i compensi, compresi i canoni, relativi alla cessione di opere e invenzioni, tutelate dalle norme sul diritto d'autore, conseguiti anche in via occasionale, salvo che rientrino nell'oggetto proprio dell'attività. Questi proventi sono contraddistinti dalla lettera "B" nel punto 1 "Causale" della Certificazione Unica 2015 – Lavoro autonomo;
- '2' per i compensi che derivano dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali. Questi compensi sono contraddistinti dalla lettera "E" nel punto 1 "Causale" della Certificazione Unica 2015 – Lavoro autonomo;
- '3' per i redditi che derivano dai contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili se l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro e per gli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata. Questi redditi sono contraddistinti dalla lettera "C" o "D" nel punto 1 "Causale" della Certificazione Unica 2015 – Lavoro autonomo.

Nella **colonna 2 (redditi)** indicare l'importo del reddito percepito nel 2014 al lordo della relativa riduzione forfetaria che sarà operata da chi presta l'assistenza fiscale.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 1 spetta una riduzione forfetaria del 25 per cento. Se il contribuente ha un'età inferiore a 35 anni, la riduzione verrà operata nella misura del 40 per cento.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 2 la riduzione verrà operata nella misura del 15 per cento.

Nella **colonna 4 (ritenute)** indicare l'importo delle ritenute di acconto subite.

Le persone fisiche che hanno percepito indennità per la cessazione di rapporto di agenzia sono tenute a compilare il quadro RM del Modello UNICO PF (fascicolo 2).

Rigo D4 - Redditi diversi (per i quali non è prevista una detrazione)

Nella **colonna 1 (tipo di reddito)** indicare il tipo di reddito contraddistinto dal codice:

- '1' per i corrispettivi percepiti per la vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici a seguito della lottizzazione di terreni o dell'esecuzione di opere volte a rendere i terreni stessi edificabili. Per quanto concerne la nozione tecnica di "lottizzazione" vedere in Appendice la relativa voce;
- '2' per i corrispettivi percepiti per la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati (compresi i terreni agricoli) o costruiti da non più di cinque anni. Sono esclusi i corrispettivi percepiti per la cessione degli immobili acquisiti per successione e per la cessione delle unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari. In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, per individuare il periodo di cinque anni occorre far riferimento alla data di acquisto o costruzione degli immobili da parte del donante. Non vanno indicati i corrispettivi delle cessioni se sulle plusvalenze realizzate è stata applicata e versata a cura del notaio, all'atto della cessione, l'imposta sostitutiva;
- '3' per i redditi che derivano dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili;
- '4' per i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, quartesi, livelli, altri redditi consistenti in prodotti del fondo o commisurati ai prodotti stessi), compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli;
- '5' per i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero (diversi da quelli compresi nel successivo codice 8);
- '6' per i redditi che derivano dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad es. eredi e legatari dell'autore o inventore) o da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione. Questi redditi sono contraddistinti dalla lettera "L" o "L1" nel punto 1 "Causale" della Certificazione Unica 2015 – Lavoro autonomo. Chi ha acquisito il reddito a titolo gratuito deve dichiararlo per intero e non ha diritto a deduzioni di spesa. Chi ha acquistato il reddito a titolo oneroso deve dichiarare l'importo percepito, ridotto in misura forfetaria del 25 per cento;
- '7' – per le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e di quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva, e da qualunque organismo comunque denominato che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Queste somme sono contraddistinte dalla lettera "N" nel punto 1 "Causale" della Certificazione Unica 2015 – Lavoro autonomo;
– per i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.
Questi ultimi compensi vanno indicati solo se eccedono complessivamente **7.500,00 euro**. Per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce "Compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche";
- '8' per i redditi degli immobili situati all'estero non locati per i quali è dovuta l'IVIE e dei fabbricati adibiti ad abitazione principale;
- '9' per gli altri redditi diversi sui quali non è stata applicata alcuna ritenuta, ad esempio vincite conseguite all'estero per effetto della partecipazione a giochi on line.

Nella **colonna 2 (redditi)** indicare il reddito lordo percepito nel 2014.

Nel caso di terreni e fabbricati situati all'estero:

- per gli immobili locati (codice 5 nella colonna 1 di questo rigo D4):
 - se il reddito derivante dalla locazione dell'immobile sito all'estero non è soggetto ad imposta sui redditi nel Paese estero in questa colonna va indicato l'ammontare del canone di locazione percepito ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese;
 - se il reddito derivante dalla locazione è invece soggetto ad imposta nello Stato estero, in questa colonna va indicato l'ammontare netto (al netto, cioè, delle spese strettamente inerenti eventualmente riconosciute nello Stato estero) dichiarato in detto Stato per il 2014 (o, in caso di difformità dei periodi d'imposizione, per il periodo d'imposta estero che scade nel corso di quello italiano). In tal caso, spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero;
- per gli immobili non locati per i quali è dovuta l'IVIE e per i fabbricati adibiti ad abitazione principale (codice 8 nella colonna 1 di questo rigo D4), il reddito non è assoggettato ad Irpef e alle addizionali. L'immobile non va dichiarato se nello Stato estero non è tassabile e il contribuente non ha percepito alcun reddito; se nello Stato estero l'immobile è tassabile con tariffe d'estimo o criteri simili, va indicato l'importo che risulta dalla valutazione effettuata all'estero, ridotto delle spese eventualmente riconosciute.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 6 gli acquirenti a titolo gratuito devono indicare il reddito nell'intera misura, senza deduzione di spese, mentre, gli acquirenti a titolo oneroso devono dichiarare l'importo percepito, forfetariamente ridotto del 25 per cento.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 7, riportare le somme percepite comprensive della franchigia di **7.500,00 euro**;

Nella **colonna 3 (spese)** indicare le spese specificamente inerenti la produzione dei redditi contraddistinti dai codici 1, 2 e 3. Si ricorda che non sono deducibili le spese relative alla c.d. indennità di rinuncia.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 1 o 2 le spese sono costituite dal prezzo d'acquisto o dal costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente. In particolare, per i terreni che costituiscono oggetto di lottizzazione o di opere volte a renderli edificabili, se gli stessi sono stati acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio delle operazioni, si assume come prezzo il valore normale del terreno al quinto anno anteriore. Per i terreni acquisiti a titolo gratuito e per i fabbricati costruiti su terreni acquisiti a titolo gratuito si tiene conto del valore normale del terreno alla data di inizio delle operazioni che danno luogo a plusvalenza. Se la percezione dei corrispettivi non avviene interamente nello stesso periodo d'imposta, le spese vanno calcolate proporzionalmente ai corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta, anche se già sostenute, con ulteriore loro scomputo proporzionale in occasione della dichiarazione degli altri importi nei periodi d'imposta in cui ha luogo la relativa percezione.



Le spese e gli oneri da indicare nella colonna 3 non possono superare in ogni caso i relativi corrispettivi e, nell'ambito di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite. Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale sono indicate, per ciascuno dei redditi contraddistinti dai codici 1, 2 e 3, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni e il reddito conseguito. Questo prospetto, se richiesto, dovrà essere esibito o trasmesso all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente. Relativamente ai redditi contraddistinti dai codici 1 e 2 dovrà essere conservata ed eventualmente esibita anche la perizia giurata di stima.

Nella **colonna 4 (ritenute)** indicare l'importo delle ritenute di acconto subite.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 7, esporre il totale delle ritenute, mentre il totale dell'addizionale regionale trattenuta deve essere riportato nella colonna 4 del rigo F2 del quadro F.

Rigo D5 - Redditi derivanti da attività occasionale (commerciale o di lavoro autonomo) o da obblighi di fare, non fare e permettere
Nel presente rigo devono essere indicati i redditi derivanti da attività commerciali o da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.

Per i redditi da indicare nel rigo D5 sono previste delle detrazioni dall'imposta lorda che, se spettanti, verranno riconosciute da chi presta l'assistenza fiscale. Queste detrazioni, infatti, sono teoriche poiché la loro determinazione dipende dalla situazione reddituale del contribuente (vedere la tabella 8 riportata dopo l'Appendice).

Nella **colonna 1 (tipo di reddito)** indicare il tipo di reddito contraddistinto dal codice:

- '1' per i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente. Questi redditi sono contraddistinti dal codice "V1" nel punto 1 "Causale" della Certificazione Unica 2015 – Lavoro Autonomo, qualora riguardino provvigioni corrisposte per prestazioni occasionali, ad esempio ad un agente o rappresentate di commercio o ad un mediatore o procuratore d'affari o incaricato per le vendite a domicilio;
- '2' per i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente. Questi redditi sono contraddistinti dalla lettera "M" od "O" nel punto 1 "Causale" della Certificazione Unica 2015 – Lavoro autonomo;



Non devono essere dichiarati i compensi percepiti dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente rese nei confronti dell'artista o professionista.

'3' per i redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (esempio: la c.d. indennità di rinuncia percepita, per la mancata assunzione del personale, avviato al lavoro ai sensi della L. 2 aprile 1968, n. 482). Questi redditi sono contraddistinti dalla lettera "M1" od "O1" nel punto 1 "Causale" della Certificazione Unica 2015 – Lavoro autonomo;

'4' per i redditi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati ad imposta sostitutiva del 20 per cento (Quadro RM, Sez. XV, del modello Unico Persone fisiche 2015). Chi presta l'assistenza fiscale terrà conto di tali redditi al netto delle relative spese, esclusivamente per il calcolo dell'acconto Irpef dovuto per l'anno 2015 (art. 59-ter, comma 5, del D.L. n. 1/2012).

Nella **colonna 2 (redditi)** indicare il reddito lordo percepito nel 2014.

Nella **colonna 3 (spese)** riportare le spese inerenti la produzione dei redditi.



Le spese e gli oneri da indicare nella colonna 3 non possono superare in ogni caso i relativi corrispettivi e, nell'ambito di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite. Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale è indicato, per ciascuno dei redditi per ognuna delle operazioni eseguite, l'importo lordo dei corrispettivi, l'importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni stesse e il reddito conseguito. Questo prospetto, se richiesto, dovrà essere esibito o trasmesso all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente.

Nella **colonna 4 (ritenute)** indicare l'importo delle ritenute d'acconto subite.

SEZIONE II - Redditi soggetti a tassazione separata

Rigo D6 - Redditi percepiti da eredi e legatari

Nel **rigo D6** devono essere indicati tutti i redditi percepiti nel 2014 dagli eredi e dai legatari a causa della morte dell'avente diritto, ad esclusione dei redditi fondiari, d'impresa e derivanti dall'esercizio di arti e professioni.

Tra i redditi di capitale percepiti dagli eredi e dai legatari rientrano gli utili ed altri proventi equiparati, derivanti dalla partecipazione qualificata in società di capitali ed enti commerciali o non commerciali, residenti o non residenti, compresi i proventi derivanti da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie, oppure dalla partecipazione di natura non qualificata in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, in qualunque forma corrisposti ed indicati ai punti da 28 a 34 della certificazione degli utili o desumibili da altra documentazione, nonché i redditi conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capitale in esubero o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti. Se all'erede o legatario sono state rilasciate più certificazioni contenenti utili e/o proventi che hanno la stessa codifica, si deve compilare un solo rigo, sommando i singoli importi relativi agli utili, agli altri proventi equiparati e alle ritenute, riportati nelle singole certificazioni. Se sono stati percepiti utili e/o proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare altri rigi D6 utilizzando ulteriori moduli del quadro D.

Non devono essere dichiarati, se erogati da soggetti tenuti ad effettuare le ritenute alla fonte:

- i ratei di pensione e stipendio;
- i trattamenti di fine rapporto e le indennità equipollenti;
- i compensi arretrati di lavoro dipendente e assimilati;
- le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa precedente all'inizio del rapporto.

Nella **colonna 1 (tipo di reddito)** indicare:

- il **codice 1**, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata corrisposti da imprese residenti in Italia o residenti o domiciliate in Stati o Territori a regime fiscale non privilegiato prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- il **codice 2**, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori a regime fiscale privilegiato;
- il **codice 3**, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura non qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori a regime fiscale privilegiato, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati. In caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 3, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto in base all'art. 167, comma 5, del TUIR), questi importi dovranno essere indicati nella sezione V quadro RM del Mod. UNICO Persone fisiche;
- il **codice 4**, in caso di utili e di altri proventi prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto in base all'art. 167, comma 5, del TUIR);
- il **codice 5**, per gli altri redditi di capitale;
- il **codice 6**, per redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente o derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
- il **codice 7**, per redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, escluse le indennità di fine rapporto che non devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi;
- il **codice 8**, per i redditi, già maturati in capo al defunto e percepiti nel 2014 dagli eredi o dai legatari a causa di morte degli aventi diritto, derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, libri e articoli per riviste o giornali, ecc.);
- il **codice 9**, per i redditi derivanti dall'attività di levata di protesti esercitata dai segretari comunali;
- il **codice 10**, per gli altri redditi percepiti nel 2014, ad esclusione dei redditi fondiari, d'impresa e derivanti dall'esercizio di arti e professioni e dei redditi già elencati ai precedenti codici;
- il **codice 11**, per gli utili e gli altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia o in Stati a regime fiscale non privilegiato prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007;
- il **codice 12**, in caso di utili e di altri proventi prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto in base all'art. 167, comma 5 del TUIR.

Nella **colonna 2 (opzione per la tassazione ordinaria)** barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria. Tale opzione è possibile solo per alcuni dei redditi contraddistinti dal codice 10.

Nella **colonna 3 (anno)** indicare l'anno di apertura della successione.

Colonna 4 (reddito)

Se nella colonna 1 è stato indicato il **codice 1 o 4**, riportare il 40% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati percepiti dall'erede o dal legatario desumibili dalla relativa certificazione degli utili ai punti 28, 30 32 e 34.

Se nella colonna 1 è stato indicato il **codice 11 o 12**, riportare il 49,72% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati percepiti nell'anno 2014 desumibili dalla relativa certificazione degli utili ai punti 29, 31 e 33.

Se nella colonna 1 è stato indicato il **codice 2 o 3**, riportare il 100% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati percepiti dall'erede o dal legatario.

Se nella colonna 1 è stato indicato il **codice 5**, riportare le somme relative ad altri redditi di capitale.

Se nella colonna 1 è stato indicato il **codice 6**, riportare l'importo dei corrispettivi, ripartendo fra gli eredi il totale dei corrispettivi del deceduto.

Se nella colonna 1 è stato indicato il **codice 7, 8 o 9**, riportare l'importo dei compensi o dei proventi, in denaro o natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al lordo della riduzione forfetaria, ripartendo fra gli eredi il totale dei compensi o dei proventi del deceduto.

Se nella colonna 1 è stato indicato il **codice 10**, riportare la quota di reddito percepito dall'erede o dal legatario determinata secondo le disposizioni proprie della categoria di appartenenza con riferimento al defunto.

Nella **colonna 5 (reddito totale del deceduto)** indicare l'importo totale dei compensi spettanti al deceduto se a colonna 1 è stato indicato il codice 7.

Nella **colonna 6 (quota imposta sulle successioni)** indicare la quota dell'imposta sulle successioni proporzionale ai redditi dichiarati.

Nella **colonna 7 (ritenute)** indicare l'importo delle eventuali ritenute d'acconto relative ai redditi dichiarati.

Rigo D7 - Imposte ed oneri rimborsati nel 2014 e altri redditi soggetti a tassazione separata

Nella **colonna 1 (tipo di reddito)** indicare il tipo di reddito contraddistinto dai seguenti codici:

- '1' compensi arretrati di lavoro dipendente, nonché eventuali indennità sostitutive di reddito, corrisposti da un soggetto non obbligato per legge ad effettuare le ritenute d'acconto;
- '2' indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi di lavoro dipendente e assimilati e degli altri redditi indicati nel quadro D, relativi a più anni;
- '3' somme ricevute a titolo di rimborso di imposte o oneri, compresi il contributo al Servizio sanitario nazionale dedotti in anni precedenti dal reddito complessivo quali oneri deducibili, che nell'anno 2014 sono stati oggetto di sgravio, rimborso o comunque restituzione (anche sotto forma di credito d'imposta) da parte degli uffici finanziari o di terzi, compreso il sostituto d'imposta nell'ambito della procedura di assistenza fiscale;
- '4' somme conseguite a titolo di rimborso di oneri che hanno dato diritto a una detrazione e, nell'anno 2014, sono stati oggetto di rimborso o comunque restituzione da parte di terzi compreso datore di lavoro o ente pensionistico. Rientrano in tali somme anche i contributi erogati, non in conto capitale, a fronte di mutui ipotecari, corrisposti in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il contribuente ha usufruito della detrazione relativamente agli interessi passivi senza tener conto di questi contributi. Rientra, inoltre, in queste somme la quota di interessi passivi per cui il contribuente ha usufruito della detrazione in anni precedenti, a fronte di mutui contratti per interventi di recupero edilizio, riferiti all'importo del mutuo non utilizzato per sostenere le spese relative agli interventi di recupero;

- ‘5’ somme conseguite a titolo di rimborso di spese di recupero del patrimonio edilizio per le quali si è fruito della detrazione;
- ‘6’ plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni edificabili secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Per terreni edificabili si intendono quelli qualificati come edificabili dal piano regolatore generale o, in mancanza, dagli altri strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. In questa ipotesi la plusvalenza si realizza anche se il terreno è stato acquisito per successione o donazione oppure se è stato acquistato a titolo oneroso da più di cinque anni;
- ‘7’ plusvalenze ed altre somme percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo (art. 11, commi da 5 a 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413). L’indicazione nella dichiarazione di questo reddito interessa solo i contribuenti che hanno percepito somme assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d’imposta e intendono optare per la tassazione di tali plusvalenze nei modi ordinari (tassazione separata o per opzione tassazione ordinaria), scomputando conseguentemente la ritenuta alla fonte operata che in questo caso si considera a titolo di acconto. Per approfondimenti consultare in Appendice la voce “Indennità di esproprio”;
- ‘8’ redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli indicati alle lett. a), b), f) e g), comma 1, dell’art. 44 del TUIR, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni;

Nella **colonna 2 (opzione per la tassazione ordinaria)** barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria. L’opzione non è consentita se nella colonna 1 è stato indicato il codice 1;

Nella **colonna 3 (anno)** indicare:

- l’anno in cui è sorto il diritto a percepire il reddito, se in colonna 1 è stato indicato il codice 1, 2, 6, 7 o 8;
- l’anno d’imposta con riferimento al quale si è fruito della deduzione o della detrazione, se in colonna 1 è stato indicato il codice 3 o 4;
- l’anno in cui sono state sostenute le spese di recupero del patrimonio edilizio, se in colonna 1 è stato indicato il codice 5;

Nella **colonna 4 (reddito)** indicare l’importo del reddito percepito.

Le somme di cui al **codice 3 o 4** vanno indicate nella misura in cui sono state percepite o hanno formato oggetto di sgravio e fino a concorrenza dell’importo a suo tempo dedotto o sulle quali è stata calcolata la detrazione d’imposta. Se si è indicato il codice 4 e l’onere rimborsato è relativo a spese sanitarie per le quali nella precedente dichiarazione si è optato per la rateizzazione in quattro rate, in questo rigo deve essere riportato l’importo rimborsato diviso quattro. Per le restanti tre rate il contribuente dovrà indicare nel rigo E6, a partire dalla presente dichiarazione, il totale della spesa rateizzata ridotto dell’importo rimborsato.

Se in colonna 1 è stato indicato il **codice 5** va riportata la parte della somma rimborsata per la quale negli anni precedenti si è beneficiato della detrazione.

Ad esempio, se la spesa è stata sostenuta nel 2009 per 20.000,00 euro di cui 5.000,00 euro sono stati oggetto di rimborso nel 2014 e se si è optato per la rateizzazione in dieci rate, la quota da indicare in questo rigo è data dal risultato della seguente operazione:

$$\frac{5.000 \times 5 \text{ (numero di rate detratte nel 2009, 2010, 2011, 2012, 2013)}}{10} = 2.500 \text{ euro}$$

Per le restanti cinque rate il contribuente indicherà a partire dalla presente dichiarazione, nel quadro E sez. III la spesa inizialmente sostenuta ridotta degli oneri rimborsati (nell’esempio 20.000 – 5.000 = 15.000 euro).

Se a colonna 1 è stato indicato il **codice 6 o 7** indicare l’ammontare dell’indennità o delle plusvalenze determinate secondo i criteri indicati alla voce in Appendice “Calcolo delle plusvalenze”.

Nella **colonna 7 (ritenute)** indicare l’importo delle ritenute d’acconto subite in relazione ai redditi dichiarati in colonna 4.

8. QUADRO E - Oneri e spese

Nel quadro E vanno indicate le spese sostenute nell’anno 2014 che danno diritto a una detrazione d’imposta o a una deduzione dal reddito.

Cos’è la detrazione

Alcune spese, come ad esempio quelle sostenute per motivi di salute, per l’istruzione o per gli interessi sul mutuo dell’abitazione, possono essere utilizzate per diminuire l’imposta da pagare. In questo caso si parla di detrazioni. La misura di queste agevolazioni varia a seconda del tipo di spesa (19 per cento per le spese sanitarie, 50 per cento per le spese di ristrutturazione edilizia, ecc.). In caso di incapienza, cioè quando l’imposta dovuta è inferiore alle detrazioni alle quali si ha diritto, la parte di detrazione che supera l’imposta non può essere rimborsata. Esiste un’eccezione per le detrazioni sui canoni di locazione (sezione V di questo quadro), per le quali, in alcuni casi, si può avere il rimborso.

Cos’è la deduzione

Una serie di spese, come per esempio i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari o le erogazioni liberali in favore degli enti non profit, può ridurre il reddito complessivo su cui calcolare l’imposta dovuta. In questo caso si parla di deduzioni.

In entrambi i casi, chi presta l’assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto d’imposta) calcola l’importo della detrazione o della deduzione e lo indica nel prospetto di liquidazione, mod. 730/3, che rilascia al dichiarante dopo avere effettuato il calcolo delle imposte.

Spese sostenute per familiari a carico

Alcuni oneri e spese (ad esempio le spese sanitarie, i premi di assicurazione, le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, i contributi previdenziali e assistenziali) danno diritto alla detrazione o alla deduzione anche se sono stati sostenuti nell’interesse delle persone fiscalmente a carico (v. le istruzioni del paragrafo 2 “Familiari a carico”). In questo caso, la detrazione o deduzione spetta anche se non si fruisce delle detrazioni per carichi di famiglia, che invece sono attribuite interamente ad un altro soggetto (nel prospetto “Familiari a carico” sono indicati il codice fiscale del familiare e il numero dei mesi a carico, ma la percentuale di detrazione è pari a zero). Il documento che certifica la spesa deve essere intestato al contribuente o al figlio fiscalmente a carico. In quest’ultima ipotesi le spese devono essere suddivise tra i due genitori nella misura in cui sono state effettivamente sostenute. Se i genitori intendono ri-

partire le spese in misura diversa dal 50 per cento devono annotare la percentuale di ripartizione nel documento che comprova la spesa. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, l'intera spesa sostenuta può essere attribuita al coniuge non a carico. Per i contributi e i premi versati alle forme pensionistiche complementari e individuali e ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale versati nell'interesse delle persone fiscalmente a carico, la deduzione spetta per la sola parte da questi ultimi non dedotta.

Spese sostenute per familiari non a carico

Le spese sanitarie sostenute nell'interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (ticket), danno diritto alla detrazione per la parte che non trova capienza nell'imposta dovuta dal familiare non a carico (v. istruzioni del rigo E2).

Spese sostenute dagli eredi

Gli eredi hanno diritto alla detrazione d'imposta (oppure alla deduzione dal proprio reddito complessivo) per le spese sanitarie sostenute per il defunto dopo il decesso.

Oneri sostenuti dalle società semplici

I soci di società semplici hanno diritto di fruire, in misura proporzionale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del TUIR, della corrispondente detrazione di imposta (oppure della deduzione dal proprio reddito complessivo) per alcuni oneri sostenuti dalla società. Questi sono specificati in Appendice alla voce "Oneri sostenuti dalle società semplici" e vanno indicati nei corrispondenti righi del quadro E.

Questo quadro è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- **Sezione I:** spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento (per esempio spese sanitarie) o del 26 per cento;
- **Sezione II:** spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo (per esempio, contributi previdenziali);
- **Sezione III A:** spese per le quali spetta la detrazione d'imposta per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio; **Sezione III B:** dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione e **Sezione III C:** detrazione d'imposta per l'acquisto di mobili per l'arredo di immobili ristrutturati;
- **Sezione IV:** spese per le quali spetta la detrazione d'imposta per gli interventi di risparmio energetico;
- **Sezione V:** dati per fruire delle detrazioni d'imposta per canoni di locazione;
- **Sezione VI:** dati per fruire di altre detrazioni d'imposta (per esempio, spese per il mantenimento dei cani guida).

SEZIONE I - Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19 o del 26 per cento

In questa sezione vanno indicate le spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento o del 26 per cento.

Nelle tabelle che seguono, con riferimento a ciascuna spesa, è indicato il rigo dove riportare l'importo pagato e il codice attribuito. Quest'ultimo coincide con quello indicato nella Certificazione Unica se il datore di lavoro ha considerato la relativa spesa nel calcolo delle ritenute. In questo caso le spese indicate nei punti 72, 74, 76, 78, 80 e 82 della Certificazione Unica devono essere comunque riportate nei righi da E1 a E12.

SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 19 PER CENTO

CODICE	DESCRIZIONE	RIGO	CODICE	DESCRIZIONE	RIGO
1	Spese sanitarie	E1	22	Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso	da E8 a E12
2	Spese sanitarie per familiari non a carico	E2	23	Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale	"
3	Spese sanitarie per persone con disabilità	E3		24	Erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia
4	Spese veicoli per persone con disabilità	E4	25		Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico
5	Spese per l'acquisto di cani guida	E5	26	Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche	"
6	Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione nella precedente dichiarazione	E6	27	Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo	"
7	Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale	E7	28	Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale	"
8	Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili	da E8 a E12	29	Spese veterinarie	"
9	Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio	"	30	Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti ricocciuti sordi	"
10	Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale	"	31	Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado	"
11	Interessi per prestiti o mutui agrari	"	32	Spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico	"
13	Spese per istruzione	"	33	Spese per asili nido	"
14	Spese funebri	"	35	Erogazioni liberali al fondo per l'ammortamento di titoli di Stato	"
15	Spese per addetti all'assistenza personale	"	36	Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni	"
16	Spese per attività sportive per ragazzi (palestre, piscine e altre strutture sportive)	"	37	Premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza	"
17	Spese per intermediazione immobiliare	"	99	Altre spese detraibili	"
18	Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede	"			
20	Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari	"			
21	Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche	"			

SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 26 PER CENTO

CODICE	DESCRIZIONE	RIGO	CODICE	DESCRIZIONE	RIGO
41	Erogazioni liberali a favore delle Onlus	da E8 a E12	42	Erogazioni liberali a favore dei partiti politici	da E8 a E12

ISTRUZIONI COMUNI AI RIGHI DA E1 A E4

Spese sanitarie rimborsate

Non possono essere indicate le spese sanitarie sostenute nel 2014 che nello stesso anno sono state rimborsate, come ad esempio:

- le spese risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi;
- le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o ente pensionistico o dal contribuente a enti o casse con fine esclusivamente assistenziale, sulla base di contratti, accordi o regolamenti aziendali, e che, fino all'importo complessivo di 3.615,20 euro, non hanno contribuito a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente. La presenza di questi contributi è segnalata al punto 163 della Certificazione Unica. Se nel punto 164 della Certificazione Unica viene indicata la quota di contributi sanitari che, essendo superiore al limite di 3.615,20 euro, ha concorso a formare il reddito, le spese sanitarie eventualmente rimborsate possono, invece, essere indicate proporzionalmente a tale quota.

Possono, invece, essere indicate le spese rimaste a carico del contribuente, come per esempio:

- le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie da lui versati (per i quali non spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento);
- le spese sanitarie rimborsate sulla base di assicurazioni sanitarie stipulate dal datore di lavoro o ente pensionistico o pagate direttamente dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente. L'esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente per queste assicurazioni è segnalata al punto 166 della Certificazione Unica.



Ulteriori informazioni sulle spese sanitarie, comprese quelle relative agli autoveicoli e motoveicoli, e chiarimenti sulle spese sostenute all'estero sono riportate in Appendice alla voce "Spese sanitarie".

Spese che possono essere rateizzate

Se le spese sanitarie indicate nei **righi E1, E2 ed E3** superano complessivamente i **15.493,71** euro la detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali costanti e di pari importo.

A questo scopo è sufficiente barrare l'apposita casella, dato che il calcolo della rateizzazione e, quindi, della detrazione spettante verrà eseguito da chi presta l'assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto).

I contribuenti che nelle precedenti dichiarazioni hanno richiesto la rateizzazione delle spese sanitarie devono compilare il rigo E6.

Rigo E1 - Spese sanitarie

Colonna 2 (Spese sanitarie): indicare l'intero importo delle spese sanitarie sostenute nell'interesse proprio e dei familiari a carico.

Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà la detrazione del 19 per cento solo sulla parte che supera l'importo di 129,11 euro.

Per le spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali, la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. "scontrino parlante") in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario.

In Appendice, alla voce "Spese sanitarie", è riportato un elenco delle spese che danno diritto alla detrazione, insieme ad alcune informazioni sulla documentazione da conservare e sulle spese sostenute all'estero.

L'importo da indicare nel rigo E1, colonna 2, deve comprendere le spese sanitarie indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 1.

Le spese sanitarie relative patologie esenti, per le quali è possibile che la detrazione spettante sia superiore all'imposta dovuta, vanno indicate nella colonna 1 di questo rigo.

Colonna 1 (Spese per patologie esenti): indicare le spese sanitarie relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica.

Si tratta di alcune malattie e condizioni patologiche per le quali il Servizio Sanitario Nazionale ha riconosciuto l'esenzione dal ticket in relazione a particolari prestazioni sanitarie. Per un elenco completo si può consultare la banca dati del Ministero della Salute disponibile sul sito www.salute.gov.it.

Le spese indicate in questa colonna non possono essere comprese tra quelle indicate nella colonna 2 di questo rigo.

Per queste spese spetta un'agevolazione che consiste nella possibilità di non perdere la parte di detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta dovuta. L'eccedenza verrà indicata da chi presta l'assistenza fiscale nello spazio riservato ai messaggi del prospetto di liquidazione, mod. 730-3, per consentire al familiare che ha sostenuto le spese per patologie esenti di fruire della restante quota di detrazione (v. istruzioni del rigo E2).

Rigo E2 - Spese sanitarie per familiari non a carico: indicare l'importo della spesa sanitaria sostenuta nell'interesse del familiare non fiscalmente a carico affetto da patologie esenti la cui detrazione non ha trovato capienza nell'imposta lorda da questi dovuta.

La parte di detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta del familiare è desumibile dalle annotazioni del mod. 730-3 o dal quadro RN del Modello UNICO di quest'ultimo.

L'ammontare massimo delle spese sanitarie indicate in questo rigo non può superare 6.197,48 euro.

La detrazione che spetta sulla somma delle spese indicate nei righi E1 ed E2 sarà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto) solo sulla parte che supera l'importo di 129,11 euro.

Rigo E3 - Spese sanitarie per persone con disabilità: indicare l'importo delle spese sanitarie sostenute per persone con disabilità e, in particolare:

- per i mezzi necessari all'accompagnamento, deambulazione, locomozione e sollevamento;
- per i sussidi tecnici e informatici che facilitano l'autosufficienza e l'integrazione.

Per queste spese la detrazione del 19 per cento spetta sull'intero importo.

Sono considerati persone con disabilità coloro che, avendo una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che causa difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione lavorativa e determina un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, e che per tali motivi hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica (istituita ai sensi dell'art. 4 della L. n. 104 del 1992), o da altre commissioni mediche pubbliche che hanno l'incarico di certificare l'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.

I grandi invalidi di guerra (art. 14 del T.U. n. 915 del 1978) e le persone a essi equiparate sono considerati persone con disabilità e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della L. n. 104 del 1992. In questo caso è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti quando sono stati concessi i benefici pensionistici.

Le persone con disabilità possono attestare le loro condizioni personali anche con un'autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore).

Altre informazioni sono riportate in Appendice alla voce "Spese sanitarie per persone con disabilità".

L'importo da indicare nel rigo E3 deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 3.

Rigo E4 - Spese veicoli per persone con disabilità: indicare le spese sostenute per l'acquisto:

- di motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti alle capacità motorie delle persone con disabilità;
- di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordi, persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e persone affette da pluriamputazioni.

La detrazione, nel limite di spesa di **18.075,99 euro**, spetta con riferimento a un solo veicolo (auto o moto), a patto che sia utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio della persona con disabilità.

La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, a meno che il veicolo non sia stato cancellato dal pubblico registro automobilistico. Se il veicolo è stato rubato e non ritrovato, dal limite di 18.075,99 euro va detratto l'eventuale rimborso dell'assicurazione. In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito del veicolo prima che siano trascorsi due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza tra l'imposta che sarebbe stata determinata in assenza dell'agevolazione e quella agevolata, a meno che la cessione non sia avvenuta in seguito a un mutamento dell'handicap che comporta per la persona con disabilità la necessità di acquistare un altro veicolo sul quale effettuare nuovi e diversi adattamenti.

La detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo: in questo caso indicare nel rigo E4 l'intero importo della spesa sostenuta e, nell'apposita casella, il numero 1 per segnalare che si vuol fruire della prima rata.

Se, invece, la spesa è stata sostenuta nel 2011, nel 2012 o nel 2013 e nella relativa dichiarazione si è scelto di ripartire la detrazione in quattro rate annuali di pari importo, indicare:

- l'intero importo della spesa (identico a quello indicato nel Mod. 730 relativo agli anni 2011, 2012 o 2013);
- il numero della rata che si utilizza per il 2014 (4, 3 o 2) nell'apposita casella.

La detrazione spetta anche per le spese di riparazione che non rientrano nell'ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (come, ad esempio, il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante). Queste spese devono essere sostenute entro quattro anni dall'acquisto e concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo consentito di euro 18.075,99.

Se vengono compilati due rigi E4, uno per l'acquisto dell'autoveicolo e l'altro per la manutenzione straordinaria la detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali solo per l'acquisto e non per la manutenzione straordinaria.

Altre informazioni sono riportate in Appendice alla voce "Spese sanitarie per persone con disabilità".

L'importo da indicare nel rigo E4 deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 4.

Rigo E5 - Spese per l'acquisto di cani guida: indicare la spesa sostenuta dai non vedenti per l'acquisto del cane guida.

La detrazione spetta per l'intero ammontare del costo sostenuto ma con riferimento all'acquisto di un solo cane e una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale.

La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo, indicando nell'apposita casella del rigo il numero corrispondente alla rata di cui si vuole fruire e l'intero importo della spesa sostenuta.

L'importo da indicare nel rigo E5 deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 5.

Rigo E6 - Spese sanitarie rateizzate in precedenza: questo rigo è riservato ai contribuenti che negli anni 2011 e/o 2012 e/o 2013 hanno sostenuto spese sanitarie superiori a 15.493,71 euro ed hanno scelto la rateizzazione nelle precedenti dichiarazioni dei redditi.

Nella **colonna 2** indicare l'importo delle spese di cui è stata chiesta la rateizzazione.

Nella **colonna 1** indicare il numero della rata di cui si intende fruire.

In particolare se nelle precedenti dichiarazioni è stato utilizzato il mod. 730:

- per le spese sostenute nel 2013 l'importo da indicare nella colonna 2 è desumibile dal rigo 136 del prospetto 730-3/2014, mentre nella casella delle rate va indicato il numero 2;
- per le spese sostenute nel 2011 e/o nel 2012 l'importo da indicare nella colonna 2 è desumibile dal rigo E6 del quadro E del Mod. 730/2014.

Se, invece, è stato utilizzato il modello UNICO Persone Fisiche, l'importo da indicare nella colonna 2 è quello derivante dalla somma dei rigi RP1, colonna 1 e colonna 2, RP2 e RP3 del quadro RP. Se in più di una delle precedenti dichiarazioni è stata scelta la rateizzazione, è necessario compilare più rigi E6 utilizzando distinti modelli.

L'importo da indicare nel rigo E6 deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 6.

Interessi passivi - Rigo E7 e codici 8, 9, 10 e 11 nei rigi da E8 a E12

In questi rigi vanno indicati gli importi degli interessi passivi, degli oneri accessori e delle quote di rivalutazione pagati nel 2014 per i mutui, a prescindere dalla scadenza della rata.

In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da enti pubblici, non erogati in conto capitale, gli interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l'importo effettivamente rimasto a carico del contribuente.

Nel caso in cui il contributo venga erogato in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il contribuente ha fruito della detrazione per l'intero importo degli interessi passivi, l'ammontare del contributo percepito deve essere assoggettato a tassazione separata a titolo di "onere rimborsato".

Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da:

- mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall'acquisto della propria abitazione (ad esempio per la ristrutturazione);
- mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall'acquisto dell'abitazione principale (ad esempio per l'acquisto di una residenza secondaria). Sono esclusi da questa limitazione i mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili e i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale.

Non danno comunque diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di aperture di credito bancarie, di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili.

Se il mutuo eccede il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile, possono essere portati in detrazione gli interessi relativi alla parte del mutuo che copre questo costo, aumentato delle spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all'acquisto. Per determinare la parte di interessi da detrarre può essere utilizzata la seguente formula:

$$\frac{\text{costo di acquisizione dell'immobile} \times \text{interessi pagati}}{\text{capitale dato in mutuo}}$$

Se il mutuo è intestato a più persone, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi.

Gli oneri accessori sui quali è consentito calcolare la detrazione sono le spese necessarie alla stipula del contratto di mutuo. Tra questi oneri sono compresi: l'intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio per mutui stipulati in altra valuta, la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali (compresa l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l'imposta sostitutiva sul capitale prestato), la cosiddetta "provvigione" per scarto rateizzato, le spese di istruttoria, notarili e di perizia tecnica, la penalità per anticipata estinzione del mutuo, ecc. Le spese notarili includono sia l'onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo (con esclusione di quelle sostenute per il contratto di compravendita) sia le spese sostenute dal notaio per conto del cliente come, ad esempio, l'iscrizione e la cancellazione dell'ipoteca.

Il rigo E7 e il codice 8 nei rigi da E8 a E12 devono comprendere gli interessi passivi sui mutui ipotecari rispettivamente indicati nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codici onere 7 e 8.

Rigo E7 - Interessi per mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale: indicare gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l'acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente e intestatario del contratto di mutuo, anche se l'immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado).

In caso di separazione legale, anche il coniuge separato, finché non interviene l'annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari. In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque la detrazione per la quota di competenza, se nell'immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari.

La detrazione spetta su un **importo massimo di 4.000,00 euro**.

In caso di contitolarità del contratto o di più contratti di mutuo, questo limite si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (per esempio i coniugi non fiscalmente a carico l'uno dell'altro cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di 2.000,00 euro ciascuno). Se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico, il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.

La detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare un'ulteriore quota di proprietà dell'unità immobiliare ed è ammessa anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

La detrazione spetta a condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, e che l'acquisto sia avvenuto nell'anno antecedente o successivo al mutuo. Non si tiene conto delle variazioni dell'abitazione principale derivanti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'immobile non sia locato.

Per i mutui stipulati prima del 1° gennaio 2001 la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto, a meno che al 1° gennaio 2001 non fosse già decorso il termine semestrale previsto dalla disciplina previgente. Per i soli mutui stipulati nel corso dell'anno 1993 la detrazione spetta purché l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro l'8 giugno 1994.

Non si tiene conto del periodo intercorrente tra la data di acquisto e quella del mutuo, se l'originario contratto di mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale viene estinto e ne viene stipulato uno nuovo, anche con una banca diversa, compresa l'ipotesi di surrogazione per volontà del debitore (art. 8 del decreto legge n. 7 del 31/01/2007). In questa ipotesi, come pure in caso di rinegoziazione del mutuo (vedi in Appendice la voce "Rinegoziazione del contratto di mutuo"), il diritto alla detrazione spetta per un importo non superiore a quello che risulterebbe con riferimento alla quota residua di capitale del vecchio mutuo, maggiorata delle spese e degli oneri accessori correlati con l'estinzione del vecchio mutuo e l'accensione del nuovo.

Se l'immobile acquistato è sottoposto a ristrutturazione edilizia, la detrazione spetta dalla data in cui viene adibito ad abitazione principale, purché questo avvenga sempre entro due anni dall'acquisto.

Se è stato acquistato un immobile locato, la detrazione spetta, a partire dalla prima rata di mutuo corrisposta, a condizione che entro tre mesi dall'acquisto, l'acquirente notifichi al locatario l'intimazione di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'immobile sia adibito ad abitazione principale.

Si ha diritto alla detrazione anche se l'unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro un anno a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l'acquisto.

Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (ad eccezione del trasferimento per motivi di lavoro o del ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari). Tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l'immobile ad abitazione principale, può fruire nuovamente della detrazione in relazione alle rate pagate a decorrere da quel momento.

La detrazione non compete nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell'abitazione principale. La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia a ordinamento civile, per i mutui ipotecari relativi all'acquisto dell'unica abitazione di proprietà, a prescindere dal requisito della dimora abituale.

Contratti di mutuo stipulati prima del 1993

Per i contratti di mutuo stipulati prima del 1993, la detrazione spetta su un importo massimo di **4.000,00 euro** per ciascun intestatario del mutuo ed è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell'anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.

Se nel corso dell'anno l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione spetta solo sull'importo massimo di **2.065,83 euro** per ciascun intestatario del mutuo.

Anche in questo caso permane il diritto alla detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo e si continua ad applicare la disciplina fiscale relativa al mutuo che viene estinto (vedi la voce "Rinegoziazione di un contratto di mutuo" in Appendice).

Righi da E8 a E12 - Altre spese: indicare le spese desumibili dalla sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica contraddistinte dai codici da 8 a 37 e 99, per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento e le spese contraddistinte dai codici 41 e 42, per le quali spetta la detrazione d'imposta del 26 per cento.

Per indicare più di cinque codici, occorre compilare un ulteriore modulo, secondo le istruzioni fornite nel paragrafo "Modelli aggiuntivi", parte II, capitolo 7.



L'elenco dei codici è riportato nelle tabelle "Spese per le quali spetta la detrazione del 19 per cento" e "Spese per le quali spetta la detrazione del 26 per cento", presenti all'inizio delle istruzioni relative alla Sezione I del quadro E.

Indicare:

- nella **colonna 1** il codice che identifica la spesa;
- nella **colonna 2** la spesa sostenuta.

I codici che identificano le spese per le quali spetta la **detrazione del 19 per cento** sono i seguenti:

'8' per gli **interessi relativi a mutui ipotecari per l'acquisto di altri immobili**. L'importo non può essere superiore a **2.065,83 euro** per ciascun intestatario del mutuo. La detrazione riguarda gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale stipulati prima del 1993.

Per i mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 la detrazione spetta solo per l'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione diversa da quella principale (per la quale valgono invece le istruzioni relative al rigo E7) e per i quali non sia variata tale condizione (per esempio se l'immobile viene dato in locazione).

Di conseguenza, vanno indicate nel rigo E7 o con il codice 8 nei righi da E8 a E12 le somme pagate dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione, relativi a mutui ipotecari contratti dalla cooperativa stessa e ancora indivisi.

Per avere diritto alla detrazione, anche se le somme sono state pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi destinati a proprietà divisa, vale non il momento del formale atto di assegnazione redatto dal notaio o quello dell'acquisto, ma il momento della delibera di assegnazione dell'alloggio, con conseguente assunzione dell'obbligo di pagamento del mutuo e di immissione nel possesso. In tal caso, il pagamento degli interessi relativi al mutuo può essere anche certificato dalla documentazione rilasciata dalla cooperativa intestataria del mutuo.

Se un contribuente si è accollato un mutuo, anche per successione a causa di morte, dopo il 1° gennaio 1993, ha diritto alla detrazione se ricorrono nei suoi confronti le condizioni previste per i mutui stipulati a partire da quella data. In questi casi per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipulazione del contratto di accollo del mutuo.

La detrazione compete anche al coniuge superstite, se contitolare insieme a quello deceduto del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale, a condizione che provveda a regolarizzare l'accollo del mutuo e che sussistano gli altri requisiti. Ciò vale sia nel caso di subentro nel rapporto di mutuo da parte degli eredi, sia se il reddito dell'unità immobiliare è dichiarato da un soggetto diverso. È ancora possibile fruire della detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo (v. la voce "Rinegoziazione di un contratto di mutuo" in Appendice);

'9' per gli **interessi relativi a mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio**.

La detrazione riguarda gli interessi passivi, gli oneri e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici.

La detrazione spetta su un **importo massimo di 2.582,28 euro**.

In caso di contitolarità del contratto o di più contratti di mutuo, questo limite si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.

Se il contratto di mutuo è stipulato da un condominio, la detrazione spetta a ciascun condomino in base ai millesimi di proprietà.

L'importo deve comprendere gli interessi passivi sui mutui indicati nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 9;

'10' per gli **interessi relativi a mutui ipotecari per la costruzione dell'abitazione principale**. La detrazione riguarda gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale.

La detrazione è ammessa a condizione che la stipula del contratto di mutuo da parte del possessore a titolo di proprietà o di altro diritto reale dell'unità immobiliare avvenga nei sei mesi antecedenti, o nei diciotto mesi successivi all'inizio dei lavori di costruzione.

La detrazione spetta su un **importo massimo di 2.582,28 euro**.

La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia a ordinamento civile, per i mutui ipotecari relativi alla costruzione dell'unica abitazione di proprietà, a prescindere dal requisito della dimora abituale.

L'importo deve comprendere gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 10.



Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Mutuo ipotecario relativo alla costruzione e ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale"

'11' per gli **interessi relativi a prestiti o mutui agrari**.

La detrazione riguarda gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie. La detrazione, indipendentemente dalla data di stipula del mutuo, viene calcolata su un importo non superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati.

L'importo deve comprendere gli interessi passivi sui mutui indicati nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 11;

'13' per le **spese di istruzione** sostenute per la frequenza di corsi di istruzione secondaria di primo e secondo grado, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri. Le spese possono riferirsi anche a più anni, compresa l'iscrizione fuori corso, e per gli istituti o università privati e stranieri non devono essere superiori a quelle delle tasse e contributi degli istituti statali italiani.

L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 13.

'14' per le **spese funebri** sostenute per la morte dei familiari indicati nell'art. 433 del codice civile e di affidati o affiliati. La detrazione spetta anche se il familiare non è a carico. L'importo, riferito a ciascun decesso, non può essere superiore a **1.549,37 euro**. Tale limite resta fermo anche se più soggetti sostengono la spesa. Nel caso di più eventi occorre compilare più righe da E8 a E12 riportando in ognuno di essi il codice 14 e la spesa relativa a ciascun decesso.

L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 14.

'15' per le **spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale** nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Sono considerate non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana le persone che non sono in grado, per esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti. Inoltre, può essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa.

Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica.

La detrazione per le spese di assistenza non spetta, dunque, quando la non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologie (come, per esempio, nel caso di assistenza ai bambini).

La detrazione spetta anche per le spese sostenute per i familiari non a carico (v. l'elenco dei familiari nel paragrafo 2 "Familiari a carico").

Il contribuente può fruire della detrazione, fino a un **importo massimo di 2.100 euro**, solo se il reddito complessivo non supera i 40.000 euro. Nel limite di reddito deve essere computato anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

Il limite di 2.100 euro è riferito al singolo contribuente a prescindere dal numero delle persone cui si riferisce l'assistenza. Ad esempio, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, l'importo da indicare in questo rigo non può superare 2.100 euro.

Se più familiari hanno sostenuto spese per assistere lo stesso familiare, il limite massimo di 2.100, euro deve essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa.

Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dall'addetto all'assistenza, e deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale di chi effettua il pagamento e di chi presta l'assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo.

L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 15.

'16' per le **spese per attività sportive praticate dai ragazzi**.

La detrazione riguarda le spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.

La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico (ad esempio figli).

L'importo da considerare non può essere superiore per ciascun ragazzo a **210,00 euro**.

La detrazione può essere ripartita tra gli aventi diritto (ad esempio i genitori). In questo caso sul documento di spesa va indicata la quota detratta da ognuno di essi. La spesa complessiva non può comunque superare 210 euro per ciascun ragazzo.

Se la spesa riguarda più di un ragazzo, occorre compilare più righe da E8 a E12 riportando in ognuno di essi il codice 16 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo.

L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 16.

Per fruire della detrazione il contribuente deve acquisire e conservare il bollettino bancario o postale, o la fattura, ricevuta o quietanza di pagamento da cui risulti:

- la ditta, denominazione o ragione sociale e la sede legale, o, se persona fisica, il nome cognome e la residenza, nonché il codice fiscale dei soggetti che hanno reso la prestazione;
- la causale del pagamento;
- l'attività sportiva esercitata;
- l'importo pagato;
- i dati anagrafici di chi pratica l'attività sportiva e il codice fiscale di chi effettua il pagamento.

'17' per i **compensi**, comunque denominati, **pagati a soggetti di intermediazione immobiliare** per l'acquisto dell'immobile da adibire ad abitazione principale.

L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a **1.000 euro**.

Se l'unità immobiliare è acquistata da più persone, la detrazione, nel limite di 1.000 euro, va ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà.

L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 17.

'18' per le **spese sostenute dagli studenti universitari** iscritti a un corso di laurea di un'università situata in un Comune diverso da quello di residenza per **canoni di locazione** derivanti da contratti stipulati o rinnovati in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo (legge 9 dicembre 1998, n. 431), o per canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative.

Per fruire della detrazione l'università deve essere ubicata in un Comune distante almeno 100 chilometri dal Comune di residenza dello studente e comunque in una Provincia diversa oppure nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo con i quali sia possibile lo scambio di informazioni.

La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.

L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a **2.633 euro**.

L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 18.

'20' per le **erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.065,83 euro annui, a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari**, anche se avvenuti in altri Stati, effettuate esclusivamente tramite:

- Onlus;
- organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro;
- altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che prevedano tra le proprie finalità interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari;
- amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
- associazioni sindacali di categoria.

Per la verifica del limite di spesa si deve tenere conto anche dell'importo indicato con il codice '41' nei righe da E8 a E12.

Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta..

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 20.

'21' per le **erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche**. L'importo da indicare non può essere superiore a **1.500,00 euro**.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 21.

'22' per le **erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso**. Sono tali i contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano per assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia o, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie (art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818). Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati con riferimento alla propria posizione. L'importo da indicare non può essere superiore a **1.291,14 euro**.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 22.

'23' per le **erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale**. L'importo di tale erogazione non può essere superiore a **2.065,83 euro**.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 23.



Le erogazioni indicate con i codici 21, 22 e 23 devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta.

'24' per le **erogazioni in denaro, a favore della Società di cultura "La Biennale di Venezia"**. Chi presta l'assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto) calcolerà la detrazione spettante su un importo non superiore al 30 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca).

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 24.

'25' per le **spese relative ai beni soggetti a regime vincolistico**. Si tratta delle spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti a regime vincolistico, secondo le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) e del DPR 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente sovrintendenza entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi oppure da apposita dichiara-

razione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. n. 445/2000) presentata al Ministero per i beni e le attività culturali, relativa alle spese effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 25.



Questa detrazione è cumulabile con quella del 50 per cento per le spese di ristrutturazione, ma in tal caso è ridotta del 50 per cento. Quindi, le spese per le quali si è chiesto di fruire della detrazione possono essere indicate anche in questo rigo nella misura ridotta del 50 per cento.

Per i contribuenti che hanno iniziato i lavori negli anni precedenti il limite di 48.000 o 96.000 euro deve tenere conto anche di quanto speso nelle annualità precedenti. Le spese superiori ai limiti previsti, per le quali non spetta più la detrazione del 36 o del 50 per cento, possono essere riportate per il loro intero ammontare.

'26' per le **erogazioni liberali in denaro a favore delle attività culturali ed artistiche**. Si tratta delle erogazioni a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico individuate dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) e dal DPR 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni. Sono comprese anche le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose elencate sopra, e per gli studi e le ricerche eventualmente necessari a questo scopo, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche a scopo didattico-promozionali, compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali. Rientra in questa agevolazione anche il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione. La documentazione richiesta per fruire della detrazione è sostituita da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, presentata al Ministero per i beni e le attività culturali e relativa alle spese effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione. L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 26.



Questa detrazione spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel credito d'imposta previsto per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, "art - bonus", da indicare nel rigo G9.

'27' per le **erogazioni liberali a favore degli enti dello spettacolo**. Si tratta delle erogazioni sostenute a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante su un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca). L'importo indicato nel rigo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 27.



Questa detrazione spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel credito d'imposta previsto per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, "art - bonus", da indicare nel rigo G9.

'28' per le **erogazioni liberali in denaro a favore di fondazioni operanti nel settore musicale**. Si tratta delle erogazioni sostenute a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato (art. 1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367). Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante su un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca). Il limite è elevato al 30 per cento per le somme versate:

- al patrimonio della fondazione dai privati al momento della loro partecipazione;
- come contributo alla gestione dell'ente nell'anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione;
- come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi d'imposta successivi alla data di pubblicazione del sopraindicato decreto. In questo caso per fruire della detrazione il contribuente deve impegnarsi con atto scritto a versare una somma costante per i tre periodi di imposta successivi alla pubblicazione del decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione. In caso di mancato rispetto dell'impegno le somme indebitamente detratte verranno recuperate.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 28.



Questa detrazione spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel credito d'imposta previsto per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, "art- bonus", da indicare nel rigo G9.

'29' per le **spese veterinarie** sostenute per la cura di animali legalmente detenuti per compagnia o per pratica sportiva.

L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a 387,34 euro. La detrazione sarà calcolata sulla parte che supera l'importo di 129,11 euro.

Ad esempio, per spese veterinarie sostenute per un totale di 400 euro, nel rigo andranno indicati 387 euro e la detrazione del 19 per cento sarà calcolata su un importo di 258 euro.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 29.

'30' per le **spese sostenute dai sordi per i servizi di interpretariato**. Si considerano sordi (in base alla legge 26 maggio 1970, n. 381) i minorati sensoriali dell'udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che abbia compromesso il normale ap-

prendimento del linguaggio parlato, purché la patologia non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio (legge n. 95 del 20 febbraio 2006).

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 30.

- '31' per le **erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado**, statali e paritari senza scopo di lucro, che appartengono al sistema nazionale d'istruzione (legge 10 marzo 2000, n. 62), nonché a favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria e all'ampliamento dell'offerta formativa.

La detrazione spetta a condizione che il pagamento venga effettuato con versamento postale o bancario o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 31.

- '32' per i **contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari a carico**. Il riscatto degli anni di laurea, pertanto, è possibile anche per le persone che non hanno ancora iniziato l'attività lavorativa e non sono iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza. Se, invece, i contributi sono stati versati direttamente dall'interessato che ha percepito un reddito sul quale sono dovute le imposte, possono essere dedotti dal reddito di quest'ultimo (v. istruzioni del rigo E21). L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 32.

- '33' per le **spese sostenute dai genitori per pagare le rette relative alla frequenza di asili nido**, pubblici o privati, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio.

La detrazione va divisa tra i genitori sulla base dell'onere da ciascuno sostenuto. Se il documento di spesa è intestato al bambino, o ad uno solo dei coniugi, è comunque possibile annotare sullo stesso la percentuale di ripartizione.

L'importo deve comprendere le somme indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 33.

- '35' per le **erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato**.

La detrazione è ammessa se le erogazioni liberali in denaro derivano da donazioni o da disposizioni testamentarie destinate al conseguimento delle finalità del fondo. Il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, istituito presso la Banca d'Italia, ha lo scopo di ridurre la consistenza dei titoli di Stato in circolazione.

Per avvalersi della detrazione è necessario che tali erogazioni siano effettuate mediante versamento bancario o postale. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere previste ulteriori modalità di effettuazione di tali erogazioni liberali. L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 35.

- '36' per i **premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni**. La detrazione riguarda:

- per i contratti stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 2000, i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, anche se versati all'estero o a compagnie estere. La detrazione è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima;
- per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5 per cento (da qualunque causa derivante).

L'importo non deve complessivamente superare **530,00 euro** e deve comprendere anche i premi di assicurazione indicati nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 36.

Si ricorda che i contributi previdenziali non obbligatori per legge sono interamente deducibili e pertanto vanno indicati nel rigo E21.

- '37' per i **premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana**. La detrazione riguarda i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. La detrazione spetta a condizione che l'impresa di assicurazione non possa recedere dal contratto. Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza.

L'importo non deve complessivamente superare **1.291,14 euro**, al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (codice 36), e deve comprendere anche i premi di assicurazione indicati nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 37.

Si ricorda che i contributi previdenziali non obbligatori per legge sono interamente deducibili e pertanto vanno indicati nel rigo E21.

- '99' per le **altre spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento**.

L'importo deve comprendere le somme indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 99.

I codici, da indicare nei righe da E8 a E12, che identificano le spese per le quali spetta la **detrazione del 26 per cento** sono i seguenti:

- '41' per le **erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 2.065 euro annui a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)**, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

Per la verifica del limite di spesa si deve tenere conto anche dell'importo indicato con il codice '20' nei righe da E8 a E12.

Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta.

Per le liberalità alle ONLUS (codice 41) e alle associazioni di promozione sociale (codice '23') erogate nel 2014 è prevista, in alternativa alla detrazione, la possibilità di dedurre le stesse dal reddito complessivo (vedere le successive istruzioni della sezione II relativa agli oneri deducibili). Quindi il contribuente deve scegliere se fruire della detrazione d'imposta o della deduzione dal reddito, non potendo beneficiare di entrambe le agevolazioni.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 41.

- '42' per le **erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici** iscritti nella prima sezione del registro nazionale di cui all'art. 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro. L'agevolazione si applica anche alle erogazioni

zioni in favore dei partiti o delle associazioni promotrici di partiti effettuate prima dell'iscrizione al registro e dell'ammissione ai benefici, a condizione che entro la fine dell'esercizio tali partiti risultino iscritti al registro e ammessi ai benefici. Le erogazioni devono essere effettuate tramite banca o ufficio postale o mediante altri sistemi di pagamento (ad esempio carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari), o secondo ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identificazione soggettiva e reddituale del contribuente.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 42.

SEZIONE II - Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo

In questa sezione vanno indicate:

- le spese e gli oneri per i quali è prevista la deduzione dal reddito complessivo;
- le somme tassate dal datore di lavoro, ma che non avrebbero dovuto essere conteggiate tra i redditi di lavoro dipendente e assimilati.



In questa sezione non vanno riportati gli oneri e le spese già considerati dal datore di lavoro nella determinazione del reddito di lavoro dipendente o assimilato. Questi oneri sono indicati nel punto 161 della Certificazione Unica e nel punto 142 della Certificazione Unica. Per quanto riguarda gli oneri deducibili certificati al punto 143 della Certificazione Unica, vedi le istruzioni dei righi da E27 a E31.

Rigo E21 - Contributi previdenziali e assistenziali

Indicare l'importo dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari versati all'ente pensionistico di appartenenza. La deduzione spetta anche se gli oneri sono stati sostenuti per i familiari fiscalmente a carico.

Rientrano tra queste spese anche:

- i contributi agricoli unificati versati all'Inps – Gestione ex Scau – per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è indeducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti).
- i contributi versati per l'assicurazione obbligatoria Inail contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe);
- i contributi previdenziali e assistenziali versati facoltativamente all'ente pensionistico di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi, per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici sia ai fini della buonuscita), per la prosecuzione volontaria e per il cosiddetto "fondo casalinghe".

Rigo E22 - Assegno periodico corrisposto al coniuge

Colonna 1: indicare il codice fiscale del coniuge al quale sono stati corrisposti gli assegni periodici.

Colonna 2: indicare gli assegni periodici corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento o annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come indicato nel provvedimento dell'autorità giudiziaria. Nell'importo non devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli. Se il provvedimento non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo ammontare. Inoltre, non sono deducibili le somme corrisposte in un'unica soluzione al coniuge separato.

Rigo E23 - Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari: indicare i contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare (es. colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane), per la parte a carico del datore di lavoro.

L'importo massimo deducibile è di **1.549,37 euro**.

Rigo E24 - Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose: indicare le erogazioni liberali in denaro a favore delle seguenti istituzioni religiose:

- Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana
- Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Ente morale Assemblee di Dio in Italia, per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica;
- Chiesa Evangelica Valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per gli stessi fini delle Chiese e degli enti che fanno parte dell'ordinamento valdese;
- Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per gli stessi fini delle Chiese e degli enti che fanno parte dell'Unione;
- Chiesa Evangelica Luterana in Italia e Comunità a essa collegate per fini di sostentamento dei ministri di culto e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Unione delle Comunità ebraiche italiane, per cui sono deducibili anche i contributi annuali;
- Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, enti da essa controllati e comunità locali, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza;
- Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni per attività di religione o di culto, per attività dirette alla predicazione del Vangelo, celebrazione di riti e cerimonie religiose, svolgimento dei servizi di culto, attività missionarie e di evangelizzazione, educazione religiosa, cura delle necessità delle anime, rimborso delle spese dei ministri di culto e dei missionari;
- Chiesa Apostolica in Italia ed enti e opere da essa controllati, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza;
- Unione Buddhista Italiana e gli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, per il sostentamento dei ministri di culto e le attività di religione o di culto;
- Unione Induista Italiana e gli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, per il sostentamento dei ministri di culto, le esigenze di culto e le attività di religione o di culto.

Ciascuna di queste erogazioni, deducibile fino ad un importo di **1.032,91 euro**, può essere documentata conservando le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie, le ricevute dei bonifici bancari e, per i pagamenti effettuati con carta di credito, l'estratto conto della società che gestisce la carta.

Rigo E25 - Spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità: indicare l'importo delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione sostenute dalle persone con disabilità indipendentemente dalla circostanza che fruiscono o meno dell'assegno di accompagnamento.

Per una definizione delle persone con disabilità si vedano le istruzioni del rigo E3 della sezione I di questo quadro.

Le spese di assistenza specifica sostenute dalle persone con disabilità sono quelle relative a:

- assistenza infermieristica e riabilitativa;
- personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- personale con la qualifica di educatore professionale;
- personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali sopraelencate sono deducibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E del 1° giugno 2012).

Se la persona con disabilità viene ricoverata in un istituto di assistenza, non è possibile portare in deduzione l'intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le paramediche di assistenza specifica che deve risultare distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto.

Le spese sanitarie per l'acquisto di medicinali sono deducibili se certificate da fattura o scontrino fiscale (c.d. "scontrino parlante"), in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario.

Le spese indicate in questo rigo sono deducibili anche se sostenute per i seguenti familiari, anche se non fiscalmente a carico:

- | | |
|--|---|
| ■ coniuge; | ■ generi e nuore; |
| ■ figli, compresi quelli adottivi | ■ suoceri e suocere; |
| ■ discendenti dei figli; | ■ fratelli e sorelle (anche unilaterali); |
| ■ genitori (compresi quelli adottivi); | ■ nonni e nonne. |



Le spese chirurgiche per prestazioni specialistiche, per protesi dentarie e sanitarie, nonché per i mezzi di accompagnamento, locomozione, deambulazione, sollevamento e per i sussidi tecnici e informatici volti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione sostenute dalle persone con disabilità vanno indicate nei rigi E1, E2, E3 e E4 della Sezione I.

Rigo E26 - Altri oneri deducibili: indicare gli oneri deducibili diversi da quelli riportati nei rigi precedenti.

Colonna 1: indicare il codice che identifica l'onere sostenuto;

Colonna 2: indicare l'importo pagato.

I codici che identificano gli oneri da indicare in questi rigi sono:

'1' per i **contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale** per un importo complessivo non superiore a **3.615,20 euro**. Nella verifica di tale limite concorre anche l'importo indicato nel punto 163 della Certificazione Unica 2015, che è già stato dedotto dal datore di lavoro e che non deve pertanto essere indicato in questo rigo.

La deduzione spetta anche se la spesa è stata sostenuta per le persone fiscalmente a carico (v. paragrafo 6) per la sola parte non dedotta da queste ultime;

Modalità di versamento delle erogazioni identificate dai successivi codici 2, 3 e 4

Queste erogazioni sono deducibili se effettuate con versamento postale o bancario, carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali fatte con carta di credito, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, è sufficiente esibire l'estratto conto della società che gestisce la carta.

'2' per i **contributi, le donazioni e le oblazioni erogate alle organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.**

Chi presta l'assistenza fiscale porterà in deduzione questi importi nella misura massima del 2 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca).

Per queste liberalità si può fruire della più ampia agevolazione prevista per le ONLUS, indicando il codice 3 (v. le istruzioni del punto successivo). È necessario conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle somme erogate.

Per consultare l'elenco delle ONG riconosciute idonee si può consultare il sito www.esteri.it;

'3' per i **erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute.**

Queste liberalità possono essere dedotte se erogate in favore di:

Queste liberalità possono essere dedotte se erogate in favore di:

- organizzazioni non lucrative di utilità sociale (art. 10, commi 1, 8 e 9 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460);
- associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale (art. 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383);
- fondazioni e associazioni riconosciute che hanno per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42);

- fondazioni e associazioni riconosciute che hanno per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate dal D.P.C.M. 15 aprile 2011 (pubblicato sulla G.U. 3 agosto 2011, n. 179) e dal D.P.C.M. 18 aprile 2013 (pubblicato sulla G.U. 3 agosto 2013, n. 181).

Chi presta l'assistenza fiscale dedurrà gli importi nel limite del 10 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca) e, comunque, nella misura massima di 70.000 euro.

Non vanno indicate nel rigo E26 le somme per le quali si intende fruire della detrazione d'imposta del 26 per cento prevista per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS (righe da E8 a E12, codice 41) e le somme per le quali si intende fruire della detrazione d'imposta del 19 per cento prevista per le associazioni di promozione sociale (righe da E8 a E12, codice 23); pertanto il contribuente deve scegliere, con riferimento alle suddette liberalità, se fruire della detrazione d'imposta o della deduzione dal reddito non potendo cumulare entrambe le agevolazioni.

'4' per le erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e vigilati, nonché degli enti parco regionali e nazionali.

Queste liberalità possono essere dedotte se erogate in favore di:

- università e fondazioni universitarie;
- istituzioni universitarie pubbliche;
- enti di ricerca pubblici ed enti di ricerca vigilati dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
- enti parco regionali e nazionali;

'5' per le somme che in precedenti periodi d'imposta sono state assoggettate a tassazione, anche separata, e che nel 2014 sono state restituite all'ente che le ha erogate. Può trattarsi, oltre che dei redditi di lavoro dipendente anche di compensi di lavoro autonomo professionale, di redditi diversi (lavoro autonomo occasionale o altro). L'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi; in alternativa, è possibile chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Questo codice va utilizzato anche per riportare gli importi indicati al punto 162 della Certificazione Unica. Con questo codice va indicato anche l'ammontare non dedotto nel periodo d'imposta precedente, riportato nel rigo 149 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2014 (colonna 1 per il dichiarante, colonna 2 per il coniuge) oppure nel rigo RN43, colonna 9, del modello Unico Persone fisiche 2014;

'6' per gli altri oneri deducibili.

Tra questi oneri, diversi da quelli contraddistinti dai precedenti codici, rientrano:

- gli assegni periodici (rendite, vitalizi, ecc.) corrisposti dal dichiarante in base a un testamento o a una donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari versati ai familiari (indicati nell'art. 433 del codice civile);
- i canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi i contributi agricoli unificati. Sono deducibili anche i contributi obbligatori relativi ad immobili non locati e non affittati, il cui reddito non concorre al complessivo in conseguenza dell'effetto di sostituzione dell'Irpef da parte dell'Imu, sempreché il contributo obbligatorio non sia stato già considerato nella determinazione della rendita catastale. La deduzione dei contributi ai consorzi obbligatori non è invece ammessa in relazione agli immobili ad uso abitativo locati con opzione per la cedolare secca (vedi risoluzione n. 44/E del 4 luglio 2013);
- le indennità per la perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani non adibiti ad abitazione;
- le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che, invece, sono state assoggettate a tassazione;
- il 50 per cento delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974 (esclusa l'imposta complementare) iscritte nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 2014 (art. 20, comma 2, del D.P.R. n. 42 del 1988);
- le erogazioni liberali per oneri difensivi delle persone che fruiscono del patrocinio legale gratuito dello Stato;
- il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri (per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce "Adozione di minori stranieri");

Righi da E27 a E31 - Contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali: in questi righi vanno indicati i contributi versati alle forme pensionistiche complementari, relativi sia a fondi negoziali sia a fondi individuali.



Il contribuente non è tenuto alla compilazione dei righi da E27 a E31 se non ha contributi per previdenza complementare da far valere in dichiarazione. Questa situazione si verifica se, in assenza di ulteriori versamenti per contributi o premi non dedotti, relativi ad altre forme di previdenza integrativa, non è indicato alcun importo al punto 143 della Certificazione Unica 2015.

I contributi versati a forme pensionistiche complementari, comprese quelle istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore a 5.164,57 euro.

Il limite non si applica ai contribuenti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, che possono dedurre tutti i contributi versati nell'anno d'imposta.

Per consentire a chi presta l'assistenza fiscale di determinare la deduzione effettivamente spettante, il contribuente deve compilare il rigo corrispondente alla forma pensionistica a cui risulta iscritto. Se il contribuente ha aderito a più di un fondo pensione, versando contributi per i quali è applicabile un diverso limite di deducibilità, deve compilare più di un rigo.

Rigo E27 - Contributi a deducibilità ordinaria: indicare, entro il limite di **5.164,57 euro**, le somme versate alle forme pensionistiche complementari relative sia a fondi negoziali sia alle forme pensionistiche individuali; nel suddetto limite si devono considerare i versamenti a carico del contribuente e del datore di lavoro. Per i contributi versati a fondi negoziali tramite il sostituto di imposta, se nel punto 141 della Certificazione Unica è indicato il codice 1, i dati da indicare sono quelli riportati nei punti 142 e 143 della Certificazione Unica. Per i contributi versati ai fondi negoziali, nonché alle forme pensionistiche individuali, senza il tramite del sostituto di imposta, si dovrà indicare l'ammontare dei versamenti di cui si richiede la deduzione.

I dipendenti pubblici possono compilare questo rigo solo per indicare i contributi versati ai fondi pensione per i quali non rileva la loro qualifica, mentre per dichiarare i contributi versati ai fondi negoziali a essi riservati devono compilare il rigo E31.

In particolare:

- **colonna 1:** riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro ha dedotto dall'imponibile, indicato nel punto 142 della Certificazione Unica. Se è stato compilato il punto 151 della Certificazione Unica – previdenza per familiari a carico – la cifra da riportare nella colonna 1 è pari alla differenza tra gli importi indicati nei seguenti punti della Certificazione Unica: punto 142 e punto 152 (contributo dedotto dal reddito e riferito alla previdenza complementare per familiari a carico);
- **colonna 2:** riportare l'importo degli oneri di previdenza complementare dei quali si chiede la deduzione in dichiarazione:
 - contributi versati tramite il sostituto di imposta, indicati nel punto 143 della Certificazione Unica. Se è stato compilato il punto 151 della Certificazione Unica – previdenza per familiari a carico – la cifra da riportare nella colonna 2 è pari alla differenza tra gli importi indicati nei seguenti punti della Certificazione Unica: punto 143 e punto 153 (contributo non dedotto dal reddito e riferito alla previdenza complementare per familiari a carico);
 - somme versate sia ai fondi negoziali e sia alle forme pensionistiche individuali senza il tramite del sostituto di imposta.

Rigo E28 - Contributi versati da lavoratori di prima occupazione: i lavoratori di prima occupazione, successiva al 1° gennaio 2007, oppure i contribuenti che a quella data non avevano una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria possono dedurre i contributi versati entro il limite di **5.164,57 euro**. Se nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari hanno effettuato versamenti di importo inferiore, possono godere di un maggior limite di deducibilità, a partire dal sesto anno di partecipazione alle forme pensionistiche e per i venti anni successivi, nella misura annuale di 5.164,57 euro incrementata di un importo pari alla differenza positiva tra 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni e, comunque, incrementata di un importo non superiore ad 2.582,29 euro. A partire dall'anno 2012, per i lavoratori iscritti dal 2007 alle forme pensionistiche obbligatorie, è possibile usufruire per la prima volta di tale incentivo. Se nel punto 141 della Certificazione Unica è indicato il codice 3, i dati da indicare in questo rigo sono quelli riportati nei punti 142, 143 e 147 della Certificazione Unica.

In particolare:

- **colonna 1:** riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro ha dedotto dall'imponibile, risultante dalla somma degli importi indicati nei punti 142 e 147 della Certificazione Unica;
- **colonna 2:** riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro non ha dedotto dall'imponibile, indicato nel punto 143 della Certificazione Unica, e le somme versate ai fondi negoziali, nonché alle forme pensionistiche individuali, senza il tramite del datore di lavoro.

Rigo E29 - Contributi versati a fondi in squilibrio finanziario: per i contributi versati a fondi in squilibrio finanziario non è previsto alcun limite di deducibilità. Se nel punto 141 della Certificazione Unica è indicato il codice 2, i dati da indicare in questo rigo sono riportati nei punti 142 e 143 della Certificazione Unica.

In particolare:

- **colonna 1:** riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro ha dedotto dall'imponibile, indicato nel punto 142 della Certificazione Unica;
- **colonna 2:** riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro non ha dedotto dall'imponibile, indicato nel punto 143 della Certificazione Unica.

Rigo E30 - Contributi versati per familiari a carico: indicare le somme versate per i familiari fiscalmente a carico per la parte da questi non dedotta. Sono considerati a carico coloro che possiedono un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro.

Se i contributi per familiari a carico sono stati versati tramite il datore di lavoro e, quindi, è compilato il punto 151 della Certificazione Unica, indicare:

- nella **colonna 1**, l'importo dei contributi che il datore di lavoro ha dedotto dall'imponibile, desumibile dal punto 152 della Certificazione Unica;
- nella **colonna 2**, l'importo dei contributi che il datore di lavoro non ha dedotto dall'imponibile, desumibile dal punto 153 della Certificazione Unica.

Rigo E31 - Contributi versati a fondi pensione negoziali da dipendenti pubblici: il rigo è riservato ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni che si iscrivono a forme pensionistiche di natura negoziale di cui siano destinatari (ad esempio, il Fondo Scuola Espero destinato ai lavoratori della scuola). Per questi contribuenti continuano a valere le disposizioni vigenti fino al 31 dicembre 2006, secondo cui l'importo deducibile non può superare il 12 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca) e, comunque, 5.164,57 euro. Per quanto riguarda i soli redditi di lavoro dipendente, la deduzione non può superare il doppio della quota di TFR destinata ai fondi pensione, sempre nel rispetto dei precedenti limiti. Al contrario, i dipendenti pubblici che si iscrivono a forme pensionistiche per le quali non rileva la loro qualifica (ad esempio, adesione a un fondo aperto) devono compilare il rigo E27.

Se nel punto 141 della Certificazione Unica è indicato il codice 4, i dati da indicare nel rigo sono quelli riportati nei punti 142 e 143 della Certificazione Unica.

In particolare:

- **colonna 1:** riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro ha dedotto dall'imponibile, indicato nel punto 142 della Certificazione Unica;

- **colonna 2:** riportare l'importo indicato nel punto 144 della Certificazione Unica;
- **colonna 3:** riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro non ha dedotto dall'imponibile, indicato nel punto 143 della Certificazione Unica.

Rigo E32 – Spese per l'acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione

Da quest'anno è riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo nel caso di acquisto o costruzione di immobili abitativi da destinare alla locazione.

L'agevolazione riguarda:

- l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di nuova costruzione, invendute al 12 novembre 2014, cedute da imprese di costruzione e da cooperative edilizie;
- l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, o di restauro e di risanamento conservativo cedute da imprese di ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie;
- la costruzione di unità immobiliari a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori.

Per fruire dell'agevolazione l'immobile deve essere destinato, entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni.

La deduzione è pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita, nonché degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l'acquisto delle unità immobiliari medesime, oppure, nel caso di costruzione, delle spese sostenute per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d'appalto, attestate dall'impresa che esegue i lavori. Il limite massimo complessivo di spesa, anche nel caso di acquisto o costruzione di più immobili, è pari a 300.000 euro.

La deduzione è ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dall'anno nel quale avviene la stipula del contratto di locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese.

Per altre informazioni sulle condizioni necessarie per il riconoscimento della deduzione, vedere in Appendice la voce "Acquisto o costruzione di abitazioni nuove o ristrutturate da dare in locazione".

Colonna 1 (Data stipula locazione): indicare la data di stipula del contratto di locazione dell'immobile acquistato o costruito.

Colonna 2 (Spesa acquisto/costruzione): indicare la spesa sostenuta per l'acquisto o la costruzione dell'immobile dato in locazione, entro il limite di 300.000 euro.

Colonna 3 (Interessi passivi sui mutui): indicare l'importo degli interessi passivi dipendenti dai mutui contratti per l'acquisto delle unità immobiliari oggetto dell'agevolazione.

Se la deduzione spetta per l'acquisto o la costruzione di più immobili è necessario compilare un rigo per ciascun immobile utilizzando ulteriori moduli, secondo le istruzioni fornite nella parte II, paragrafo "Modelli aggiuntivi". L'ammontare complessivo delle spese indicate non può comunque essere superiore a 300.000 euro.

La deduzione, che spetta nella misura del 20 per cento, viene ripartita in 8 rate di pari importo da chi presta l'assistenza fiscale.

SEZIONE III A - Spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (detrazione d'imposta del 36, 41, 50 o 65 per cento)

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute nell'anno 2014 o negli anni precedenti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e in particolare:

- per la ristrutturazione di immobili;
- per l'acquisto o l'assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati.

In questa sezione vanno indicate anche:

- le spese sostenute per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica;
- le spese sostenute per gli interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi.

Spese sostenute per la ristrutturazione di immobili

La detrazione spetta in relazione alle spese sostenute per i seguenti interventi di recupero del patrimonio edilizio:

- interventi di manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali;
- interventi di restauro e risanamento conservativo;
- interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico, all'adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici, all'esecuzione di opere interne;
- interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune;
- ulteriori interventi quali, ad esempio, quelli di bonifica dall'amianto o quelli finalizzati alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi o all'eliminazione delle barriere architettoniche, oppure interventi di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

La detrazione spetta anche in relazione alle spese sostenute per gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici, compresa l'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, tra i quali rientrano gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.

Può fruire della detrazione chi possiede o detiene l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato).

Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati. È ammessa la detrazione anche nei casi in cui le fatture e i bonifici non siano

intestati al familiare convivente, purché la percentuale della spesa sostenuta dallo stesso sia indicata nella fattura (per approfondimenti si veda la circolare 11/E del 21 maggio 2014).

Condizioni per fruire della detrazione

- Pagamenti effettuati con bonifico bancario o postale da cui risultino:
 - causale del versamento (per le spese sostenute dal 1° gennaio 2012 va indicato l'art. 16-bis del TUIR);
 - codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento;
 - codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
- Indicazione nella dichiarazione dei redditi (righe da E51 a E53) delle seguenti informazioni:
 - dati catastali identificativi dell'immobile;
 - estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo (ad esempio, contratto di affitto), se i lavori sono effettuati dal detentore;
 - altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.
- Il contribuente deve, inoltre, conservare ed esibire, a richiesta dell'Ufficio, i documenti individuati dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011 (ad esempio le fatture e le ricevute fiscali relative alle spese sostenute).

Possono usufruire della detrazione anche gli **acquirenti di box o posti auto pertinenziali** già realizzati, tuttavia la detrazione spetta esclusivamente con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione, a condizione che siano attestate dal venditore. Anche in questo caso nella dichiarazione dei redditi devono essere indicati i dati catastali dell'immobile.



Per gli adempimenti relativi agli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, e per altre informazioni sulle condizioni e sulla documentazione necessaria per il riconoscimento della detrazione, vedere in Appendice la voce "Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio".

La **detrazione d'imposta** che verrà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale è pari al:

- **50 per cento** per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 fino al 31 dicembre 2014;
- 41 per cento per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006;
- 36 per cento per le spese sostenute: a) nel 2005; b) nel 2006 per fatture emesse dal 1° ottobre 2006 o in data antecedente al 1° gennaio 2006; c) dal 2007 al 2011 e dal 1° gennaio al 25 giugno 2012.

La detrazione viene ripartita in **10 rate di pari importo** da chi presta l'assistenza fiscale.

I contribuenti che, avendone diritto, negli anni passati avevano ripartito la detrazione in 5 rate, possono proseguire secondo tale rateazione.

La **spesa** su cui applicare la percentuale non può superare il **limite di**:

- 48.000 euro per le spese sostenute dal 2005 al 25 giugno 2012;
- **96.000 euro** per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014.

Il limite va riferito alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati i lavori. Quindi, se più persone hanno diritto alla detrazione (comproprietari ecc.), il limite va ripartito tra loro.

Per le spese sostenute fino al 30 settembre 2006, invece, il limite andava riferito alla persona fisica e a ogni singola unità immobiliare.

Per l'anno 2012, la detrazione del 50 per cento spetta per le spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre nel limite di 96.000 euro, al netto delle spese sostenute fino al 25 giugno 2012 nel limite di 48.000 euro.

Se gli interventi consistono nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti sulla stessa unità immobiliare, per determinare il limite massimo delle spese detraibili occorre tenere conto di quelle già sostenute negli anni passati. In particolare, nel caso di interventi iniziati prima del 26 giugno 2012 e proseguiti negli anni successivi, la detrazione del 50 per cento spetta per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014 nel limite di 96.000 euro, al netto delle spese sostenute fino al 25 giugno 2012 nel limite di 48.000 euro.

In caso di vendita o di donazione dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, le quote di detrazione non utilizzate sono trasferite, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica o al donatario.

In caso di morte del titolare, il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell'immobile.

L'inquilino o il comodatario che hanno sostenuto le spese conservano il diritto alla detrazione anche quando la locazione o il comodato terminano.

Interventi antisismici in zone ad alta pericolosità

Per le spese sostenute dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2014 per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica (articolo 16-bis, comma 1, lettera i, del TUIR), le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo il 4 agosto 2013, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale (nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente) o ad attività produttive, spetta una detrazione d'imposta nella misura del **65 per cento**, fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a **96.000 euro** per unità immobiliare. Per fruire di questa maggior percentuale di detrazione è necessario indicare il codice '4' nella colonna 2 dei righe da E41 a E44.

Spese sostenute per l'acquisto o l'assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati

La detrazione d'imposta spetta anche nel caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari facenti parte di un edificio interamente sottoposto ad interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie.

All'acquirente o assegnatario dell'immobile spetta una detrazione da calcolare su un ammontare forfetario pari al 25 per cento del prezzo di vendita o di assegnazione dell'immobile, risultante dall'atto di acquisto o di assegnazione.

La detrazione è riconosciuta agli acquirenti in relazione alla quota di proprietà dell'immobile e spetta a condizione che la vendita o l'assegnazione dell'immobile sia effettuata entro sei mesi dal termine dei lavori di ristrutturazione.

Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014, la detrazione spetta all'acquirente o assegnatario nella misura del 50 per cento. L'importo pari al 25 per cento del prezzo di acquisto o assegnazione non può superare il limite di 96.000 euro.

Con riferimento alle spese sostenute negli anni passati:

- la detrazione spetta nella misura:
 - del 36 per cento se il rogito è avvenuto nel 2005, dal 1° ottobre 2006 al 30 giugno 2007 o a partire dal 1° gennaio 2008;
 - del 41 per cento se il rogito è avvenuto dal 1° gennaio 2006 al 30 settembre 2006.
- l'importo costituito dal 25 per cento del prezzo di acquisto o assegnazione non può superare il limite di 48.000 euro nel caso in cui l'acquisto o l'assegnazione sia avvenuta dal 2005 al 2006 e riguardi unità immobiliari situate in edifici i cui lavori di ristrutturazione siano stati ultimati successivamente al 31 dicembre 2002, ma non oltre il 31 dicembre 2006, nonché nel caso in cui l'acquisto o l'assegnazione sia avvenuta dal 1° gennaio 2008 ed i lavori di ristrutturazione siano stati eseguiti dal 1° gennaio 2008.

Il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito solo alla singola unità immobiliare e, quindi, se più persone hanno diritto alla detrazione (comproprietari ecc.) il limite di spesa va ripartito tra loro.

Gli acconti, per i quali si è usufruito in anni precedenti della detrazione, concorrono al raggiungimento del limite massimo. Pertanto, nell'anno in cui viene stipulato il rogito, l'ammontare sul quale calcolare la detrazione sarà costituito dal limite massimo diminuito degli acconti già considerati per il riconoscimento del beneficio.

La detrazione è ripartita in 10 rate annuali di pari importo da chi presta l'assistenza fiscale.

Spese sostenute per interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi

Le spese sostenute dal 2005 al 2006 per interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi a difesa del territorio contro i rischi di dissesto geologico danno diritto a una detrazione del 36 per cento.

L'importo su cui spetta la detrazione non può superare il limite di 100.000 euro.

La detrazione è ripartita in 10 rate di pari importo da chi presta l'assistenza fiscale. La scelta del numero delle rate in cui suddividere la detrazione, per ciascun anno in cui sono state sostenute le spese, non è modificabile.

Righi da E41 a E44: per ogni anno e per ogni unità immobiliare oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio va compilato un rigo diverso. Anche per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali va compilato un rigo a parte.

Se i righi disponibili nel modello non sono sufficienti occorre seguire le istruzioni fornite nella parte II, paragrafo "Modelli aggiuntivi".

Colonna 1 (Anno): indicare l'anno in cui sono state sostenute le spese.

Colonna 2 (2006 /2012; 2013/2014-antisismico): compilare questa colonna solo nei seguenti casi:

- spese sostenute nel 2006 o nel 2012;
- spese sostenute per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche nel 2013 o nel 2014.

Indicare uno dei seguenti codici:

- '1' spese relative a fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006 (detrazione del 41%);
- '2' spese relative a fatture emesse dal 1° ottobre al 31 dicembre 2006 o in data antecedente al 1° gennaio 2006 e spese sostenute dal 1° gennaio al 25 giugno 2012 (detrazione del 36%);
- '3' spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre 2012 (detrazione del 50%).
- '4' spese sostenute dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2014 per interventi relativi all'adozione di **misure antisismiche** su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive (detrazione del 65%).

Questa colonna non va compilata se le spese si riferiscono a interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi e, pertanto, nella colonna 4 viene indicato il codice 3.

Colonna 3 (Codice fiscale): la colonna va compilata solo nei seguenti casi:

■ Lavori su parti comuni condominiali

Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, i singoli condomini devono indicare il codice fiscale del condominio e devono barrare la casella di colonna 2 "Condominio" di uno dei righi da E51 a E53, senza riportare i dati catastali identificativi dell'immobile. Tali dati saranno indicati dall'amministratore di condominio nel quadro AC della propria dichiarazione dei redditi.

Per gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, i condomini devono indicare il codice fiscale del condominio o della cooperativa, senza compilare la sezione III-B.

■ Interventi da parte di soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir

Per gli interventi effettuati dal 14 maggio 2011 da parte di uno dei soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir (es. società di persone), i soggetti cui si imputano i redditi a norma dello stesso articolo devono indicare in questa colonna il codice fiscale della società o ente e devono riportare i dati catastali identificativi dell'immobile nella sezione III-B del quadro E.

■ Comunicazione al Centro Operativo di Pescara

Per gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, in questa colonna va indicato il codice fiscale del soggetto che ha inviato, eventualmente anche per conto del dichiarante, la comunicazione al Centro Operativo di Pescara (ad esempio, il comproprietario o contitolare di diritti reali sull'immobile, le società semplici e gli altri enti indicati nell'art. 5 del TUIR). La colonna non va compilata se la comunicazione è stata effettuata dal dichiarante.

■ Acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati

Per l'acquisto o l'assegnazione di unità immobiliari che fanno parte di edifici ristrutturati deve essere indicato il codice fiscale dell'impresa di costruzione o ristrutturazione o della cooperativa che ha effettuato i lavori.

Colonna 4 (Interventi particolari): la colonna va compilata solo in presenza dei seguenti interventi particolari indicando il codice:

- '1' nel caso in cui le **spese relative ad un singolo intervento siano state sostenute in più anni**. Per calcolare il limite massimo di spesa detraibile occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni precedenti;

'3' nel caso di interventi di **manutenzione e salvaguardia dei boschi** (spese sostenute dal 2005 al 2006);

'4' nel caso di spese sostenute per l'**acquisto o assegnazione di immobili** che fanno parte di edifici **ristrutturati**. La detrazione spetta su un importo pari al 25 per cento del prezzo di vendita o di assegnazione dell'immobile.

Il contribuente che non rientra nei casi precedenti non dovrà indicare alcun codice.

Le **colonne 5, 6 e 7 (Situazioni particolari)** devono essere compilate esclusivamente:

- dai contribuenti che hanno **ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile** nel 2014 (codice 4 in colonna 5);
- dalle **persone di età non inferiore a 75 anni** che, con riferimento alle spese sostenute in anni precedenti al 2012, **hanno rideterminato** negli anni 2010 e 2011 il **numero delle rate** di detrazione (vedere gli esempi riportati alla fine di questa sezione).

Colonna 5 (Codice): indicare il codice:

'1' se il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile da una persona che, avendo un'età non inferiore a 75 anni, aveva scelto di rateizzare o aveva rideterminato la spesa in 5 rate;

'4' se il contribuente nell'anno 2014 ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile da una persona che aveva rateizzato la spesa, sostenuta in anni precedenti, nella misura ordinaria di 10 rate. In questo caso non vanno compilate le colonne 6 e 7;

Colonna 6 (Anno): indicare l'anno in cui è stata effettuata la **rideterminazione del numero delle rate**.

Colonna 7 (Rideterminazione rate): indicare il numero delle rate in cui è stata ripartita la detrazione nell'anno di sostenimento della spesa, che da quest'anno può assumere solo il valore 10. Questa colonna interessa solo se è stata compilata la colonna 6;

Colonna 8 (Numero rata): indicare il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2014 nella casella corrispondente al numero delle rate prescelte (5 o 10). Per le spese sostenute nel 2014 va indicato il numero '1' nella casella relativa alla ripartizione della spesa in 10 rate.

Ad esempio, per una spesa sostenuta nel 2010 da un contribuente che aveva compiuto in quell'anno 75 anni e che aveva scelto di ripartire in cinque rate, andrà indicato il numero '5' nella casella relativa alla rateizzazione in 5 rate.

Colonna 9 (Importo spesa): indicare l'intero importo delle spese sostenute nell'anno riportato in colonna 1, anche se è stata effettuata la rideterminazione del numero delle rate. Nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati (codice '4' in colonna 4), l'importo da indicare è pari al 25 per cento del prezzo di acquisto. Nel caso di spese sostenute per lavori che proseguono in più anni (codice '1' in colonna 4), se le spese sostenute nel 2014 riguardano la prosecuzione di un intervento iniziato in anni precedenti, su una singola unità immobiliare posseduta da un unico proprietario, l'importo da indicare nella colonna 9 non può essere superiore alla differenza tra 96.000 euro e quanto speso negli anni pregressi dal contribuente, in relazione allo stesso intervento.

Colonna 10 (N. d'ordine immobile): per le spese sostenute nel 2014 devono essere compilate questa colonna e la successiva sezione III-B, relativa ai dati identificativi dell'immobile oggetto dei lavori.

Nella presente colonna 10 va indicato un numero progressivo per identificare l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione. Riportare lo stesso numero anche nella colonna 1 della seguente sezione III-B.

Se sono stati effettuati più interventi sullo stesso immobile e quindi sono stati compilati più righi della sezione III-A, va riportato lo stesso numero d'ordine identificativo nella colonna 10 di tutti i righi compilati per il medesimo immobile e va compilato un unico rigo nella sezione III-B.

Gli interventi su parti comuni condominiali devono comunque essere individuati con uno specifico numero progressivo.

Esempi di compilazione

Esempio 1 Immobile A: intervento effettuato nel 2012

Spese sostenute fino al 25 giugno: 6.000 euro

Spese sostenute dopo il 25 giugno: 7.000 euro

Immobile B: intervento effettuato nel 2014

Spese sostenute: 4.000 euro

SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (DETRAZIONE DEL 36%, 41%, 50% o 65%)													
E	ANNO	2006/2012/ 2013/2014 antisismico		CODICE FISCALE	Interventi particolari	SITUAZIONI PARTICOLARI			NUMERO RATA			IMPORTO SPESA	N. d'ordine immobile
		1	2			3	4	5	6	7	8		
E41	2012										3	6.000,00	1
E42	2012										3	7.000,00	1
E43	2014										1	4.000,00	2
E44												,00	

SEZIONE III B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE											
E	N. ord. immobile	Condominio	CODICE COMUNE	T/U	SEZ. URB./COMUNE CATAST.	FOGLIO	PARTICELLA			SUBALTERNO	
							1	2	3		4
E51	1		H 5 0 1	U	A	3 3	3	4	5	/	2
E52	2		F 2 0 5	U		6 0	6	7	8	/	1

Esempio 2 Spese di ristrutturazione sostenute nel 2013: 30.000,00 euro;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2014, in prosecuzione del medesimo intervento: 10.000,00 euro.
L'importo da indicare in colonna 9 è di 10.000,00 euro.

Esempio 3 Spese di ristrutturazione sostenute nel 2012: 30.000,00 euro;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2013, in prosecuzione del medesimo intervento: 10.000,00 euro;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2014, in prosecuzione del medesimo intervento: 60.000,00 euro.

In questo caso, essendo stato superato il limite massimo di 96.000,00 euro, **l'importo da indicare in colonna 9 è di 56.000,00 euro**, dato dalla seguente operazione:

96.000,00 (limite massimo) – 40.000,00 (somma complessiva sostenuta negli anni 2012 e 2013).

SEZIONE III B - Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione

Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 2011, nella dichiarazione dei redditi vanno indicati i dati catastali identificativi degli immobili e gli altri dati necessari per fruire della detrazione.

La presente sezione deve essere compilata per le spese sostenute nel 2014. Per le spese sostenute nel 2011, nel 2012 e nel 2013, non è obbligatorio indicare nuovamente i dati identificativi degli immobili, se questi sono già stati riportati nelle dichiarazioni dei redditi presentate con riferimento a tali anni d'imposta.

Se i righi disponibili nel modello non sono sufficienti occorre compilare dei moduli aggiuntivi secondo le istruzioni fornite nel paragrafo "Modelli aggiuntivi", parte II, capitolo 7.

Oltre alla presente sezione deve essere compilata anche la colonna 10 della precedente sezione III-A.

Righi E51 e E52 - Dati catastali identificativi dell'immobile

Colonna 1 (N. d'ordine immobile): riportare il numero progressivo, che identifica l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione, indicato nella colonna 10 della Sezione III A del quadro E. Nel caso in cui siano stati effettuati più interventi con riferimento allo stesso immobile e quindi siano stati compilati più righe della Sezione III-A indicando lo stesso numero d'ordine nella colonna 10, nella presente sezione deve essere compilato un solo rigo.

Colonna 2 (Condominio): la casella deve essere barrata nel caso di interventi effettuati su parti comuni condominiali. I singoli condomini, barrando questa casella, dichiarano che la spesa riportata nella sezione III-A del quadro E si riferisce ad interventi effettuati su parti comuni condominiali. In questo caso nella colonna 3 della sezione III-A va riportato il codice fiscale del condominio, mentre non devono essere compilate le successive colonne dei righe E51 e E52, relative ai dati catastali dell'immobile, in quanto tali dati saranno indicati dall'amministratore di condominio nel quadro AC della propria dichiarazione dei redditi.

Colonna 3 (Codice Comune): indicare il codice catastale del comune dove è situata l'unità immobiliare. Il codice Comune può essere a seconda dei casi di quattro o cinque caratteri come indicato nel documento catastale.

Colonna 4 (Terreni/Urbano): indicare: 'T' se l'immobile è censito nel catasto terreni; 'U' se l'immobile è censito nel catasto edilizio urbano.

Colonna 5 (Sezione Urbana/Comune Catastale): riportare le lettere o i numeri indicati nel documento catastale, se presenti. Per gli immobili siti nelle zone in cui vige il sistema tavolare indicare il codice "Comune catastale".

Colonna 6 (Foglio): riportare il numero di foglio indicato nel documento catastale.

Colonna 7 (Particella): riportare il numero di particella, indicato nel documento catastale, che può essere composto da due parti, rispettivamente di cinque e quattro cifre, separato da una barra spaziatrice. Se la particella è composta da una sola serie di cifre, quest'ultima va riportata nella parte a sinistra della barra spaziatrice.

Colonna 8 (Subalterno): riportare, se presente, il numero di subalterno indicato nel documento catastale.

Rigo E53 - Altri dati (estremi di registrazione del contratto e dati della domanda di accatastamento): se i lavori sono effettuati dal conduttore (o comodatario), devono essere indicati, oltre ai dati catastali identificativi dell'immobile (righi E51 e E52) anche gli estremi di registrazione del contratto di locazione o di comodato (colonne da 3 a 6 del rigo E53).

Se l'immobile non è ancora stato censito al momento di presentazione della dichiarazione devono essere riportati gli estremi della domanda di accatastamento (colonne da 7 a 9 del rigo E53).

Colonna 1 (N. d'ordine immobile): riportare il numero progressivo, che identifica l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione, indicato nella colonna 10 della sezione III A del quadro E. Nel caso in cui siano stati effettuati più interventi con riferimento allo stesso immobile e quindi siano stati compilati più righe della sezione III A indicando lo stesso numero d'ordine nella colonna 10, nella presente sezione deve essere compilato un solo rigo.

Colonna 2 (Condominio): seguire le istruzioni relative alla colonna 2 dei righe E51 e E52. Se è barrata questa casella non devono essere compilate le successive colonne del rigo E53.

Conduttore - Estremi di registrazione del contratto di locazione o comodato

I dati possono essere ricavati:

- dal contratto di locazione o di comodato registrato presso l'Ufficio;
- dalla ricevuta rilasciata dai servizi telematici nel caso di registrazione tramite Siria, Iris, 'Locazioni web' o 'Contratti online' e 'RLI';

Colonna 3 (Data): indicare la data di registrazione del contratto.

Colonna 4 (Serie): indicare il codice relativo alla modalità di registrazione:

'3' registrazione del contratto presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate;

'3P' registrazione telematica tramite Siria e Iris;

'3T' registrazione telematica tramite altre applicazioni (Locazioni Web, Contratti online e modello RLI);

'3A' e '3B' codici di serie in uso in passato presso gli uffici.

Colonna 5 (Numero e sottonumero): indicare il numero e l'eventuale sottonumero di registrazione del contratto.

Colonna 6 (Codice Ufficio Agenzia Entrate): indicare il codice identificativo dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale è stato registrato il contratto. I codici degli uffici dell'Agenzia delle Entrate sono reperibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it nella apposita tabella presente nella sezione relativa ai contratti di locazione.

Domanda di accatastamento

Se l'immobile non è ancora stato censito al momento di presentazione della dichiarazione devono essere riportati gli estremi della domanda di accatastamento.

Colonna 7 (Data): indicare la data di presentazione della domanda di accatastamento.

Colonna 8 (Numero): indicare il numero della domanda di accatastamento.

Colonna 9 (Provincia Ufficio Agenzia Entrate): indicare la sigla della Provincia in cui è situato l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale è stata presentata la domanda.

SEZIONE III C - Spese per l'arredo degli immobili ristrutturati (detrazione d'imposta del 50 per cento)

Ai contribuenti che fruiscono della detrazione del 50 per cento prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (sezione III-A), è riconosciuta una **detrazione del 50 per cento** in relazione alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 per l'acquisto di **mobili** e di **grandi elettrodomestici** di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, **finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione**. Le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici sono computate, ai fini della fruizione della detrazione di imposta, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.

La detrazione spetta solo se sono state sostenute spese dal 26 giugno 2012 per i seguenti interventi di recupero del patrimonio edilizio:

- manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
- manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- ricostruzione o ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
- ristrutturazione di interi fabbricati, da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedono entro sei mesi dal termine dei lavori all'alienazione o assegnazione dell'immobile.

Ulteriori interventi riconducibili alla manutenzione straordinaria sono quelli finalizzati al risparmio energetico volti all'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o alla sostituzione di componenti essenziali degli impianti tecnologici.

Nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali è ammessa la detrazione solo per gli acquisti dei beni agevolati finalizzati all'arredo delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere).

La data di inizio dei lavori di ristrutturazione deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo dell'abitazione. La detrazione spetta per le spese sostenute per l'acquisto di mobili o grandi elettrodomestici nuovi.

In particolare, rientrano tra i grandi elettrodomestici: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici.

È consentito portare in detrazione anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.

La detrazione spetta su un ammontare massimo di **10.000 euro** per gli interventi eseguiti nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2014 ed è ripartita in **10 rate** annuali di pari importo. Il limite di spesa di 10.000 euro è riferito alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell'edificio oggetto di ristrutturazione, a prescindere dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa.

Il pagamento delle spese deve essere effettuato mediante bonifici bancari o postali, con le medesime modalità già previste per fruire della detrazione del 50 per cento nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio, oppure mediante carte di credito o carte di debito. In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

È necessario conservare la documentazione attestante l'effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.

È ammessa la detrazione anche per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici acquistati con il finanziamento a rate.

Per ulteriori informazioni si rinvia alle circolari n. 29/E del 18 settembre 2013 e n. 11/E del 21 maggio 2014.

Rigo E57 colonne 1, 2, 3 e 4 (Spese arredo immobili ristrutturati) – Indicare per ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione il numero di rata (colonne 1 e 3) e la spesa sostenuta (colonna 2 e 4) entro il limite di 10.000 euro. La detrazione è ripartita in 10 rate annuali da chi presta l'assistenza fiscale. Ad esempio, se nel 2013 sono state sostenute spese per l'arredo di un immobile pari a 15.000 euro, indicare '2' nella colonna 1 "Numero rata" e 10.000 nella colonna 2 "Spesa arredo immobile".

SEZIONE IV - Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico (detrazione d'imposta del 55 o 65 per cento)

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute dal 2008 al 2014 per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, anche rurale.

La **detrazione d'imposta**, che verrà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale, è pari al:

- **55 per cento**, per le spese sostenute dal 2008 al 2012 e dal 1° gennaio al 5 giugno 2013;
- **65 per cento**, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014.

Per le spese sostenute dal 2011 al 2014 la detrazione è ripartita in **dieci rate annuali** di pari importo (entro il limite massimo previsto per ciascuna tipologia di intervento effettuato) da chi presta l'assistenza fiscale.

Per le spese sostenute nel 2010 la detrazione è ripartita in cinque rate annuali.

Per le spese sostenute nel 2008 le rate annuali continuano a essere quelle scelte (da tre a dieci), salvo il caso di rideterminazione del numero delle rate.

Le **tipologie di interventi** previste sono:

- la riqualificazione energetica di edifici esistenti;
- gli interventi sull'involucro di edifici esistenti;
- l'installazione di pannelli solari;
- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

La prova dell'esistenza dell'edificio è fornita dall'iscrizione in catasto oppure dalla richiesta di accatastamento, oltre che dal pagamento dell'Ici o dell'Imu, se dovuta. Sono esclusi gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile.

Possono fruire della detrazione sia coloro che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato) l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi per conseguire il risparmio energetico, sia i condòmini nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali. Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano intestati a lui.

In caso di vendita o di donazione dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, le quote di detrazione non utilizzate sono trasferite, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica o al donatario.

Nel caso di morte del titolare, il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell'immobile.

In questi casi, l'acquirente o gli eredi possono rideterminare il numero di quote in cui ripartire la detrazione residua a condizione che le spese siano state sostenute nell'anno 2008.

L'inquilino o il comodatario che hanno sostenuto le spese conservano il diritto alla detrazione anche se la locazione o il comodato cessano. Si ricorda che la detrazione del 55 o del 65 per cento non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per gli stessi interventi, come ad esempio la detrazione del 50 per cento per il recupero del patrimonio edilizio, né, dal 1° gennaio 2009, con altri contributi comunitari, regionali o locali, riconosciuti sempre per i medesimi interventi secondo quanto previsto dal D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 (vedi risoluzione n. 3/E del 26 gennaio 2010).

Sono comprese tra le spese detraibili quelle relative alle prestazioni professionali (rese sia per la realizzazione degli interventi sia per la certificazione indispensabile per fruire della detrazione) e alle opere edilizie funzionali all'intervento destinato al risparmio energetico.

Il **pagamento** delle spese deve essere effettuato tramite bonifico bancario o postale da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale del contribuente e il numero di partita IVA o il codice fiscale del beneficiario del bonifico.

Il **limite massimo di detrazione** spettante va riferito all'unità immobiliare e, pertanto, va suddiviso tra i detentori o possessori dell'immobile che partecipano alla spesa, in base all'importo effettivamente sostenuto. Anche per gli interventi su parti condominiali l'ammontare massimo di detrazione deve essere riferito a ogni unità immobiliare che compone l'edificio, a eccezione del caso in cui l'intervento si riferisca all'intero edificio e non a parti di esso.

Documenti necessari per ottenere la detrazione

Per fruire della detrazione del 55 o del 65 per cento è necessario acquisire i seguenti documenti:

- la **fattura** dell'impresa che esegue i lavori;
- l'**asseverazione** di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti. In caso di più interventi sullo stesso edificio l'asseverazione può fornire i dati e le informazioni richieste in modo unitario. Inoltre, nel caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi o di sostituzione di caldaie a condensazione con potenza non superiore a 100 kW, l'asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori. Inoltre, l'asseverazione può essere:
 - sostituita da quella resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (D.M. 6 agosto 2009);
 - esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici da depositare presso le amministrazioni competenti insieme alla denuncia dei lavori, da parte del proprietario dell'immobile o di chi ne ha titolo.

Inoltre, nelle ipotesi di autocostruzione dei pannelli solari, è sufficiente l'attestato di partecipazione ad un apposito corso di formazione.

- l'**attestato di certificazione (o qualificazione) energetica** che contiene i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio ed è prodotta successivamente all'esecuzione degli interventi, in base alle procedure indicate dai Comuni o dalle Regioni. In assenza di tali procedure, dopo l'esecuzione dei lavori, può essere prodotto l'attestato di "qualificazione energetica", in luogo di quello di "certificazione energetica" predisposto secondo lo schema riportato in allegato al decreto interministeriale del 19 febbraio 2007 come modificato dal decreto interministeriale del 7 aprile 2008 e dal decreto interministeriale del 6 agosto 2009.

Per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008, per la sostituzione di finestre in singole unità immobiliari e per l'installazione di pannelli solari non occorre più presentare l'attestato di certificazione energetica (o di qualificazione) energetica.

Tale certificazione non è più richiesta per gli interventi, realizzati a partire dal 15 agosto 2009, riguardanti la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

- la **scheda informativa** relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato E del decreto attuativo o allegato F, se l'intervento riguarda la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari o l'installazione di pannelli solari. La scheda descrittiva dell'intervento di cui all'allegato F può essere compilata anche dall'utente finale. La scheda deve contenere: i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, dell'edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito ed il risparmio di energia che ne è conseguito, nonché il relativo costo, specificando quello delle spese professionali, e l'importo utilizzato per il calcolo della detrazione.

L'asseverazione, l'attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali: ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali e i periti agrari. Tutti i documenti sopraindicati possono essere redatti anche da un unico tecnico abilitato.

Documenti da trasmettere

Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, devono essere trasmessi all'ENEA telematicamente (attraverso il sito internet www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica) i dati contenuti nell'attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica, nonché la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.

La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l'invio della documentazione all'Enea, coincide con il giorno del cosiddetto "colloquio" (e non di effettuazione dei pagamenti). Se, in considerazione del tipo di intervento, non è richiesto il collaudo, il contribuente può

provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa). Non è ritenuta valida, a tal fine, una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione.

Se la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall'ENEA, la documentazione può essere inviata, in copia, entro 90 giorni a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, ad ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese 301, 00123, Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: "Detrazioni fiscali - riqualificazione energetica".



Nel caso in cui i lavori di riqualificazione energetica proseguano nell'anno successivo non è più necessario inviare un'apposita comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo dell'anno seguente.

Documenti da conservare

Per fruire dell'agevolazione fiscale è necessario conservare ed esibire, su richiesta, all'amministrazione finanziaria l'asseverazione, la ricevuta dell'invio della documentazione all'ENEA, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate e le ricevute del bonifico che attesta il pagamento. Se gli interventi riguardano parti comuni di edifici deve essere acquisita e conservata copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Se le spese sono state sostenute dal detentore (locatario o comodatario) deve essere acquisita e conservata la dichiarazione di consenso all'esecuzione dei lavori resa dal possessore (proprietario o titolare di altro diritto reale).

Per ulteriori informazioni sulle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico si rinvia al decreto interministeriale del 19 febbraio 2007, così come modificato dal decreto interministeriale del 7 aprile 2008, e alla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 28/E del 18 settembre 2013.

Righi da E61 a E63

Colonna 1 (Tipo intervento): indicare il codice che individua il tipo di intervento effettuato e in particolare:

- '1' **Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti.** Sono gli interventi diretti alla riduzione del fabbisogno di energia primaria necessaria per soddisfare i bisogni connessi a un uso standard dell'edificio, che permettono di conseguire un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell'11 marzo 2008 - Allegato A. Rientrano in questo tipo di intervento la sostituzione o l'installazione di climatizzatori invernali anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione che non hanno le caratteristiche richieste per la loro inclusione negli interventi descritti ai punti successivi, il riscaldamento, la produzione di acqua calda, gli interventi su strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti);
- '2' **Interventi sull'involucro degli edifici esistenti.** Sono gli interventi su edifici esistenti o parti di essi relativi a strutture opache verticali (pareti), orizzontali (coperture e pavimenti), fornitura e posa in opera di materiale coibente, materiale ordinario, nuove finestre comprensive di infissi, miglioramento termico di componenti vetrati esistenti, demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo a condizione che siano rispettati i requisiti richiesti di trasmittanza termica U, espressa in W/m²K, definiti nell'allegato B del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008 e successivamente modificati dal decreto 6 gennaio 2010;
- '3' **Installazione di pannelli solari.** Sono gli interventi per l'installazione di pannelli solari, anche realizzati in autocostruzione, bollitori, accessori e componenti elettrici ed elettronici utilizzati per la produzione di acqua calda ad uso domestico;
- '4' **Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.** Sono gli interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Dal 1° gennaio 2008 vi rientrano anche i lavori di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia. Dal 1° gennaio 2012 sono compresi anche gli interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

Colonna 2 (Anno): indicare l'anno in cui sono state sostenute le spese;

Colonna 3 (Periodo 2013): compilare questa colonna solo se le spese sono state sostenute nel 2013.

Indicare uno dei seguenti codici:

- '1' spese sostenute dal 1° gennaio al 5 giugno 2013 (detrazione del 55%);
- '2' spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 (detrazione del 65%);

Colonna 4 (Casi particolari) indicare il codice:

- '1' nel caso di spese sostenute per lavori iniziati tra il 2008 e il 2013 e ancora in corso nel 2014;
- '2' nel caso in cui le spese sostenute in anni precedenti al 2014 riguardino un immobile ereditato, acquistato o ricevuto in donazione nel 2014;
- '3' nel caso in cui siano presenti entrambe le ipotesi descritte dai codici '1' e '2' (lavori che proseguono in più anni ed immobile ereditato, acquistato o ricevuto in donazione);

Colonna 5 (Periodo 2008 - Rideterminazione rate): i contribuenti che dal 2009 al 2014 hanno acquistato, ricevuto in donazione o ereditato un immobile, oggetto di lavori nel corso del 2008, se hanno rideterminato o intendono rideterminare il numero delle rate scelte da chi ha sostenuto la spesa, indicano in questa colonna il numero delle rate in cui è stata inizialmente ripartita la detrazione e nella colonna 6 il numero di rate (10) in cui è possibile rideterminare la detrazione.

Colonna 6 (Rateazione): indicare il numero di rate in cui deve essere ripartita la detrazione e, precisamente:

- '10' se la spesa è stata sostenuta dal 2011 al 2014;
- '5' se la spesa è stata sostenuta nel 2010;
- fra '3' e '10' se la spesa è stata sostenuta nel 2008 (numero di rate in cui si è scelto di ripartire la detrazione). Se è stata compilata la colonna 4 ("rideterminazione rate"), in questa colonna indicare '10' (numero rate in cui è possibile rideterminare);

Colonna 7 (Numero rata): indicare il numero della rata che il contribuente utilizza nell'anno 2014.

Ad esempio, indicare 3 per le spese sostenute nel 2012, 2 per le spese del 2013 e 1 per le spese del 2014;

Colonna 8 (Importo spesa): indicare l'ammontare della spesa sostenuta entro i seguenti limiti:

- per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (**codice "1"**):
 - **181.818,18 euro** per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013 (55%);
 - **153.846,15 euro** per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 (65%).
 La detrazione massima consentita è infatti di 100.000 euro;
- per gli interventi sull'involucro degli edifici esistenti (**codice "2"**) e l'installazione di pannelli solari (**codice "3"**):
 - **109.090,90 euro** per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013 (55%);
 - **92.307,69 euro** per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 (65%).
 La detrazione massima consentita è infatti di 60.000 euro;
- per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (**codice "4"**):
 - **54.545,45 euro** per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013 (55%);
 - **46.153,84 euro** per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 (65%).
 La detrazione massima consentita è infatti di 30.000 euro.

SEZIONE V - Detrazioni per gli inquilini con contratto di locazione

Sono previste delle detrazioni per gli inquilini che stipulano contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale. Queste detrazioni vengono riconosciute e graduate in relazione all'ammontare del reddito complessivo (aumentato del reddito dei fabbricati locati assoggettati alla cedolare secca). La detrazione sarà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale sulla base degli importi riportati in Appendice nella tabella 2 "Detrazioni per canoni di locazione".

Se la detrazione risulta superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e delle altre detrazioni relative a particolari tipologie di reddito, chi presta l'assistenza fiscale riconoscerà un credito pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta.

Le detrazioni non sono cumulabili, ma il contribuente ha la facoltà di scegliere quella a lui più favorevole. Se, invece, nel corso dell'anno il contribuente si trova in situazioni diverse, può beneficiare di più detrazioni. Per indicare nel rigo E71 più tipologie di detrazioni contraddistinte da codici diversi, va compilato un quadro aggiuntivo per ogni codice ricordando di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del Modello. In tale caso la somma dei giorni indicati nelle colonne 2 del rigo E71 e nella colonna 1 del rigo E72 non può essere superiore a 365.

Rigo E71 - Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale

Colonna 1 (Tipologia): indicare il codice relativo alla detrazione.

- '1' **Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale.** Questo codice deve essere indicato dai contribuenti che hanno stipulato o rinnovato il contratto di locazione di immobili destinati ad abitazione principale, in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo (legge 9 dicembre 1998, n. 431);
- '2' **Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale.** Questo codice deve essere indicato dai contribuenti intestatari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale (c.d. contratti convenzionali - art. 2, comma 3, e art. 4, commi 2 e 3 della legge n. 431 del 1998).
- '3' **Detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani per l'abitazione principale.** Questo codice va indicato dai giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, che hanno stipulato un contratto di locazione per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431. Il requisito dell'età è soddisfatto se ricorre anche per una parte dell'anno in cui si intende fruire della detrazione. È necessario che l'immobile affittato sia diverso dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge. La detrazione spetta per i primi tre anni dalla stipula del contratto. Ad esempio, se il contratto è stato stipulato nel 2013 la detrazione può essere fruita anche per il 2014 e il 2015.
- '4' **Detrazione per gli inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale.** Questo codice va indicato dai contribuenti che hanno stipulato contratti di locazione di alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n.9, adibiti ad abitazione principale.

Colonna 2 (n. giorni): indicare il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale.

Colonna 3 (percentuale): indicare la percentuale di detrazione spettante. Ad esempio, due contribuenti cointestatari del contratto di locazione dell'abitazione principale devono indicare '50'. Se il contratto di locazione è stato stipulato da una sola persona va, invece, indicato '100'.

Rigo E72 - Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro

Questo rigo va compilato dai lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale situate nel nuovo comune di residenza a non meno di 100 Km di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione.

La detrazione può essere fruita nei primi tre anni dal trasferimento della residenza. Ad esempio, se il trasferimento della residenza è avvenuto nel 2013, si può beneficiare della detrazione per gli anni d'imposta 2013, 2014 e 2015.

La detrazione spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti anche se la variazione di residenza è la conseguenza di un contratto di lavoro appena stipulato. Sono esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Se il contribuente, nel corso del periodo di spettanza della detrazione, cessa di essere lavoratore dipendente, perde il diritto alla detrazione a partire dall'anno d'imposta successivo a quello nel quale non sussiste più tale qualifica.

Colonna 1 (n. giorni): indicare il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale.

Colonna 2 (percentuale): indicare la percentuale di detrazione spettante. Ad esempio, due contribuenti cointestatari del contratto di locazione dell'abitazione principale devono indicare '50'. Se il contratto di locazione è stato stipulato da una sola persona va, invece, indicato '100'.

SEZIONE VI - Dati per fruire di altre detrazioni d'imposta

Rigo E81 - Detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida: barrare la casella per usufruire della detrazione forfetaria di **516,46 euro**. La detrazione spetta esclusivamente al non vedente (e non anche alle persone di cui questi risulti fiscalmente a carico) a prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta.

Rigo E82 - Detrazione per l'affitto di terreni agricoli ai giovani: indicare le spese sostenute dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai 35 anni, per il pagamento dei canoni d'affitto dei terreni agricoli (diversi da quelli di proprietà dei genitori). La detrazione del 19% delle spese sostenute per il pagamento dei canoni spetta entro il limite di 80 euro per ciascun ettaro preso in affitto e fino ad un massimo di **1.200 euro** annui (importo massimo del canone annuo da indicare nel rigo E82: 6.318,00 euro). Il contratto di affitto deve essere redatto in forma scritta.

Se la detrazione risulta superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e delle altre detrazioni relative a particolari tipologie di reddito, chi presta l'assistenza fiscale riconoscerà un credito pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta.

Rigo E83 - Altre detrazioni: indicare le altre detrazioni diverse da quelle riportate nei precedenti rigi contraddistinte dal relativo codice. In particolare:

- con il **codice 1** deve essere indicato l'importo della borsa di studio assegnata dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano, a sostegno delle famiglie per le spese di istruzione. Possono fruire di questo beneficio le persone che al momento della richiesta hanno scelto di avvalersi della detrazione fiscale, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. n. 106 del 14 febbraio 2001;
- con il **codice 2** deve essere indicato l'importo delle donazioni effettuate all'ente ospedaliero "Ospedali Galliera" di Genova finalizzate all'attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo. Chi presta l'assistenza fiscale riconoscerà questa detrazione nei limiti del 30 per cento dell'imposta lorda.

9. QUADRO F - Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati

Nel quadro F vanno indicati:

- i versamenti di acconto e i saldi relativi all'Irpef, alle addizionali regionale e comunale e alla cedolare secca sulle locazioni;
- le eventuali eccedenze che risultano dalle precedenti dichiarazioni, nonché i crediti non rimborsati dal datore di lavoro per l'Irpef e per le addizionali regionale e comunale e il credito d'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria;
- le ritenute e gli acconti che sono stati sospesi a causa di eventi eccezionali;
- gli importi dell'acconto Irpef, dell'addizionale comunale all'Irpef e della cedolare secca sulle locazioni per il 2015, che il contribuente può chiedere di trattenere in misura inferiore rispetto a quanto risulta dalla liquidazione della dichiarazione, e il numero di rate per la rateizzazione dei versamenti delle imposte risultanti dalla liquidazione della dichiarazione;
- i dati da indicare nel modello integrativo;
- le soglie di esenzione dell'addizionale comunale fissate da alcuni comuni;
- altri dati (es. ritenute relative a redditi percepiti tramite pignoramento presso terzi).

SEZIONE I - Acconti IRPEF, Addizionale comunale e Cedolare secca relativi al 2014

Rigo F1: indicare l'importo dei versamenti di acconto relativi all'anno 2014, senza considerare le maggiorazioni dovute per la rateazione o il ritardato pagamento.



Dichiarazione congiunta: i contribuenti che presentano la dichiarazione congiunta devono compilare ciascuno nel proprio modello il rigo F1, indicando l'importo degli acconti versati con riferimento alla propria Irpef e alla propria addizionale comunale all'Irpef e alla propria cedolare secca.

Se anche la precedente dichiarazione è stata presentata in forma congiunta è possibile ricavare dalla Certificazione Unica 2015 gli importi degli acconti dovuti dal dichiarante e dal coniuge.

Colonna 1 (Prima rata di acconto Irpef 2014): riportare in questa colonna:

- l'importo indicato nel punto 31 (51 per il coniuge) della Certificazione Unica (acconto trattenuto con il Mod. 730/2014);
- l'importo indicato nel modello di pagamento F24 con il codice tributo 4033 e l'anno 2014 (versamento di acconto eseguito autonomamente);
- in caso di 730 senza sostituto, l'importo indicato nel rigo 94 (114 per il coniuge) del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2014, purché sia stato versato con il modello di pagamento F24 l'importo indicato nel rigo 234.

Colonna 2 (Seconda o unica rata di acconto Irpef 2014): riportare in questa colonna:

- l'importo indicato nel punto 32 (52 per il coniuge) della Certificazione Unica (acconto trattenuto con il modello 730/2014);
- l'importo indicato nel modello di pagamento F24 con il codice tributo 4034 e l'anno 2014 (versamento di acconto eseguito autonomamente);
- in caso di 730 senza sostituto, l'importo indicato nel rigo 95 (115 per il coniuge) del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2014, purché sia stato versato con il modello di pagamento F24 l'importo indicato nel rigo 244.

Colonna 3 (Acconto addizionale comunale 2014 trattenuto): riportare l'importo indicato nel punto 33 (53 per il coniuge) della Certificazione Unica 2015 (acconto trattenuto con il modello 730/2014);

Colonna 4 (Acconto addizionale comunale 2014 versato): riportare in questa colonna:

- l'importo indicato nel modello di pagamento F24 con il codice tributo 3843 e l'anno 2014 (versamento di acconto eseguito autonomamente);
- in caso di 730 senza sostituto, l'importo indicato nel rigo 97 (117 per il coniuge) del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2014, purché sia stato versato con il modello di pagamento F24 l'importo indicato nel rigo 236 (243 per il coniuge con domicilio diverso dal dichiarante).

Colonna 5 (Prima rata di acconto cedolare secca 2014): riportare in questa colonna:

- l'importo indicato nel punto 34 (54 per il coniuge) della Certificazione Unica (acconto trattenuto con il modello 730/2014);
- l'importo indicato nel modello di pagamento F24 con il codice tributo 1840 e l'anno 2014 (versamento di acconto eseguito autonomamente);
- in caso di 730 senza sostituto, l'importo indicato nel rigo 100 (120 per il coniuge) del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2014, purché sia stato versato con il modello di pagamento F24 l'importo indicato nel rigo 239.

Colonna 6 (Seconda o unica rata di acconto cedolare secca 2014): riportare in questa colonna:

- l'importo indicato nel punto 35 (55 per il coniuge) della Certificazione Unica (acconto trattenuto con il modello 730/2014);
- l'importo indicato nel modello di pagamento F24 con il codice tributo 1841 e l'anno 2014 (versamento di acconto eseguito autonomamente);
- in caso di 730 senza sostituto, l'importo indicato nel rigo 101 (121 per il coniuge) del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2014, purché sia stato versato con il modello di pagamento F24 l'importo indicato nel rigo 245.

Devono essere indicati anche gli acconti dell'Irpef e della cedolare secca che non sono stati versati per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Al riguardo, vedere in Appendice la voce "Eventi eccezionali". L'importo di questi acconti sarà versato dal contribuente con le modalità e i termini che saranno previsti dall'apposito decreto per la ripresa della riscossione delle somme sospese.

SEZIONE II - Altre ritenute subite

Rigo F2: indicare le altre ritenute subite.

Colonne 1, 2 e 3: indicare rispettivamente le ritenute Irpef a titolo d'acconto, le addizionali regionali e le addizionali comunali diverse da quelle indicate nei quadri C e D di questo modello 730/2015 (come ad esempio, quelle relative ai trattamenti assistenziali erogati dall'Inail ai titolari di redditi agrari e quelle effettuate nei confronti degli allevatori sui contributi corrisposti dall'Unire come incentivo all'allevamento).

Colonna 4: indicare il totale dell'addizionale regionale trattenuta che risulta nei punti 12 e 13 della Certificazione Unica – Lavoro autonomo rilasciata da chi ha erogato somme per attività sportive dilettantistiche. La colonna deve essere compilata se è stato indicato il codice 7 nella colonna 1 del rigo D4;

Colonna 5: indicare il totale dell'addizionale comunale trattenuta che risulta nei punti 15 e 16 della Certificazione Unica – Lavoro autonomo rilasciata da chi ha erogato somme per attività sportive dilettantistiche. La colonna deve essere compilata se è stato indicato il codice 7 nella colonna 1 del rigo D4;

Colonna 6: indicare le ritenute Irpef sui compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili in regime agevolato. Queste informazioni si trovano nel punto 243 della Certificazione Unica. Si rimanda alle indicazioni fornite con riferimento alla colonna 1 dei rigi da C1 a C3 per il codice 3.

Colonna 7: indicare l'addizionale regionale all'Irpef sui compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili in regime agevolato. L'informazione si trova nel punto 244 della Certificazione Unica. Si rimanda alle indicazioni fornite con riferimento alla colonna 1 dei rigi da C1 a C3 del quadro C per il codice 3.

SEZIONE III - Eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni



Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione".

Rigo F3 - Eccedenze dell'Irpef e della cedolare secca che risultano dalle precedenti dichiarazioni

Colonna 1: riportare l'eventuale credito Irpef che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2013, indicato nella colonna 4 del rigo RX1 del Mod. UNICO 2014 o nel punto 61 della Certificazione Unica 2015 (credito Irpef non rimborsato dal sostituto), oppure nelle dichiarazioni degli anni precedenti se il contribuente, ricorrendo le condizioni di esonero, non ha presentato la dichiarazione per l'anno 2013.

In caso di comunicazione dell'Agenzia delle Entrate relativa al controllo della dichiarazione UNICO 2014 con la quale è stato evidenziato un credito diverso da quello dichiarato (rigo RX1 colonna 4):

- se il credito comunicato è maggiore dell'importo dichiarato, va riportato l'importo comunicato;
- se il credito comunicato (es: 800,00 euro) è inferiore all'importo dichiarato (es: 1.000,00 euro), bisogna riportare l'importo inferiore (nell'esempio 800,00 euro). Se a seguito della comunicazione, il contribuente ha versato con il Mod. F24 la differenza tra il credito dichiarato e il credito riconosciuto (nell'esempio 200,00 euro), deve essere indicato l'intero credito dichiarato (nell'esempio 1.000,00 euro).

Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2014 e si è verificata almeno una delle seguenti situazioni:

- richiesta di utilizzo del credito che risulta dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 delle imposte non comprese nel modello 730;
- presenza di un credito non superiore a 12 euro nel caso di modello 730 presentato in assenza di sostituto;

e tali crediti non sono stati utilizzati in compensazione con il mod. F24, anche solo in parte, va riportata in questa colonna 1 anche la somma degli importi indicati nelle colonne 4 e 5 del rigo 191 (rigo 211 per il coniuge) del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2014.

Inoltre, nella colonna 2 di questo rigo F3 va indicato l'eventuale credito utilizzato in compensazione con il Mod. F24.

Riportare nella colonna 1 del rigo F3 anche l'importo indicato nella colonna 4 dei rigi RX5 e RX6 del modello Unico 2014, relativi rispettivamente all'eccedenza di imposta sostitutiva sull'incremento di produttività e all'eccedenza di contributo di solidarietà per i quali non è stato richiesto il rimborso nella precedente dichiarazione.

Colonna 2: indicare l'importo dell'eccedenza Irpef eventualmente utilizzato in compensazione con il modello F24. In questa colonna deve essere compreso anche l'eventuale maggior credito riconosciuto con comunicazione dell'Agenzia delle Entrate e ugualmente utilizzato in compensazione.

Colonna 3: indicare l'eventuale credito d'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria (quadro RT del Mod. UNICO 2014), riportato nella colonna 4 del rigo RX18 del Mod. UNICO 2014.

Colonna 4: indicare l'importo del credito d'imposta sostitutiva eventualmente utilizzato in compensazione con il modello F24.

Colonna 5: riportare l'eventuale credito di cedolare secca che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2013, indicato nella colonna 4 del rigo RX4 del Mod. UNICO 2014 o nel punto 64 della Certificazione Unica 2015 (credito cedolare secca non rimborsato dal sostituto). Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2014 e si è verificata almeno una delle seguenti situazioni:

- richiesta di utilizzo del credito che risulta dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 delle imposte non comprese nel modello 730;
 - presenza di un credito non superiore a 12 euro nel caso di modello 730 presentato in assenza di sostituto;
- e tali crediti non sono stati utilizzati in compensazione con il mod. F24, anche solo in parte, va riportata in questa colonna 5 anche la somma degli importi indicati nelle colonne 4 e 5 del rigo 194 (rigo 214 per il coniuge) del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2014.

Inoltre nella colonna 6 di questo rigo F3 va indicato l'eventuale credito utilizzato in compensazione con il Mod. F24.

Colonna 6: indicare l'importo dell'eccedenza di cedolare secca eventualmente utilizzato in compensazione con il modello F24.

Rigo F4 - Eccedenze delle addizionali regionale e comunale che risultano dalle precedenti dichiarazioni

Colonna 1: indicare il codice regione relativo al domicilio fiscale al 31 dicembre 2013. Questa indicazione è obbligatoria solo se sono compilate le successive colonne di questo rigo. Per il codice regione vedere in Appendice la voce "Tabella Codici Regione".

Colonna 2: riportare l'eventuale eccedenza dell'addizionale regionale all'Irpef che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2013, indicata nella colonna 4 del rigo RX2 del Mod. UNICO 2014 o nel punto 62 della Certificazione Unica 2015 (credito addizionale regionale non rimborsato dal sostituto).

- richiesta di utilizzo del credito che risulta dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 delle imposte non comprese nel modello 730;
 - presenza di un credito non superiore a 12 euro nel caso di modello 730 presentato in assenza di sostituto;
- e tali crediti non sono stati utilizzati in compensazione con il mod. F24, anche solo in parte, va riportata in questa colonna 2 anche la somma degli importi indicati nelle colonne 4 e 5 del rigo 192 (rigo 212 per il coniuge) del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2014.

Inoltre, nella colonna 3 di questo rigo F4 va indicato l'eventuale credito per addizionale regionale utilizzato in compensazione con il Mod. F24.

Colonna 3: indicare l'eccedenza dell'addizionale regionale all'Irpef eventualmente utilizzata in compensazione con il modello F24.

Colonna 4: indicare il codice Comune relativo al domicilio fiscale al 1° gennaio 2013. Questa indicazione è obbligatoria solo se sono compilate le successive colonne di questo rigo. Per il codice comune vedere dopo l'Appendice l'elenco dei "Codici Catastali Comunali".

Colonna 5: riportare l'eventuale eccedenza dell'addizionale comunale all'Irpef che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2013, indicata nella colonna 4 del rigo RX3 del Mod. UNICO 2014 o nel punto 63 della Certificazione Unica 2015 (credito addizionale comunale non rimborsato dal sostituto).

Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2014 e si è verificata almeno una delle seguenti situazioni:

- richiesta di utilizzo del credito che risulta dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 delle imposte non comprese nel modello 730;
 - presenza di un credito non superiore a 12 euro nel caso di modello 730 presentato in assenza di sostituto;
- e tali crediti non sono stati utilizzati in compensazione con il mod. F24, anche solo in parte, va riportata in questa colonna 5 anche la somma degli importi indicati nelle colonne 4 e 5 del rigo 193 (rigo 213 per il coniuge) del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2014.

Inoltre, nella colonna 6 di questo rigo F4 va indicato l'eventuale credito per addizionale comunale utilizzato in compensazione con il Mod. F24;

Colonna 6: indicare l'eccedenza dell'addizionale comunale all'Irpef eventualmente utilizzata in compensazione con il modello F24.

SEZIONE IV - Ritenute e acconti sospesi per eventi eccezionali

Rigo F5: indicare le ritenute e gli acconti sospesi per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.

Colonna 1: indicare il codice dell'evento riportato in Appendice alla voce "Eventi eccezionali", per il quale si è usufruito della sospensione delle ritenute e/o degli acconti che vanno indicati nelle colonne successive.

Colonna 2: indicare le ritenute e gli acconti Irpef sospesi, risultanti dai punti 20 e 36 della Certificazione Unica 2015 (punto 56 per gli acconti Irpef sospesi del coniuge).

Colonna 3: indicare l'addizionale regionale all'Irpef sospesa, risultante dal punto 21 della Certificazione Unica 2015.

Colonna 4: indicare l'addizionale comunale all'Irpef sospesa (saldo e acconto), risultante dai punti 23 e 24 della Certificazione Unica 2015 (punto 57 per l'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef sospeso del coniuge).

Colonna 5: indicare l'imposta sostitutiva per l'incremento della produttività sospesa, risultante dal punto 203 della Certificazione Unica 2015.

Colonna 6: indicare l'acconto della cedolare secca sospeso, risultante dal punto 38 della Certificazione Unica 2015 (punto 58 per il coniuge).

Colonna 7: indicare il contributo di solidarietà sospeso, risultante dal punto 172 della Certificazione Unica 2015.



Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Eventi eccezionali".

SEZIONE V - Misura degli acconti per l'anno 2015 e rateazione del saldo 2014

Rigo F6: questo rigo deve essere compilato se si ritiene di non dover versare o di versare in misura inferiore a quanto calcolato da chi presta assistenza fiscale gli acconti dell'Irpef (colonna 1 o colonna 2), dell'addizionale comunale (colonna 3 o colonna 4) e della cedolare

secca (colonna 5 o colonna 6) per l'anno 2015. Questa eventualità può verificarsi ad esempio per effetto di oneri sostenuti o per il venir meno di redditi. Inoltre se il contribuente chiede di rateizzare il versamento di quanto eventualmente dovuto a saldo per il 2014 deve compilare la colonna 7.

Colonna 1: barrare la casella se si ritiene di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto Irpef per il 2015.

Colonna 2: indicare la minore somma che deve essere trattenuta dal sostituto d'imposta se si ritiene che sia dovuto un minore acconto Irpef per il 2015 (in questo caso non deve essere barrata la casella di colonna 1).

Colonna 3: barrare la casella se si ritiene di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto dell'addizionale comunale per il 2015.

Colonna 4: indicare la minore somma che deve essere trattenuta dal sostituto d'imposta se si ritiene che sia dovuto un minore acconto dell'addizionale comunale per il 2015 (in questo caso non deve essere barrata la casella di colonna 3).

Colonna 5: barrare la casella se si ritiene di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto della cedolare secca per il 2015.

Colonna 6: indicare la minore somma che deve essere trattenuta dal sostituto d'imposta se si ritiene che sia dovuto un minore acconto della cedolare secca per il 2015 (in questo caso non deve essere barrata la casella di colonna 5).

Colonna 7: indicare il numero delle rate compreso tra 2 e 5 (massimo 4 per i pensionati), in cui si vuole frazionare il versamento delle seguenti somme eventualmente dovute:

- per il 2014: saldo dell'Irpef, delle addizionali regionale e comunale e della cedolare secca;
- per il 2015: prima rata di acconto Irpef, acconto dell'addizionale comunale, prima rata di acconto della cedolare secca;
- acconto del 20 per cento sui redditi soggetti a tassazione separata, imposta sostitutiva sull'incremento della produttività, contributo di solidarietà.

Il sostituto d'imposta che effettua le operazioni di conguaglio calcolerà gli interessi dovuti per la rateazione, pari allo 0,33 per cento mensile. Nel caso di 730 senza sostituto, il numero di rate è compreso tra 2 e 7 (con le stesse scadenze previste per i pagamenti derivanti dal Modello Unico Persone fisiche).

SEZIONE VI - Soglie di esenzione addizionale comunale

Questa sezione deve essere compilata solo dai contribuenti che risiedono in uno dei **comuni che hanno stabilito**, con riferimento all'addizionale comunale dovuta per il 2014 e per l'acconto relativo al 2015, **una soglia di esenzione in presenza di particolari condizioni che non possono essere ricavate dai dati presenti nel modello di dichiarazione** (ad esempio la composizione del nucleo familiare o l'ISEE – indicatore situazione economica equivalente) e che si trovano nelle condizioni previste dalla delibera che ha stabilito la soglia di esenzione.

Le esenzioni deliberate dai Comuni sono consultabili sul sito "www.finanze.gov.it" ("fiscaltà locale, addizionale comunale all'IRPEF").

Con la compilazione del rigo F7 il contribuente attesta il possesso dei requisiti previsti dalla delibera comunale per usufruire dell'agevolazione prevista.

Rigo F7: indicare nella **colonna 1** del rigo l'importo della soglia di esenzione deliberata dal comune con riferimento all'anno 2014. Nella **colonna 2** va indicato il codice "1" in presenza di un'esenzione non collegata con il reddito imponibile o il codice "2" in presenza di altre agevolazioni. Le due colonne sono tra loro alternative.

Rigo F8: indicare nella **colonna 1** del rigo l'importo della soglia di esenzione deliberata dal comune con riferimento all'anno 2015. Nella **colonna 2** va indicato il codice "1" in presenza di un'esenzione non collegata con il reddito imponibile o il codice "2" in presenza di altre agevolazioni. Le due colonne sono tra loro alternative.

SEZIONE VII - Dati da indicare nel Mod. 730 integrativo

Questa sezione è riservata solo ai contribuenti che presentano il Mod. 730/2015 integrativo e che hanno indicato il codice '1' nella casella "730 integrativo" presente nel frontespizio.

Rigo F9 - Crediti rimborsati

Colonna 1: indicare l'importo del credito Irpef rimborsato che risulta dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2015 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l'importo del rigo 91, colonna 5, del 730-3 2015. Se la dichiarazione originaria è stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, bisogna riportare in questa colonna l'importo del rigo 111, colonna 5, del 730-3 2015.

Colonna 2: indicare l'importo del credito relativo all'addizionale regionale all'Irpef rimborsato che risulta dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2015 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l'importo del rigo 92, colonna 5, del 730-3 2015. Se la dichiarazione originaria è stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, bisogna riportare in questa colonna l'importo del rigo 112, colonna 5, del 730-3 2015.

Colonna 3: indicare l'importo del credito relativo all'addizionale comunale all'Irpef rimborsato che risulta dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2015 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l'importo del rigo 93, colonna 5, del 730-3 2015. Se la dichiarazione originaria è stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, bisogna riportare in questa colonna l'importo del rigo 113, colonna 5, del 730-3 2015.

Colonna 4: indicare l'importo del credito relativo alla cedolare secca sulle locazioni rimborsato che risulta dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2015 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l'importo del rigo 99, colonna 5, del 730-3 2015. Se la dichiarazione originaria è stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, bisogna riportare in questa colonna l'importo del rigo 119, colonna 5, del 730-3 2015.

Rigo F10 - (Crediti utilizzati con il Mod. F24 per il versamento di altre imposte)

Colonna 1: indicare l'ammontare del credito Irpef, riportato nella colonna 4 del rigo 91 (o nella colonna 4 del rigo 111 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3 2015 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione

con il Mod. F24 per il versamento di altre imposte. Ad esempio se nella colonna 4 del rigo 91 del Mod. 730-3 2015 originario è indicato un credito Irpef di 100 euro ma entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo il credito utilizzato in compensazione è pari a 60 euro, occorre riportare in questa colonna 4 l'importo di 60 euro.

Colonna 2: indicare l'ammontare del credito di addizionale regionale, riportato nella colonna 4 del rigo 92 (o nella colonna 4 del rigo 112 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3 2015 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento di altre imposte.

Colonna 3: indicare l'ammontare del credito di addizionale comunale, riportato nella colonna 4 del rigo 93 (o nella colonna 4 del rigo 113 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3 2015 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento di altre imposte.

Colonna 4: indicare l'ammontare del credito di cedolare secca sulle locazioni, riportato nella colonna 4 del rigo 99 (o nella colonna 4 del rigo 119 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3 2015 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento di altre imposte.

SEZIONE VIII - Altri Dati

Rigo F11 - (Detrazioni incapienti rimborsate): deve essere compilato dai contribuenti ai quali il sostituto d'imposta ha rimborsato per l'anno 2015 delle somme per detrazioni che non hanno trovato capienza nell'imposta lorda.

Colonna 1: indicare il credito riconosciuto dal sostituto d'imposta per l'ulteriore detrazione per figli a carico che non ha trovato capienza nell'imposta lorda, risultante dal punto 104 della Certificazione Unica 2015 ("Credito riconosciuto per famiglie numerose").

Colonna 2: indicare il credito riconosciuto dal sostituto d'imposta con riferimento alla detrazione per canoni di locazione che non ha trovato capienza nell'imposta lorda, risultante dal punto 110 della Certificazione Unica 2015 ("Credito riconosciuto per canoni di locazione").

Rigo F12 - (Restituzione bonus): deve essere compilato solo da coloro che hanno percepito senza averne diritto il "bonus fiscale", con riferimento ai redditi posseduti nell'anno 2006, o il "bonus straordinario", con riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare relativo all'anno 2007 o 2008.

Colonna 1: indicare l'importo relativo al "bonus fiscale", fruito con riferimento ai redditi posseduti nell'anno 2006 (art. 44 del D.L. 1° ottobre 2007 n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222).

Colonna 2: indicare l'importo relativo al "bonus straordinario", fruito con riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare relativo all'anno 2007 o 2008 (art. 1 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185).

Rigo F13 - Pignoramento presso terzi: in questo rigo devono essere riportati i dati relativi alle ritenute subite in relazione ai redditi percepiti tramite procedura di pignoramento presso terzi.

Il creditore pignoratorio, infatti, è tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi i redditi percepiti e le ritenute subite da parte del terzo erogatore anche se si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva. Le ritenute subite saranno scomutate dall'imposta risultante dalla dichiarazione.

Le somme percepite a seguito della procedura di pignoramento presso terzi vanno indicate nel relativo quadro di riferimento (ad es. se si tratta di redditi di lavoro dipendente questi vanno riportati nel quadro C).

Le ritenute subite devono invece essere indicate esclusivamente in questo rigo (anziché nel quadro di riferimento del reddito) insieme alla tipologia del reddito percepito tramite pignoramento presso terzi.

In particolare, nel **rigo F13** indicare:

■ nella **colonna 1 (tipo di reddito)**, uno dei seguenti codici relativi alla tipologia di reddito percepito tramite pignoramento presso terzi e riportato nel modello 730/2015:

- '1' reddito di terreni;
- '2' reddito di fabbricati;
- '3' reddito di lavoro dipendente;
- '4' reddito di pensione;
- '5' redditi di capitale;
- '6' redditi diversi;

■ nella **colonna 2 (ritenute)**, l'ammontare delle ritenute subite da parte del terzo erogatore in relazione al tipo di reddito indicato in colonna 1. Nel caso di redditi soggetti a tassazione separata (ad es. trattamento di fine rapporto e arretrati di lavoro dipendente), a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva i contribuenti che presentano il modello 730 devono presentare anche il quadro RM del modello UNICO Persone fisiche 2015, compilando l'apposita sezione relativa al pignoramento presso terzi.

Nel caso di redditi da assoggettare a tassazione ordinaria, percepiti tramite procedura di pignoramento presso terzi, che non sono compresi nel modello 730, i contribuenti sono tenuti a presentare il modello UNICO Persone fisiche 2015, compilando l'apposita sezione del quadro RM.

10. QUADRO G - Crediti d'imposta

In questo quadro vanno indicati:

- i crediti d'imposta relativi ai fabbricati;
- il credito d'imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione;
- il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero;
- il credito d'imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo;
- il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione;
- il credito d'imposta per le mediazioni;
- il credito d'imposta erogazioni liberali a sostegno della cultura - Art bonus;

SEZIONE I - Crediti d'imposta relativi ai fabbricati

In questa sezione devono essere indicati il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa e quello per i canoni di locazione non percepiti.

Rigo G1 - Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa: deve essere compilato dai contribuenti che hanno maturato un credito d'imposta a seguito del riacquisto della prima casa.

Questo rigo non deve essere compilato da coloro che hanno già utilizzato il credito di imposta:

- per ridurre l'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina;
- per ridurre le imposte di registro, ipotecarie e catastali, oppure le imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.

Colonna 1 (Residuo precedente dichiarazione): riportare il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa che non ha trovato capienza nell'imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, indicato nel rigo 131 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2014, o nel rigo RN43, col. 2, del Mod. UNICO PF 2014.



Per individuare le condizioni per fruire dei benefici sulla prima casa si rimanda alle informazioni contenute nelle "Guide fiscali" reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Colonna 2 (Credito anno 2014): indicare il credito d'imposta maturato nel 2014. L'importo del credito è pari all'imposta di registro o all'IVA pagata per il primo acquisto agevolato; in ogni caso questo importo non può essere superiore all'imposta di registro o all'IVA dovuta in relazione al secondo acquisto.

Il credito d'imposta spetta quando ricorrono le seguenti condizioni:

- l'immobile è stato acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e la data di presentazione della dichiarazione dei redditi;
- l'acquisto è stato effettuato entro un anno dalla vendita di un altro immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa;
- i contribuenti interessati non sono decaduti dal beneficio prima casa.

Si precisa che il credito d'imposta spetta anche a coloro che hanno acquistato l'abitazione da imprese costruttrici sulla base della normativa vigente fino al 22 maggio 1993 (e che quindi non hanno formalmente usufruito delle agevolazioni per la "prima casa"), purché dimostrino che alla data di acquisto dell'immobile ceduto erano comunque in possesso dei requisiti necessari in base alla normativa vigente in materia di acquisto della c.d. "prima casa", e questa circostanza risulti nell'atto di acquisto dell'immobile per il quale il credito è concesso.

Colonna 3 (Credito compensato nel mod. F24): riportare il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione del 730/2015.

Rigo G2 - Credito d'imposta per i canoni di locazione non percepiti: indicare il credito d'imposta spettante per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo scaduti e non percepiti, come risulta accertato nel provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità. In proposito vedere in Appendice la voce "Credito d'imposta per canoni di locazione non percepiti".

SEZIONE II - Credito d'imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione

I contribuenti che aderiscono alle forme pensionistiche complementari possono richiedere, per determinate esigenze (ad esempio spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni e acquisto della prima casa), un'anticipazione delle somme relative alla posizione individuale maturata. Sulle somme anticipate è applicata una ritenuta a titolo d'imposta.

Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento mediante contribuzioni anche annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Tale versamento contributivo ha lo scopo di ricostituire la posizione individuale esistente all'atto dell'anticipazione. La reintegrazione può avvenire in unica soluzione o mediante contribuzioni periodiche.

Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Chi aderisce deve rendere un'espressa dichiarazione al fondo con la quale dispone se e per quale somma la contribuzione debba intendersi come reintegro. La comunicazione deve essere resa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è effettuato il reintegro. Il credito d'imposta spetta solo con riferimento alle somme qualificate come reintegro nel senso sopra descritto. Per approfondimenti si vedano il D. Lgs. n. 252/2005 e la circolare n. 70/2007 dell'Agenzia delle Entrate.

Rigo G3

Colonna 1 (Anno anticipazione) Indicare l'anno in cui è stata percepita l'anticipazione delle somme relative alla posizione contributiva individuale maturata.

Colonna 2 (Reintegro totale/parziale): indicare uno dei seguenti codici relativi alla misura del reintegro:

- **codice 1** se l'anticipazione è stata reintegrata totalmente;
- **codice 2** se l'anticipazione è stata reintegrata solo in parte.

Colonna 3 (Somma reintegrata): indicare l'importo che è stato versato nel 2014 per reintegrare l'anticipazione percepita.

Colonna 4 (Residuo precedente dichiarazione): indicare il credito d'imposta che non ha trovato capienza nell'imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, indicato nel rigo 134 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2014 o nel rigo RN43, col. 4, del Mod. UNICO PF 2014.

Colonna 5 (Credito): indicare l'importo del credito d'imposta spettante con riferimento alla somma reintegrata.

Colonna 6 (di cui compensato in F24): indicare il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.

SEZIONE III - Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero

Questa sezione è riservata ai contribuenti che hanno percepito redditi in un Paese estero nel quale sono state pagate imposte a titolo definitivo per le quali chi presta l'assistenza fiscale può riconoscere un credito d'imposta. Si considerano pagate a titolo definitivo le imposte

che non possono essere più rimborsate. Pertanto, non vanno indicate in questo rigo, ad esempio, le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale.

Le imposte da indicare in questa sezione sono quelle divenute definitive a partire dal 2014 (se non sono state già indicate nella dichiarazione precedente) fino al termine di presentazione del 730/2015, anche se riferite a redditi percepiti negli anni precedenti.

Rigo G4

Colonna 1 (Codice Stato estero): indicare il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito, rilevabile dalla tabella n. 10 presente in Appendice. Per i redditi indicati nella Certificazione Unica il dato è rilevabile dal punto 115 della stessa certificazione.

Colonna 2 (Anno): indicare l'anno d'imposta in cui è stato prodotto il reddito all'estero. Se il reddito è stato prodotto nel 2014 indicare "2014". Per i redditi indicati nella Certificazione Unica il dato è rilevabile dal punto 116 della stessa certificazione.

Colonna 3 (Reddito estero): indicare il reddito prodotto all'estero che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. Se questo è stato prodotto nel 2014 va riportato il reddito già indicato nei quadri C e D del 730/2015 per il quale compete il credito. In questo caso non devono essere compilate le colonne 5, 6, 7, 8 e 9 del rigo G4. Per i redditi indicati nella Certificazione Unica il dato è rilevabile dal punto 117 della stessa certificazione.

Colonna 4 (Imposta estera): indicare le imposte pagate all'estero divenute definitive a partire dal 2014 e fino alla data di presentazione del 730/2015 per le quali non si è già usufruito del relativo credito d'imposta nelle precedenti dichiarazioni. Ad esempio, se per redditi prodotti all'estero nel 2012 nello Stato A, è stata pagata un'imposta complessiva di 300 euro, diventata definitiva per 200 euro entro il 31/12/2013 (già riportata nel rigo G4 del modello 730/2014) e per 100 euro entro il 31/12/2014, nella colonna 4 di questo rigo G4 deve essere indicato l'importo di 100 euro, relativo alla sola imposta divenuta definitiva nel 2014. Per i redditi indicati nella Certificazione Unica il dato è rilevabile dal punto 118 della stessa certificazione. Si precisa che se il reddito prodotto all'estero ha concorso solo in parte alla formazione del reddito complessivo in Italia anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente.

Colonna 5 (Reddito complessivo): indicare il reddito complessivo relativo all'anno d'imposta indicato in colonna 2, aumentato eventualmente dei crediti d'imposta sui fondi comuni e dei crediti d'imposta sui dividendi (se ancora in vigore nell'anno di produzione del reddito). Per l'anno 2013 l'importo è dato dal risultato della seguente formula: rigo RN1 (col. 2 – col. 3) + col. 5 del Mod. UNICO PF 2014 o dal rigo 11 del mod. 730-3/2014.

Colonna 6 (Imposta lorda): indicare l'imposta lorda italiana relativa all'anno d'imposta riportato in colonna 2. Per l'anno 2013 il dato si trova nel rigo RN5 del Mod. UNICO PF 2014 o nel rigo 16 del Mod. 730-3/2014.

Colonna 7 (Imposta netta): indicare l'imposta netta italiana relativa all'anno d'imposta indicato in colonna 2. Per l'anno 2013 il dato si trova nel rigo RN26, colonna 2, del Mod. UNICO PF 2014 o nel rigo 51 del Mod. 730-3/2014.

Colonna 8 (Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni): indicare il credito eventualmente già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo ai redditi prodotti all'estero nell'anno indicato in colonna 2, indipendentemente dallo Stato estero di riferimento. Pertanto, può essere necessario compilare questa colonna se nelle precedenti dichiarazioni dei redditi è stato compilato il rigo relativo al credito d'imposta per redditi prodotti all'estero (quadro G, rigo G4 del Mod. 730/2014 o del Mod. 730/2013 o quadro CR, Sez. I del Mod. UNICO PF 2014 o del Mod. UNICO PF 2013).

■ **Contribuenti che hanno usufruito del credito d'imposta per redditi prodotti nell'anno indicato in col. 2 nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2013**

I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello 730/2014 devono compilare questa colonna se l'anno indicato in colonna 2 corrisponde a quello indicato in colonna 2 del rigo G4 della precedente dichiarazione. In questo caso, riportare in questa colonna l'importo, relativo allo stesso anno di produzione del reddito, indicato nella colonna 2 "Totale credito utilizzato" del rigo 145 (o 146 per il coniuge dichiarante) del mod. 730-3/2014.

I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello UNICO PF 2014 devono compilare questa colonna se l'anno indicato in colonna 2 corrisponde a quello indicato in colonna 2 dei righe da CR1 a CR4 del modello UNICO PF 2014. In questo caso riportare in questa colonna l'importo, relativo allo stesso anno di produzione del reddito, indicato nella colonna 4 dei righe CR5 o CR6 del mod. UNICO PF 2014.

Colonna 9 (Credito relativo allo Stato estero indicato in col. 1): indicare il credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni per redditi prodotti nello stesso anno indicato in colonna 2 e nello Stato estero indicato in colonna 1.

L'importo da riportare in questa colonna è già compreso in quello di colonna 8. Di conseguenza, la colonna 9 non va compilata se non risulta compilata la colonna 8.

La compilazione di questa colonna è necessaria quando l'imposta complessivamente pagata in uno Stato estero è diventata definitiva in diversi anni di imposta e pertanto si è usufruito del relativo credito d'imposta in dichiarazioni relative ad anni di imposta diversi.

Nel caso ipotizzato nell'esempio che segue:

Stato estero	Anno di produzione del reddito	Reddito prodotto all'estero	Imposta estera		
			Imposta pagata all'estero	di cui resasi definitiva nel corso del 2013	di cui resasi definitiva nel corso del 2014
A	2013	1.000	350	200	150

l'importo da indicare nella colonna 9 è di 200 euro, pari al credito utilizzato nella dichiarazione relativa ai redditi del 2013 per la parte d'imposta divenuta definitiva.

Credito già utilizzato nel mod. 730/2014

Se nella dichiarazione mod. 730/2014 è stato compilato un rigo G4 nel quale sono stati indicati uno Stato estero e un anno di produzione identici a quelli riportati in questo rigo G4, l'importo da riportare nella colonna 9 è indicato nel rigo 145 (o 146 per il coniuge) del mod. 730-3/2014, relativo allo stesso anno di produzione del reddito, colonna 4 o 6 "Credito utilizzato", riferita al medesimo Stato estero.

Se i redditi sono stati prodotti in Stati differenti, per ognuno di questi è necessario compilare un distinto modello. Analogamente occorre procedere se le imposte pagate all'estero sono relative a redditi prodotti in anni diversi.

SEZIONE IV - Credito d'imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo

Questa sezione è riservata ai contribuenti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo ai quali è stato riconosciuto, a seguito di apposita domanda presentata al Comune del luogo dove è situato l'immobile, un credito d'imposta per le spese sostenute per gli interventi di riparazione o ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti, oppure per l'acquisto di una nuova abitazione principale equivalente a quella distrutta.

Rigo G5 - Abitazione principale: il credito d'imposta riconosciuto per l'abitazione principale è utilizzabile in 20 quote costanti relative all'anno in cui la spesa è stata sostenuta e ai successivi anni.

Si precisa che se il credito è stato riconosciuto per la ricostruzione sia dell'abitazione principale sia delle parti comuni dell'immobile, devono essere compilati due distinti rigi, utilizzando un quadro aggiuntivo.

Colonna 1 (Codice fiscale): indicare il codice fiscale della persona che ha presentato, anche per conto del dichiarante, la domanda per l'accesso al contributo. La colonna non va compilata se la domanda è stata presentata dal dichiarante. Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali va indicato il codice fiscale del condominio. Per gli interventi su unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa va indicato il codice fiscale della cooperativa.

Colonna 2 (Numero rata): indicare il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2014.

Colonna 3 (Totale credito): indicare l'importo del credito d'imposta riconosciuto per gli interventi di riparazione o ricostruzione dell'abitazione principale danneggiata o distrutta, oppure per l'acquisto di una nuova abitazione equivalente all'abitazione principale distrutta.

Colonna 4 (Residuo precedente dichiarazione): riportare il credito d'imposta per l'acquisto dell'abitazione principale che non ha trovato capienza nell'imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, indicato nel rigo 133 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2014, o quello indicato nel rigo RN43, col. 6, del Mod. UNICO PF 2014. Se il credito d'imposta è stato riconosciuto per la ricostruzione sia dell'abitazione principale sia delle parti comuni dell'immobile, il credito residuo derivante dalla precedente dichiarazione va riportato esclusivamente nel primo modulo compilato.

Si fa presente che se la quota del credito spettante per l'anno d'imposta 2014 è superiore all'imposta netta, chi presta l'assistenza fiscale riporterà nel rigo 133 del mod. 730-3 l'ammontare del credito che non ha trovato capienza e che potrà essere utilizzato dal contribuente nella successiva dichiarazione dei redditi.

Rigo G6 - Altri immobili: per gli interventi riguardanti immobili diversi dall'abitazione principale spetta un credito d'imposta da ripartire, a scelta del contribuente in 5 o in 10 quote costanti.

Se è stato riconosciuto il credito con riferimento a più immobili deve essere compilato un rigo per ciascun immobile utilizzando quadri aggiuntivi. Il credito spetta nel limite complessivo di 80.000 euro.

Colonna 1 (Impresa/professione): barrare la casella se l'immobile locato per il quale è stato riconosciuto il credito è adibito all'esercizio d'impresa o della professione.

Colonna 2 (Codice fiscale): indicare il codice fiscale di chi ha presentato, anche per conto del dichiarante, la domanda per l'accesso al contributo. Si rimanda ai chiarimenti forniti con le istruzioni alla colonna 1 del rigo G5.

Colonna 3 (Numero rata): indicare il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2014.

Colonna 4 (Rateazione): indicare il numero di quote (5 o 10) in cui si è scelto di ripartire il credito d'imposta.

Colonna 5 (Totale credito): indicare l'importo del credito d'imposta riconosciuto per gli interventi di riparazione o ricostruzione dell'immobile diverso dall'abitazione principale danneggiato o distrutto.

Chi presta l'assistenza fiscale riconoscerà la quota di credito che spetta per l'anno d'imposta 2014 nei limiti dell'imposta netta.

SEZIONE V - Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione

Rigo G7: indicare l'importo residuo relativo al credito d'imposta istituito dall'articolo 1, commi da 539 a 547, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 a favore dei datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, hanno incrementato il numero di lavoratori dipendenti (ad esempio colf e badanti) con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree svantaggiate delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise.

Colonna 1 (Residuo precedente dichiarazione): indicare il credito d'imposta residuo che è riportato nel rigo 132 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2014, o quello indicato nel rigo RN43, col. 3, del quadro RN del Mod. UNICO PF 2014.

Colonna 2 (Credito compensato nel mod. F24): indicare il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione di questa dichiarazione.

SEZIONE VI - Credito d'imposta mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali

Per le parti che si sono avvalse della mediazione (attività svolta da un terzo imparziale per la risoluzione di una controversia civile o commerciale) è riconosciuto un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione (art. 20 decreto legislativo 5 marzo 2010, n. 28). In caso di successo della mediazione, detto credito è riconosciuto entro il limite di 500,00 euro. In caso di insuccesso il credito è ridotto della metà.

L'importo del credito d'imposta spettante risulta dalla comunicazione trasmessa all'interessato dal Ministero della giustizia entro il 30 maggio di ciascun anno.

Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a partire dalla data di ricevimento della predetta comunicazione.

Il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione con il modello F24 oppure, da parte dei contribuenti non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi.

Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi.

Rigo G8

Colonna 1 (Credito anno 2014): riportare l'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione del Ministero della giustizia, ricevuta entro il 30 maggio 2015.

Colonna 2 (di cui compensato in F24): indicare il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.

SEZIONE VII - Credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (art - bonus)

Nel **rigo G9** va indicato l'ammontare delle erogazioni liberali in denaro effettuate:

- a sostegno di interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
- a sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici e complessi monumentali);
- per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

Per le predette erogazioni liberali è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 65 per cento.

Il credito d'imposta spetta nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo. La parte della quota annuale non utilizzata (rigo 130 del Modello 730-3) è fruibile negli anni successivi ed è riportata in avanti nelle dichiarazioni dei redditi.

Le erogazioni liberali devono essere state effettuate esclusivamente mediante uno dei seguenti sistemi di pagamento:

- banca;
- ufficio postale;
- sistemi di pagamento quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Per ulteriori approfondimenti consultare la circolare n. 24/E del 31 luglio 2014.



Per le liberalità a sostegno della cultura, contraddistinte dai codici 26, 27 e 28 da indicare nei rigi da E8 a E12 della sezione I del quadro E, la detrazione dall'imposta lorda spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel presente credito.

11. QUADRO I - Imposte da compensare

Questo quadro può essere compilato dal contribuente che sceglie di utilizzare l'eventuale credito che risulta dal modello 730/2015 **per pagare, mediante compensazione nel modello F24, le imposte non comprese nel modello 730 che possono essere versate con il modello F24.**

In conseguenza di questa scelta il contribuente, nel mese di luglio o agosto, non otterrà il rimborso corrispondente alla parte del credito che ha chiesto di compensare per pagare le altre imposte.

Per utilizzare in compensazione il credito che risulta dal 730, a decorrere dal 1° ottobre 2014, il contribuente deve compilare e presentare il modello di pagamento F24 non più alla banca o all'ufficio postale, ma, direttamente o tramite un intermediario abilitato, **esclusivamente** mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nei casi in cui, per effetto della compensazione eseguita, il saldo finale è uguale a zero.

I modelli contenenti crediti utilizzati in compensazione con saldo finale maggiore di zero oppure i modelli F24 con saldo superiore a 1.000 euro, potranno essere presentati **esclusivamente** mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate o mediante i servizi di *internet banking* messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa.

L'utilizzo del modello F24 cartaceo è previsto solo in alcuni casi particolari. Per ulteriori approfondimenti si veda la circolare n. 27 del 17 settembre 2014.

Il presente quadro può essere compilato anche nel caso di modello 730 presentato dai lavoratori dipendenti privi di un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio.

Per utilizzare in compensazione un credito di importo superiore a 15.000 euro è necessario richiedere l'apposizione del visto di conformità (Legge di stabilità 2014, art. 1, comma 574).

Rigo I1

Nella **casella 1** indicare l'ammontare delle imposte che si intende versare con il modello F24 utilizzando il credito che risulta dal Mod. 730. Se dalla dichiarazione risulta un credito superiore all'importo indicato nella casella 1, la parte eccedente del credito sarà rimborsata dal sostituto d'imposta; se, invece, il credito che risulta dalla dichiarazione è inferiore all'importo indicato nella casella 1, il contribuente potrà utilizzare il credito in compensazione, ma sarà tenuto a versare la differenza (sempre con il mod. F24).

In alternativa alla compilazione della casella 1, è possibile barrare la **casella 2** se si intende utilizzare in compensazione con il modello F24 l'intero importo del credito che risulta dalla dichiarazione per il versamento delle altre imposte. In questo caso l'intero credito non sarà rimborsato dal sostituto d'imposta.

L'importo del **credito che può effettivamente essere utilizzato in compensazione** per il pagamento delle altre imposte (importo che potrebbe non coincidere con quello indicato nel quadro I) è riportato nel prospetto **Mod. 730-3/2015** consegnato al contribuente da chi presta l'assistenza, in particolare nei rigi da 191 a 197 (da 211 a 217 per il coniuge).

In questi rigi sono riportate anche le informazioni relative al codice tributo, all'anno di riferimento, al codice regione e al codice comune, da utilizzare per la compilazione del modello F24.

In caso di presentazione della **dichiarazione in forma congiunta**, i coniugi possono scegliere autonomamente se e in quale misura utilizzare il credito che risulta dalla liquidazione della propria dichiarazione per il pagamento delle imposte dovute da ciascuno di essi. Pertanto, non è consentito utilizzare il credito di un coniuge per il pagamento delle imposte dovute dall'altro coniuge.

In caso di presentazione del **modello 730 integrativo**, il contribuente che nel modello 730 originario ha compilato il quadro I e che, entro la data di presentazione del modello 730 integrativo, ha già utilizzato in compensazione nel modello F24 il credito che risulta dalla dichiarazione originaria, deve indicare nel quadro I del modello 730 integrativo un importo non inferiore al credito già utilizzato in compensazione. Il contribuente che, invece, non ha compilato il quadro I nel modello 730 originario, oppure pur avendolo compilato non ha utilizzato il credito che risulta dalla dichiarazione originaria, può non compilare o compilare anche in modo diverso il quadro I del modello integrativo.

12. Firma della dichiarazione

Questo riquadro contiene:

- la casella dove indicare il numero dei modelli compilati. Se sono stati compilati moduli ulteriori rispetto al Modello base, seguire le istruzioni fornite nella parte II, nel paragrafo "Modelli aggiuntivi";
- la casella da barrare nel caso in cui si intenda richiedere al Caf o al professionista abilitato di essere informato su eventuali comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate relative a irregolarità nella liquidazione della dichiarazione presentata. Nel caso di dichiarazione congiunta l'eventuale scelta deve essere effettuata da entrambi i coniugi. Chi presenta la dichiarazione per conto di altri può barrare la casella indifferente in uno dei due modelli 730. Il Caf o il professionista deve informare il contribuente di volere o meno effettuare tale servizio utilizzando le apposite caselle della ricevuta Mod. 730-2 e nel prospetto di liquidazione deve barrare la casella posta in alto per comunicare tale decisione all'Agenzia delle Entrate;
- lo spazio riservato alla sottoscrizione della dichiarazione.

▣ Abbreviazioni

Art.	Articolo
A.s.l.	Azienda Sanitaria Locale
Caf	Centri di Assistenza Fiscale
c.c.	Codice Civile
Cud	Certificazione unificata dei dipendenti
D.L.	Decreto legge
D.Lgs.	Decreto legislativo
D.M.	Decreto Ministeriale
D.P.C.M.	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
D.P.R.	Decreto del Presidente della Repubblica
G.U.	Gazzetta Ufficiale
Ici	Imposta comunale sugli immobili
Imu	Imposta municipale unica
Ires	Imposta sul reddito delle società
Irpef	Imposta sui redditi delle persone fisiche
Iva	Imposta sul valore aggiunto
Lett.	Lettera
L.	Legge
Mod.	Modello
n.	Numero
S.O.	Supplemento ordinario
Tuir	Testo unico delle imposte sui redditi
UE	Unione Europea

▣ Acquisto o costruzione di abitazioni nuove o ristrutturate da dare in locazione

Per l'acquisto, effettuato dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di nuova costruzione, invendute alla data di entrata in vigore della legge 11 novembre 2014, n. 164, od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) e c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è riconosciuta all'acquirente, persona fisica non esercente attività commerciale, una deduzione dal reddito complessivo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita, nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro, nonché degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l'acquisto delle unità immobiliari medesime.

La deduzione spetta anche per le spese sostenute dal contribuente per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d'appalto, per la costruzione di una o più unità immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente stesso prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori. Ai fini della deduzione le predette spese di costruzione sono attestate dall'impresa che esegue i lavori. La deduzione, spetta a condizione che:

- l'unità immobiliare acquistata sia destinata, entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni e purché tale periodo abbia carattere continuativo; il diritto alla deduzione, tuttavia, non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso del suddetto periodo e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della suddetta risoluzione del precedente contratto;
- l'unità immobiliare medesima sia a destinazione residenziale, e non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l'unità immobiliare non sia ubicata nelle zone omogenee classificate E, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
- l'unità immobiliare consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B, ai sensi dell'allegato 4 delle Linee Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2009, ovvero ai sensi della normativa regionale, laddove vigente;
- il canone di locazione non sia superiore a quello indicato nella convenzione di cui all'articolo 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero non sia superiore al minore importo tra il canone definito ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e quello stabilito ai sensi dell'articolo 3, comma 114, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario.

Le persone fisiche non esercenti attività commerciale possono cedere in usufrutto, anche contestualmente all'atto di acquisto e anche prima della scadenza del periodo minimo di locazione di otto anni, le unità immobiliari acquistate con le agevolazioni fiscali di cui al presente articolo, a soggetti giuridici pubblici o privati operanti da almeno dieci anni nel settore dell'alloggio sociale, come definito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22

aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, a condizione che venga mantenuto il vincolo alla locazione alle medesime condizioni stabilite dal comma 4, lettera e), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 e che il corrispettivo di usufrutto, calcolato su base annua, non sia superiore all'importo dei canoni di locazione calcolati con le modalità stabilite dal medesimo comma 4, lettera e).

La deduzione è ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dall'anno nel quale avviene la stipula del contratto di locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese.

Le ulteriori modalità attuative sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze.

▣ Adozione di minori stranieri

È deducibile il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri certificate nell'ammontare complessivo dall'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 476 del 1998.

L'albo degli enti autorizzati è stato approvato dalla Commissione per le adozioni internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri con delibera del 18 ottobre 2000, pubblicata sul S.O. n. 179 alla G.U. n. 255 del 31 ottobre 2000 e successive modificazioni. L'albo degli enti autorizzati è, comunque, consultabile sul sito Internet www.commissioneadozioni.it.

Si precisa che tra le spese deducibili sono comprese anche quelle riferibili all'assistenza che gli adottanti hanno ricevuto, alla legalizzazione o traduzione dei documenti, alla richiesta di visti, ai trasferimenti, al soggiorno all'estero, all'eventuale quota associativa nel caso in cui la procedura sia stata curata da enti, ad altre spese documentate finalizzate all'adozione del minore. Le spese sostenute in valuta estera devono essere convertite seguendo le indicazioni riportate nel par. 3 della parte II delle istruzioni.

▣ Addizionale regionale casi particolari

La regione Veneto ha previsto un'aliquota agevolata dello 0,9% a favore di:

- soggetti con disabilità ai sensi dell'art. 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, con un reddito imponibile per l'anno 2014 non superiore ad euro 45.000;
- contribuenti con un familiare con disabilità ai sensi della citata legge n. 104/1992, fiscalmente a carico con un reddito imponibile per l'anno 2014 non superiore ad euro 45.000,00. In questo caso qualora la persona con disabilità sia fiscalmente a carico di più soggetti l'aliquota dello 0,9% si applica a condizione che la somma dei redditi delle persone di cui è a carico, non sia superiore ad euro 45.000,00.

In presenza di queste condizioni, per usufruire dell'aliquota agevolata dello 0,9% deve essere barrata la casella "Casi particolari addizionale regionale" presente nel frontespizio del modello 730, nel riquadro del domicilio fiscale.

La Regione Basilicata ha previsto un'aliquota agevolata del 1,23% a favore dei contribuenti con un reddito imponibile compreso tra 55.000 e 75.000 euro, che abbiano due o più figli a carico.

Nel caso in cui i figli siano a carico di più soggetti, tale aliquota agevolata si applica solo se la somma dei loro redditi imponibili risulta compresa nello scaglione di reddito sopra indicato. Solo in quest'ultima ipotesi deve essere barrata la casella "Casi particolari addizionale regionale" nel riquadro del domicilio fiscale.

La Regione Lazio ha previsto un'aliquota agevolata dell'1,73% a favore dei contribuenti con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale Irpef non superiore a 50.000 euro aventi 3 figli a carico. Nel caso in cui i figli siano a carico di più soggetti, tale aliquota agevolata si applica solo se la somma dei loro redditi imponibili sia inferiore a 50.000 euro. Solo in quest'ultima ipotesi deve essere barrata la casella "Casi particolari addizionale regionale" nel riquadro del domicilio fiscale.

▣ Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura

L'art. 14, comma 3, della L. 15 dicembre 1998, n. 441, modificato dall'art. 66 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, prevede che non si applica, ai soli fini delle imposte sui redditi, la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari (prevista rispettivamente nella misura dell'80 per cento e del 70 per cento) per i periodi d'imposta durante i quali i terreni sono concessi in affitto per usi agricoli, con contratti di durata non inferiore a cinque anni, a giovani che:

- non hanno ancora compiuto quaranta anni;
- hanno la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria. In quest'ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale deve essere detenuto da giovani in possesso delle qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale. Le qualifiche di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale si possono acquisire entro due anni dalla stipula del contratto di affitto.

Per beneficiare del diritto alla non rivalutazione del reddito dominicale, ai fini delle imposte sui redditi, il proprietario del terreno affittato deve accertare l'acquisita qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo dell'affittuario, a pena di decadenza dal beneficio stesso.

▣ Attività agricole

Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività agricole:

- le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
- l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;
- le attività di cui al terzo comma dell'art. 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali. Si considerano altresì produttive di reddito agrario la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica di fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo, nonché le attività di coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi nei limiti di cui all'art. 32, c. 2, lett. b).

Se le attività menzionate alle lettere b) e c) eccedono i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all'attività eccedente è considerata reddito d'impresa da determinarsi in base alle norme contenute nella sez. I del capo II del titolo II del Tuir e per questo motivo non è possibile utilizzare il presente modello.

Con riferimento alle attività dirette alla produzione di vegetali (ad esempio, piante, fiori, ortaggi, funghi), si fa presente che per verificare la condizione posta alla lettera b), ai fini del calcolo della superficie adibita alla produzione, occorre fare riferimento alla superficie sulla quale insiste la produzione stessa (ripiani o bancali) e non già a quella coperta dalla struttura. Pertanto, qualora il suolo non venga utilizzato per la coltivazione, rientrano nel ciclo agrario soltanto le produzioni svolte su non più di due ripiani o bancali.

▣ Calcolo delle plusvalenze

Ai fini del calcolo delle plusvalenze dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria e delle indennità di esproprio e simili, il costo di acquisto deve essere prima aumentato di tutti gli altri costi inerenti e poi rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Al costo così determinato e rivalutato va poi sommata l'eventuale Invim pagata. Se si tratta di terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, e in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo inerente. Al costo così determinato e rivalutato deve essere aggiunta l'Invim e l'imposta di successione pagata.

A partire dall'anno 2002 è consentito assumere, ai fini della determinazione della plusvalenza in luogo del costo d'acquisto o del valore dei terreni edificabili, il valore ad essi attribuito mediante una perizia giurata di stima, previo pagamento di un'imposta sostitutiva del 4%. L'amministrazione finanziaria può prendere visione degli atti di stima giurata e dei dati identificativi dell'estensore richiedendoli al contribuente il quale, pertanto, è tenuto a conservarli.

I costi sostenuti per la relazione giurata di stima, qualora siano stati effettivamente sostenuti e rimasti a carico del contribuente, possono essere portati in aumento del valore iniziale da assumere ai fini del calcolo della plusvalenza in quanto costituiscono costo inerente del bene.

▣ Compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche

Sono previste particolari modalità di tassazione relativamente:

- alle indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto;
- ai compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici.

In particolare (art. 37 della Legge n. 342 del 21 novembre 2000 e successive modificazioni) è previsto che:

- i primi 7.500,00 euro, complessivamente percepiti nel periodo d'imposta non concorrono alla formazione del reddito;
- sugli ulteriori 20.658,28 euro, è operata una ritenuta a titolo di imposta (con aliquota del 23%);
- sulle somme eccedenti, è operata una ritenuta a titolo d'acconto (con aliquota del 23%).

La parte dell'imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta concorre alla formazione del reddito complessivo ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito.

Si precisa che sono esclusi dall'imposizione i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio ed al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

▣ Comuni ad alta densità abitativa

Nell'ambito applicativo delle agevolazioni previste dall'articolo 8 della legge n. 431 del 1998, rientrano unicamente le unità immobiliari concesse in locazione a canone convenzionale sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale situate nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni. Si tratta, in particolare, degli immobili situati:

- nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché nei comuni confinanti con gli stessi;
- negli altri comuni capoluoghi di provincia;
- nei comuni, considerati ad alta tensione abitativa, individuati nella delibera CIPE 30 maggio 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 19 giugno 1985, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni di cui alla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 152, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi tellurici dei primi anni ottanta.

Il sopracitato art. 8 della L. 431/98 al comma 4 dispone che il CIPE provveda ogni 24 mesi all'aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta densità abitativa. Al riguardo, si fa presente che, se in seguito all'aggiornamento periodico operato dal CIPE, il comune ove è sito l'immobile non rientri più nell'elenco di quelli ad alta tensione abitativa, il locatore non è più ammesso a fruire dell'agevolazione fiscale prevista ai fini dell'Irpef sin dall'inizio del periodo d'imposta in cui interviene la delibera del CIPE.

▣ Condizioni per essere considerati residenti

Le persone fisiche che rientrano in una delle seguenti categorie sono considerate residenti in Italia ai fini tributari:

- soggetti iscritti nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d'imposta;
- soggetti non iscritti nelle anagrafi, che hanno nello Stato il domicilio per la maggior parte del periodo d'imposta (il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi, art. 43 c.c.);
- soggetti non iscritti nelle anagrafi che hanno nello Stato la residenza per la maggior parte del periodo d'imposta (la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale, art. 43 c.c.).

Le condizioni si verificano per la maggior parte del periodo d'imposta se sussistono per oltre 183 giorni anche non continuativi o per oltre la metà del periodo intercorrente tra l'inizio dell'anno e il decesso o la nascita e la fine dell'anno.

La circolare n. 304 del 02.12.1997 precisa che il riferimento temporale all'iscrizione anagrafica, al domicilio o alla residenza del soggetto va verificato anche tenendo conto della sussistenza di un legame affettivo con il territorio italiano. Tale legame sussiste qualora la persona abbia mantenuto in Italia i propri legami familiari o il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali. In ogni caso, ai sensi della legislazione italiana, sono sempre considerati residenti, salvo prova contraria, coloro che sono stati cancellati dalle anagrafi della popolazione residente in quanto emigrati in territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con DM 4/5/99.

▣ Credito d'imposta per canoni di locazione non percepiti

L'art. 26 del Tuir dispone che per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare.

Per determinare il credito d'imposta spettante è necessario calcolare le imposte pagate in più relativamente ai canoni non percepiti riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali, in base all'accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, sono state pagate maggiori imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi.

Nell'effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tener conto della rendita catastale degli immobili e di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici.

Ai fini del calcolo del credito d'imposta spettante non rileva, invece, quanto pagato ai fini del contributo al servizio sanitario nazionale.

Attenzione: l'eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni per i quali si è usufruito del credito d'imposta come sopra determinato, comporterà l'obbligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria) il maggior reddito imponibile determinato. Il credito d'imposta in questione può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale.

In ogni caso, qualora il contribuente non intenda avvalersi del credito d'imposta nell'ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di presentare agli uffici finanziari competenti, entro i termini di prescrizione sopra indicati, apposita istanza di rimborso.

Per quanto riguarda i periodi d'imposta utili cui fare riferimento per la determinazione delle imposte e del conseguente credito, vale il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni e, pertanto, si può effettuare detto calcolo con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 2005, sempreché per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità del conduttore nell'ambito del procedimento di convalida dello sfratto conclusosi nel 2014.

▣ **Ecceденze risultanti dalla precedente dichiarazione**

Se il contribuente non fa valere l'ecceденza risultante dalla precedente dichiarazione nella dichiarazione dei redditi successiva o se questa non è presentata perché ricorrono le condizioni di esonero, può chiederne il rimborso presentando un'apposita istanza agli uffici dell'Agenzia delle Entrate competenti in base al domicilio fiscale.

Resta fermo che se il contribuente nell'anno successivo a quello in cui dalla dichiarazione è emerso un credito, ricorrendo le condizioni di esonero, non presenta la dichiarazione dei redditi, può indicare il credito in questione nella prima dichiarazione successivamente presentata.

▣ **Eventi eccezionali**

I contribuenti nei confronti dei quali opera la sospensione dei termini relativi all'adempimento degli obblighi di natura tributaria sono identificati dai seguenti codici:

- 1 per i contribuenti vittime di richieste estorsive per i quali l'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, con conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale;
- 2 per i contribuenti che alla data del 17 gennaio 2014 avevano la residenza nei territori dei comuni di Bastiglia, Bomporto, San Prospero, Camposanto, Finale Emilia, Medolla e San Felice sul Panaro situati nella Regione Emilia Romagna, colpiti dagli eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014, già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, l'articolo 3, comma 2 del Decreto-legge 28 gennaio 2014, n.4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2014, n.50 ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari per il periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 ottobre 2014.
Per le frazioni della città di Modena: San Matteo, Albereto, La Rocca e Navicello, l'applicazione della sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiara l'inagibilità, anche temporanea, della casa di abitazione o dei terreni agricoli, verificata dall'autorità comunale;
- 3 per i contribuenti, residenti alla data del 12 febbraio 2011 nel comune di Lampedusa e Linosa interessati dall'emergenza umanitaria legata all'afflusso di migranti dal Nord Africa, per i quali l'OPCM n. 3947 del 16 giugno 2011 ha previsto la sospensione dal 16 giugno 2011 al 30 giugno 2012 dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo; la sospensione già prorogata fino al 1° dicembre 2012 dall'articolo 23, comma 12 octies, del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall'art.1, comma 612, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è stata nuovamente prorogata fino al 31 dicembre 2014 dall'art.3, comma 8 del Decreto-Legge 31 dicembre 2014, n.192;
- 4 per i contribuenti che alla data del 30 gennaio 2014 avevano la propria residenza nei territori dei comuni della Regione Veneto colpiti dagli eventi atmosferici verificatisi dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014, indicati nell'allegato 1-bis del Decreto-legge 28 gennaio 2014 n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n.50, l'articolo 3, comma 2 del suddetto decreto, ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari nei territori dei comuni elencati nel succitato allegato per il periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 ottobre 2014. L'applicazione della sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiara l'inagibilità, anche temporanea, della casa di abitazione o dei terreni agricoli, verificata dall'autorità comunale;

5 per i contribuenti che alla data del 10 ottobre 2014, avevano la residenza nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi meteorologici del 10 - 14 ottobre 2014 verificatisi nelle Regioni Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Veneto e Friuli Venezia Giulia, il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 ottobre 2014, ha previsto la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 10 ottobre 2014 e il 20 dicembre 2014. L'elenco dei comuni interessati è riportato nell'allegato A) del suddetto Decreto, successivamente integrato dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2014;

6 per i contribuenti che alla data del 19 e 20 settembre 2014, avevano la propria residenza nei comuni della Regione Toscana colpiti dagli eventi meteorologici del 19 e 20 settembre 2014, indicati nell'allegato A) del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 5 dicembre 2014, l'articolo 1, comma 1 del suddetto decreto, ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari nei territori dei comuni elencati nel succitato allegato per il periodo compreso tra il 19 settembre 2014 ed il 20 dicembre 2014;

7 per i contribuenti che nei giorni dal 1° al 6 settembre 2014, avevano la propria residenza nei comuni della provincia di Foggia colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi dal 1° al 6 settembre 2014, indicati nell'allegato A) del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 5 dicembre 2014, l'articolo 1, comma 1 del suddetto decreto, ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari nei territori dei comuni elencati nel succitato allegato per il periodo compreso tra il 1° settembre 2014 ed il 20 dicembre 2014;

8 per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali.

Ai predetti contribuenti che usufruiscono dell'assistenza fiscale non sono applicabili anche le eventuali proroghe dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Infatti, l'applicazione di tali proroghe non è attuabile in un sistema complesso, quale quello dell'assistenza fiscale che vede coinvolti, oltre al contribuente e all'amministrazione finanziaria, anche i sostituti d'imposta ed i Centri di assistenza fiscale.

▣ **Familiari a carico - Casi particolari di compilazione della casella F1**

Si precisa che, anche se le detrazioni per familiari a carico, non prevedono una distinzione tra il primo figlio e i figli successivi, la casella F1 del prospetto "Familiari a carico" deve, comunque, essere compilata per consentire al soggetto che presta l'assistenza fiscale l'applicazione al primo figlio in caso di mancanza del coniuge, della detrazione prevista per quest'ultimo se più favorevole.

Si illustrano i seguenti esempi relativi ad alcuni casi particolari:

1. **Presenza di due figli fiscalmente a carico, di cui il primo abbia contratto matrimonio il 31 luglio 2014 e da tale data sia divenuto a carico del proprio coniuge.**
Nel caso in esame il secondo figlio, di minore età anagrafica, riveste fiscalmente per i primi sette mesi la qualifica di "secondo figlio", mentre per i successivi cinque mesi esso assume la veste di "primo figlio". Pertanto, ai fini della compilazione del prospetto "Familiari a carico" occorre compilare due caselle F1 e, conseguentemente, compilare due distinti prospetti del predetto modello: uno per descrivere la situazione del primo periodo, indicando il codice fiscale del figlio che ha contratto matrimonio ed il numero dei mesi (7) sino a tale data; l'altro per rappresentare la situazione del secondo periodo, indicando il codice fiscale dell'altro figlio rimasto fiscalmente a carico ed il numero dei mesi (5) per i quali quest'ultimo viene considerato "primo figlio".
2. **Contribuente con un unico figlio fiscalmente a carico al 50% per i primi 4 mesi ed al 100% per i successivi 8 mesi dell'anno.**
Qualora nel corso dell'anno 2014 si sia verificata una variazione della percentuale di spettanza della detrazione, per la compilazione del prospetto "Familiari a carico" occorre procedere come precisato nel caso precedente e, quindi, utilizzare due distinti prospetti, ciascuno corrispondente ai diversi periodi.
In tali prospetti va indicato in entrambi il codice fiscale del figlio fiscalmente a carico ed, in particolare, nella casella F1 relativo al primo prospetto, il numero di mesi (4) e la relativa percentuale di spettanza (50%) e nella casella F1 relativo al secondo prospetto, il numero di mesi (8) e la relativa percentuale di spettanza (100%).
3. **Contribuente con due figli rimasto vedovo del coniuge fiscalmente a carico nel corso del mese di luglio dell'anno 2014.**
Nel caso in esame, relativamente al primo figlio possono spettare nel corso dell'anno due detrazioni diverse: quella relativa al primo figlio per il periodo in cui il coniuge è in vita e quella relativa al coniuge per il periodo successivo al suo decesso.
Nella compilazione del prospetto "Familiari a carico" occorre tenere presente che essendo stato il coniuge in vita solo nei primi mesi dell'anno, nel rigo dei predetti prospetti ad esso riservato va indicato il codice fisca-

le del coniuge a carico ed il numero di mesi in cui questo è stato in vita (in questo caso 7) in corrispondenza della colonna "mesi a carico".

Per il primo figlio occorre compilare due righe: un primo rigo in cui va qualificato come primo figlio, barrando la casella F1 ed indicando "7" nella colonna dedicata al numero di mesi a carico; un secondo rigo in cui nella casella "percentuale" va riportata la lettera "C" ed il numero dei mesi corrispondenti al secondo periodo dell'anno (in questo caso 5) nella colonna relativa al periodo in cui spetta la detrazione.

Per il secondo figlio deve, invece, essere compilato un unico rigo in cui va riportato il numero "12" quale numero di mesi a carico, non essendo intervenuta per tale figlio alcuna variazione nel corso dell'anno 2014.

■ Immobili inagibili

Nei casi di inagibilità per accertato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (non superabile con interventi di manutenzione) è possibile attivare una procedura catastale volta a far risultare la mancanza dei requisiti che determina l'ordinaria destinazione del cespite immobiliare e, quindi, ad ottenere la variazione dell'accertamento catastale.

Tale procedura consiste nell'inoltro ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate, di una denuncia di variazione, corredata dall'attestazione degli organi comunali o di eventuali ulteriori organi competenti, entro il 31 gennaio, con effetto per l'anno in cui la denuncia è stata prodotta e per gli anni successivi; ciò, naturalmente, sempreché l'unità immobiliare non sia di fatto utilizzata. Coloro che hanno attivato tale procedura, oltre ad indicare il codice 3 nella colonna 7 del quadro B relativa ai casi particolari, devono dichiarare la nuova rendita attribuita dai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate e, in mancanza, la rendita presunta.

Se il contribuente non ha messo in atto la procedura di variazione, il reddito di dette unità immobiliari deve essere assoggettato a imposizione secondo i criteri ordinari.

L'obbligo di produrre la predetta denuncia di variazione viene meno se l'immobile è distrutto o reso inagibile a seguito di eventi calamitosi e ciò risulta da un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità totale o parziale del fabbricato. Nel caso in cui l'evento calamitoso si sia verificato nel corso del 2014 è necessario compilare due righe per lo stesso immobile: uno per il periodo antecedente alla data della calamità, ed un altro per il periodo successivo (sino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dell'immobile) indicando in colonna 7 il codice 1 e barrando la casella di colonna 8 al fine di specificare che si tratta dello stesso fabbricato.

■ Indennità di esproprio

Con tale espressione si fa riferimento alle plusvalenze ed alle altre somme di cui all'art. 11, commi da 5 a 8, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo e a seguito di occupazione acquisitiva, compresi gli interessi su tali somme e la rivalutazione.

Per la nozione di occupazione acquisitiva deve farsi riferimento all'espropriazione di fatto che si verifica quando la pubblica autorità, occupando illegittimamente un suolo privato e destinandolo irreversibilmente a realizzazioni di interesse pubblico, crea i presupposti per la emanazione di un provvedimento giudiziario che riconosce al privato una somma a titolo di risarcimento per la privazione del suolo stesso.

In forza delle citate disposizioni, le indennità e le altre somme devono essere dichiarate a condizione che siano state corrisposte relativamente ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all'interno di zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al D.M. 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici, e di interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

Non vanno assoggettate a ritenuta e, pertanto, non vanno dichiarate le indennità percepite in relazione all'esproprio di aree diverse da quelle indicate (quali quelle di tipo E ed F) indipendentemente dall'uso cui sono destinate. Va precisato che le somme percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nell'ambito del procedimento espropriativo, nonché quelle comunque riscosse a titolo di risarcimento del danno a seguito di acquisizione coattiva conseguente a occupazioni d'urgenza divenute illegittime, come avanti individuate, compresa la rivalutazione, danno luogo a plusvalenze ai sensi dell'art. 11, comma 5, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, e vanno, pertanto, determinate secondo i criteri di cui all'art. 68, comma 2, ultimi due periodi, del Tuir. Vedere in questa Appendice la voce "Calcolo delle plusvalenze".

Invece le somme percepite a titolo di indennità di occupazione, diverse da quelle prima considerate, nonché gli interessi comunque dovuti sulle somme da cui derivano le anzidette plusvalenze, danno luogo, ai sensi dell'art. 11, comma 6, della citata L. n. 413 del 1991, a redditi diversi di cui all'art. 67 del Tuir e vanno pertanto assunti a tassazione per il loro intero ammontare.

Non danno luogo a plusvalenza le somme corrisposte a titolo di indennità di servitù in quanto nei casi di specie il contribuente conserva la proprietà del cespite. Conseguentemente, in questi casi non si applica la ritenuta di cui all'art. 11, comma 7, della citata L. n. 413 del 1991. Non devono, altresì, essere

assoggettate a tassazione quali indennità di esproprio le somme relative ad indennità di esproprio di fabbricati ed annesse pertinenze, né le indennità aggiuntive spettanti ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L. n. 865 del 1971, ai coloni, mezzadri, fittavoli ed altri coltivatori diretti del terreno espropriato. Per ulteriori informazioni sulle indennità in questione si rinvia ai chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria con la circolare n. 194/E del 24 luglio 1998.

■ Lottizzazione

Questa voce interessa, in particolare, i soggetti tenuti a dichiarare le plusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lett. a), del Tuir.

Al riguardo si sottolinea che la nozione tecnica di lottizzazione è desumibile dall'art. 8 della L. 6 agosto 1967, n. 765, che ha sostituito i primi due commi dell'art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e dalla circolare n. 3210 del 28 ottobre 1967 con la quale il Ministero dei Lavori Pubblici, in sede di istruzioni alle disposizioni di cui alla citata L. n. 765 del 1967, ha precisato che costituisce lottizzazione non il mero frazionamento dei terreni, ma qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale e, conseguentemente, comporti la predisposizione delle opere di urbanizzazione occorrenti per le necessità primarie e secondarie dell'insediamento.

Assume rilievo, ai fini della normativa in esame, ogni operazione obiettivamente considerata di lottizzazione o di esecuzione di opere per l'edificabilità di terreni, anche se realizzata al di fuori o in contrasto con i vincoli urbanistici.

A tal fine si richiama l'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che definisce lottizzazione qualsiasi trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni anche quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.

■ Mutuo ipotecario relativo alla costruzione e ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale

L'art. 15 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 prevede che si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 2.582,28 euro. Deve trattarsi di oneri sostenuti per interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché per quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. A tal fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l'autocertificazione effettuata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici.

Per costruzione di unità immobiliare si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi una nuova costruzione, compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31, comma 1, lett. d), della L. 5 agosto 1978, n. 457.

Per poter usufruire della detrazione in questione è necessario che vengano rispettate le seguenti condizioni:

- l'unità immobiliare che si costruisce deve essere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente;
- l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione;
- il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell'unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale; il mutuo deve essere stipulato non oltre sei mesi antecedenti, ovvero nei diciotto mesi successivi alla data di inizio dei lavori di costruzione; se invece si tratta di mutui stipulati in data antecedente al 1° dicembre 2007, i termini sono di sei mesi, antecedenti o successivi, alla data di inizio dei lavori di costruzione.

Attenzione: la condizione del trasferimento della dimora abituale nell'immobile destinato ad abitazione principale non è richiesta per il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile.

La detrazione si applica unicamente con riferimento agli interessi e relativi oneri accessori nonché alle quote di rivalutazione derivanti da contratti di

mutuo ipotecari stipulati ai sensi dell'art. 1813 del c.c., dal 1° gennaio 1998 e limitatamente all'ammontare di essi riguardante l'importo del mutuo effettivamente utilizzato in ciascun anno per la costruzione dell'immobile.

In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite di 2.582,28 euro, si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.

La detrazione è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale di cui all'art. 15, comma 1, lettera b), del Tuir, soltanto per tutto il periodo di durata dei lavori di costruzione dell'unità immobiliare, nonché per il periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori stessi.

Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato per abitazione principale. Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. La mancata destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare entro sei mesi dalla conclusione dei lavori di costruzione della stessa comporta la perdita del diritto alla detrazione. In tal caso è dalla data di conclusione dei lavori di costruzione che decorre il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate.

La detrazione non spetta se i lavori di costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale non sono ultimati entro il termine previsto dal provvedimento amministrativo previsto dalla vigente legislazione in materia edilizia che ha consentito la costruzione dell'immobile stesso (salva la possibilità di proroga); in tal caso è da tale data che inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate. Il diritto alla detrazione non viene meno se per ritardi imputabili esclusivamente all'Amministrazione comunale, nel rilascio delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia, i lavori di costruzione non sono iniziati nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo o i termini previsti nel precedente periodo non sono rispettati.

Per fruire della detrazione occorre conservare, esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari, le quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo, la copia del contratto di mutuo ipotecario (dal quale risulta che lo stesso è assistito da ipoteca e che è stato stipulato per la costruzione dell'immobile da destinare ad abitazione principale), le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia e le copie delle fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese di costruzione dell'immobile stesso.

Le condizioni e modalità applicative della detrazione in questione appena illustrate, sono contenute nel regolamento n. 311 del 30 luglio 1999 (G.U. 8 settembre 1999, n. 211).

Attenzione: la detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcolati sull'importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento delle spese relative alla costruzione dell'immobile. Pertanto, nel caso in cui l'ammontare del mutuo sia superiore alle menzionate spese documentate la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l'ammontare delle stesse. Qualora per questi ultimi per gli anni precedenti si è fruito della detrazione è necessario che siano dichiarati nella Sezione II "Redditi soggetti a tassazione separata" del quadro D.

■ Oneri sostenuti dalle società semplici

I seguenti oneri sostenuti dalle società semplici sono deducibili dal reddito complessivo dei singoli soci proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili:

- somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali;
- contributi, donazioni e oblazioni corrisposti per i paesi in via di sviluppo per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;
- indennità per perdita di avviamento corrisposte per disposizione di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione;
- Inviv decennale pagata dalle società per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi.

Ai singoli soci sono riconosciute, inoltre, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, detrazioni d'imposta:

- nella misura 19 per cento per i seguenti oneri:
 - interessi passivi in dipendenza di prestiti e mutui agrari;
 - interessi passivi fino a 2.065,83 euro complessivi, per mutui ipotecari stipulati prima del 1° gennaio 1993 per l'acquisto di immobili;
 - interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione fino a 2.582,28 euro per mutui stipulati nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici;
 - spese sostenute per la manutenzione, protezione o restauro del patrimonio storico, artistico e archivistico;
 - erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza scopo di

lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;

- erogazioni liberali in denaro a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
- erogazioni liberali in denaro a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 29 giugno 1996, n. 367;
- erogazioni liberali fino a 2.065,83 euro a favore di popolazioni colpite da calamità pubblica o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati;
- costo specifico o valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione a favore dello Stato delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza fine di lucro svolgono o promuovono attività di studio di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;
- erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso per un importo non superiore a 1.291,14 euro;
- erogazioni liberali alle associazioni di promozione sociale per un importo non superiore a 2.065,83 euro;
- erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 30 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia;
- nella misura del 26 per cento per le erogazioni liberali fino a 2.065 euro a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
- nella misura del 41, 36 o 50 per cento per le spese riguardanti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- nella misura del 50 per cento per le spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione;
- nella misura del 65 per cento per le spese sostenute per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche;
- nella misura del 36 per cento per le spese riguardanti gli interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi sostenute sino al 31/12/2006;
- nella misura del 55 o 65 per cento per le spese riguardanti gli interventi finalizzati al risparmio energetico.

■ Periodo di lavoro - casi particolari

Nei casi di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato che prevedono prestazioni "a giornata" (ad es. per i lavoratori edili e i braccianti agricoli) le festività, i giorni di riposo settimanale e i giorni non lavorativi compresi nel periodo che intercorre tra la data di inizio e quella di fine di tali rapporti di lavoro devono essere determinati proporzionalmente al rapporto esistente tra le giornate effettivamente lavorate e quelle previste come lavorative dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti integrativi territoriali applicabili per i contratti a tempo indeterminato delle medesime categorie. Il risultato del rapporto, se decimale, va arrotondato alla unità successiva. In caso di indennità o somme erogate dall'INPS o da altri Enti le detrazioni per lavoro dipendente spettano nell'anno in cui si dichiarano i relativi redditi. In tali casi nel rigo C5 colonna 1 vanno indicati i giorni (la cui somma non può essere superiore a 365) che hanno dato diritto a tali indennità, anche se relativi ad anni precedenti.

Per le borse di studio il numero dei giorni da indicare nel rigo C5 colonna 1 è quello compreso nel periodo dedicato allo studio (anche se relativo ad anni precedenti) per il quale è stata concessa la borsa di studio. Pertanto, se la borsa di studio è stata erogata per il rendimento scolastico o accademico, la detrazione spetta per l'intero anno; se, invece, è stata corrisposta in relazione alla frequenza di un particolare corso, spetta per il periodo di frequenza obbligatoria prevista.

Per l'indennità speciale in agricoltura i giorni da indicare nel rigo C5 colonna 1 sono quelli risultanti dalla relativa certificazione e per i quali il contribuente ha percepito l'indennità di disoccupazione.

Si ricorda che tra i giorni relativi ad anni precedenti, per i quali spetta il diritto alle detrazioni, non vanno considerati quelli compresi in periodi di lavoro per i quali già si è fruito in precedenza delle deduzioni o delle detrazioni.

■ Proventi sostitutivi e interessi

I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ovvero di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. In queste ipotesi devono essere utilizzati gli stessi quadri del modello di dichiarazione nei quali sarebbero stati dichiarati i redditi sostituiti o quelli ai quali i crediti si riferiscono.

Rientrano tra gli altri in questa categoria: la cassa integrazione, l'indennità di disoccupazione, la mobilità, l'indennità di maternità, le somme che deri-

vano da transazioni di qualunque tipo e l'assegno alimentare corrisposto in via provvisoria a dipendenti per i quali pende il giudizio innanzi all'Autorità giudiziaria.

Le indennità spettanti a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni vanno dichiarate nella Sezione II "Redditi soggetti a tassazione separata" del **quadro D** al rigo D7.

▣ **Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito**

Ai fini dell'esenzione sono equiparate alle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva (sent. n. 387 del 4-11 luglio 1989 della Corte Costituzionale):

- le pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di complemento nonché di sottufficiali (militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del servizio);
- le pensioni tabellari corrisposte ai Carabinieri ausiliari (militari di leva presso l'Arma dei Carabinieri) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel corpo della Guardia di Finanza, nel corpo dei Vigili del Fuoco e ai militari volontari sempreché la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta durante e in dipendenza del servizio di leva o del periodo corrispondente al servizio di leva obbligatorio.

Sono altresì esenti:

- la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'articolo 1 della L. 29 dicembre 1988, n. 544;
- l'indennità di mobilità di cui all'art. 7, comma 5, della L. 23 luglio 1991, n. 223, per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative;
- l'assegno di maternità, previsto dalla L. n. 448 del 1998, per la donna non lavoratrice;
- le pensioni corrisposte ai cittadini italiani divenuti invalidi e ai congiunti di cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate;
- le pensioni corrisposte ai cittadini italiani, agli stranieri e agli apolidi divenuti invalidi nell'adempimento del loro dovere o a seguito di atti terroristici o di criminalità organizzata ed il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti delle vittime del dovere, del terrorismo o della criminalità organizzata;
- gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca conferiti dalle università, dagli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, dagli enti pubblici e dalle istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, dall'Enea e dall'ASI.

Per quanto riguarda le borse di studio, sono esenti:

- le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base al decreto legislativo n. 68 del 29 marzo 2012, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
- le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla L. 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero;
- le borse di studio bandite dal 1° gennaio 2000 nell'ambito del programma "Socrates" istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché le somme aggiuntive corrisposte dall'Università, a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85;
- le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia;
- borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest'ultimi (legge 23 novembre 1998 n. 407).

Le rendite Inail, esclusa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, non costituiscono reddito e quindi non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali. Parimenti non costituiscono reddito le rendite aventi analoga natura corrisposte da organismi non residenti.

Nelle ipotesi in cui i contribuenti ricevano una rendita dall'Ente previdenziale estero a titolo risarcitorio per un danno subito a seguito di incidente sul lavoro o malattia professionale contratta durante la vita lavorativa dovranno produrre all'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Accertamento – una autocertificazione nella quale viene dichiarata la natura risarcitoria della somma percepita. Tale autocertificazione deve essere presentata una sola volta, e quindi se presentata per anni precedenti non deve essere riprodotta.

▣ **Rinegoziazione di un contratto di mutuo**

In caso di rinegoziazione di un contratto di mutuo per l'acquisto di propria abitazione si modificano per mutuo consenso alcune condizioni del contratto di mutuo in essere, come ad esempio il tasso d'interesse. In tal caso le

parti originarie (banca mutuante e soggetto mutuatario) e il cespite immobiliare concesso in garanzia restano invariati. Il diritto alla detrazione degli interessi compete nei limiti riferiti alla residua quota di capitale (incrementata delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di interessi del semestre in corso rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la conversione nonché degli oneri susseguenti all'estinzione anticipata della provvista in valuta estera). Le parti contraenti si considerano invariate anche nel caso in cui la rinegoziazione avviene, anziché con il contraente originario, tra la banca e colui che nel frattempo è subentrato nel rapporto di mutuo a seguito di accollo.

▣ **Sanzioni**

Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258,00 a euro 2.065,00, se nella dichiarazione sono omissi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per l'individuazione del contribuente o, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante, dati rilevanti per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli (art. 8 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).

Se nella dichiarazione è indicato un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento della maggiore imposta o della differenza del credito. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono espresse indebite detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenute alla fonte (art. 1 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).

Se le violazioni previste dall'art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 471 del 1997 riguardano redditi prodotti all'estero, le sanzioni sono aumentate di un terzo con riferimento alle maggiori imposte relative a tali redditi. Le medesime sanzioni sono invece raddoppiate, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge n. 78 del 2009, qualora l'omissione riguardi investimenti ed attività di natura finanziaria detenute negli Stati o nei territori a regime fiscale privilegiato di cui ai D.M. 4 maggio 1999 e D.M. 21 novembre 2001.

Nei casi di omesso, insufficiente o ritardato versamento in acconto o a saldo delle imposte risultanti dalla dichiarazione si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento di ogni importo non versato o versato in ritardo. In quest'ultimo caso, se i versamenti sono effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del 30 per cento, oltre a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ridotta allo 0,2 per cento per ciascun giorno di ritardo. Tale riduzione della sanzione opera anche in sede di contestazione da parte dell'ufficio.

La sanzione del 30 per cento è ridotta:

- al 10 per cento nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell'articolo 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 (art. 2 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462);
- al 20 per cento nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro trenta giorni dal ricevimento dell'esito del controllo formale della dichiarazione, effettuato ai sensi dell'articolo 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 (art. 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462).

La violazione dell'obbligo di corretta indicazione del proprio numero di codice fiscale, dell'obbligo di corretta comunicazione a terzi del proprio numero di codice fiscale, dell'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale comunicato da altri soggetti, è punita con la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 2.065,00 (art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605).

Si richiama l'attenzione dei contribuenti sulle specifiche sanzioni, previste dall'art. 4 della L. 24 aprile 1980, n. 146, in materia di dichiarazione dei redditi di fabbricati. In particolare, sono previste le ipotesi di omessa denuncia di accatastamento di fabbricati e conseguente omissione di dichiarazione del relativo reddito, di omessa dichiarazione del reddito delle costruzioni rurali che non hanno più i requisiti per essere considerate tali.

▣ **Società semplici e imprese familiari in agricoltura**

Le società semplici operanti in agricoltura, ai fini della dichiarazione dei redditi, compilano il Mod. Unico Società di persone ed equiparate, indicando il reddito agrario del terreno in conduzione e il reddito dominicale, qualora ne siano anche proprietarie.

Il socio che intende avvalersi dell'assistenza fiscale compila il Mod. 730, indicando nel quadro A la quota di spettanza risultante dal Mod. Unico Società di persone ed equiparate, per il reddito agrario e, qualora i terreni siano in proprietà, la propria quota per quanto concerne il reddito dominicale.

In presenza di costituzione di impresa familiare, avvenuta con le modalità previste dall'art. 5, comma 4, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il titolare della medesima impresa non può avvalersi dell'assistenza fiscale, ma è tenuto a presentare il Mod. Unico Persone fisiche indicando la quota spettante del reddito agrario sulla base di quanto risulta dall'atto di costituzione dell'impresa familiare e la propria quota per quanto concerne il reddito domi-

nica. Nella stessa dichiarazione provvede ad imputare ai familiari partecipanti la quota di partecipazione agli utili sulla base di quanto risulta dal predetto atto di costituzione dell'impresa familiare, nonché ad attestare che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta.

Gli altri componenti l'impresa familiare, diversamente dal titolare, possono presentare il Mod. 730 indicando nel quadro A la quota di spettanza del reddito agrario, nel limite non eccedente il 49 per cento, oltre la propria quota di proprietà per quanto riguarda il reddito dominicale.

■ **Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio**

La detrazione d'imposta riconosciuta in relazione ai lavori di recupero del patrimonio edilizio spetta a fronte delle spese sostenute, ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione sulle parti comuni di edifici residenziali e sulle singole unità immobiliari residenziali di qualunque categoria, anche rurale, di una serie di interventi di recupero del patrimonio edilizio.

La detrazione spetta a tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio, proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato), l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio.

Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.

Qualora gli interventi siano eseguiti su immobili storici ed artistici di cui al D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (già L. 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni) si può fruire, per le spese sostenute, anche della detrazione d'imposta del 19 per cento, ridotta del 50 per cento.

Le categorie di intervento edilizio ammesse a fruire della detrazione in questione sono:

- manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni di edifici residenziali);
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;
- eliminazione delle barriere architettoniche (su tali spese non si può fruire contemporaneamente della detrazione per spese sanitarie prevista in alcune ipotesi indicate alla voce spese sanitarie);
- opere finalizzate alla cablatrice degli edifici;
- opere finalizzate al contenimento dell'inquinamento acustico;
- opere finalizzate al risparmio energetico;
- opere finalizzate alla sicurezza statica ed antisismica;
- interventi di messa a norma degli edifici;
- opere interne;
- opere finalizzate alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi;
- opere finalizzate alla prevenzione d'infortuni domestici;
- realizzazione di parcheggi pertinenziali;
- interventi di bonifica dall'amianto;
- le spese sostenute (dal 2005 al 2006) per la manutenzione e salvaguardia dei boschi.

Tra le spese che danno diritto alla detrazione rientrano quelle sostenute per:

- progettazione dei lavori;
- acquisto dei materiali;
- esecuzione dei lavori;
- altre prestazioni professionali richieste dal tipo d'intervento;
- relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti;
- perizie e sopralluoghi;
- imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori;
- oneri di urbanizzazione;
- la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi e gli adempimenti posti dal regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998.

È possibile fruire della detrazione a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno nel quale le spese sono state sostenute a condizione che:

- per gli interventi iniziati a partire dal 14 maggio 2011, il contribuente indichi nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo (ad esempio, contratto di affitto), se i lavori sono effettuati dal detentore, e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione;
- per gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, il contribuente abbia trasmesso al Centro Operativo di Pescara la comunicazione preventiva di inizio lavori, relativa ad ogni singola unità immobiliare iscritta al catasto o per la quale sia stata presentata domanda di accatastamento in relazione alla quale s'intende fruire della detrazione. Per gli interventi iniziati dal 1° gennaio al 13 maggio 2011 tale comunicazione non è necessaria se sono stati indicati i dati catastali dell'immobile nella dichiarazione dei redditi relativa al 2011;

- le spese siano effettuate tramite bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato, ai sensi del regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998, attuativo delle norme dettate dall'art. 1 della L. 449/97.

Non è necessario attestare mediante bonifico bancario:

- le spese relative agli oneri di urbanizzazione;
- le ritenute di acconto operate sui compensi;
- l'imposta di bollo;
- i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori.

Nel caso in cui per gli oneri corrisposti ai Comuni il pagamento avvenga comunque mediante bonifico si consiglia di indicare nella motivazione del bonifico il Comune come soggetto beneficiario e la causale di versamento (ad esempio: oneri di urbanizzazione, tosap, etc.). Si consiglia, inoltre, di non utilizzare l'apposito modulo predisposto dalla banca o dall'ufficio postale per il bonifico riferito agli interventi edilizi.

Il contribuente deve conservare ed esibire, a richiesta dell'Ufficio, i documenti individuati dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011: abilitazioni amministrative richieste in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori); se non è previsto alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi rientrano tra quelli agevolabili; per gli immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento; ricevute di pagamento dell'Ici; delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese; in caso di lavori effettuati dal detentore dell'immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori; comunicazione preventiva all'Asl, se dovuta, indicante la data di inizio dei lavori; fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese sostenute; ricevute dei bonifici di pagamento.

Per quanto riguarda gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, per i quali era previsto l'invio al Centro Operativo di Pescara della comunicazione preventiva di inizio lavori, si precisa che la trasmissione del modulo di comunicazione deve essere effettuata prima di iniziare i lavori ma non necessariamente prima di aver effettuato tutti i pagamenti delle relative spese di ristrutturazione. Infatti, alcuni pagamenti possono essere precedenti all'invio del modulo come ad esempio quelli relativi alle pratiche amministrative per l'esecuzione dei lavori.

In caso di lavori di ristrutturazione e/o pagamenti a cavallo di due anni non è necessario inviare una nuova comunicazione, anche se resta fermo che, ai fini della detrazione, le spese devono essere imputate all'anno nel corso del quale sono state sostenute (criterio di cassa). In presenza di una pluralità di soggetti aventi diritto alla detrazione e dell'indicazione sul bonifico bancario del solo codice fiscale del soggetto che ha trasmesso il modulo di comunicazione al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette o al Centro Operativo di Pescara, la detrazione è consentita anche nell'ipotesi in cui non ci sia coincidenza tra intestazione della fattura e ordinanti del bonifico bancario se nell'apposito spazio della dichiarazione dei redditi viene esposto il codice fiscale già riportato sul bonifico bancario, fermo restando il rispetto delle altre condizioni. Il contribuente ha l'obbligo di conservare ed esibire, a richiesta degli uffici dell'Agenzia delle Entrate, le fatture o le ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi effettuati, la ricevuta del bonifico bancario attraverso il quale è stato eseguito il pagamento, nonché ogni altra prevista documentazione. In luogo di detta documentazione, per gli interventi realizzati sulle parti comuni la detrazione è ammessa anche nelle ipotesi in cui il contribuente utilizzi una certificazione dell'amministratore del condominio che attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e la somma di cui il contribuente può tener conto ai fini della detrazione. In tutti i casi descritti, va indicato il codice fiscale del soggetto che ha eventualmente presentato anche per conto del dichiarante il modulo di comunicazione (ad es. il comproprietario o contitolare di diritto reale sull'immobile); in caso di interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa se la dichiarazione è presentata da uno dei soci.

■ **Spese sanitarie**

È possibile fruire della detrazione del 19 per cento per le spese sostenute per:

- prestazioni chirurgiche;
- analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
- prestazioni specialistiche;
- acquisto o affitto di protesi sanitarie;
- prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica);
- ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze. In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero, la detrazione

non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e di assistenza, ma solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall'Istituto (nel caso di ricovero di anziano disabile portatore di handicap vedere le istruzioni del **rigo E25**);

- acquisto di medicinali;
- spese relative all'acquisto o all'affitto di dispositivi medici (ad esempio apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna) purché dallo scontrino o dalla fattura risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico che deve essere contrassegnato dalla marcatura CE (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20/E del 13/05/2011);
- spese relative al trapianto di organi;
- importi dei ticket pagati, se le spese sopraelencate sono state sostenute nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

È possibile fruire della detrazione d'imposta del 19 per cento anche per le spese di assistenza specifica sostenute per:

- assistenza infermieristica e riabilitativa (per es. fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc.);
- prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
- prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali sopraelencate sono detraibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E del 1° giugno 2012).

Documentazione da conservare

Per le spese indicate nei rigi E1, E2, E3, ed E25 occorre conservare la seguente documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme:

- per le spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali gli scontrini fiscali contenenti la natura e quantità dei medicinali acquistati, il codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale e il codice fiscale del destinatario dei medicinali;
- per le protesi che non rientrano tra i dispositivi medici, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, ove la fattura, ricevuta o quietanza non sia rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria, il medesimo attesterà sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione. Anche in questa ipotesi, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere a richiesta degli uffici, un'autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, (da conservare unitamente alle predette fatture, ricevute e quietanze e da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici dell'Agenzia delle Entrate), per attestare la necessità per il contribuente o per i familiari a carico, e la causa per la quale è stata acquistata la protesi;
- per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, anche una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio tecnico e informatico è volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992.

Spese mediche all'estero

Le spese mediche sostenute all'estero sono soggette allo stesso regime di quelle analoghe sostenute in Italia; anche per queste deve essere conservata a cura del dichiarante la documentazione debitamente quietanzata.

Si ricorda che le spese relative al trasferimento e al soggiorno all'estero sia pure per motivi di salute non possono essere computate tra quelle che danno diritto alla detrazione in quanto non sono spese sanitarie.

Se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano; in particolare, se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta; se è redatta in una lingua diversa da quelle indicate va corredata da una traduzione giurata.

Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d'Aosta e nella provincia di Bolzano non è necessaria la traduzione se la documentazione è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco.

La documentazione sanitaria straniera eventualmente redatta in sloveno può essere corredata da una traduzione italiana non giurata, se il contribuente, residente nella Regione Friuli Venezia Giulia, appartiene alla minoranza slovena.

■ Spese sanitarie per persone con disabilità

Tra le spese sanitarie rientrano le:

- spese per mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento di persone con disabilità riconosciute tali ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992, per le quali spetta la detrazione sull'intero importo (rigo E3). Sono tali, ad esempio, le spese sostenute per:
 - l'acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
 - le spese sostenute in occasione del trasporto in autoambulanza della persona con disabilità (spesa di accompagnamento). In questo caso resta fermo che le prestazioni specialistiche o generiche effettuate durante il predetto trasporto costituiscono spese sanitarie che danno diritto ad una detrazione solo sulla parte che eccede la somma di euro 129,11;
 - l'acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
 - la trasformazione dell'ascensore adattato al contenimento della carrozzella;
 - la costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni;
 - l'installazione e/o la manutenzione delle pedane di sollevamento per disabili.

Attenzione: si può fruire della detrazione su tali spese solo sulla parte che eccede quella per la quale eventualmente si intende fruire anche della detrazione del 41 o del 36 o del 50 per cento per le spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (rigi da E41 a E53)

- spese per sussidi tecnici informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità d'integrazione dei portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992. Sono tali ad esempio, le spese sostenute per l'acquisto di un fax, un modem, un computer o un sussidio telematico (rigo E3);
- spese per i mezzi necessari alla locomozione di persone con disabilità con ridotte o impedito capacità motorie per le quali spetta la detrazione sull'intero importo (rigo E4). Sono tali le spese sostenute per l'acquisto di motoveicoli e autoveicoli di cui, rispettivamente, agli artt. 53, comma 1, lett. b), c) ed f) e 54, comma 1, lett. a), c), f) ed m), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie.

Le impedito capacità motorie permanenti devono risultare dalla certificazione medica rilasciata dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104 del 1992. Sono tali non solo i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalle commissioni di cui sopra, ma anche tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc. Tra i mezzi necessari per la locomozione sono compresi anche gli autoveicoli non adattati destinati alla locomozione dei non vedenti e dei sordi, individuati dall'art. 1, della L. 12 marzo 1999, n. 68.

La detrazione sui veicoli spetta, a prescindere dall'adattamento, anche:

- 1) ai soggetti con handicap psichico o mentale per cui è stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento;
- 2) agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione;
- 3) ai soggetti affetti da pluriamputazioni.

Per fruire della detrazione è necessario un handicap grave, così come definito dall'art. 3, c. 3, della L. n. 104 del 1992, derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione.

La gravità dell'handicap deve essere certificata con verbale dalla commissione per l'accertamento dell'handicap di cui all'art. 4 della L. n. 104 del 1992. Per i soggetti di cui al punto 1) è, inoltre, necessario il certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento, emesso dalla commissione per l'accertamento dell'invalidità civile.

Per le persone con disabilità che non risultano contemporaneamente "affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione", le "ridotte o impedito capacità motorie permanenti" sussistono ogni qualvolta l'invalidità accertata comporti di per sé l'impossibilità o la difficoltà di deambulazione per patologie che escludono o limitano l'uso degli arti inferiori; in tal caso, pertanto, non si rende necessaria l'esplicita indicazione della ridotta o impedito capacità motoria sul certificato di invalidità.

Vi possono comunque essere altre fattispecie di patologie che comportano "ridotte o impedito capacità motorie permanenti" la cui valutazione richiedendo specifiche conoscenze mediche non può essere effettuata dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

In tali casi è necessaria una certificazione aggiuntiva attestante le ridotte o impedito capacità motorie permanenti, rilasciata dalla Commissione di cui all'art. 4 della L. n. 104 del 1992, o in alternativa la copia della richiesta avanzata alla ASL diretta ad ottenere dalla predetta Commissione la certificazione aggiuntiva da cui risulti che la minorazione comporta ridotte o impedito capacità motorie permanenti, ai sensi dell'art.8 della L. n. 449 del 1997.

Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di cambio automatico di serie, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Tra i principali adattamenti ai veicoli, riferiti sia al sistema di guida che alla struttura della carrozzeria, che devono risultare dalla carta di circolazione a seguito del collaudo effettuato presso gli uffici periferici del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rientrano:

- pedana sollevatrice ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- braccio sollevatore ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- paranco ad azionamento meccanico/ elettrico/idraulico;
- sedile scorrevole girevole simultaneamente atto a facilitare l'insediamento del disabile nell'abitacolo;
- sistema di ancoraggio delle carrozzelle e cinture di sostegno;
- sportello scorrevole.

Qualora a causa della natura dell'handicap i veicoli necessitano di adattamenti diversi da quelli sopra contemplati, la detrazione potrà ugualmente essere riconosciuta, purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra l'handicap e la tipologia di adattamento.

I grandi invalidi di guerra di cui all'art. 14, del T.U. n. 915 del 1978 e i soggetti ad essi equiparati sono considerati persone con disabilità e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 104 del 1992. In questo caso, è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.

La sussistenza delle condizioni personali, a richiesta degli uffici, potrà essere fornita anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) attestante che l'invalidità comporta ridotte o impedito capacità motorie permanenti e dovrà far riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all'accertamento di invalidità, considerato che non compete al singolo la definizione del tipo dell'invalidità medesima.

Si precisa che la detrazione compete a tutte le persone con disabilità con ridotte o impedito capacità motorie prescindendo dal possesso di una qualsiasi patente di guida da parte sia della persona con disabilità che dei soggetti cui risulta a carico.

Si tratta per i motoveicoli che fruiscono della detrazione di:

- motocarrozze: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria (lett. b) - art. 53);
- motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente (lett. c) - art. 53);
- motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (lett. f) - art. 53).

Gli autoveicoli che fruiscono della detrazione sono:

- autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente (art. 54, lett. a));
- autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente (art. 54, lett. c));
- autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (art. 54, lett. f));
- autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente (art. 54, lett. m)).

▣ Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero

Vanno dichiarati gli stipendi, le pensioni e i redditi assimilati percepiti da contribuenti residenti in Italia:

- a) prodotti in un paese estero con il quale non esiste convenzione contro le doppie imposizioni;
- b) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero;
- c) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia.

Nei casi elencati alle lettere a) e b) il contribuente ha diritto al credito per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo, ai sensi dell'art. 165 del Tuir. Nei casi previsti dalla lettera c) se i redditi hanno subito un prelievo fiscale anche nello Stato estero di erogazione, il contribuente, residente nel nostro

Paese, non ha diritto al credito d'imposta, ma al rimborso delle imposte pagate nello Stato estero. Il rimborso va chiesto all'autorità estera competente in base alle procedure da questa stabilite.

Si indicano qui di seguito, per alcuni Paesi, le modalità di tassazione che riguardano gli stipendi, i redditi e le pensioni percepiti da contribuenti residenti in Italia.

Per il trattamento di stipendi e pensioni non compresi nell'elenco o provenienti da altri paesi è necessario consultare le singole convenzioni.

1. Stipendi

Per quanto riguarda gli stipendi, pagati da un datore di lavoro privato, in quasi tutte le convenzioni (ad es. quelle con Argentina, Australia, Belgio, Canada, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è prevista la tassazione esclusiva in Italia quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il lavoratore residente in Italia presta la sua attività nel Paese estero per meno di 183 giorni;
- le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente in Italia;
- l'onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

2. Redditi prodotti all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto

I redditi prodotti all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto non sono più esclusi dalla base imponibile in seguito all'abrogazione dell'art. 3 c. 3 lettera c) del TUIR. Ai sensi del nuovo comma 8 bis dell'art. 51 del TUIR il reddito dei dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. Per l'anno 2014, si fa riferimento al D.M. 23 dicembre 2013 pubblicato sulla G.U. n. 2 del 3 gennaio 2014.

Si tratta di quei soggetti che pur avendo soggiornato all'estero per più di 183 giorni sono considerati residenti in Italia in quanto hanno mantenuto in Italia i propri legami familiari ed il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali.

I redditi dei soggetti residenti nel territorio dello stato, derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi, per l'anno 2014 sono imponibili ai fini Irpef per la parte eccedente 6.700 euro.

Se si richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, deve essere dichiarato l'intero ammontare del reddito prodotto all'estero, compresa quindi la quota esente, all'ufficio che eroga la prestazione per la valutazione della propria situazione economica.

3. Pensioni

Sono pensioni estere quelle corrisposte da un ente pubblico o privato di uno Stato estero a seguito del lavoro prestato in quello Stato e percepite da un residente in Italia. Con alcuni Paesi sono in vigore convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni di fonte estera sono tassate in modo diverso, a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.

Sono pensioni pubbliche quelle pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono.

Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali dei Paesi esteri preposti all'erogazione del trattamento pensionistico. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nel paese di residenza del beneficiario.

Più in particolare, in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni, le pensioni erogate ad un contribuente residente in Italia da enti pubblici e privati situati nei seguenti Paesi sono così assoggettate a tassazione:

- *Argentina - Regno Unito - Spagna - Stati Uniti - Venezuela* - Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana. Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia;
- *Belgio - Germania* - Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non anche quella estera. Se il contribuente ha anche la nazionalità estera la pensione viene tassata solo in tale Paese. Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia;
- *Francia* - Le pensioni pubbliche di fonte francese sono di norma tassate solo in Francia. Tuttavia le stesse sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non quella francese. Le pensioni private francesi sono tassate, secondo una regola generale, solo in Italia, tuttavia le pensioni che la vigente Convenzione Italia-Francia indica come pensioni pagate in base alla legislazione di "sicurezza sociale" sono imponibili in entrambi gli Stati;
- *Australia* - Sia le pensioni pubbliche sia le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia;

- **Canada** - Sia le *pensioni pubbliche* sia quelle *private* sono assoggettate a tassazione solo in Italia se l'ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi: 10.000 dollari canadesi o 6.197,48 euro. Se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili sia in Italia sia in Canada e in Italia spetta il credito per l'imposta pagata in Canada in via definitiva. Nel caso siano state percepite pensioni canadesi "di sicurezza sociale", ad esempio la pensione OAS (Old Age Security), esse sono tassabili esclusivamente in Canada;
- **Svizzera** - Le *pensioni pubbliche* sono tassate solo in Svizzera se il contribuente possiede la nazionalità svizzera; in caso contrario sono tassate solo in Italia. Le *pensioni private* sono tassate solo in Italia. Le rendite corrisposte da parte dell'Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (rendite AVS) non devono essere dichiarate in Italia in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

4. Borse di studio

Devono essere dichiarate le borse di studio percepite da contribuenti residenti in Italia, a meno che non sia prevista una esenzione specifica, quale ad esempio quella stabilita per le borse di studio corrisposte dalle Università ed Istituti di istruzione universitaria (L. 30 novembre 1989, n. 398).

La regola della tassazione in Italia si applica generalmente anche sulla base delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Ad esempio, con la Francia, la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti, è previsto che se un contribuente residente in Italia soggiorna per motivi di studio in uno degli Stati esteri considerati ed è pagato da un soggetto residente nel nostro Paese, è tassabile soltanto in Italia; se invece la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nello Stato estero di soggiorno, quest'ultimo può tassare il reddito ma il contribuente deve dichiararlo anche in Italia e chiedere il credito per l'imposta pagata all'estero.

▣ Tabella Codici Regione

Regione	Codice
Abruzzo	01
Basilicata	02
Bolzano	03
Calabria	04
Campania	05
Emilia Romagna	06
Friuli Venezia Giulia	07
Lazio	08
Liguria	09
Lombardia	10
Marche	11
Molise	12
Piemonte	13
Puglia	14
Sardegna	15
Sicilia	16
Toscana	17
Trento	18
Umbria	19
Valle d'Aosta	20
Veneto	21

▣ Utili e proventi equiparati prodotti all'estero

Per utili e proventi equiparati prodotti all'estero e percepiti da residenti in Italia si intendono quelli distribuiti o comunque provenienti da società o enti residenti all'estero.

L'importo da inserire è quello degli utili e proventi equiparati se relativo a partecipazioni qualificate, al lordo delle eventuali ritenute operate all'estero a titolo definitivo e in Italia a titolo d'acconto. Tale importo è desumibile dalla certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2014.

Premesso che sugli utili e proventi equiparati di fonte estera spetta un credito d'imposta per le imposte pagate all'estero, è utile precisare che:

- tale credito d'imposta consiste nella detrazione dalle imposte dovute in Italia e risultanti dalla dichiarazione dei redditi, delle imposte pagate all'estero in via definitiva sui redditi ivi prodotti;
- la detrazione spetta nei limiti in cui i redditi prodotti all'estero concorrono a formare il reddito complessivo dichiarato;
- la detrazione spetta fino a concorrenza della quota dell'imposta italiana corrispondente al rapporto fra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo dichiarato;

- la detrazione va richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui le imposte estere sono state pagate a titolo definitivo. Pertanto, se un reddito prodotto all'estero ha concorso a formare il reddito complessivo in un anno, ma detto reddito è stato tassato all'estero in via definitiva l'anno successivo, il credito d'imposta spetta nell'anno successivo. In tal caso, tuttavia, è necessario calcolare il limite di spettanza, rappresentato dalle imposte italiane corrispondenti al reddito estero, sulla base degli elementi di reddito del precedente esercizio in cui il reddito ha concorso a formare il reddito complessivo.

Si precisa che in presenza di Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, qualora il prelievo sia stato effettuato nell'altro Stato contraente in misura eccedente l'aliquota prevista dal Trattato, la maggiore imposta subita (vale a dire la differenza tra il prelievo effettivamente subito e l'aliquota convenzionale) non può essere recuperata attraverso il credito d'imposta, bensì mediante un'istanza di rimborso da presentare alle Autorità fiscali estere con le modalità e nei termini stabiliti dalla relativa legislazione.

Pertanto, nei casi in cui sia stata applicata un'aliquota in misura maggiore a quella convenzionale, il contribuente può usufruire, presentando la dichiarazione dei redditi, esclusivamente del credito d'imposta sulla base delle aliquote convenzionali riportate nella tabella 9. Il calcolo del credito d'imposta spettante viene effettuato dal soggetto che presta l'assistenza fiscale.

Nella documentazione da conservare a cura del contribuente, vanno specificati, in un'apposita distinta, oltre allo Stato o agli Stati esteri di produzione dei redditi, anche le relative imposte pagate all'estero in via definitiva.

La certificazione degli utili e degli altri proventi equiparati può validamente sostituire la predetta documentazione qualora in essa sia riportata non solo l'imposta effettivamente subita in via definitiva, ma anche l'aliquota di tassazione nella misura convenzionale.

▣ Variazioni di coltura dei terreni

Ai fini della determinazione del reddito dei terreni, se la coltura effettivamente praticata non corrisponde a quella risultante dal catasto, i contribuenti devono determinare il reddito dominicale e agrario applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata nonché le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media attribuibile alla qualità di coltura praticata è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura e il numero delle classi stesse. Per le qualità di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicati nel comune o sezione censuaria più vicina nell'ambito della stessa provincia. Se la coltura praticata non trova riscontro nel quadro di qualificazione della provincia, si applica la tariffa media della coltura del Comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.

La determinazione del reddito dominicale ed agrario secondo le modalità sopra riportate deve avvenire a partire:

- dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito;
- dal periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, qualora la denuncia della variazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate sia stata presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero se la denuncia è presentata dopo il detto termine, dal periodo d'imposta in cui la stessa è presentata.

Si ricorda che i contribuenti hanno l'obbligo di denunciare le variazioni dei redditi dominicale e agrario ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate, indicando le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle. In caso di omessa denuncia delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258,00 a euro 2.065,00.

Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo la denuncia può essere presentata direttamente dall'affittuario.

Tale denuncia di variazione culturale è sostituita – per taluni contribuenti – dalla dichiarazione sull'uso del terreno presentata all'AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) per la richiesta dei contributi agricoli CEE. Si precisa che tale modalità operativa è limitata ai contribuenti che beneficiano dei suddetti contributi, tutti gli altri contribuenti devono presentare la denuncia di variazione culturale, applicandosi in caso di inadempimento la sanzione prevista (sempreché la variazione culturale determini un aumento di reddito).

TABELLA 1 - CALCOLO DELL'IRPEF

REDDITO (per scaglioni)		ALIQUOTA (per scaglioni)	IMPOSTA DOVUTA SUI REDDITI INTERMEDI COMPRESI NEGLI SCAGLIONI	
	fino a euro 15.000,00	23	23% sull'intero importo	
oltre euro	15.000,00 e fino a euro 28.000,00	27	3.450,00 +	27% parte eccedente 15.000,00
oltre euro	28.000,00 e fino a euro 55.000,00	38	6.960,00 +	38% parte eccedente 28.000,00
oltre euro	55.000,00 e fino a euro 75.000,00	41	17.220,00 +	41% parte eccedente 55.000,00
	oltre a euro 75.000,00	43	25.420,00 +	43% parte eccedente 75.000,00

TABELLA 2 - DETRAZIONI PER CANONI DI LOCAZIONE

RIGO	CODICE	DETRAZIONE (1)
E71	1 (colonna 1)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 300,00 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro ■ 150,00 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro
	2 (colonna 1)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro ■ 247,90 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro
	3 (colonna 1)	991,60 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro
	4 (colonna 1)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 900 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro ■ 450 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro
E72		<ul style="list-style-type: none"> ■ 991,60 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro ■ 495,80 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro

(1) Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

TABELLA 3 - DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO

La detrazione prevista per il coniuge a carico è pari a:

- a) **800,00 euro** se il reddito complessivo non supera 15.000,00 euro;
- b) **690,00 euro** se il reddito complessivo è superiore a 15.000,00 euro ma non a 40.000,00 euro;
- c) **690,00 euro** se il reddito complessivo è superiore a 40.000,00 euro ma non a 80.000,00 euro.

Le detrazioni di cui ai punti a) e c) sono teoriche in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce all'aumentare del reddito.

La detrazione di cui al punto b) spetta invece in misura fissa, ma per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 29.000,00 euro e inferiore a 35.200,00 euro la stessa detrazione è aumentata di un importo che varia da 10 euro a 30 euro.

REDDITO COMPLESSIVO (1)	IMPORTO DETRAZIONE (EURO)
non superiore a euro 15.000	$800 - \frac{(110 \times \text{reddito complessivo})}{15.000}$ (2) (3)
da euro 15.001 a euro 29.000	690
da euro 29.001 a euro 29.200	700
da euro 29.201 a euro 34.700	710
da euro 34.701 a euro 35.000	720
da euro 35.001 a euro 35.100	710
da euro 35.101 a euro 35.200	700
da euro 35.201 a euro 40.000	690
da euro 40.001 a euro 80.000	$690 \times \frac{(80.000 - \text{reddito complessivo})}{40.000}$
oltre euro 80.000	0

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
 (2) Se il rapporto è uguale a 1, la detrazione compete nella misura di 690 euro.
 (3) Se i rapporti sono uguali a zero, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime 4 cifre decimali.

TABELLA 4 - DETRAZIONE ORDINARIA PER FIGLI A CARICO

La detrazione prevista per ciascun figlio a carico è di **950,00 euro**.

Tale detrazione è sostituita da:

- **1.220,00 euro** per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
- **1.350,00 euro** per ciascun figlio con disabilità di età superiore a tre anni;
- **1.620,00 euro** per ciascun figlio con disabilità di età inferiore a tre anni.

Nel caso in cui i figli a carico siano più di tre le stesse detrazioni sono aumentate di **200,00 euro** per ciascun figlio e pertanto risultano pari a:

- **1.150,00 euro** per ciascun figlio di età superiore a tre anni;
- **1.420,00 euro** per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
- **1.550,00 euro** per ciascun figlio con disabilità di età superiore a tre anni;
- **1.820,00 euro** per ciascun figlio con disabilità di età inferiore a tre anni.

Le detrazioni previste per i figli a carico sono teoriche in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce all'aumentare del reddito.

Se l'altro coniuge manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si ha diritto, se più conveniente, alla detrazione prevista per il coniuge a carico; pertanto, il soggetto che presta l'assistenza fiscale riconoscerà la detrazione più favorevole. Tali detrazioni sono alternative tra loro.

N. FIGLI	ETÀ FIGLI	IMPORTO DETRAZIONE PER CIASCUN FIGLIO (DA RAPPORTARE ALLA PERCENTUALE DI DETRAZIONE) (1) (2) (3)
1	età inferiore a 3 anni	$1220 \times \frac{(95.000 - \text{reddito complessivo})}{95.000}$
	età non inferiore a 3 anni	$950 \times \frac{(95.000 - \text{reddito complessivo})}{95.000}$
2	età inferiore a 3 anni	$1220 \times \frac{(110.000 - \text{reddito complessivo})}{110.000}$
	età non inferiore a 3 anni	$950 \times \frac{(110.000 - \text{reddito complessivo})}{110.000}$
3	età inferiore a 3 anni	$1220 \times \frac{(125.000 - \text{reddito complessivo})}{125.000}$
	età non inferiore a 3 anni	$950 \times \frac{(125.000 - \text{reddito complessivo})}{125.000}$
4	età inferiore a 3 anni	$1.420 \times \frac{(140.000 - \text{reddito complessivo})}{140.000}$
	età non inferiore a 3 anni	$1.150 \times \frac{(140.000 - \text{reddito complessivo})}{140.000}$
5	età inferiore a 3 anni	$1.420 \times \frac{(155.000 - \text{reddito complessivo})}{155.000}$
	età non inferiore a 3 anni	$1.150 \times \frac{(155.000 - \text{reddito complessivo})}{155.000}$
oltre 5		L'importo sopraindicato di 155.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al 5°. Restano invariate le detrazioni (1.420 o 1.150 a seconda dell'età).

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

(2) Le detrazioni suddette (950, 1.220, 1.150 e 1.420) sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio con disabilità.

(3) Se i rapporti sono uguali a zero, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime 4 cifre decimali.

TABELLA 5 - DETRAZIONI PER ALTRI FAMILIARI A CARICO

(DA RAPPORTARE ALLA PERCENTUALE DI DETRAZIONE)

La detrazione prevista per ogni altro familiare a carico è di **750,00 euro**.

$750 \times \frac{(80.000 - \text{reddito complessivo})}{80.000}$ (1)
(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

TABELLA 6 - DETRAZIONI PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

La detrazione per redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nella sez. 1 del quadro C, è rapportata al periodo di lavoro.

REDDITO COMPLESSIVO (1)	IMPORTO DETRAZIONE (2)
non superiore a euro 8.000	1.880 (3)
compreso tra euro 8.001 e 28.000	$978 + \frac{902 \times (28.000 - \text{reddito complessivo})}{20.000}$
compreso tra euro 28.001 e 55.000	$978 \times \frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{27.000}$
oltre euro 55.000	0

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
 (2) Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.
 (3) L'ammontare della **detrazione effettivamente spettante** non può essere inferiore a 690 euro per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a 1.380 euro per i rapporti di lavoro a tempo determinato.

TABELLA 7 - DETRAZIONE PER I REDDITI DI PENSIONE

La detrazione è rapportata al periodo di pensione nell'anno e non è cumulabile con quella prevista per i redditi di lavoro dipendente se riferito allo stesso periodo

SOGGETTI DI ETÀ INFERIORE A 75 ANNI	
Reddito complessivo (1)	Importo detrazione (2)
non superiore a euro 7.500	1.725 (3)
compreso tra euro 7.501 e 15.000	$1.255 + \frac{470 \times (15.000 - \text{reddito complessivo})}{7.500}$
compreso tra euro 15.001 e 55.000	$1.255 \times \frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$
oltre euro 55.000	0

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
 (2) Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.
 (3) L'ammontare della **detrazione effettivamente spettante** non può essere inferiore a 690 euro.

SOGGETTI DI ETÀ PARI O SUPERIORE A 75 ANNI	
Reddito complessivo (1)	Importo detrazione (2)
non superiore a euro 7.750	1.783 (3)
compreso tra euro 7.751 e 15.000	$1.297 + \frac{486 \times (15.000 - \text{reddito complessivo})}{7.250}$
compreso tra euro 15.001 e 55.000	$1.297 \times \frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$
oltre euro 55.000	0

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
 (2) Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.
 (3) L'ammontare della **detrazione effettivamente spettante** non può essere inferiore a 713 euro.

TABELLA 8 - DETRAZIONE PER REDDITI ASSIMILATI A QUELLI PER LAVORO DIPENDENTE INDICATI NELLA SEZIONE II, QUADRO C E PER ALTRI REDDITI INDICATI NEL QUADRO D, RIGO D3 E RIGO D5

REDDITO COMPLESSIVO (1)	IMPORTO DETRAZIONE (2)
non superiore a euro 4.800	1.104
compreso tra euro 4.801 e 55.000	$1.104 \times \frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{50.200}$
oltre euro 55.000	0

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
 (2) Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.

TABELLA 9 - ALIQUOTA CONVENZIONALE MASSIMA APPLICABILE SUI DIVIDENDI ESTERI

PAESI	ALIQUOTA MASSIMA	PAESI	ALIQUOTA MASSIMA
Albania, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cina, Etiopia, Jugoslavia, Malaysia, Polonia, Romania, Federazione Russa, Serbia Montenegro, Singapore, Slovenia, Tanzania, Ungheria, Uzbekistan, Venezuela	10%	Malta	0-15% ⁽⁴⁾
		Mauritius	15-40% ⁽⁵⁾
		Georgia, Siria, Arabia Saudita	5-10% ⁽⁶⁾
Algeria, Argentina, Arzabajan, Australia, Austria, Bangladesh, Belgio, Bielorussia, Brasile, Cipro, Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Ecuador, Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Indonesia, Irlanda, Israele, Kazakistan, Kirghistan, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Marocco, Messico, Mozambico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Senegal, Slovacchia, Spagna, Sri Lanka, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Ucraina, Uganda, Vietnam, Zambia	15%	Armenia	5-10% ⁽⁷⁾
		Oman	5-10% ⁽⁸⁾
		Ghana, Lettonia	5-15% ⁽⁹⁾
		Islanda, Libano	5-15% ⁽¹⁰⁾
		Bielorussia, Slovenia	5-15% ⁽¹¹⁾
		Thailandia	15-20% ⁽¹²⁾
Costa d'Avorio	15-18% ⁽¹⁾	Qatar San Marino e Stati Uniti	5-15% ⁽¹³⁾
Emirati Arabi, Moldova	5-15% ⁽²⁾	India, Pakistan	25%
Grecia	15-35% ⁽³⁾	Trinidad e Tobago	20%

Attenzione Per ulteriori informazioni sugli accordi vigenti in materia di convenzioni contro le doppie imposizioni si veda il sito www.finanze.it (tra le aree tematiche presenti sulla home page selezionare "Fiscaltà internazionale" e quindi "Convenzioni e accordi").

- ⁽¹⁾ Il 18 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi quando gli stessi sono pagati da una società residente nella Repubblica ivoriana che sia esonerata dall'imposta pagata sugli utili o non corrisponda detta imposta con aliquota normale e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
- ⁽²⁾ Il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario possiede, direttamente o indirettamente, almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
- ⁽³⁾ Il 35 per cento se gli utili della società residente in Grecia, in base alla legislazione di tale Paese, sono imponibili soltanto a carico degli azionisti e il 15 per cento in tutti gli altri casi.
- ⁽⁴⁾ Il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se gli stessi sono pagati con profitti od utili prodotti negli anni per i quali la società beneficia di agevolazioni fiscali, non è prevista imposizione in tutti gli altri casi.
- ⁽⁵⁾ Il 40 per cento del l'ammontare lordo dei dividendi pagati da una società residente nelle Mauritius ad un residente italiano se, in base alla legislazione di tale Paese, gli stessi sono ammessi in deduzione nella determinazione degli utili imponibili della società e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
- ⁽⁶⁾ Il 5 per cento se l'effettivo beneficiario è una società che possiede almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi.
- ⁽⁷⁾ Il 5 per cento se il beneficiario effettivo è una società che ha posseduto almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi (questa quota deve essere di almeno 100.000 dollari USA o del suo equivalente in altra valuta) nel corso di un periodo di almeno 12 mesi precedenti la data in cui i dividendi sono stati dichiarati.
- ⁽⁸⁾ Il 5 per cento se l'effettivo beneficiario è una società (non di persone) che detiene direttamente almeno il 15 per cento del capitale della società che distribuisce i dividendi.
- ⁽⁹⁾ Il 5 per cento se l'effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che ha detenuto almeno il 10 per cento del capitale della società che paga o distribuisce i dividendi.
- ⁽¹⁰⁾ Il 5 per cento se l'effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che ha posseduto direttamente o indirettamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di almeno 12 mesi anteriormente alla data in cui sono stati dichiarati i dividendi.
- ⁽¹¹⁾ Il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario possiede direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
- ⁽¹²⁾ Il 15 per cento se il beneficiario del dividendo è una società residente in Thailandia che possiede almeno il 25 per cento delle azioni con potere di voto della società che paga i dividendi.
- ⁽¹³⁾ Il 5 per cento se l'effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che ha posseduto direttamente o indirettamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di almeno 12 mesi anteriormente alla data in cui sono stati dichiarati i dividendi.

TABELLA 10 - ELENCO DEI PAESI E DEI TERRITORI ESTERI

ABU DHABI	238	CILE	015	GUYANA	159	MYANMAR	083	SOMALIA	066
AFGHANISTAN	002	CINA	016	HAITI	034	NAMIBIA	206	SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH	283
AJMAN	239	CIPRO	101	HEARD AND MCDONALD ISLAND	284	NAURU	109	SPAGNA	067
ANTILLE OLANDESI	251	CITTÀ DEL VATICANO	093	HONDURAS	035	NEPAL	115	SRI LANKA	085
ALBANIA	087	CLIPPERTON	223	HONG KONG	103	NICARAGUA	047	ST. HELENA	254
ALGERIA	003	COCOS (KEELING) ISLAND	281	INDIA	114	NIGER	150	ST. VINCENTE E LE GRENADINE	196
AMERICAN SAMOA	148	COLOMBIA	017	INDONESIA	129	NIGERIA	117	STATI UNITI D'AMERICA	069
ANDORRA	004	COMORE, ISOLE	176	IRAN	039	NIUE	205	SUDAFRICANA REPUBBLICA	078
ANGOLA	133	CONGO	145	IRAQ	038	NORFOLK ISLAND	285	SUDAN	070
ANGUILLA	209	CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL)	018	IRLANDA	040	NORVEGIA	048	SURINAM	124
ANTARTIDE	180	COOK ISOLE	237	ISLANDA	041	NUOVA CALEDONIA	253	SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS	286
ANTIGUA E BARBUDA	197	COREA DEL NORD	074	ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252	NUOVA ZELANDA	049	SVEZIA	068
ARABIA SAUDITA	005	COREA DEL SUD	084	ISRAELE	182	OMAN	163	SVIZZERA	071
ARGENTINA	006	COSTA D'AVORIO	146	JERSEY C.I.	202	PAESI BASSI	050	SWAZILAND	138
ARMENIA	266	COSTA RICA	019	KAZAKISTAN	269	PAKISTAN	036	TAGIKISTAN	272
ARUBA	212	CROAZIA	261	KENYA	116	PALAU	216	TAIWAN	022
ASCENSION	227	CUBA	020	KIRGHIZISTAN	270	PALESTINA (TERRITORI AUTONOMI DI)	279	TANZANIA	057
AUSTRALIA	007	DANIMARCA	021	KIRIBATI	194	PANAMA	051	TERRITORI FRANCESI DEL SUD	183
AUSTRIA	008	DOMINICA	192	KOSOVO	291	PAPUA NUOVA GUINEA	186	TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO	245
AZERBAIGIAN	268	DOMINICANA (REPUBBLICA)	063	KUWAIT	126	PARAGUAY	052	THAILANDIA	072
AZZORRE ISOLE	234	DUBAI	240	LAOS	126	PENON DE ALHUCEMAS	232	TIMOR EST	287
BAHAMAS	160	ECUADOR	024	LESOTHO	089	PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233	TOKELAU	236
BAHRAIN	169	EGITTO	023	LETTONIA	258	PERU	053	TONGA	162
BANGLADESH	130	ERITREA	277	LIBANO	095	PITCAIRN	175	TRINIDAD E TOBAGO	120
BARBADOS	118	ESTONIA	257	LIBERIA	044	POLINESIA FRANCESE	225	TRISTAN DA CUNHA	229
BELGIO	009	ETIOPIA	026	LIBIA	045	POLONIA	054	TUNISIA	075
BELIZE	198	FAEROER (ISOLE)	204	LIECHTENSTEIN	090	PORTOGALLO	055	TURCHIA	076
BENIN	158	FALKLAND (ISOLE)	190	LITUANIA	259	PORTO RICO	220	TURKMENISTAN	273
BERMUDA	207	FILIPPINE	027	LUSSEMBURGO	092	PRINCIPATO DI MONACO	091	TURKS E CAICOS (ISOLE)	210
BHUTAN	097	FINLANDIA	028	MACAO	059	QATAR	168	UCRAINA	263
BIELORUSSIA	264	FRANCIA	029	MADAGASCAR	278	RAS EL KAIMAH	242	UGANDA	132
BOLIVIA	010	GERMANIA	094	MADEIRA	235	REGNO UNITO	031	UMM AL QAIWAIN	244
BOSNIA-ERZEGOVINA	274	GABON	151	MALAWI	056	REUNION	247	UNGHERIA	077
BOTSWANA	098	GAMBIA	164	MALAYSIA	106	ROMANIA	061	URUGUAY	080
BOUVET ISLAND	280	GEORGIA	267	MALDIVE	127	RUANDA	151	UZBEKISTAN	271
BRASILE	011	GERMANIA	094	MALI	129	RUSSIA (FEDERAZIONE DI)	262	VANUATU	121
BRUNEI DARUSSALAM	125	GHANA	112	MALTA	105	SAHARA OCCIDENTALE	166	VENEZUELA	081
BULGARIA	012	GIAMICA	082	MAN ISOLA	203	SAINT KITTS E NEVIS	195	VERGINI AMERICANE (ISOLE)	221
BURKINA FASO	142	GIAPPONE	088	MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE)	219	SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222	VERGINI BRITANNICHE (ISOLE)	249
BURUNDI	025	GIBILTERRA	102	MAROCCO	107	SAINT-PIERRE E MIQUELON	248	VIETNAM	062
CAMBODIA	135	GIBUTI	113	MARSHALL (ISOLE)	217	SALOMONE ISOLE	191	WAKE ISOLE	178
CAMERUN	119	GIORDANIA	122	MARTINICA	213	SALVADOR	064	WALLIS E FUTUNA	218
CAMPIONE D'ITALIA	139	GOUGH	228	MAURITANIA	141	SAMOA	131	YEMEN	042
CANADA	013	GRECIA	032	MAURITIUS	128	SAN MARINO	037	ZAMBIA	058
CANARIE ISOLE	100	GRENADA	156	MAYOTTE	226	SAO TOME E PRINCIPE	187	ZIMBABWE	073
CAPO VERDE	188	GROENLANDIA	200	MELILLA	231	SENEGAL	152		
CAROLINE ISOLE	256	GUADALUPA	214	MESSICO	046	SEYCHELLES	189		
CAYMAN (ISOLE)	211	GUAM	154	MICRONESIA (STATI FEDERATI DI)	215	SERBIA	289		
CECA (REPUBBLICA)	275	GUATEMALA	033	MIDWAY ISOLE	177	SHARJAH	243		
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA)	143	GUAYANA FRANCESE	123	MOLDAVIA	265	SIERRA LEONE	153		
CEUTA	246	GUERNSEY	201	MONGOLIA	110	SINGAPORE	147		
CHAFARINAS	230	GUINEA	137	MONTENEGRO	290	SIRIA	065		
CHAGOS ISOLE	255	GUINEA BISSAU	185	MONTESERRAT	208	SLOVACCHIA	276		
CHRISTMAS ISLAND	282	GUINEA EQUATORIALE	167	MOZAMBICO	134	SLOVENIA	260		
CIAD	144								

CODICI CATASTALI COMUNALI

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
A001	ABANO TERME	PD	A149	ALBEROBELLO	BA	A288	ANFO	BS	A441	ARSAGO SEPRIO	VA	A579	BAIA E LATINA	CE
A004	ABBADIA CERRETTO	LO	A150	ALBERONA	FG	A290	ANGERA	VA	A443	ARSIE'	BL	A580	BAIANO	AV
A005	ABBADIA LARIANA	LC	A153	ALBESE CON CASSANO	CO	A291	ANGIARI	AR	A444	ARSIERO	VI	A581	BIARDO	IM
A006	ABBADIA SAN SALVATORE	SI	A154	ALBETTONE	VI	A292	ANGIARI	VR	A445	ARSITA	TE	A584	BAIRO	TO
A007	ABBASANTA	OR	A155	ALBI	CZ	A293	ANGUOLO TERME	BS	A446	ARTOLI	RM	A586	BAISO	RE
A008	ABBATEGGIO	PE	A158	ALBIANO	TN	A294	ANGRI	SA	A447	ARTA TERME	UD	A587	BALANGERO	TR
A010	ABBATEGRASSO	MI	A157	ALBIANO D'IVREA	TO	A295	ANGROGNA	TO	A448	ARTEGNA	UD	A588	BALDICHIERI D'ASTI	AT
A012	ABETONE	PT	A159	ALBIATE	MB	A297	ANGUILLARA SABAZIA	RM	A449	ARTENA	RM	A590	BALDISSERO CANAVESE	TO
A013	ABRIOLA	PZ	A160	ALBIDONA	CS	A296	ANGUILLARA VENETA	PD	A451	ARTOGNE	BS	A589	BALDISSERO D'ALBA	CN
A014	ACATE	RG	A161	ALBIGNASEGO	PD	A299	ANNICCO	CR	A452	ARVIER	AO	A591	BALDISSERO TORINESE	TO
A015	ACCADIA	FG	A162	ALBINEA	RE	A301	ANNONE DI BRIANZA	LC	A453	ARZACHENA	OT	A592	BALESTRATE	PA
A016	ACCEGLIO	CN	A163	ALBINO	BG	A302	ANNONE VENETO	VE	A450	ARZAGO D'ADDA	BG	A593	BALESTRINO	SV
A017	ACCETTURA	MT	A164	ALBIOLO	CO	A303	ANOIA	RC	A454	ARZANA	OG	A594	BALLABO	LC
A018	ACCIANO	AQ	A166	ALBISOLA SUPERIORE	SV	A304	ANTEGNATE	BG	A455	ARZANO	NA	A597	BALLAO	CA
A019	ACCUMOLI	RI	A165	ALBISOLAMARINA	SV	A306	ANTERIVO -ALTREI-	BZ	A456	ARZENE	PN	A599	BALME	TO
A020	ACERENZA	PZ	A167	ALBIZZATE	VA	A305	ANTEY-SAINT-ANDRE'	AO	A458	ARZERGRANDE	PD	A600	BALMUCCIA	VC
A023	ACERNO	SA	A171	ALBONESE	PV	A309	ANTICOLI CORRADO	RM	A459	ARZIGNANO	VI	A601	BALOCO	VC
A024	ACERRA	NA	A172	ALBOSAGGIA	SO	A312	ANTIGNANO	AT	A460	ASCEA	SA	A603	BALSORANO	AQ
A025	ACI BONACCORSI	CT	A173	ALBUGNANO	AT	A313	ANTILLO	ME	A461	ASCIANO	SI	A604	BALVANO	PZ
A026	ACI CASTELLO	CT	A175	ALBUZZANO	PV	A314	ANTONIMINA	RC	A462	ASCOLI PICENO	AP	A605	BALZOLA	AS
A027	ACI CATENA	CT	A176	ALCAMO	TP	A315	ANTRODOCO	RI	A463	ASCOLI SATTRIANO	FG	A606	BANARI	SS
A029	ACI SANT'ANTONIO	CT	A177	ALCARA I FUSI	ME	A317	ANTRONA SCHIERANCO	VB	A464	ASCREA	RI	A607	BANCHETTE	VA
A028	ACIREALE	CT	A178	ALDENO	TN	A318	ANVERSA DEGLI ABRUZZI	AQ	A465	ASIAGO	VI	A610	BANNIO ANZINO	VB
A031	ACQUACANINA	MC	A179	ALDINO ALDEIN.	BZ	A319	ANZANO DEL PARCO	CO	A467	ASIGLIANO VENETO	VI	A612	BANZI	PZ
A032	ACQUAFONDATA	FR	A180	ALES	OR	A320	ANZANO DI PUGLIA	FG	A466	ASIGLIANO VERCELLESE	VC	A613	BAONE	NO
A033	ACQUAFORMOSA	CS	A182	ALESSANDRIA	AL	A321	ANZI	PZ	A470	ASOLA	MN	A614	BARADILI	OR
A034	ACQUAREDDA	BS	A183	ALESSANDRIA DEL CARRETTO	CS	A323	ANIZO	RM	A471	ASOLO	TV	A615	BARAGIANO	PD
A035	ACQUALAGNA	PU	A181	ALESSANDRIA DELLA ROCCA	AG	A324	ANZOLA DELL'EMILIA	BO	A473	ASSAGO	MI	A616	BARANELLO	CB
A039	ACQUANEGRA CREMONESE	CR	A184	ALESSANO	LE	A325	ANZOLA D'OSSOLA	VB	A474	ASSEMIMI	CA	A617	BARANO DISCHIA	NA
A038	ACQUANEGRA SUL CHIESE	MN	A185	ALEZIO	LE	A326	AOSTA	AO	A475	ASSISI	PG	A618	BARANZATE	MI
A040	ACQUIAPPENDENTE	VT	A186	ALFANO	SA	A327	APECCCHIO	PU	A476	ASSO	CO	A619	BARASSO	VA
A041	ACQUAPPESA	CS	A187	ALFEDENA	AQ	A328	APICE	BN	A477	ASSOLO	OR	A621	BARATILI SAN PIETRO	OR
A042	ACQUARICA DEL CAPO	LE	A188	ALFANELLO	BS	A329	APIRO	MC	A478	ASSORO	EN	A625	BARBANIA	TO
A043	ACQUARO	VV	A189	ALFIANO NATTA	AL	A330	APOLLOSA	BN	A479	ASTI	AO	A626	BARBARA	AN
A044	ACQUASANTA TERME	AP	A191	ALFONSINE	RA	A333	APPIANO GENTILE	CO	A480	ASUNI	OR	A628	BARBARANO ROMANO	VT
A045	ACQUASPARTA	TR	A192	ALGERO	SS	A332	APPIANO SULLA STRADA DEL VINO -		A481	ATELETA	AQ	A627	BARBARANO VICENTINO	VI
A050	ACQUAVIVA COLLECROCE	CB	A193	ALGUA	BG		EPAN AN DER.	BZ	A482	ATELLA	PZ	A629	BARBARESCO	CN
A048	ACQUAVIVA DELLE FONTI	BA	A194	AL'I	ME	A334	APPIGNANO	MC	A484	ATENA LUCANA	SA	A630	BARBARIGA	BS
A051	ACQUAVIVA D'ISERNA	IS	A201	AL'I TERME	ME	A335	APPIGNANO DEL TRONTO	AP	A485	ATESSA	CH	A631	BARBATA	BG
A047	ACQUAVIVA PICTANI	AP	A195	ALIA	PA	A337	APRICA	SO	A486	ATINA	FR	A632	BARBERINO DI MUGELLO	FI
A049	ACQUAVIVA PLATANI	CL	A196	ALIANO	MT	A338	APRICALRE	IM	A487	ATRANI	SA	A633	BARBERINO VAL D'ELSA	FI
M211	ACQUEDOLCI	ME	A197	ALICE BEL COLLE	AL	A339	APRICENA	FG	A488	ATRI	TE	A634	BARBIANELLO	PV
A052	ACQUI TERME	AL	A198	ALICE CASTELLO	VC	A340	APRIGLIANO	CS	A489	ATRIPALDA	AV	A635	BARBIANO -BARBIAN-	BZ
A053	ACRI	CS	A199	ALICE SUPERIORE	TO	A341	APRILIA	LT	A490	ATTIGLIANO	TR	A637	BARBONA	PD
A054	ACUTO	FR	A200	ALIFE	CE	A343	AQUARA	SA	A491	ATTIMIS	UD	A638	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	ME
A055	ADELFIANO	BA	A202	ALIMENA	PA	A344	AQUILA D'ARROSCIA	IM	A492	ATZARA	NU	A639	BARCHI	PN
A056	ADRANO	CT	A203	ALIMINUSA	PA	A346	AQUILEIA	UD	A493	AUDITORE	PU	A640	BARCIS	PU
A057	ADRARA SAN MARTINO	BG	A204	ALLAI	OR	A347	AQUILONIA	AV	A494	AUGUSTA	SR	A643	BARDO	AO
A058	ADRARA SAN ROCCO	BG	A206	ALLEGHE	BL	A348	AQUINO	FR	A495	AULETTA	SA	A645	BARDELLO	VA
A059	ADRIA	RO	A205	ALLEIN	AO	A350	ARADEO	LE	A496	AULLA	MS	A646	BARDI	PR
A060	ADRO	BS	A207	ALLERONA	TR	A351	ARAGONA	AG	A497	AURANO	VB	A647	BARDINETO	SV
A061	AFFI	VR	A208	ALLISTE	LE	A352	ARAMENGO	AT	A499	AURIGO	IM	A650	BARDOLINO	VR
A062	AFFILE	RM	A210	ALLUMIERE	RM	A354	ARBA	PN	A501	AURONZO DI CADORE	BL	A651	BARDOCCIA	TO
A064	AFRAGOLA	NA	A211	ALLUVIONI CAMBIO'	AL	A357	ARBOREA	OR	A502	AUSONIA	FR	A652	BAREGGIO	MI
A065	AFRICO	RC	A214	ALME'	BG	A358	ARBORIO	VC	A503	AUSTIS	NU	A653	BARENGO	VC
A067	AGAZZANO	PC	A216	ALMENNO SAN BARTOLOMEO	BG	A359	ARBUS	VS	A506	AVERNANO	GE	A655	BARRESSA	OR
A068	AGEROLA	NA	A217	ALMENNO SAN SALVATORE	BG	A360	ARCADE	TV	A507	AVELENGO -HAFLING-	BZ	A656	BARETE	AQ
A069	AGGIUS	OT	A218	ALMESE	TO	A363	ARCE	FR	A508	AVELLA	AV	A657	BARGA	LU
A070	AGIRA	EN	A220	ALONTE	VI	A365	ARCEVEIA	BG	A509	AVELLINO	AV	A658	BARGAGLI	GE
A071	AGLIANA	PT	A221	ALPETTE	TO	A366	ARCEVIA	AN	A511	AVERARA	BG	A660	BARGE	CN
A072	AGLIANO TERME	AT	A222	ALPIGNANO	TO	A367	ARCHI	CH	A512	AVERSA	CE	A661	BARGHE	BS
A074	AGLIE'	TO	A223	ALSENO	PC	A369	ARCIDOSO	GR	A514	AVETRANA	TA	A662	BARI	BA
H848	AGLIENTU	OT	A224	ALSERIO	CO	A370	ARCINAZZO ROMANO	RM	A515	AVEZZANO	AQ	A663	BARI SARDO	OG
A075	AGNA	PD	A225	ALTAMURA	BA	A371	ARCISATE	VA	A516	AVIANO	PN	A664	BARIANO	BG
A076	AGNADELLO	CR	A226	ALTARE	SV	A372	ARCO	TN	A517	AVIATICO	BG	A665	BARICELLA	BO
A077	AGNANA CALABRA	RC	A228	ALTAVILLA IRPINA	AV	A373	ARCOLA	SP	A518	AVIGLIANA	TO	A666	BARILE	PZ
A080	AGNONE	IS	A229	ALTAVILLA MILICIA	PA	A374	ARCOLE	VR	A519	AVIGLIANO	PZ	A667	BARISCIANO	AQ
A082	AGNOSINE	BS	A227	ALTAVILLA MONFERRATO	AL	A375	ARCONATE	MI	M258	AVIGLIANO UMBRO	TR	A668	BARLASSINA	MB
A083	AGORDO	BL	A230	ALTAVILLA SILENTINA	SA	A376	ARCORE	MB	A520	AVIO	TN	A669	BARLETTA	BT
A084	AGOSTA	RM	A231	ALTAVILLA VICENTINA	VI	A377	ARCUGNANO	VI	A521	AVISE	AO	A670	BARNI	CN
A085	AGRA	VA	A233	ALTIODONA	FM	A379	ARDARA	SS	A522	AVOLA	SR	A671	BAROLO	CO
A087	AGRATE BRIANZA	MB	A234	ALTILIA	CS	A380	ARDAUFI	OR	A523	AVOLASCA	AL	A673	BARONE CANAVESE	TO
A088	AGRATE CONTURBIA	NO	A235	ALTINGO	CH	M213	ARDEA	RM	A094	AYAS	AO	A674	BARONISSI	SA
A089	AGRIGENTO	AG	A236	ALTISSIMO	VI	A382	ARDENNO	SO	A108	AYMAVILLES	AO	A676	BARRAFANCA	EN
A091	AGROPOLI	SA	A237	ALTIIVOLE	TV	A383	ARDESIO	BG	A525	AZEGLIO	TO	A677	BARRALI	CA
A092	AGUGLIANO	AN	A238	ALTO	CH	A385	ARDORE	RC	A526	AZZANELLO	CR	A678	BARREA	AQ
A093	AGUGLIARO	VI	A239	ALTOFORTE	PA	A386	ARENA	VV	A527	AZZANO D'ASTI	AT	A681	BARUMINI	VS
A096	ACURZIO	MB	A240	ALTOMONTE	CS	A387	ARENZA PO	PV	A530	AZZANO DECIMO	PN	A683	BARZAGO	LC
A097	AIDOMAGGIORE	OR	A241	ALTOPASCIO	LU	A388	ARENZANO	GE	A529	AZZANO MELLA	BS	A684	BARZANA	BG
A098	AIDONE	EN	A242	ALVIANO	TR	A389	ARESE	MI	A528	AZZANO SAN PAOLO	BG	A686	BARZANO'	LC
A100	AIELLI	AQ	A243	ALVIGNANO	CE	A390	AREZZO	AR	A531	AZZATE	VA	A687	BARZIO	LC
A102	AIELLO CALABRO	CS	A244	ALVITO	FR	A391	ARGEGNO	CO	A532	AZZIO	VA	A689	BASALUZZO	AL
A103	AIELLO DEL FRIULI	UD	A246	ALZANO LOMBARDO	BG	A392	ARGELATO	BO	A533	AZZONE	BG	A690	BASCAPE'	PV
A101	AIELLO DEL SABATO	AV	A245	ALZANO SCRIVIA	AL	A393	ARGENTA	FE	A534	BACENO	VB	A691	BASCHI	TR
A105	AIETA	CS	A249	ALZATE BRIANZA	CO	A394	ARGENTERA	CN	A535	BACOLI	NA	A692	BASCIANO	TE
A106	AILANO	CE	A251	AMALFI	SA	A396	ARGUELLO	CN	A536	BADALUCCO	IM	A694	BASELGA DI PINE'	TN
A107	AILOCHE	BI	A252	AMANDOLA	FM	A397	ARGUSTO	CZ	M214	BADESI	OT	A696	BASELICE	BN
A109	AIRASCA	TO	A253	AMANTEA	CS	A398	ARI	CH	A537	BADIA ABTEL	BZ	A697	BASIANO	MI
A110	AIROLA	BN	A254	AMARO	UD	A399	ARIANO IRPINO	AV	A540	BADIA CALAVERNA	VR	A698	BASICO'	ME
A111	AIROLE	IM	A255	AMARONI	CZ	A400	ARIANO NEL POLESINE	RO	A538	BADIA PAVESE	PV	A699	BASIGLIO	MI
A112	AIRUNO	LC	A256	AMASENO	FR	A401	ARICCIA	RM	A539	BADIA POLESINE	RO	A700	BASILIANO	UD
A113	AISONE	CN	A257	AMATO	CZ	A402	ARIELLI	CH	A541	BADIA TEDALDA	AR	A702	BASSANO BRESCIANO	BS
A116	ALA	TN	A258	AMATRICE	RI	A403	ARIENZO	CE	A542	BADOLATO	CZ	A703	BASSANO DEL GRAPPA	VI
A115	ALA' DEI SARDI	OT	A259	AMBIVERE	BG	A405	ARIGNANO	TO	A544	BAGALADI	RC	A706	BASSANO IN TEVERINA	VT
A117	ALA DI STURA	TO	A260	AMBLAR	TN	A407	ARIZZO	NU	A546	BAGHERIA	PA	A704	BASSANO ROMANO	VT
A118	ALAGNA	PV	A261	AMEGLIA	SP	A409	ARIZZANO	VB	A547	BAGNACAVALLI	RA	A707	BASSIANO	LT
A119	ALAGNA VALSESIA	VC	A262	AMELIA	TR	A412	ARLENA DI CASTRO	VT	A552	BAGNARA CALABRA	RC	A708	BASSIGNANA	AL
A120	ALANNO	PE	A263	AMENDOLARA	CS	A413	ARLUNO	MI	A551	BAGNARA DI ROMAGNA	RA	A709	BASTIA MONDOI'	CN
A121	ALANO DI PIAVE	BL	A264	AMENO	NO	A414	ARMENO	NO	A550	BAGNARIA	PV	A710	BASTIA UMBRA	PG
A122	ALASSIO	SV	A265	AMOROSI	BN	A415	ARMENTO	PZ	A553	BAGNARIAARSA	UD	A712	BASTIDA PANCARANA	PV
A123	ALATRI	FR	A267	AMPEZZO	UD	A418	ARMO	IM	A555	BAGNASCO	CN	A713	BASTIGLIA	MO
A124	ALBA	CN	A268	AMCAPRI	NA	A419	ARMUNGIA	CA	A557	BAGNATICA	BG	A714	BAT TAGLIA TERME	PD
A125	ALBA ADRIATICA	TE	A269	ANAGNI	FR	A424	ARNAD	AO	A560	BAG				

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
A737	BELFIORE	VR	A892	BITETTO	BA	B051	BORNASCO	PV	B215	BRUGNERA	PN	B391	CALCIANO	MT			
A740	BELFORTE ALL'ISAURO	PU	A893	BITONTO	BA	B054	BORNO	BS	B216	BRUINO	TO	B392	CALCIANAIA	PI			
A739	BELFORTE DEL CHIEN TI	MC	A894	BITRITTO	BA	B055	BORONEDDU	OR	B217	BRUMANO	BG	B393	CALCINATE	BG			
A738	BELFORTE MONFERRATO	AL	A895	BITTI	NU	B056	BORORE	NU	B218	BRUNATE	CO	B394	CALCINATO	BS			
A741	BELGIOIOSO	PV	A896	BIVONA	AG	B057	BORRELLO	CH	B219	BRUNELLO	VA	B395	CALCIO	BG			
A742	BELGIRATE	VB	A897	BIVONCI	RC	B058	BORRIANA	BI	B220	BRUNICO BRUNECK.	BZ	B396	CALCO	LC			
A743	BELLA	PZ	A898	BIZZARONE	CO	B061	BORSO DEL GRAPPA	TV	B221	BRUNO	AT	B397	CALDARO SULLA STRADA DEL VINO				
M335	BELLAGIO	CO	A902	BLEGGIO SUPERIORE	TN	B062	BORTIGALI	NU	B223	BRUSAPORTO	BG		KALTERN AN DE.	BZ			
A745	BELLANO	LC	A903	BLELLO	BG	B063	BORTIGIADAS	OT	B225	BRUSASCO	TO	B398	CALDAROLA	MC			
A746	BELLANTE	TE	A857	BLERA	VT	B064	BORUTTA	SS	B227	BRUSCIANO	NA	B399	CALDERARA DI RENO	BO			
A747	BELLARIA-IGEA MARINA	RN	A904	BLESSAGNO	CO	B067	BORZANASCA	GE	B228	BRUSIMPIANO	VA	B400	CALDES	TN			
A749	BELLEGRÀ	RM	A905	BLEVIO	CO	B068	BOSA	OR	B229	BRUSNENGO	BI	B402	CALDIERO	VR			
A750	BELLINO	CN	M268	BLUFI	PA	B069	BOSARO	RO	B230	BRUSSON	AO	B403	CALDOGNO	VI			
A751	BELLINZAGO LOMBARDO	MI	A906	BOARA PISANI	PD	B070	BOSCHI SANT'ANNA	VR	B232	BRUZOLO	TO	B404	CALDONAZZO	TN			
A752	BELLINZAGO NOVARESE	NO	A909	BOBBIO	PC	B073	BOSCO CHIESTA NUOVA	VR	B234	BRUZZANO ZEFFIRIO	RC	B405	CALENZASCO	PC			
M294	BELLONZI	SA	A910	BOBBIO PELLICE	TO	B071	BOSCO MARENGO	AL	B235	BUBBIANO	MI	B406	CALENZANO	FI			
A755	BELLUZZO	CE	A911	BOCA	NO	B075	BOSCONERO	TO	B236	BUBBIO	AT	B408	CALESTANO	PR			
A756	BELLOSGUARDO	SA	A912	BOCCIGLIERO	CS	B076	BOSCOREALE	NA	B237	BUCCHERI	SR	B410	CALICE AL CORNOVIGLIO	SP			
A757	BELLUNO	BL	A914	BOCCIOLETO	VC	B077	BOSCOTRECASE	NA	B238	BUCCHIANICO	CH	B409	CALICE LIGURE	SV			
A759	BELUSCO	MB	A916	BOCENAGO	TN	B078	BOSSENTINO	TN	B239	BUCCIANO	BN	B413	CALIMERA	LE			
A762	BELMONTI CALABRO	CS	A918	BODIO LOMNAGO	VA	B079	BOSIA	CN	B240	BUCCINASCO	MI	B415	CALITRI	AV			
A763	BELMONTI CASTELLO	FR	A919	BOFFALORA D'ADDA	LO	B080	BOSIO	AL	B242	BUCCINO	SA	B416	CALIZZANO	SV			
A761	BELMONTI DEL SANNIO	IS	A920	BOFFALORA SOPRA TICINO	MI	B081	BOSISIO PARINI	LC	B243	BUCINE	AR	B417	CALLABIANA	BI			
A765	BELMONTI IN SABINA	RI	A922	BOGLIASCO	GE	B082	BOSNASCO	PV	B246	BUCCUSO'	OT	B418	CALLIANO	AT			
A764	BELMONTI MEZZAGNO	PA	A925	BOGNANO	VB	B083	BOSSICO	BG	B247	BUDOIA	PN	B419	CALLIANO	TN			
A760	BELMONTI PICENO	FM	A929	BOGGIANO	NO	B084	BOSCOLASCO	CN	B248	BUDONI	OT	B423	CALOLZIOCORTE	LC			
A766	BELPASSO	CT	A931	BOISSANO	SV	B085	BOTRICELLO	CZ	B249	BUDRIO	BO	B424	CALOPEZZATI	CS			
A768	BELTISO	CS	A930	BOJANO	CB	B086	BOTRUGNO	LE	B250	BUGGERRU	CI	B425	CALOSSO	AT			
A772	BELVEDERE DI SPINELLO	KR	A932	BOIANO	SP	B088	BOTTANUCO	BG	B251	BUGGIANO	PT	B426	CALOVETO	CS			
A774	BELVEDERE LANGE	CN	A933	BOLBENO	TN	B091	BOTTICINO	BS	B255	BUGLIO IN MONTE	SO	B427	CALTABELLOTTA	AG			
A773	BELVEDERE MARITTIMO	CS	A937	BOLGARE	BG	B094	BOTTIDDA	SS	B256	BUGNARA	AO	B428	CALTAGIRONE	PI			
A769	BELVEDERE OSTRENSE	AN	A940	BOLLATE	MI	B097	BOVA	RC	B258	BUGGIATE	VA	B429	CALTANISSETTA	CL			
A770	BELVEGLIO	AT	A941	BOLLENGO	TO	B099	BOVA MARINA	RC	B259	BUJA	UD	B430	CALTAVUTURO	PA			
A776	BELVT	NU	A944	BOLOGNA	BO	B098	BOVALINO	RC	B261	BULCIAGO	LC	B431	CALTIGNAGA	NO			
A777	BEMA	SO	A945	BOLOGNANO	PE	B100	BOVEGNO	BS	B262	BULGAROGROSSO	CO	B432	CALTO	RO			
A778	BENE LARIO	CO	A946	BOLOGNETTA	PA	B101	BOVES	CN	B264	BULTEI	SS	B433	CALTRANO	TO			
A779	BENE VAGIENNA	CN	A947	BOLOGNOLA	MC	B102	BOVEZZO	BS	B265	BULZI	SS	B434	CALUSCO D'ADDA	BG			
A780	BENESTARE	RC	A948	BOLOTANA	NU	A270	BOVILLE ERNICA	FR	B266	BUONABITACOLO	SA	B435	CALUSO	TO			
A781	BENETUTTI	SS	A949	BOLSENA	VT	B104	BOVINO	FG	B267	BUONALBERGO	BN	B436	CALVAGESE DELLA RIVIERA	BS			
A782	BENEVELLO	CN	A950	BOLTIERE	BG	B105	BOVISIO-MASCIAGO	MB	B269	BUONCONVENTO	SI	B437	CALVANICO	SA			
A783	BENEVENTO	BN	A952	BOLZANO BOZEN	BZ	B106	BOVOLENTA	PD	B270	BUONVICINO	CS	B439	CALVATONE	CR			
A784	BENNA	BI	A953	BOLZANO NOVARESE	NO	B107	BOVOLONE	VR	B272	BURAGO DI MOLGORA	MB	B440	CALVELLO	PZ			
A785	BENTIVOGLIO	BO	A954	BOLZANO VICENTINO	VI	B109	BOZZOLE	AL	B274	BURCEI	CA	B441	CALVENE	VI			
A786	BERBENNO	BG	A955	BOMARZO	VT	B110	BOZZOLO	MN	B275	BURGIO	AG	B442	CALVENZANO	BG			
A787	BERBENNO DI VALTELLINA	SO	A956	BOMBA	CH	B111	BRA	CN	B276	BURGO	SS	B443	CALVERA	PZ			
A788	BERCETO	PR	A957	BOMPENSIERE	CL	B112	BRACCA	BG	B278	BURIASCO	TO	B444	CALVI	BN			
A789	BERCHIDDA	OT	A958	BOMPIETRO	PA	B114	BRACCIANO	RM	B279	BUROLO	TO	B446	CALVI DELL'UMBRIA	TR			
A791	BEREGAZZO CON FIGLIARO	CO	A959	BOMPOR TO	MO	B115	BRACGLIANO	SA	B280	BURONZO	VC	B445	CALVI RISORTA	CE			
A792	BEREGUARDO	PV	A960	BONARCCADO	OR	B116	BRAIES .PRAGS.	BZ	B281	BUSACHI	OR	B447	CALVIGNANO	PV			
A793	BERGAMASCO	AL	A961	BONASSOLA	SP	B117	BRALLO DI PREGOLA	PV	B282	BUSALLA	GE	B448	CALVIGNASCO	MI			
A794	BERGAMO	BG	A963	BONATE SOPRA	BG	B118	BRANCALEONE	RC	B283	BUSANA	RE	B450	CALVISANO	BS			
A795	BERGANTINO	RO	A962	BONATE SOTTO	BG	B120	BRANDICO	BS	B284	BUSANO	TO	B452	CALVIZZANO	NA			
A796	BERGEGGI	SV	A964	BONAVIGO	VR	B121	BRANDIZZO	TO	B285	BUSCA	CN	B453	CAMAGNA MONFERRATO	AL			
A798	BERGOLO	CN	A965	BONDENO	FE	B123	BRANZI	BG	B286	BUSCATE	MI	B455	CAMAIORE	LU			
A799	BERLINGO	BS	A967	BONDO	TN	B124	BRAONE	BS	B287	BUSCEMI	SR	B456	CAMAIRAGO	LO			
A801	BERNALDA	MT	A968	BONDONE	TN	B126	BREBBIA	VA	B288	BUSETO PALIZZOLO	TP	B457	CAMANDONA	BI			
A802	BERNAREGGIO	MB	A970	BONEA	BN	B128	BREDA DI PIAVE	TV	B289	BUSNAGO	MB	B460	CAMAISTRA	AG			
A804	BERNATE TICINO	MI	A971	BONEFRO	CB	B131	BREGANO	VA	B292	BUSSETO	MI	B461	CAMBIAGO	MI			
A805	BERNEZZO	CN	A972	BONEMERSE	CR	B132	BREGANZE	VI	B293	BUSSETO	PR	B462	CAMBIANO	TO			
A806	BERRA	FE	A973	BONIFATI	AV	B134	BREGNANO	CO	B294	BUSSI SUL TIRINO	PE	B463	CAMBIASCA	VB			
A808	BERSONE	TN	A975	BONITO	CS	B135	BREGUZZO	TN	B295	BUSSO	CB	B465	CAMBURZANO	BI			
A809	BERTINORO	FC	A976	BONNANARO	SS	B136	BREIA	VC	B296	BUSSOLENGO	VR	B467	CAMERANA	CN			
A810	BERTIOLO	UD	A977	BONO	SS	B137	BREMBATE	BG	B297	BUSOLENO	TO	B468	CAMERANO	AN			
A811	BERTONICO	LO	A978	BONORVA	SS	B138	BREMBATE DI SOPRA	BG	B300	BUSTO ARSIZIO	VA	B469	CAMERANO CASASCO	AT			
A812	BERZANO DI SAN PIETRO	AT	A979	BONVICINO	CN	B141	BREMBIO	LO	B301	BUSTO GAROLFO	MI	B471	CAMERATA CORNELLO	BG			
A813	BERZANO DI TORTONA	AL	A981	BORBONA	RI	B142	BREME	PV	B302	BUTERA	CL	B472	CAMERATA NUOVA	RM			
A816	BERZO DEMO	BS	A982	BORCA DI CADORE	BL	B143	BRENDOLA	VI	B303	BUTI	FI	B470	CAMERATA PICENA	AN			
A817	BERZO INFERIORE	BS	A983	BORDANO	UD	B144	BRENNA	CO	B304	BUTTAPIETRA	VR	B473	CAMERI	NO			
A815	BERZO SAN FERMO	BG	A984	BORDIGHERA	IM	B145	BRENNERO .BRENNER.	BZ	B305	BUTTIGLIERA ALTA	TO	B474	CAMERINO	MC			
A818	BESANA IN BRIANZA	MB	A986	BORDOLANO	CR	B149	BRENO	BS	B306	BUTTIGLIERA D'ASTI	AT	B476	CAMEROTA	SA			
A819	BESANO	VA	A987	BORE	PR	B150	BRENTA	VA	B309	BUTTRIO	UD	B477	CAMIGLIANO	CE			
A820	BESATE	MI	A988	BORETTO	RE	B152	BRENTINO BELLUNO	VR	B320	CA' D'ANDREA	CR	B479	CAMINATA	PC			
A821	BESENELLO	TN	A989	BORGARELLO	PV	B153	BRENTONICO	TN	B311	CABELLA LIGURE	AL	B481	CAMINI	RC			
A823	BESENZONE	PC	A990	BORGARO TORINESE	TO	B154	BRENZONE SUL GARDA	VR	B313	CBABTE	CO	B482	CAMINO	AL			
A825	BESNATE	VA	A991	BORGETTO	PA	B156	BRESCELLO	RE	B314	CABRAS	OR	B483	CAMINO AL TAGLIAMENTO	UD			
A826	BESOZZO	VA	A993	BORGHE TTO D'ARROSCIA	IM	B157	BRESCIA	BS	B315	CACCAMO	PA	B484	CAMISANO	CR			
A827	BESSUDE	SS	A998	BORGHE TTO DI BORBERA	AL	B158	BRESIMO	TN	B319	CACCURI	KR	B485	CAMISANO VICENTINO	VI			
A831	BETTOLA	PC	A992	BORGHE TTO DI VARA	SP	B159	BRESSANA BOTTARONE	PV	B326	CADEGLIANO-VICONAGO	VA	B486	CAMMARATA	AG			
A832	BETTONA	PG	A995	BORGHE TTO LODIGIANO	LO	B160	BRESSANONE .BRIXEN.	BZ	B328	CADELBOSCO DI SOPRA	RE	B489	CAMO	CN			
A834	BEURA-CARDEZZA	VB	A999	BORGHE TTO SANTO SPIRITO	SV	B161	BRESSANVIDO	VI	B332	CADEO	PC	B490	CAMOGLI	GE			
A835	BEVAGNA	PG	B001	BORGHI	FC	B162	BRESSO	MI	B335	CADERZONE TERME	TN	B492	CAMPAGNA	SA			
A836	BEVERINO	SP	B002	BORGIA	CZ	B165	BREZ	TN	B345	CADONEGHE	PD	B493	CAMPAGNA LUPIA	VE			
A837	BEVILACQUA	VR	B003	BORGIALLO	TO	B166	BREZZO DI BEDERO	VA	B346	CADORAGO	CO	B496	CAMPAGNANO DI ROMA	RM			
A841	BIANCAVILLA	CT	B005	BORGIO VEREZZI	SV	B167	BRIAGLIA	CN	B347	CADREZZATE	VA	B497	CAMPAGNATICO	GR			
A842	BIANCHI	CS	B007	BORGO A MOZZANO	LU	B169	BRIATICO	VV	B349	CAERANO DI SAN MARCO	TV	B498	CAMPAGNOLA CREMASCA	CR			
A843	BIANCO	RC	B009	BORGO D'ALE	VG	B171	BRICHERASIO	TO	B350	CASFASSE	TO	B499	CAMPAGNOLA EMILIA	RE			
A844	BIANDRATE	NO	B010	BORGO DI TERZO	BG	B172	BRIENNO	CO	B351	CAGGIANO	SA	B500	CAMPANA	CS			
A845	BIANDRONNO	VA	B026	BORGO PACE	PV	B173	BRIENZA	PZ	B352	CAGLI	PU	B501	CAMPARADA	MB			
A846	BIANZANO	BG	B028	BORGO PRIOLO	PV	B175	BRIGALTA	CN	B354	CAGLIARI	CA	B502	CAMPEGINE	RE			
A847	BIANZE'	VC	B033	BORGO SAN DALMAZZO	CN	B176	BRIGA NOVARESE	NO	B355	CAGLIO	CO	B504	CAMPELLO SUL CLITUNNO	PG			
A848	BIANZONE	SO	B035	BORGO SAN GIACOMO	BS	B178	BRIGNANO GERA D'ADDA	BG	B358	CAGNANO AMITERNO	AO	B505	CAMPERTOGNO	VC			
A849	BIASSONO	MB	B017	BORGO SAN GIOVANNI	LO	B179	BRIGNANO-FRASCATA	AL	B357	CAGNANO VARANO	FG	B507	CAMPI BISENZIO	FI			
A850	BIBBIANO	RE	B036	BORGO SAN LORENZO	FI	B180	BRINDISI	BR	B359	CAGNO	CO	B506	CAMPI SALENTINA	LE			
A851	BIBBIENA	AR	B037	BORGO SAN MARTINO	AL	B181	BRINDISI MONTAGNA	PZ	B360	CAGNO'	TN	B508	CAMPIGLIA CERVO	BI			
A852	BIBBONA	LI	B038	BORGO SAN SIRO	PV	B182	BRINZIO	VA	B361	CAIANELLO	CE	B511	CAMPIGLIA DEI BERICI	VI			
A853	BIBIANA	TO	B043	BORGO TICINO	NO	B183	BRIONA	NO	B362	CAIAZZO	CE	B509	CAMPIGLIA MARITTIMA	LI			
A854	BICCARI	FG	B044	BORGO TOSSIGNANO	BO	B184	BRIONE	BS	B364	CAINES .KUENS.	BZ	B512	CAMPIGLIONE FENILE	TO			
A855	BICINICCO	UD	B042	BORGO VAL DI TARO	PR	B185	BRIONE	TN	B365	CAINO	BS	B513	CAMPIONE DITALIA	CO			
A856	BIDONI	OR	B006	BORGO VALSUGANA	TN	B187	BRIOSCO	MB	B366	CAIOLO	SO	B514	CAMPITELLO DI FASSA	TN			
A859	BIELLA	BI	A996	BORGO VELINO	RI	B188	BRISIGHELLA	RA	B367	CAIRANO	AV	B515	CAMPJI	TE			
A861	BIENNO	BS	B046	BORGO VERCELLI	VC	B191	BRISSAGO-VALTRAVAGLIA	VA	B368	CAIRATE	VA	B516	CAMPO CALABRO	RC			
A863	BIENO	TN	M340	BORGO VIRGILIO	MN	B192	BRISSOGNE	AO	B369	CAIRO MONTENOTTE	SV	B526	CAMPO DI GIOVE	AQ			
A864	BIENTINA	PI	B015	BORGOFRANCO DIVREA	TO	B193	BRITTOLI	PE	B371	CAIVANO	NA	B529	CAMPO DI TREN .FREIENFELD.				

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
B534	CAMPOFILONE	FM	B686	CAPRALBA	CR	B839	CARRODANO	SP	B987	CASORATE SEMPIONE	VA	C130	CASTELLAMMARE DEL GOLFO	TP			
B535	CAMPOFIORITO	PA	B688	CAPRANICA	VT	B840	CARROSIO	AL	B989	CASOREZZO	MI	C129	CASTELLAMARE DI STABIA	NA			
B536	CAMPOFORMIDO	UD	B687	CAPRANICA PRENESTINA	RM	B841	CARRU'	CN	B990	CASORIA	NA	C133	CASTELLAMONTE	TO			
B537	CAMPOFRANCO	CL	B690	CAPRARICA DI LECCE	LE	B842	CARSOLI	AQ	B991	CASORZO	AT	C134	CASTELLANA GROTTE	BA			
B539	CAMPOGALLIANO	MO	B691	CAPRAROLA	VT	B844	CARTIGLIANO	VI	A472	CASPERIA	RI	C135	CASTELLANA SICULA	PA			
B541	CAMPOLATTARO	BN	B692	CAPRAUNA	CN	B845	CARTIGNANO	CN	B993	CASPOGGIO	SO	C136	CASTELLANETA	TA			
B543	CAMPOLI APPENNINO	FR	B693	CAPRESE MICHELANGELO	AR	B846	CARTOCETO	PU	B994	CASSACCO	UD	C137	CASTELLANIA	AL			
B542	CAMPOLI DEL MONTE TABURNO	BN	B694	CAPREZZO	VB	B847	CARTOSIO	AL	B996	CASSAGO BRIANZA	LC	C139	CASTELLANZA	VA			
B544	CAMPOLIETTO	CB	B696	CAPRI	NA	B848	CARTURA	PD	C002	CASSANO ALL'ONIO	CS	C140	CASTELLAR	CN			
B546	CAMPOLONGO MAGGIORE	VE	B695	CAPRI LEONE	ME	B850	CARUGATE	MI	C003	CASSANO D'ADDA	MI	C142	CASTELLAR GUIDOBONO	AL			
B547	CAMPOLONGO SUL BRENTA	VI	B697	CAPRIANA	TN	B851	CARUGO	CO	B998	CASSANO DELLE MURGE	BA	C141	CASTELLARANO	RE			
M311	CAMPOLONGO TAOGLIANO	UD	B698	CAPRIANO DEL COLLE	BS	B853	CARUNCHIO	CH	B997	CASSANO IRPINO	AV	C143	CASTELLARO	IM			
B549	CAMPOMAGGIORE	PZ	B701	CAPRIATA D'ORBA	AL	B854	CARUNCIO	BG	C004	CASSANO MAGNAGO	AV	C145	CASTELLARQUATO	PC			
B550	CAMPOMARINO	CB	B703	CAPRIATE SAN GERVASIO	BG	B856	CARZANO	TN	C005	CASSANO SPINOLIA	AL	C147	CASTELL'AZZARA	GR			
B551	CAMPOMORONE	GE	B704	CAPRIATI VOLTURNO	CE	B857	CASABONA	KR	B999	CASSANO VALCIVOLIA	VA	C148	CASTELLAZZO BORMIDA	AL			
B554	CAMPONOGARA	VE	B705	CAPRIE	TO	B858	CASACALENDA	CB	C006	CASSARO	SR	C149	CASTELLAZZO NOVARESE	NO			
B555	CAMPORA	SA	B706	CAPRIGLIA IRPINA	AV	B859	CASACANDITELLA	CH	C007	CASSIGLIO	BG	C153	CASTELLEONE	CR			
B556	CAMPORALE	PA	B707	CAPRICCIO	AT	B860	CASAGIOVE	CE	C014	CASSINA DE' PECCHI	MI	C152	CASTELLEONE DI SUASA	AN			
B557	CAMPORGIANO	LU	B708	CAPRIE	BI	B870	CASAL CERVELLI	AL	C020	CASSINA RIZZARDI	CO	C154	CASTELLERO	AT			
B559	CAMPOROSSO	IM	B710	CAPRINO BERGAMASCO	BG	B872	CASAL DI PRINCIPICE	CE	C024	CASSINA VALSASSINA	LC	C155	CASTELLETTO CERVO	BI			
B562	CAMPOROTONDO DI FIATRONE	MC	B709	CAPRINO VERONESE	VR	B895	CASAL VELINO	SA	C022	CASSINASCIO	AT	C156	CASTELLETTO D'ERRO	AL			
B561	CAMPOROTONDO ETNEO	CT	B711	CAPRIORO	BS	B861	CASALANGUIDA	CH	C027	CASSINE	AL	C157	CASTELLETTO DI BRANDUZZO	PV			
B563	CAMPOSPAMIERO	PD	B712	CAPRIVA DEI FRUILLI	GO	B862	CASALATTICO	FR	C030	CASSINELLE	AL	C158	CASTELLETTO D'ORBA	AL			
B565	CAMPOSANO	NA	B715	CAPUA	CE	B864	CASALBELTRAME	NO	C033	CASSINETTA DI LUGAGNANO	MI	C160	CASTELLETTO MERLI	AL			
B566	CAMPOSANTO	MO	B716	CAPURSO	BA	B865	CASALBORDINO	CH	C034	CASSINO	FR	C161	CASTELLETTO MOLINA	AT			
B567	CAMPOSPONOSO	PV	B718	CARAFFA DEL BIANCO	RC	B866	CASALBORE	AV	C037	CASSOLA	VI	C162	CASTELLETTO MONFERRATO	AL			
B569	CAMPOTOSTO	AQ	B717	CARAFFA DI CATANZARO	CZ	B867	CASALBORGONE	TO	C038	CASSOLNOVO	PV	C165	CASTELLETTO SOPRA TICINO	NO			
B572	CAMUGNANO	BO	B719	CARAGLIO	CN	B868	CASALBORE	SA	C041	CASTAGNARO	VR	C166	CASTELLETTO STURA	CN			
B577	CANAL SAN BOVO	TN	B720	CARAMAGNA PIEMONTE	CN	B869	CASALBUTTANO ED UNITI	CR	C044	CASTAGNETO CARDUCCI	LI	C167	CASTELLETTO IZZONE	CN			
B573	CANALE	CN	B722	CARAMANICO TERME	PE	B871	CASALCIPRANO	CB	C045	CASTAGNETO PO	TO	C169	CASTELLI	TE			
B574	CANALE D'AGORDO	BL	B723	CARANO	TN	B873	CASALDUNI	BN	C046	CASTAGNINO	CN	C079	CASTELLI CALEPIO	BG			
B576	CANALE MONTERANO	RM	B724	CARAPELLE	FG	B876	CASALE CORTE CERRO	VB	C049	CASTAGNONE DELLE LANZE	AT	C172	CASTELLINA IN CHIANTI	SI			
B578	CANARO	RO	B725	CARAPELLE CALVISIO	AQ	B881	CASALE CREMASCO-VIDOLASCO	CR	C047	CASTAGNONE MONFERRATO	AT	C174	CASTELLINA MARITTIMA	PI			
B579	CANAZEI	TN	B726	CARASCO	GE	B877	CASALE DI SCODOSIA	PD	C048	CASTAGNONE PIEMONTE	TO	C173	CASTELLINALE	CN			
B580	CANCELLELLA	PZ	B727	CARASSAI	AP	B875	CASALE LITTA	VA	C050	CASTAGNO	PV	C175	CASTELLINO DEL BIFERNO	CB			
B581	CANCELLO ED ARNONE	CE	B729	CARATE BRIANZA	MB	B878	CASALE MARITTIMO	PI	C052	CASTANO PRIMO	MI	C176	CASTELLINO TANARO	CN			
B582	CANDA	RO	B730	CARATE URIO	CO	B885	CASALE MONFERRATO	AL	C053	CASTEGGIO	PV	C177	CASTELLINI	FR			
B584	CANDELA	FG	B731	CARAVAGGIO	BG	B879	CASALE SUL SILE	TV	C055	CASTEGNATO	BS	B312	CASTELLO CABAGLIO	VA			
B586	CANDELO	BI	B732	CARAVATE	VA	B880	CASALECCHIO DI RENO	BO	C056	CASTEGNERO	VI	C184	CASTELLO D'AGOGNA	PV			
B588	CANDIA CANAVESE	TO	B733	CARAVINO	TO	B882	CASALEGGIO BOIRO	AL	C058	CASTEL BARONIA	AV	C185	CASTELLO D'ARGILE	BO			
B587	CANDIA LOMELLINA	PV	B734	CARAVONICA	IM	B883	CASALEGGIO NOVARA	NO	C064	CASTEL BOGLIONE	AT	C178	CASTELLO DEL MATESE	CE			
B589	CANDIANA	PD	B735	CARBOGNANO	VT	B886	CASALEONE	VR	C065	CASTEL BOLOGNESE	RA	C186	CASTELLO DELL'ACQUA	SO			
B590	CANDIDA	AV	B741	CARBONARA AL TICINO	PV	B889	CASALETTO CEREDANO	CR	B494	CASTEL CAMPAGNANO	CE	A300	CASTELLO DI ANVONE	AT			
B591	CANDIDONI	RC	B740	CARBONARA DI NOLA	NA	B890	CASALETTO DI SOPRA	CR	C040	CASTEL CASTAGNA	TE	C187	CASTELLO DI BRIANZA	LC			
B592	CANDIOLO	TO	B739	CARBONARA DI PO	MN	B887	CASALETTO LODIGIANO	LO	C183	CASTEL CONDINO	TN	C188	CASTELLO DI CISTERNA	NA			
B593	CANEGRATE	MI	B736	CARBONARA SCRIVIA	AL	B888	CASALETTO SPARTANO	SA	C075	CASTEL D'AIANO	BO	C190	CASTELLO DI GODEGO	TV			
B594	CANELLI	AT	B742	CARBONATE	CO	B891	CASALETTO VAPRIO	CR	C076	CASTEL D'ARIO	MN	C194	CASTELLO TESINO	TN			
B597	CANEPIVA	VT	B743	CARBONE	PZ	B892	CASALFUMANESE	BO	C078	CASTEL D'AZZANO	VR	C189	CASTELLO-MOLINA DI FIEEMME	TN			
B598	CANEVA	PN	B744	CARBONERA	TV	B893	CASALGRANDE	RE	C082	CASTEL DEL GIUDICE	IS	C195	CASTELLUCCHIO	MN			
B599	CANEVINO	PV	B745	CARBONIA	CI	B894	CASALGRASSO	CN	C083	CASTEL DEL MONTE	AQ	C198	CASTELLUCCIO DEI SAURI	FG			
B602	CANICATTI	AG	B748	CARCARE	SV	B896	CASALINCONTRADA	CH	C085	CASTEL DEL PIANO	GR	C199	CASTELLUCCIO INFERIORE	PZ			
B603	CANICATTINI BAGNI	SR	B749	CARCERI	PD	B897	CASALINO	NO	C086	CASTEL DEL RIO	BO	C201	CASTELLUCCIO SUPERIORE	PZ			
B604	CANINO	VT	B752	CARCOFORO	VC	B898	CASALMAGGIORE	CR	B999	CASTEL DI CASIO	BO	C202	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	FG			
B605	CANISCHIO	TO	B754	CARDANO AL CAMPO	VA	B899	CASALMAIODO	LO	C090	CASTEL DI IERI	AQ	C051	CASTELL'UMBERTO	ME			
B606	CANISTRO	AQ	B755	CARDE'	CN	B900	CASALMORANO	CR	C091	CASTEL DI IUDDICA	CT	C205	CASTELMAGNO	CN			
B607	CANNA	CS	M285	CARDEDU	OG	B901	CASALMORO	MN	C093	CASTEL DI LAMA	AP	C206	CASTELMARTE	CO			
B608	CANNALONGA	SA	B756	CARDETO	RC	B902	CASALNOCETO	AL	C094	CASTEL DI LUCIO	ME	C207	CASTELMASSA	RO			
B609	CANNARA	PG	B758	CARDINALE	CZ	B905	CASALNUOVO DI NAPOLI	NA	C096	CASTEL DI SANGRO	AQ	C197	CASTELMAURO	CB			
B610	CANNERO RIVIERA	VB	B759	CARDITO	NA	B904	CASALNUOVO MONTEROTARO	FG	C097	CASTEL DI SASSO	CE	C209	CASTELMEZZANO	PZ			
B613	CANNETO PAVESE	PV	B760	CAREGGINE	LU	B907	CASALOLDO	MN	C098	CASTEL DI TORA	RI	C210	CASTELMOLA	ME			
B612	CANNETO SULL'OGLIO	MN	B762	CAREMA	TO	B910	CASALPUSTERLENGO	LO	C102	CASTEL FOCOGNANO	AR	C213	CASTELNOVETTO	PV			
B615	CANNOBIO	VB	B763	CARENNO	LC	B911	CASALROMANO	MN	C114	CASTEL FRENTANO	CH	C215	CASTELNOVO BARIANO	RO			
B616	CANNOLE	LE	B765	CARENTINO	AL	B912	CASALSERUGO	PD	C115	CASTEL GABBIANO	CR	C217	CASTELNOVO DEI FRUILLI	PN			
B617	CANOLO	RC	B766	CARERI	RC	B916	CASALUCE	CE	C116	CASTEL GANDOLFO	RM	C218	CASTELNOVO DI SOTTO	RE			
B618	CANONICA D'ADDA	BG	B767	CARESANA	VC	B917	CASALVECCHIO DI PUGLIA	FG	C117	CASTEL GIORGIO	TR	C219	CASTELNOVO NE' MONTI	RE			
B619	CANOSA DI PUGLIA	BT	B768	CARESANABLOT	VC	B918	CASALVE'OCCHIO SICULO	ME	C118	CASTEL GOFFREDO	MN	C216	CASTELNUOVO	TN			
B620	CANOSA SANNITA	CH	B769	CAREZZANO	AL	B919	CASALVIERI	FR	C121	CASTEL GUELFO DI BOLOGNA	BO	C226	CASTELNUOVO BELBO	AT			
B621	CANOSIO	CN	B771	CARFIZZI	KR	B920	CASALVOLONE	NO	C203	CASTEL MADAMA	RM	C227	CASTELNUOVO BERARDENGA	SI			
C669	CANOSSA	RE	B772	CARGEGHE	SS	B921	CASALZUIGNO	VA	C204	CASTEL MAGGIORE	BO	C228	CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA	LO			
B624	CANSANO	AQ	B774	CARIATI	CS	B922	CASAMARCIANO	NA	C208	CASTEL MELLA	BS	C229	CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA	AL			
B626	CANTAGALLO	PO	B776	CARIFE	AV	B923	CASAMASSIMA	BA	C211	CASTEL MORRONE	CE	C220	CASTELNUOVO BOZZENTE	CO			
B627	CANTALICE	RI	B777	CARIGNANO	TO	B924	CASAMICCIOLA TERME	NA	C252	CASTEL RITALDI	PG	C230	CASTELNUOVO CALCEA	AT			
B628	CANTALUPA	TO	B778	CARIMATE	CO	B925	CASANDRINO	NA	C253	CASTEL ROCCHERO	AT	C231	CASTELNUOVO CILENTO	SA			
B631	CANTALUPO IN SABINA	RI	B779	CARINARO	CE	B928	CASANOVA ELVO	VC	C255	CASTEL ROZZONE	BG	C225	CASTELNUOVO DEL GARDA	VR			
B629	CANTALUPO LIGURE	AL	B780	CARINI	PA	B927	CASANOVA LERRONE	SV	C259	CASTEL SAN GIORGIO	SA	C222	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	FG			
B630	CANTALUPO NEL SANNIO	IS	B781	CARINOLA	CE	B929	CASANOVA LONATI	PV	C261	CASTEL SAN GIOVANNI	PC	C214	CASTELNUOVO DI CEVA	CN			
B633	CANTARANA	AT	B782	CARISIO	VC	B932	CASAPE	RM	C262	CASTEL SAN LORENZO	SA	C235	CASTELNUOVO DI CONZA	SA			
B634	CANTELLO	VA	B783	CARISOLO	TN	M260	CASAPESENNA	CE	C263	CASTEL SAN NICCOLO'	AR	C224	CASTELNUOVO DI FARFA	RI			
B635	CANTERANO	RM	B784	CARLANTINO	FG	B933	CASAPINTA	BI	C266	CASTEL SAN PIETRO ROMANO	RM	C236	CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	LU			
B636	CANTIANO	PU	B785	CARLAZZO	CO	B934	CASAPROTA	RI	C265	CASTEL SAN PIETRO TERME	BO	C237	CASTELNUOVO DI PORTO	RM			
B637	CANTOIRA	TO	B787	CARLENTINI	SR	B935	CASAPULLA	CE	C270	CASTEL SAN VINCENZO	IS	C232	CASTELNUOVO DON BOSCO	AT			
B639	CANTU'	CO	B788	CARLINO	UD	B936	CASARANO	LE	C268	CASTEL SANT'ANGELO	RI	C240	CASTELNUOVO MAGRA	SP			
B640	CANZANO	TE	B789	CARLOFORTE	CI	B937	CASARGO	LC	C269	CASTEL SANT'ELIA	VT	C241	CASTELNUOVO NIGRA	TO			
B641	CANZO	CO	B790	CARLOPOLI	CZ	B938	CASARILE	MI	C289	CASTEL VISCARDO	TR	C223	CASTELNUOVO PARANO	FR			
B642	CAORLE	VE	B791	CARMAGNOLA	TO	B940	CASARSA DELLA DELIZIA	PN	C110	CASTEL VITTORIO	IM	C242	CASTELNUOVO RANGONE	MO			
B643	CAORSO	PC	B792	CARMIANO	LE	B939	CASARZA LIGURE	GE	C291	CASTEL VOLTURNO	CE	C243	CASTELNUOVO SCRIVIA	AL			
B644	CAPACCIO	SA	B794	CARPIGNANO	PO	B941	CASASCO	AL	C057	CASTELBALDO	PD	C244	CASTELNUOVO VAL DI CECINA	PI			
B645	CAPACI	PA	B795	CARPIGNANO DI BRENTA	PD	B942	CASASCO D'INTELVI	CO	C059	CASTELBELFORTE	MN	C245	CASTELPAGANO	BN			
B646	CAPALBIO	GR	B796	CARNAGO	VA	B943	CASATENOVO	LC	C060	CASTELBELLINO	AN	C246	CASTELPETROSO	IS			
B647	CAPANNOLI	PI	B798	CARNATE	MB	B945	CASATISMA	PV	C062	CASTELBELLO CHARDES -		C247	CASTELPIZZUTO	IS			
B648	CAPANNORI	LU	B801	CAROBIO DEGLI ANGELI	BG	B946	CASAVATORE	NA		CASTELBELL TSCHARS.	BZ	C248	CASTELPLANO	AN			
B649	CAPENA	RM	B802	CAROLEI	CS	B947	CASAZZA	BG	C063	CASTELBIANCO	SV	C250	CASTELPOTO	BN			
B650	CAPERGANICA	CR	B803	CARONA	BG	B948	CASCIA	PG	C066	CASTELBOTTACCIO	CB	C251	CASTELRAIMONDO	MC			
B651	CAPESTRANO	AQ	B804	CARONIA	ME	B949	CASCIAGO	VA	C067	CASTELBUONO	PA	C254	CASTELROTTO - KASTELRUTH.	BZ			
B653	CAPIAGO INTIMIANO	CO	B805	CARONNO PERTUSELLA	VA	M327	CASCIANA TERME LARI	PI	C069	CASTELCIVITA	SA	C267	CASTELSANANGELO SUL NERA	MC			
B655	CAPISTRANO	VV	B807	CARONNO VARESI	VA	B950	CASCINA	PI	C072	CASTELCOVATI	BS	C271	CASTELSARACENO	PZ			
B656	CAPISTRELLO	AQ	B808	CAROSINO	TA	B953	CASINETTE DIVREA	TO	C073	CASTELCUCCO	TV	C272	CASTELSARDO	SS			
B658	CAPITIGNANO	AQ	B809	CAROVIGNO	BR	B954	CASEI GEROLA	PV	C074	CASTELDACCIA	PA	C273	CASTELSEPRIO	VA			
B660	CAPIZZI	ME	B810														

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
C308	CASTIGLIONE A CASAURIA	PE	C440	CELLE ENOMONDO	AT	C584	CE'ARA	SA	C738	CISSONE	CN	C894	COLOGNO AL SERIO	BG			
C302	CASTIGLIONE CHIAVARESE	GE	C443	CELLE LIGURE	SV	C585	CETO	BS	C739	CISTERNA D'ASTI	MI	C895	COLOGNO MONZESE	MI			
C301	CASTIGLIONE COSENTINO	CS	C446	CELLENO	VT	C587	CE'ONIA	SI	C740	CISTERNA DI LATINA	LT	C897	COLOGNO LAI COLLI	VR			
C304	CASTIGLIONE D'ADDA	LO	C447	CELLERE	VT	C588	CETRARO	CS	C741	CISTERNINO	BR	C900	COLONNA	RM			
C296	CASTIGLIONE DEI PEPOLI	BO	C449	CELLINO ATTANASIO	TE	C589	CEVA	CN	C742	CITERNA	PG	C901	COLONNELLA	TE			
C306	CASTIGLIONE DEL GENOVESI	SA	C448	CELLINO SAN MARCO	BR	C591	CEVO	BS	C744	CITTA' DELLA PIEVE	PG	C902	COLONNO	CO			
C309	CASTIGLIONE DEL LAGO	PG	C450	CELLIO	VC	C593	CHALLAND-SAINT-ANSELME	AO	C745	CITTA' DI CASTELLO	PG	C903	COLORINA	SO			
C310	CASTIGLIONE DELLA PESCIAIA	GR	C452	CELLOLE	CE	C594	CHALLAND-SAINT-VICTOR	AO	C750	CITTA' SANT'ANGELO	PE	C904	COLORNO	PR			
C312	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	MN	C452	CEMBRA	TN	C595	CEMBRAVE	AO	C743	CITTADELLA	PD	C905	COLIOMI	CS			
C303	CASTIGLIONE DI GARFAGNANA	LU	C453	CENADI	CZ	B491	CHAMOI	AO	C746	CITTADUCALE	RI	C908	COLTURANO	MI			
C297	CASTIGLIONE DI SICILIA	CT	C456	CENATE SOPRA	BG	C596	CHAMPPEPRAZ	AO	C747	CITTA'NOVA	RC	M336	COLVERDE	CO			
C299	CASTIGLIONE D'INTE'LVII	CO	C457	CENATE SOTTO	BG	B540	CHAMPORCHER	AO	C749	CITTAREALE	RI	C910	COLZATE	BG			
C313	CASTIGLIONE D'ORCIA	SI	C458	CENECENIGHE AGORDINO	BL	C598	CHAMPVENSDO	AO	C751	CITTIGLIO	VA	C911	COMABBBIO	VA			
C314	CASTIGLIONE FALLETTO	CN	C459	CENE	BG	C294	CHATILLON	AO	C752	CIVATE	LC	C912	COMACCHIO	FE			
C315	CASTIGLIONE IN TEVERINA	VT	C461	CENESELLI	RO	C599	CHERASCO	CN	C755	CIVEZZA	IM	C914	COMANO	MS			
C298	CASTIGLIONE MESSER MARINO	CH	C463	CENGIO	SV	C600	CHERMULE	SS	C756	CIVEZZANO	TN	M314	COMANO TERME	TN			
C316	CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO	TE	C467	CENTA SAN NICOLO'	TN	C604	CHIALAMBERTO	TO	C757	CIVIASCO	VC	C917	COMAZZO	LO			
C200	CASTIGLIONE OLONA	VA	C466	CENTALLO	CN	C605	CHIAMPO	VI	C758	CIVIDALE DEL FRIULI	UD	C918	COMEGLIANS	UD			
C317	CASTIGLIONE TINELLA	CN	C469	CENTO	FE	C606	CHIANCHE	AV	C759	CIVIDATE AL PIANO	BG	C920	COMELICO SUPERIORE	BL			
C307	CASTIGLIONE TORINESE	TO	C470	CENTOLA	SA	C608	CHIANCIANO TERME	SI	C760	CIVIDATE CAMUNO	BS	C922	COMERIO	VA			
C321	CASTIGNANO	AP	C472	CENTRACHE	CZ	C609	CHIANNI	PI	C763	CIVITA	CS	C925	COMIZZANO-CIZZAGO	BS			
C322	CASTILENTI	TE	C471	CENTURIFE	EN	C610	CHIANOCO	TO	C765	CIVITA CASTELLANA	VT	C926	COMIGNANO	NO			
C323	CASTINO	CN	C474	CEPAGATTI	PE	C612	CHIARAMONTE GULFI	RG	C766	CIVITA D'ANTINO	AQ	C927	COMISO	RG			
C325	CASTIONE ANDEVENNO	SO	C476	CEPPALONI	BN	C613	CHIARAMONTI	SS	C764	CIVITACAMPOMARANO	CB	C928	COMITINI	AG			
C324	CASTIONE DELLA PRESOLANA	BG	C478	CEPPO MORELLI	VB	C614	CHIARANO	TV	C768	CIVITALUPARELLA	CH	C929	COMIZIANO	NA			
C327	CASTIONS DI STRADA	UD	C479	CEPRANO	FR	C615	CHIARAVALLE	AN	C769	CIVITANOVA DEL SANNIO	IS	C930	COMIMESSAGGIO	MN			
C329	CASTIRAGA VIDARDO	LO	C480	CERAMI	EN	C616	CHIARAVALLE CENTRALE	CZ	C770	CIVITANOVA MARCHE	MC	C931	COMMIZZADURA	TN			
C330	CASTO	BS	C481	CERANESI	GE	C618	CHIARI	BS	C771	CIVITAQUANA	PE	C933	COMO	CO			
C331	CASTORANO	AP	C483	CERANO	NO	C619	CHIARAMONTE	PZ	C773	CIVITAVECCHIA	RM	C934	COMPIANO	PR			
C332	CASTREZZATO	BS	C482	CERANO D'INTE'LVII	CO	C620	CHIAUCI	IS	C778	CIVITELLA ALFEDENA	AO	C937	COMUN NUOVO	BG			
C334	CASTRI DI LECCE	LE	C484	CERANOVA	PV	C621	CHIAVARI	GE	C779	CIVITELLA CASANOVA	PE	C935	COMUNANZA	AP			
C335	CASTRIGNANO DE' GRECI	LE	C485	CERASO	SA	C623	CHIAVENNA	SO	C780	CIVITELLA D'AGLIANO	VT	C938	CONA	VE			
C336	CASTRIGNANO DEL CAPO	LE	C486	CERCEMAGGIORE	CB	C624	CHIAVERANO	TO	C781	CIVITELLA DEL TRONTO	TE	C941	CONCA CASALE	IS			
M267	CASTRO	BG	C487	CERCENASCO	TO	C625	CHIEENS. KIENS.	BZ	C777	CIVITELLA DI ROMAGNA	FC	C940	CONCA DEI MARINI	SA			
M261	CASTRO	LE	C488	CERCEPICCOLA	CB	C627	CHIERI	TO	C774	CIVITELLA IN VAL DI CHIARA	AR	C939	CONCA DELLA CAMPANIA	CE			
C338	CASTRO DEI VOLSCI	FR	C489	CERCHIARA DI CALABRIA	CS	C630	CHIES D'ALPAGO	BL	C776	CIVITELLA MESSER RAIMONDO	CH	C943	CONCAMARISE	VR			
C339	CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE	FC	C492	CERCHIO	AQ	C628	CHIESA IN VALMALENCO	SO	C782	CIVITELLA PAGANICO	GR	C946	CONCERVIANO	RI			
C340	CASTROCFIOLLO	FR	C494	CERCIVENTO	UD	C629	CHIESANUOVA	TO	C783	CIVITELLA ROVETO	AQ	C948	CONCESIO	BS			
C341	CASTROFILIPPO	AG	C495	CERCOLA	NA	C632	CHIESA UZZANESE	PT	C784	CIVITELLA SAN PAOLO	RM	C949	CONCO	VI			
C108	CASTROLIBERO	CS	C496	CERDA	PA	C633	CHIEUTI	FG	C787	CLAIRNO CON OSTENO	CO	C950	CONCORDIA SULLA SECCHIA	MO			
C243	CASTRONNO	VA	C498	CEREA	VR	C634	CHIEVE	CR	C790	CLAUT	PN	C952	CONCOREZZO	MB			
C344	CASTRONOVO DI SICILIA	PA	C500	CEREGNANO	RO	C635	CHIGNOLO D'ISOLA	BG	C791	CLAUZETTO	PN	C953	CONDINO	TN			
C345	CASTRONUOVO DI SANT'ANDREA	PZ	C501	CERENZIA	KR	C637	CHIGNOLO PO	PV	C792	CLAVESANA	CN	C954	CONDOLFURI	RC			
C346	CASTRUPIGNANO	CB	C497	CERES	TO	C638	CHIOGGIA	VE	C793	CLAVIERE	TO	C955	CONDOVE	TO			
C347	CASTRORREALE	ME	C502	CERESARA	MN	C639	CHIOMONTE	TO	C794	CLES	TN	C956	CONDR0'	ME			
C348	CASTRORREALE	CS	C503	CERSETO	AL	C640	CHIONS	PN	C795	CLETO	CS	C957	CONEGLIANO	TV			
C349	CASTRUVILLARI	CS	C504	CERESOLE ALBA	CN	C641	CHIOPRIS VISCONA	UD	C796	CLIVIO	VI	C958	CONFIENZA	PV			
C351	CATANIA	CT	C505	CERESOLE REALE	TO	C648	CHITIGNANO	AR	C797	CLOZ	TN	C959	CONFIGNI	RI			
C352	CATANZARO	CZ	C506	CERETE	BG	C649	CHIUDUNO	BG	C800	CLUSONE	BG	C960	CONFLENTI	CZ			
C353	CATENANUOVA	EN	C508	CERETTO LOMELLINA	PV	C650	CHIUPPANO	VI	C801	COASSOLO TORINESE	TO	C962	CONIOLO	AL			
C354	CATIGNANO	PE	C509	CERGNANO	PV	C651	CHIURO	SO	C803	COAZZE	TO	C963	CONSELICE	RA			
C357	CATTOLICA	RN	C510	CERIALE	SV	C652	CHIUSA. KLAUSEN.	BZ	C804	COAZZOLO	AT	C964	CONSELVE	PD			
C356	CATTOLICA ERACLEA	AG	C511	CERIANA	IM	C653	CHIUSA DI PESIO	CN	C806	COCCAGLIO	BS	C968	CONTESSA ENTELLINA	PA			
C285	CAULONIA	RC	C512	CERIANO LAGHETTO	MB	C655	CHIUSA DI SAN MICHELE	TO	C807	COCCONATO	AT	C969	CONTIGLIANO	RI			
C359	CAUTANO	BN	C513	CERIGNALE	PC	C654	CHIUSA SCLAFANI	PA	C810	COCCU'IO-TREVISAGO	VA	C971	CONTRADA	AV			
C361	CAVA DE' TIRRENI	SA	C514	CERIGNOLA	FG	C656	CHIUSAFORTE	UD	C811	COCULLO	AQ	C972	CONTROGUERRA	TE			
C360	CAVA MANARA	PV	C515	CERISANO	CS	C657	CHIUSANICO	IM	C812	CODEVIGO	PD	C973	CONTRONE	SA			
C362	CAVACURTA	LO	C516	CERMENATE	CO	C658	CHUSANO D'ASTI	AT	C813	CODEVILLA	PV	C974	CANTURSI TERME	SA			
C363	CAVAGLIA'	BI	A022	CERMES. T.SCHERMIS.	BZ	C659	CHUSANO DI SAN DOMENICO	AV	C814	CODIGORO	FE	C975	CONVERSA	BA			
C364	CAVAGLIETTO	NO	C517	CERMIGNANO	TE	C660	CHUSAVECCHIA	IM	C815	CODOGNE'	TV	C976	CONZA DELLA CAMPANIA	AV			
C365	CAVAGLIO D'AGOGNA	NO	C520	CERNOBBIO	CO	C661	CHIUSDINO	SI	C816	CODOGNO	LO	C977	CONZANO	AL			
C367	CAVAGLIO-SPOCCA	VB	C521	CERNUSCO LOMBARDONE	LC	C662	CHIUSI	SI	C817	CODROIPO	UD	C978	COPERTINO	LE			
C369	CAVAGNOLO	TO	C523	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	MI	C663	CHIUSI DELLA VERNA	AR	C818	CODRONGIANOS	SS	C979	COPIANO	PV			
C370	CAVANIOM VERONESE	VR	C526	CERRETO CASTELLO	BI	C665	CHIVASSO	TO	C819	COGGIOLA	BI	C980	COPPARO	FE			
C372	CAVALESE	TN	C528	CERRETO D'ASTI	AT	M272	CIAMPINO	RM	C820	COGLIATE	MB	C982	CORANA	PV			
C374	CAVALLASCA	CO	C524	CERRETO D'ESI	AN	C668	CIANCIANA	AG	C821	COGNE	AO	C983	CORATO	BA			
C375	CAVALLERLEONE	CN	C527	CERRETO DI SPOLETO	PG	C672	CIBIANA DI CADORE	BL	C823	COGOLETO	GE	C984	CORBARA	SA			
C376	CAVALLERMAGGIORE	CN	C507	CERRETO GRUE	AL	C673	CICAGNA	GE	C824	COGOLLO DEL CENGIO	VI	C986	CORBETTA	MI			
C377	CAVALLINO	LE	C529	CERRETO GIUDI	FI	C674	CICALA	CZ	C826	COGORNO	GE	C987	CORBOLA	RO			
M308	CAVALLINO-TREPONTI	VE	C518	CERRETO LAZIALE	RM	C675	CICERALE	NA	C829	COLAZZA	NO	C988	CORCHIANO	VT			
C378	CAVALLIRIO	NO	C525	CERRETO SANNITA	BN	C676	CICCIANO	SA	C835	COLERE	BG	C990	CORCIANO	PG			
C380	CAVARENO	TN	C530	CERRETO LANGHE	CN	C677	CICLIANO	RM	C836	COLFELICE	FR	C991	CORDENONS	PN			
C381	CAVARGNA	CO	C531	CERRINA MONFERRATO	AL	C678	CICOGNOLO	CR	C838	COLI	PC	C992	CORDIGNANO	PN			
C382	CAVARIA CON PREMEZZO	VA	C532	CERRIONE	BI	C679	CICONIO	TO	C839	COLICO	LC	C993	CORDOVADO	PN			
C383	CAVARZERE	VE	C536	CERRO AL LAMBRO	MI	C680	CIGLIANO	VC	C840	COLLAGNA	RE	C994	COREDO	TN			
C384	CAVASO DEL TOMBA	TV	C534	CERRO AL VOLTURNO	IS	C681	CIGLIE'	CN	C841	COLLALTO SABINO	RI	C995	COREGLIA ANTELMINELLI	LU			
C385	CAVASO NUOVO	PN	C537	CERRO MAGGIORE	MI	C684	CIGOGNOLA	PV	C844	COLLARMELE	AQ	C996	COREGLIA LIGURE	GE			
C387	CAVATORE	AL	C533	CERRO TANARO	AT	C685	CIGOLE	BS	C845	COLLAZZONE	PG	C998	CORENO AUSONIO	FR			
C389	CAVAZZO CARNICO	UD	C538	CERRO VERONESE	VR	C686	CLAVAGNA	PV	C851	COLLE BRIANZA	LC	C999	CORFINIO	AQ			
C390	CAVE	RM	C539	CERSOSIMO	PZ	C689	CIMADOLMO	TV	C854	COLLE D'ANCHISE	CB	D003	CORI	LT			
C392	CAVEDAGO	TN	C540	CERTALDO	FI	C691	CIMBERGO	BS	C857	COLLE DI TORA	RI	D004	CORIANO	RN			
C393	CAVEDINE	TN	C541	CERTOSA DI PAVIA	PV	C694	CIMEGO	TN	C847	COLLE DI VAL D'ELSA	SI	D005	CORIGLIANO CALABRO	CS			
C394	CAVENAGO D'ADDA	LO	C542	CERVA	CZ	C695	CIMINA'	RC	C870	COLLE SAN MAGNO	FR	D006	CORIGLIANO D'OTRANTO	LE			
C395	CAVENAGO DI BRIANZA	MB	C543	CERVARA DI ROMA	RM	C696	CIMINNA	PA	C846	COLLE SANNITA	BN	D007	CORINALDO	AN			
C396	CAVERNAGO	BG	C544	CERVARESE SANTA CROCE	PD	C697	CIMITILE	NA	C872	COLLE SANTA LUCIA	BL	D008	CORIO	TO			
C398	CAVEZZO	MO	C545	CERVARO	FR	C699	CIMOLAIS	PN	C848	COLLE UMBERTO	TV	D009	CORLEONE	PA			
C400	CAVIZZANA	TN	C547	CERVASCA	CN	C700	CIMONE	TN	C850	COLLEBEATO	BS	D011	CORLETO MONFORTE	SA			
C404	CAVOUR	TO	C548	CERVATTO	VC	C701	CINAGLIO	AT	C852	COLLECCHIO	PR	D010	CORLETO PERTICARA	PZ			
C405	CAVRIAGO	RE	C549	CERVENO	BS	C702	CINETO ROMANO	RM	C853	COLLE CORVINO	PE	D013	CORMANO	MI			
C406	CAVRIANA	MN	C550	CERVENE	CN	C703	CINGIA DE' BOTTI	CR	C311	COLLEDARA	TE	D014	CORMONS	GO			
C407	CAVRIGLIA	AR	C551	CERVESINA	PV	C704	CINGOLI	MC	C855	COLLEDIMACINE	CH	D015	CORNA IMAGNA	BG			
C409	CAZZAGO BRABIA	VA	C552	CERVETERI	RM	C705	CINGIANO	GR	C856	COLLEDIMEZZO	CH	D016	CORNALBA	BG			
C408	CAZZAGO SAN MARTINO	BS	C553	CERVIA	RA	C707	CINISSELLO BALSAMO	MI	C858	COLLEFERRO	RM	M338	CORNALLE E BASTIDA	PV			
C412	CAZZANO DI TRAMIGNA	VR	C554	CERVICATI	CS	C708	CINISI	PA	C859	COLLEGIOVE	RI	D018	CORNAREDO	MI			
C410	CAZZANO SANT'ANDREA	BG	C555	CERVIGNANO D'ADDA	LO	C709	CINO	SO	C860	COLLEGNO	TO	D019	CORNATE D'ADDA	MB			
C413	CECCANO	FR	C556	CERVIGNANO DEL FRIULI	UD	C710	CINQUEFRONDI	RC	C862	COLLELONGO	AQ	B799	CORNEDO ALL'ISARCO. KARNEID.	BZ			
C414	CECIMA	PV	C557	CERVINARA	AV	C711	CINTANO	TO	C864	COLLEPARDO	FR	D020	CORNEDO VICENTINO	VI			
C415	CECINA	LI	C558	CERVINO	CE	C712	CINTE TESINO	TN	C865	COLLEPASSO	LE	D021	CORNEGLIANO LAIDENSE	LO			
C417	CEDEGOLO	BS	C559	CERVU	IM	C714	CINTO CAOMAGGIORE	VE	C866	COLLEPIETRO	AQ	D022	CORNELIANO D'ALBA	CN			
C418	CEDRASCO	SO	C560	CERZETO	CS	C713	CINTO EGUGNEO	PD	C867	COLLERETTO CASTELNUOVO	TO	D026	CORNIGLIO				

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
D051	CORTIANZE	AT	D211	CUPRAMONTANA	AN	D373	DRUNTO	TO	D527	FELITTO	SA	D676	FONTANETTO PO	VC
D052	CORTAZZONE	AT	B824	CURA CARPIGNANO	PV	D374	DRUGO	VB	D528	FELIZZANO	AL	D677	FONTANIGORDA	GE
D054	CORTE BRUNATELLA	PC	D214	CURCURIS	OR	O376	DUALCHI	NU	D529	FELONICA	MN	D678	FONTANILE	AD
D056	CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE	CR	D216	CUREGGIO	NO	D377	DUBINO	SO	D530	FELTRE	BL	D679	FONTANA	PT
D057	CORTE DE' FRATI	CR	D217	CURIGLIA CON MONTEVIASCO	VA	M300	DUE CARRARE	PD	D531	FENEGRO'	CO	D680	FORTE	TV
D058	CORTE FRANCA	BS	D218	CURINGA	CZ	D379	DUEVILLE	VI	D532	FENESTRELLE	TO	M309	FORTE NUOVA	RM
D068	CORTE PALASIO	LO	D219	CURINO	BI	D380	DUGENTA	BN	D537	FENIS	AO	D681	FORTECCHIO	AO
D061	CORTEMAGGIORE	PC	D221	CURNO	BG	D383	DUINO-AURISINA	TS	D538	FERENTILLO	TR	D682	FORTECHIARI	FR
D062	CORTEMILIA	CN	D222	CURON VENOSTA - GRAUN IM VINSCHGAU.	BE	D384	DUMENZA	VA	D539	FERENTINO	FR	D683	FONTEGRECA	CE
D064	CORTENO GOLGI	BS				D385	DUNO	VA	D540	FERLA	SR	D684	FORTEVIVO	BG
D065	CORTENOVA	LC	D223	CURSI	LZ	D386	DURAZZANO	BN	D541	FERMIGNANO	PU	D685	FORTEVIVO	PR
D066	CORTENUOVA	BG	D225	CURSOLO-ORASSO	VB	F772	DURONIA	CB	D542	FERMO	FM	D686	FONZASO	BL
D067	CORTEOLONA	PV	D226	CURTAROLO	PD	D388	DUSINO SAN MICHELE	AT	D543	FERNO	VA	D688	FOPPOLO	BG
D072	CORTIGLIONE	AT	D227	CURTATONE	MN	D390	EBOLI	SA	D544	FEROLETO ANTICO	CZ	D689	FORANO	RI
A266	CORTINA D'AMPEZZO	BL	D228	CURTI	CE	O391	EDOLO	BS	D545	FEROLETO DELLA CHIESA	RC	D691	FORCE	AP
D075	CORTINA SULLA STRADA DEL VINO - KURTINIG AN D.	BZ	D229	CUSAGO	MI	O392	EGNA NEUMARKT.	BZ	D547	FERRANDINA	MT	D693	FORCHIA	BN
D076	CORTINO	TE	D231	CUSANO MILANINO	MI	O394	ELICE	PE	D548	FERRARA	FE	D694	FORCOLA	SO
D077	CORTONA	AR	D230	CUSANO MUTRI	BN	D395	ELINI	OG	D549	FERRARA DI MONTE BALDO	VR	D695	FORDONGIANUS	OR
D078	CORVARA	PE	D232	CUSINO	CO	O398	ELLO	LC	D550	FERRAZZANO	CB	D696	FORENZA	PZ
D079	CORVARA IN BADIA .CORVARA	BZ	D233	CUSIO	BG	O399	ELMAS	CA	D551	FERRERA DI VARESE	VA	D697	FORESTO SPARSO	BG
D081	CORVINO SAN QUIRICO	PV	D234	CUSTONACI	TP	D401	ELVA	CN	D552	FERRERA ERBOGNONE	PV	D700	FORGARIA NEL FRUILLI	UD
D082	CORZANO	BS	D235	CUTIGLIANO	PT	D402	EMARSE	AO	D554	FERRERE	AT	T701	FORINO	AV
D085	COSEANO	UD	D236	CUTRO	KR	D403	EMPOLI	FI	D555	FERRIERE	PC	D702	FORIO	NA
D086	COSENZA	CS	D237	CUTROFIANO	LE	D406	ENDINE GAIANO	BG	D557	FERRUZZANO	RC	T704	FORL'	FC
D087	COSIO D'ARROSCIA	IM	D238	CUVEGLIO	VA	D407	ENEGO	VI	D560	FIAMIGNANO	RI	T703	FORL' DEL SANNIO	IS
D088	COSIO VALTELLINO	SO	D239	CUVIO	VA	D408	ENEMONZO	UD	D562	FIANO	TO	T705	FORLIMPOPOLI	FC
D089	COSOLETO	RC	D243	DAIANO	TN	C342	ENNA	EN	D561	FIANO ROMANO	RM	T706	FORMAZZA	VM
D093	COSSANO BELBO	CN	D244	DAIRAGO	MI	D410	ENTRACQUE	CN	D564	FIASTRA	MC	T707	FORMELLO	RB
D092	COSSANO CANAVESE	TO	D245	DALMINE	BG	D411	ENTRATICCO	BG	D565	FIAVE'	TN	T708	FORMIA	LT
D094	COSSATO	BI	D246	DAMBEL	TN	D412	ENVE	CN	D567	FICARAZZI	PA	T709	FORMICOLA	CE
D095	COSSERIA	SV	D247	DANTA DI CADORE	BL	D414	EPISCOPIA	PZ	D568	FICAROLO	RO	T710	FORMIGARA	CR
D096	COSSIGNANO	AP	D248	DAONE	TN	D415	ERACLEA	VE	D569	FICARRA	ME	T711	FORMIGINE	MO
D099	COSSOCCO	VB	D250	DARE'	TN	D416	ERBA	CO	D570	FICULLE	TR	D712	FORMIGLIANA	VC
D100	COSSOINE	SS	D251	DARFO BOARIO TERME	BS	D419	ERBE'	VR	B034	FIDENZA	PR	D713	FORMIGNANA	FE
D101	COSSOMBRATO	AT	D253	DASA'	VV	D420	ERBEZZO	VR	D571	FI E' ALLO SCILIER -	BZ	T714	FORNACE	TN
D109	COSTA DE' NOBILI	PV	D255	DAVAGNA	GE	D421	ERBUSCO	BS		VOELS AM SCHLERN.	BZ	T715	FORNELLI	IS
D110	COSTA DI MEZZATE	BG	D256	DAVERIO	VA	D422	ERCHIE	BR	D572	FIERA DI PRIMIERO	TN	D718	FORNI AVOLTRI	UD
D105	COSTA DI ROVIGO	RO	D257	DAVOLI	CZ	H243	ERCOLANO	NA	D573	FIEROZZO	TN	T719	FORNI DI SOPRA	UD
D112	COSTA MASNAGA	LC	D258	DAZIO	CO	D423	ERICE	TP	D574	FIESCO	CR	T720	FORNI DI SOTTO	UD
D111	COSTA SERINA	BG	D259	DECIMOMANNU	CA	D424	ERLI	PV	D575	FIESOLE	FI	T725	FORNO CANAVESE	TO
D103	COSTA VALLE IMAGNA	BG	D260	DECIMOPUTZU	CA	D426	ERTO E CASSO	SN	D576	FIESSE	BS	D726	FORNO DI ZOLDO	BL
D102	COSTA VESCOVATO	AL	D261	DECOLLATURA	CZ	M292	ERULA	SS	D578	FIESSO D'ARTICO	VE	D728	FORNOVO DI TARO	PR
D117	COSTA VOLPINO	BG	D264	DEGO	SV	D428	ERVE	LC	D577	FIESSO UMBERTIANO	RO	T727	FORNOVO SAN GIOVANNI	BG
D107	COSTABISSARA	PG	D265	DEIWA MARINA	SP	D429	ESANATOGLIA	MC	D579	FIGLINO SERENZA	CO	T730	FORTE DEI MARMI	LI
D108	COSTACCIARO	VI	D266	DELEBIO	SO	D430	ESCALAPLANO	CA	M321	FIGLINE E INCISA VALDARNO	FI	D731	FORTEZZA FRANZENSFESTE.	BZ
D113	COSTANZANA	VC	D267	DELIA	CL	D431	ESCOLCA	CA	D582	FIGLINE VEGLIATURO	CS	D732	FORTUNAGO	PV
D114	COSTARAINERA	IM	D268	DELIANUOVA	RC	D434	ESINE	BS	D586	FILACCIANO	RM	T733	FORZA D'AGRO'	ME
D118	COSTERMANO	VR	D269	DELICETO	FG	D436	ESINO LARIO	LC	D587	FILADELFIA	VV	D734	FOSCIANDORA	LU
D119	COSTIGLIONE	AT	D270	DELLO	BS	D440	ESPERIA	FR	D588	FILAGO	BG	T735	FOSSINOVO	MS
D120	COSTIGLIONE SALUZZO	CN	D271	DEMONTE	CN	D441	ESPORLATU	SS	D589	FILANDARI	VV	T736	FOSSA	AQ
D121	COTIGNOLE	RA	D272	DENICE	AL	D442	ESTE	PD	D590	FILATTIERA	MS	T738	FOSSACESIA	CH
D123	COTRONEI	KR	D273	DENNO	TN	D443	ESTERZILI	CA	D591	FILETTINO	FR	T740	FOSSALTA DI PIAVE	VE
D124	COTTANELLO	RI	D277	DERNICE	AL	D444	ETROUBLES	AO	D592	FILETTO	CH	T741	FOSSALTA DI PORTOGRUARO	VE
D012	COURMAYEUR	AO	D278	DEREVERE	CR	D445	EUPLIO	CO	D593	FILIANO	PZ	D737	FOSSALTO	CB
D126	COVO	BG	D279	DERUTA	PG	D433	EXILLES	TO	D594	FILIGHERA	PV	D742	FOSSANO	CN
D127	COZZO	PV	D280	DERVIO	LC	D447	FABBRICA CURONE	AL	D595	FILIGNANO	IS	D745	FOSSATO DI VICO	PG
D128	CRACO	MT	D281	DEIANA	VC	M319	FABBRICHE DI VERGEMOLI	LU	D596	FILIGASO	VV	D744	FOSSATO SERRALTA	CZ
D131	CRANDOLA VALSASSINA	LC	D284	DESENZANO DEL GARDA	BS	D450	FABBRICO	RE	D597	FILOTTRANO	AN	D748	FOSSO'	VE
D132	CRAWAGLIANA	VC	D286	DESIO	MB	D451	FABRIANO	AN	D599	FINALE EMILIA	MO	T749	FOSSOMBRONE	PU
D133	CRAWANZANA	CN	D287	DESULO	NU	D452	FABRICA DI ROMA	VT	D600	FINALE LIGURE	SV	D750	FOZA	VI
D134	CRAVEGGIA	VB	D289	DIAMANTE	CS	D453	FABRIZIA	VV	D604	FINO DEL MONTE	BG	D751	FRABOSA SOPRANA	CN
D136	CREAZZO	VI	D293	DIANO ARENTINO	IM	D454	FABRO	TR	D605	FINO MORNASCO	CO	D752	FRABOSA SOTTANA	CN
D137	CRECCIO	CH	D296	DIANO CASTELLO	IM	D455	FAEDIS	UD	D606	FIORANO AL SERIO	BG	D559	FRACONALTO	AL
D139	CREDARO	BG	D291	DIANO D'ALBA	CN	D457	FAEDO	TN	D608	FIORANO CANAVESE	TO	D754	FRAGGNANO	TA
D141	CREDERA RUBBIANO	CR	D297	DIANO MARINA	IM	D456	FAEDO VALTELLINO	SO	D607	FIORANO MODENESE	MO	T755	FRAGNETO L'ABATE	BN
D142	CREMA	CR	D298	DIANO SAN PIETRO	IM	D458	FAENZA	RA	D609	FIORDIMONTE	MC	D756	FRAGNETO MONFORTE	BN
D143	CREMELLA	LC	D299	DICOMANO	FI	D459	FAETO	FG	D611	FIORINZUOLA D'ARDA	PC	D757	FRAINE	CH
D144	CREMENAGA	VA	D300	DIGNANO	UD	D461	FAGGNA	UD	D612	FIRENZE	FI	T758	FRAMURA	SP
D145	CREMENO	LC	D302	DIMARO	TN	D462	FAGGETTO LARIO	CO	D613	FIRENZUOLA	FI	T763	FRANCIVALLA AL MARE	CH
D147	CREMIA	CO	D303	DINAMI	VV	D463	FAGGIANI	TA	D614	FIRMO	CS	T762	FRANCIVALLA ANGITOLA	VI
D149	CREMOLINO	AL	D304	DIPIGNANO	CS	D465	FAGNANO ALTO	AO	M323	FISCAGLIA	FE	D759	FRANCIVALLA BISIO	AL
D150	CREMONA	CR	D305	DISO	LE	D464	FAGNANO CASTELLO	CS	D615	FISCIANO	SA	T760	FRANCIVALLA D'ETE	FM
D151	CREMOSANO	CR	D309	DIVIGNANO	NO	D467	FAGNANO OLONA	VA	A310	FIUGGI	FR	T765	FRANCIVALLA DI SICILIA	ME
D154	CRESCENTINO	VC	D310	DIZZASCO	NO	D468	FAI DELLA PAGANELLA	TN	D617	Fiumalbo	MO	D761	FRANCIVALLA FONTANA	BR
D156	CRESPIADORO	VI	D311	DOBBIACO .TOBLACH.	BZ	D469	FALCCHIO	BN	D619	Fiumara	RC	T766	FRANCIVALLA IN SINNI	PZ
D157	CRESPIANO DEL GRAPPA	TV	D312	DOBERO' DEL LAGO	GO	D470	FALCADE	BL	D621	Fiume Veneto	PN	T764	FRANCIVALLA MARITTIMA	CS
D159	CRESPIATICA	LO	D314	DOGLIANI	CN	D471	FALCIANO DEL MASSICO	CE	D622	Fiumedinisi	ME	T767	FRANCA	VV
M328	CRESPIA LORENZANA	PI	D315	DOGLIOLA	CH	D473	FALCONARA ALBANESE	CS	D624	Fiumefreddo Bruzio	CS	D768	FRANCOFONTE	SR
D161	CRESPINO	RO	D316	DOGNA	UD	D472	FALCONARA MARITTIMA	AN	D623	Fiumefreddo di Sicilia	CT	T769	FRANCOLISE	CE
D162	CRESSA	NO	D317	DOLCE	VR	D474	FALCONE	ME	D627	Fiumicello	UD	T770	FRASCARO	AL
D165	CREVAQUORE	BI	D318	DOLCEACQUA	IM	D475	FALERIA	VT	D629	Fiumicino	RM	D771	FRASCAROLO	PV
D166	CREVALCORE	BO	D319	DOLCEDO	IM	D476	FALERNA	CZ	D628	Fiuminata	MC	T773	FRASCATI	RM
D168	CREVOLADOSSOLA	VB	D321	DOLENGA DEL COLLIO	GO	D477	FALERONE	FM	D629	FIVIZZANO	MS	D774	FRASCINETO	CS
D170	CRISPANO	NA	D323	DOLIANOVA	CA	D480	FALLO	CH	D630	FLAIBANO	UD	T775	FRASSILONGO	TN
D171	CRISPINO	TA	D325	DOLO	VE	D481	FALMENTA	VB	D631	FLAVON	TN	T776	FRASSINELLE POLESINE	RO
D172	CRISOLO	CN	D327	DOLZAGO	LC	D482	FALOPPIO	CO	D634	FLERO	BS	T777	FRASSINELLO MONFERRATO	AL
D175	CRUCIFIESCHI	GE	D328	DOLMANICO	CS	D483	FALVATERRA	FR	D635	FLORESTA	ME	D780	FRASSINETO PO	AL
C670	CROCETTA DEL MONTELLA	TV	D329	DOMASO	CO	D484	FALZES .PFALZEN.	BZ	D636	FLORIDIA	SR	T781	FRASSINETTO	TO
D177	CRODO	VB	D330	DOMEGGE DI CADORE	BL	D486	FANANO	MO	D637	FLORINAS	SS	D782	FRASSINO	CN
D179	CROGNALETO	TE	D331	DOMICELLA	AV	D487	FANNA	PN	D638	FLUMERI	AV	T783	FRASSINORO	MO
D180	CROPALATI	CS	D332	DOMODOSSOLA	VB	D488	FANO	PU	D639	FLUMINIMAGGIORE	CI	T785	FRASSO SABINO	RI
D181	CROPANI	CZ	D333	DOMUS DE MARIA	CA	D489	FANO ADRIANO	TE	D640	FLUSSIO	OR	D784	FRASSO TELESINO	BN
D182	CROSA	BI	D334	DOMUSNOVAS	CI	D494	FARA FILIORUM PETRI	CH	D641	FOBELLO	VC	T788	FRATTA POLESINE	RO
D184	CROSA	CS	D336	DON	TN	D490	FARA GERA D'ADDA	BG	D643	FOGGIA	FG	T787	FRATTA TODINA	PG
D185	CROSIO DELLA VALLE	VA	D339	DONATO	BI	D493	FARA IN SABINA	RI	D644	FOGLIANESE	BN	T789	FRATTAMAGGIORE	NA
D122	CROTONE	KR	D341	DONGO	CO	D492	FARA NOVARESE	NO	D645	FOGLIANO REDIPUGLIA	GO	T790	FRATTAMINORE	NA
D186	CROTTA D'ADDA	CR	D343	DONNAN	AO	D491	FARA OLIVANA CON SOLA	BG	D646	FOGLIZZO	TO	T791	FRATTE ROSA	PU
D187	CROVA	VC	D344	DONORI	CA	D495	FARA SAN MARTINO	CH	D649	FOIANO DELLA CHIANA	AR	D793	FRAZZANO'	ME
D188	CROVIANA	TN	D345	DORGALI	NU	D496	FARA VICENTINO	VI	D650	FOIANO DI VAL FORTORE	BN	T794	FREGONA	TV
D189	CRUCOLI	KR	D346	DORIO	LC	D497	FARDELLA	PZ	D651	FOLGARIA	TN	T796	FRESAGRANDINARIA	CH
D192	CUASSO AL MONTE	VA	D347	DORMELLETO	NO	D499	FARIGLIANO	CN	D652	FOLIGNANO	AP	T797	FRESONARA	AL
D194	CUCCARO MONFERRATO	AL	D348	DORNO	PV	D501	FARINDOLA	PE	D653	FOLIGNO	PG	T798	FRIGENTO	AV
D195	CUCCARO VETER													

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
D823	FURCI	CH	D968	GENONI	OR	E114	GOSOLENGO	PC	E263	GUIDONIA MONTECELIO	RM	E412	LAGUNDA ALGUND.	BZ
D824	FURCI SICULO	ME	D969	GENOVA	GE	E115	GOTTASECCA	CN	E264	GUIGLIA	MO	E414	LAIGUEGLIA	SV
D825	FURNARI	ME	D970	GENURI	VS	E116	GOTTOLENGO	BS	E266	GUILMI	CH	E415	LAIMATE	MI
D826	FUIORE	SA	D971	GENZANO DI LUCANIA	PZ	E118	GOVONE	CN	E269	GURRO	VB	E416	LAINO	CO
D827	FURTEI	VS	D972	GENZANO DI ROMA	RM	E120	GOZZANO	NO	E270	GUSPINI	VS	E417	LAINO BORGO	CS
D828	FUSCALDO	CS	D973	GENZONE	PV	E122	GRADARA	PU	E271	GUSSAGO	BS	E419	LAINO CASTELLO	CS
D829	FUSIGNANO	RA	D974	GERA LARIO	CO	E124	GRADISCA D'ISONZO	GO	E272	GUSSOLA	CR	E420	LAION LAJEN.	BZ
D830	FUSINE	SO	D975	GERACE	PC	E125	GRADO	GO	E273	HONE	AO	E421	LAIVES LEIFERS.	BZ
D832	FUTANI	SA	D977	GERACI SICULO	PA	E126	GRADOLI	VT	E280	IDRO	BS	E413	LAJATICO	PI
D834	GABBIONETA BINANUOVA	CR	D978	GERANO	RM	E127	GRAFFIGNANA	LO	E281	IGLESIAS	CI	E422	LALIO	BG
D835	GABIANO	AL	D980	GERENZAGO	PV	E128	GRAFFIGNANO	VT	E282	IGLIANO	CN	E424	LAMA DEI PELIGNI	CH
D836	GABICCE MARE	PU	D981	GERENZANO	VA	E130	GRAGLIA	BI	E283	ILBONO	OG	E426	LAMA MOCOONO	MO
D839	GABY	AO	D982	GERENZE	CA	E131	GRAGNANO	NA	E284	ILLASI	VR	E428	LAMBRUGO	CO
D841	GADESCO PIEVE DELMONA	CR	D983	GERMAGNANO	TO	E132	GRAGNANO TREBIENSE	PC	E285	ILLORAI	SS	M208	LAMEZIA TERME	CZ
D842	GADONI	NU	D984	GERMAGNO	VB	E133	GERMACHELE	CT	E287	IMBERSAGO	LC	E429	LAMON	BL
D843	GAETA	LT	D987	GERMIGNAGA	VA	E134	GRANA	AT	E288	IMER	TN	E431	LAMPEDUSA E LINOSA	AG
D844	GAGGI	ME	D988	GEROCARNE	VV	E135	GRANAGLIONE	BO	E289	IMOLA	BO	E432	LAMPORECCHIO	PT
D845	GAGGIANO	MI	D990	GEROLA ALTA	SO	E136	GRANAROLO DELL'EMILIA	BO	E290	IMPERIA	IM	E433	LAMPORO	VC
D847	GAGGIO MONTANO	BO	D993	GERRE DE' CAPRIOLI	CR	E138	GRANCONA	VI	E291	IMPRUNETA	FI	E434	LANA LANA.	BZ
D848	GAGLIANICO	BI	D994	GESICO	CA	E139	GRANDATE	CO	E292	INARZO	VA	E435	LANCIANO	CH
D850	GAGLIANO ATERNO	AQ	D995	GESSATE	MI	E141	GRANDOLA ED UNITI	CO	E295	INCISA SCAPACCINO	AT	E436	LANDIANA	NO
D849	GAGLIANO CASTELFERRATO	EN	D996	GESSOPALENA	CH	E142	GRANITI	ME	E297	INCUDINE	BS	E437	LANDRIANO	PV
D851	GAGLIANO DEL CAPO	LE	D997	GESTURI	VS	E143	GRANOTTA CON MONTICELLO	NO	E299	INDUNO OLONA	VA	E438	LANGHIRANO	PR
D852	GAGLIATO	CZ	D998	GESUALDO	AV	E144	GRANTOLA	VA	E301	INGRIA	TO	E439	LANGOSCO	PI
D853	GAGLIOLE	MC	D999	GHEDI	BS	E145	GRANTORTO	PD	E304	INTRAGNA	VB	E441	LANUSEI	OG
D854	GAIRINE	TV	E001	GHEMME	NO	E146	GHEMME	PD	E305	INTROBIO	LC	E442	LANUVIO	RM
D855	GAIBA	RO	E003	GHIFFA	VB	E147	GRASSANO	MT	E306	INTROD	AO	E443	LANZADA	SO
D856	GAIOIA	CN	E004	GHILARZA	OR	E148	GRASSOBIO	BG	E307	INTRODACAUA	AQ	E444	LANZO D'INTELLI	CO
D858	GAIOIE IN CHIANTI	SI	E006	GHISALBA	BG	E149	GRATTERI	PA	E308	INTROZZO	LC	E445	LANZO TORINESE	TO
D859	GAIRO	OG	E007	GHISLARENGO	VC	E150	GRAUNO	TN	E309	INVERIGO	CO	E447	LAPEDONA	FM
D860	GAIS GAIS.	BZ	E008	GIACCIANO CON BARUCHELLA	RO	M315	GRAVEDONA ED UNITI	CO	E310	INVERNO E MONTELEONE	PV	E448	LAPIO	AV
D861	GALATI MAMERTINO	ME	E009	GIAGLIONE	TO	E152	GRAVELLONA LOMELLINA	PV	E311	INVERSO PINASCA	TO	E450	LAPPANO	CS
D862	GALATINA	LE	E010	GIANICO	BS	E153	GRAVELLONA TOCE	VB	E313	INVERUNO	MI	A345	L'AQUILA	AQ
D863	GALATONE	LE	E012	GIANO DELL'UMBRIA	PG	E154	GRAVERE	TO	E314	INVORIO	NO	E451	LARCIANO	PT
D864	GALATRO	RC	E011	GIANO VETUSTO	CE	E156	GRAVINA DI CATANIA	CT	E317	INZAGO	MI	E452	LARDARO	TN
D865	GALBIATE	LC	E013	GIARDINELLO	PA	E155	GRAVINA IN PUGLIA	BA	E321	IONADI	VV	E454	LARDIRAGO	PV
D867	GALEATA	FC	E014	GIARDINI-NAXOS	ME	E158	GRAZZANISE	CE	E323	IRGOLI	NU	M207	LARIANO	RM
D868	GALGAGNANO	LO	E015	GIAROLE	AL	E159	GRAZZANO BADUOLIO	AT	E325	IRMA	BS	E456	LARINO	CB
D869	GALLARATE	VA	E016	GIARRATANA	RG	E160	GRECCIO	RI	E326	IRSINA	MT	E464	LAS PLASSAS	VS
D870	GALLESE	VT	E017	GIARRE	CT	E161	GRECI	AV	E327	ISASCA	CN	E457	LASA LAAS.	BZ
D872	GALLIATE	NO	E019	GIAVE	SS	E163	GREGGIO	VC	E328	ISCA SULLO IONIO	CZ	E459	LASCARI	PA
D871	GALLIATE LOMBARDO	VA	E020	GIAVENO	TO	E164	GREMIASCO	AL	E329	ISCHIA	NA	E461	LASINO	TN
D873	GALLIAVOLA	PV	E021	GIAVERA DEL MONTELLO	TV	E165	GRESSAN	AO	E330	ISCHIA DI CASTRO	VT	E462	LASNIGO	CO
D874	GALLICIANO	LU	E022	GIBA	CI	E167	GRESSONEY-LA-TRINITE'	AO	E332	ISCHITELLA	FG	E465	LASTE BASSE	VI
D875	GALLICIANO NEL LAZIO	RM	E023	GIBELLINA	TP	E168	GRESSONEY-SAINT-JEAN	AO	E333	ISEO	BS	E466	LASTRA A SIGNA	FI
D876	GALLICCHIO	PZ	E024	GIFFLENGA	BI	E169	GREVE IN CHIANTI	FI	E334	ISERA	TN	E467	LATERA	VT
D878	GALLIERA	BO	E025	GIFFONE	RC	E170	GREZZAGO	MI	E335	ISERNIA	IS	E468	LATERINA	AR
D879	GALLIERA VENETA	PD	E026	GIFFONI SEI CASALI	SA	E171	GREZZANA	VR	E336	ISILI	CA	E469	LATERZA	TA
D881	GALLINARO	FR	E027	GIFFONI VALLE PIANA	SA	E172	GRIANTE	CO	E337	ISNELLO	PA	E471	LATIANO	BR
D882	GALLIO	VI	E028	GIGNESE	VB	E173	GRICIGNANO DI AVERSA	CE	E338	ISOLA D'ASTI	AT	E472	LATINA	LT
D883	GALLIPIOLI	LE	E029	GIGNOD	AO	E177	GRIGNASCO	NO	E341	ISOLA DEL CANTONE	GE	E473	LATISANA	UD
D884	GALLO MATESE	CE	E030	GILDONE	CB	E178	GRIGNO	TN	E348	ISOLA DEL GIGLIO	GR	E474	LATRONICO	PZ
D885	GALLODORO	ME	E031	GIMIGLIANO	CZ	E179	GRIMACCO	UD	E343	ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA	TE	E475	LATTARICO	CS
D886	GALLUCCIO	CE	E033	GINESTRA	PZ	E180	GRIMALDI	CS	E340	ISOLA DEL LIRI	FR	E476	LAUICO	FR
D888	GALTELLI'	NU	E034	GINESTRA DEGLI SCHIAVONI	BN	E182	GRINZANE CAVOUR	CN	E351	ISOLA DEL PIANO	PU	E480	LAUREANA CILENTO	SA
D889	GALZIGNANO TERME	PD	E036	GINOSA	TA	E184	GRISIGNANO DI ZOCCO	VI	E349	ISOLA DELLA SCALA	VR	E479	LAUREANA DI BORRELLO	RC
D890	GAMALERO	AL	E037	GIOI	SA	E185	GRISOLIA	CS	E350	ISOLA DELLE FEMMINE	PA	E481	LAUREGNO LAUREIN.	BZ
D891	GAMBARA	BS	E040	GIOIA DEI MARSII	AQ	E187	GRIZZANA MORANDI	BO	E339	ISOLA DI CAPO RIZZUTO	KR	E482	LAURENZANA	PZ
D892	GAMBARANA	PV	E038	GIOIA DEL COLLE	BA	E188	GROGNARDO	AL	E353	ISOLA DI FONDRÀ	BG	E483	L'AURIA	PA
D894	GAMBASCA	CN	E039	GIOIA SANNITICA	CE	E189	GROMO	BG	E356	ISOLA DOVARESE	CR	E484	L'AURIANO	TO
D895	GAMBASSI TERME	FI	E041	GIOIA TAURO	RC	E191	GRONDONA	AL	E358	ISOLA RIZZA	VR	E485	L'AURINO	SA
D896	GAMBATESA	CB	E044	GIOIOSA IONICA	RC	E192	GRONE	BG	E360	ISOLA SANT'ANTONIO	AL	E486	L'AURITO	SA
D897	GAMBELLARA	VI	E043	GIOIOSA MAREA	ME	E193	GRONTARDO	CR	E354	ISOLA VICENTINA	VI	E487	L'AURO	VA
D898	GAMBERALE	CH	E045	GIOVE	TR	E195	GROPPELLO CAIROLI	PV	E345	ISOLABELLA	TO	E488	L'AVAGNA	GE
D899	GAMBETTOLA	FC	E047	GIOVINAZZO	BA	E196	GROPPARELLO	PC	E346	ISOLABONA	IM	E489	L'AVAGNO	VR
D901	GAMBOLÒ	PV	E048	GIOVO	TN	E199	GROSCAVALLO	TO	E363	ISOLE TREMITI	FG	E492	L'AVARONE	TN
D902	GAMBUGLIANO	VI	E049	GIRASOLE	OG	E200	GROSIO	SO	E364	ISORELLA	BS	E493	L'AVELLO	PZ
D903	GANDELLINO	BG	E050	GIRIFALCO	CZ	E201	GROSOTTO	SO	E365	ISPANI	SA	E494	L'AVENA PONTE TRESA	VA
D905	GANDINO	BG	E052	GISSI	CH	E202	GROSSETO	GR	E366	ISPICA	RG	E496	L'AVENO MOMBELLO	VA
D906	GANDOSSO	BG	E053	GIUGLIANELLO	LE	E203	GROSSO	TO	E367	ISPRÀ	VA	E497	L'AVENONE	BS
D907	GANGI	PA	E054	GIUGLIANO IN CAMPANIA	NA	E204	GROTTOFERRATA	RM	E368	ISSIGLIO	TO	E498	L'AVIANO	SA
D909	GARAGUSO	MT	E055	GIULIANA	PA	E205	GROTTOGLIE	TA	E369	ISSIME	AO	E500	L'AVIS	VS
D910	GARBAGNA	AL	E057	GIULIANO DI ROMA	FR	E206	GROTTOFERRATA	AV	E370	ISSO	BG	E502	L'AZISE	VR
D911	GARBAGNA NOVAESE	NO	E056	GIULIANO TEATINO	CH	E207	GROTTOFERRATA	AP	E371	ISSOGNE	AO	E504	L'AZZATE	MB
D912	GARBAGNATE MILANESE	MI	E058	GIULIANOVA	TE	E208	GROTTOZZOLINA	FM	E373	ISTRANA	TV	E506	L'ECCE	LE
D913	GARBAGNATE MONASTERO	LC	E059	GIUNCIUGNANO	LU	E209	GROTTE	AG	E374	ITALA	ME	E505	L'ECCE NEI MARSII	IT
D915	GARDA	VR	E060	GIUNGANO	SA	E210	GROTTE DI CASTRO	VT	E375	ITRI	LT	E507	L'ECCE	LC
D917	GARDONE RIVIERA	BS	E061	GIURDIGNANO	LE	E212	GROTTERIA	RC	E376	ITTIREDDU	SS	M313	L'EDRO	TN
D918	GARDONE VAL TROMPIA	BS	E062	GIUSSAGO	PV	E213	GROTTOLE	MT	E377	ITTIRI	SS	E509	L'EFFE	BG
D920	GARESSIO	CN	E063	GIUSSANO	MB	E214	GROTTOLLELLA	AV	E378	IVANO FRACENA	TN	E510	L'EGGIUNO	VA
D921	GARGALLO	NO	E064	GIUSTENICE	SV	E215	GRUARO	VE	E379	IVREA	TO	E512	L'EGNAGO	VR
D923	GARGAZZONE GARGAZON.	BZ	E065	GIUSTINO	TN	E216	GRUGLIASCO	TO	E380	IZANO	CR	E514	LEGNANO	MI
D924	GARGNANO	BS	E066	GIUSVALLA	SV	E217	GRUMELLO CREMONESE ED UNITI	CR	E274	JACURSO	CZ	E515	LEGNARO	PD
D925	GARLASCO	PV	E067	GIVOLETTO	TO	E219	GRUMELLO DEL MONTE	BG	E381	JELSI	CB	E517	LEI	NU
D926	GARLATE	LC	E068	GIZZERIA	CZ	E221	GRUMENTO NOVA	PZ	E382	JENNE	RM	E518	LEINI	NO
D927	GARLENDIA	SV	E069	GLORENZA GLURNS.	BZ	E222	GRUMES	TN	E386	JERAGO CON ORAGO	VA	E519	LEIVI	GE
D928	GARNIGA TERME	TN	E071	GODECA DI SANTURBANO	TV	E223	GRUNO APPULA	BA	E387	JERZU	OG	E520	LEMIE	TO
D930	GARZENO	CO	E072	GODIASCO SALICE TERME	PV	E224	GRUNO NEVANO	NA	E388	JESI	AN	E522	L'ENDINARA	RO
D931	GARZIGLIANA	TO	E074	GODRANO	PA	E226	GRUMOLO DELLE ABBADESSE	VI	E388	JESOLO	VE	E523	LENI	ME
D932	GASPERINA	CZ	E078	GOITTO	MN	E227	GUAGNANO	LE	E320	JOLANDA DI SAVOIA	FE	E524	LENNA	BG
D933	GASSINO TORINESE	TO	E079	GOLASECCA	VA	E228	GUALDO	MC	E389	JOPPOLO	VV	E526	LENO	BS
D934	GATTATICO	RE	E081	GOLFERENZO	PV	E229	GUALDO CATTANEO	PG	E390	JOPPOLO GIANCAXIO	AG	E527	LENOLA	LT
D935	GATTEO	FC	M274	GOLFO ARANCI	OT	E230	GUALDO TADINO	PG	E391	JOVENCAN	AO	E528	LENTA	VC
D937	GATTICO	NO	E082	GOMBITO	CR	E232	GUALTIERI	RE	E394	LA CASSA	TO	E530	L'ENTATE SUL SEVESO	MB
D938	GATTINARA	VC	E083	GONARS	UD	E233	GUALTIERI SICAMINO'	ME	E423	LA LOGGIA	TO	E531	L'ENTELLA	CH
D940	GAVARDO	BS	E084	GONI	CA	E234	GUAMAGGIORE	CA	E425	LA MADDALENA	OT	E562	L'ENTIAI	BL
D941	GAZZAZANA	AL	E086	GONNESA	CI	E235	GUANZATE	CO	A308	LA MAGDELEINE	AO	E532	L'ENTINI	SR
D942	GAVELLO	RO	E087	GONNOSCODINA	OR	E236	GUARCIANO	FR	E430	LA MORRA	CN	E535	L'ENNESSA	RI
D943	GAVERINA TERME	BG	E085	GONNOSFANADIGA	VS	E240	GUARDA VENETA	RO	E458	LA SALLE	AO	E536	L'EFORTE	EN
D944	GAVI	AL	D585	GONNOSNO'	OR	E237	GUARDABOSONE	VC	E463	LA SPEZIA	SP	E537	L'EPORANO	TA
D945	GAVIGNANO	RM	E088	GONNOSTRAMATZA	OR	E238	GUARDAMIGLIO	LO	E470	LA THULE	AO	E538	L'EQUILE	LE
D946	GAVIRATE	VA	E089	GONZAGA	MN	E239	GUARDARAVALLE	CZ	E491	LA VALLE W'ENGEN.	BZ	E540	L'EQUIO BERRIA	CN
D947	GAVOI	NU	E090	GORDONA	SO	E241	GUARDEA	TR	E490	LA VALLE AGORDINA	BL	E539	L'EQUIO TANARO	CN
D948	GAVORRANO	GR	E091	GORGA	RM	E								

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
E560	LEVANTO	SP	E723	LUCO DEI MARSÌ	AQ	E875	MANCIANO	GR	F013	MASI	PD	F168	MEZZANA	TN
E562	LEVATE	BG	E724	LUCOLI	AO	E876	MANDANCI	ME	F016	MASI TORELLO	FE	F170	MEZZANA BIGLI	PV
E563	LEVERANO	LE	E726	LUGANAGO VAL D'ARDA	PC	E877	MANDAS	CA	F015	MASIO	AL	F177	MEZZANA MORTIGLIENGO	BI
E564	LEVICE	CN	E727	LUGNACCO	TO	E878	MANDATORICCIO	CS	F017	MASLIANICO	CO	F171	MEZZANA RABATTONÈ	PV
E565	LEVICO TERME	TN	E729	LUGNANO IN TEVERINA	TR	B632	MANDELA	RM	F019	MASON VICENTINO	VI	F172	MEZZANE DI SOTTO	VR
E566	LEVONE	TO	E730	LUGO	RA	E879	MANDELLO DEL LARIO	LC	F020	MASONE	GE	F173	MEZZANEGO	GE
E569	LEZZENO	CO	E731	LUGO DI VICENZA	VI	E880	MANDELLO VITTA	NO	F023	MASSA	MS	F174	MEZZANI	PR
E570	LIBERI	CE	E734	LUIÑO	VA	E882	MANDURIA	TA	F022	MASSA D'ALBE	AQ	F175	MEZZANINO	PV
E571	LIBRIZZI	ME	E735	LUISAGO	CO	E883	MANERBA DEL GARDA	BS	M289	MASSA DI SOMMA	NA	F176	MEZZANO	TN
E573	LICATA	AG	E736	LULA	NU	E884	MANERBA	BS	F025	MASSA E COZZILE	PT	F182	MEZZENILE	TO
E574	LICCIANA NARDI	MS	E737	LUMARZO	GE	E885	MANFREDONIA	FG	F021	MASSA FERMANA	FM	F183	MEZZOCORONA	TN
E576	LICENZA	RM	E738	LUMEZZANE	BS	E887	MANGO	CN	F029	MASSA LOMBARDA	RA	F184	MEZZOJUSO	PA
E578	LICODIA EUBEIA	CT	E742	LUNAMATRONA	VS	E888	MANGONE	CS	F030	MASSA LUBRENSE	NA	F186	MEZZOLDO	BG
E581	LIERNA	LC	E743	LUNANO	PU	M283	MANIAGE	CT	F032	MASSA MARITTIMA	GR	F187	MEZZOLOMBARDO	TN
E583	LIGNANA	VC	B387	LUNGAVILLA	PV	E889	MANIAGO	PN	F024	MASSA MARTANA	PG	F188	MEZZOMERICO	NO
E584	LIGNANO SABBIA D'ORO	UD	E745	LUNGRO	CS	E891	MANOCALZATI	AV	F027	MASSAFRA	TA	F189	MIAGLIANO	BI
E585	LIGONCHIO	RE	E746	LUOGOSANO	AV	E892	MANOPPELLO	PE	F028	MASSALENGO	LR	F190	MIANE	TV
E586	LIGOSULLO	UD	E747	LUOGOSANTO	OT	E893	MANSUE'	TV	F033	MASSANZAGO	PD	F191	MIASINO	NO
E587	LILLIANES	AO	E748	LUPARA	CB	E894	MANTA	CN	F035	MASSAROSA	LU	F192	MAZZINA	VB
E588	LIMANA	BL	E749	LURAGO D'ERBA	CO	E896	MANTELLO	SO	F037	MASSAZZA	BI	F193	MICIGLIANO	RI
E589	LIMATOLA	BN	E750	LURAGO MARINONE	CO	E897	MANTOVA	MN	F041	MASSELLO	TO	F194	MIGGIANO	LE
E590	LIMBADI	VV	E751	LURANO	BG	E899	MANZANO	UD	F042	MASSERANO	BI	F196	MIGLIANICO	CH
E591	LIMBIATE	MB	E752	LURAS	OT	E900	MANZIANA	RM	F044	MASSIGNANO	AP	F200	MIGLIERINA	CZ
E592	LIMENA	PD	E753	LURATE CACCIVIO	CO	E901	MAPELLO	BG	F045	MASSIMENO	TN	F201	MIGLIONICO	MT
E593	LIMIDO COMASCO	CO	E754	LUSCIANO	CE	M316	MAPPANO	TO	F046	MASSIMINO	SV	F202	MIGNANEGO	GE
E594	LIMINA	ME	E757	LUSERNA	TN	E902	MARA	SS	F047	MASSINO VISCONTI	NO	F203	MIGNANO MONTE LUNGO	CE
E597	LIMONE PIEMONTE	CN	E758	LUSERNA SAN GIOVANNI	TO	E903	MARACALAGONIS	CA	F048	MASSIOLA	VB	F205	MILANO	MI
E596	LIMONE SUL GARDA	BS	E759	LUSERNETTA	TO	E904	MARANELLO	MO	F050	MASULLAS	OR	F206	MILAZZO	ME
E599	LIMOSANO	CB	E760	LUSEVERA	UD	E906	MARANO DI NAPOLI	NA	F051	MATELICA	MC	E618	MILENA	CL
E600	LINAROLO	PV	E761	LUSIA	RO	E911	MARANO DI VALPOLICELLA	VR	F052	MATERA	MT	F207	MILETO	VV
E602	LINGUAGLOSSA	CT	E762	LUSIANA	VI	E908	MARANO EQUO	RM	F053	MATHI	TO	F208	MILIS	OR
E605	LIONI	AV	E763	LUSIGLIE'	TO	E910	MARANO LAGUNARE	UD	F054	MATINO	LE	F209	MILITELLO IN VAL DI CATANIA	CT
E606	LIPARI	ME	E764	LUSON LUESEN.	BZ	E914	MARANO MARCHESATO	CS	F055	MATRICE	CB	F210	MILITELLO ROSMARINO	ME
E607	LIPOMO	CO	E767	LUSTRA	SA	E915	MARANO PRINCIPATO	CS	F058	MATTIE	TO	F213	MILLESIMO	SV
E608	LIRIO	PV	E769	LUVINATE	VA	E905	MARANO SUL PANARO	MO	F059	MATTINATA	FG	F214	MILÒ	CT
E610	LISCATE	MI	E770	LUZZANA	BG	E907	MARANO TICINO	NO	F061	MAZARA DEL VALLO	TP	F216	MILZANO	BS
E611	LISCIA	CH	E772	LUZZARA	RE	E912	MARANO VICENTINO	VI	F063	MAZZANO	BS	F217	MINEO	CZ
E613	LISCIANO NICCONE	PG	E773	LUZZI	CS	E917	MARANZANA	AT	F064	MAZZANO ROMANO	RM	F218	MINERBE	VR
E614	LISIGNAGO	TN	M339	MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA	VA	E919	MARATEA	PZ	F065	MAZZARINO	CL	F219	MINERBIO	BO
E615	LISSO	CN	E777	MACCASTORNA	LO	E921	MARCALLO CON CASONE	MI	F066	MAZZARRA' SANT'ANDREA	ME	F221	MINERVINO DI LECCE	LE
E617	LISSONE	MB	E778	MACCHIA DISERNIA	IS	E922	MARCARIA	MN	M271	MAZZARRONE	CT	F220	MINERVINO MURGE	BT
E620	LIVERI	NA	E780	MACCHIA VALFORTORE	CB	E923	MARCEDUSA	CZ	F067	MAZZE'	TO	F223	MINORI	SA
E621	LIVIGNO	SO	E779	MACCHIAGODENA	IS	E924	MARCELLINA	RM	F068	MAZZIN	TN	F224	MINTURNO	LT
E622	LIVINALONGO DEL COL DI LANA	BL	E782	MACCELLO	TO	E925	MARCELLINARA	CZ	F070	MAZZO DI VALTELLINA	SO	F225	MINUCCIANO	LU
E623	LIVO	CO	E783	MACERATA	MC	E927	MARCESELLI	RI	F074	MEANA DI SUSÀ	TO	F226	MIOGLIA	SV
E624	LIVO	TN	E784	MACERATA CAMPANIA	CE	E928	MARCHENO	BS	F073	MEANA SARDO	NU	F229	MIRA	VA
E625	LIVORNO	LI	E785	MACERATA FELTRIA	PU	E929	MARCHIROLO	VA	F078	MEDA	MB	F230	MIRABELLA ECLANO	AV
E626	LIVORNO FERRARIS	VC	E786	MACHERIO	MB	E930	MARCIANA	LI	F080	MEDE	PV	F231	MIRABELLA IMBACCARI	CT
E627	LIVRAGA	LO	E787	MACLODIO	BS	E931	MARCIANA MARINA	LI	F081	MEDEA	GO	F235	MIRABELLO	FE
E629	LIZZANELLO	LE	E788	MACCOMER	NU	E932	MARCIANISE	CE	F082	MEDESANO	PR	F232	MIRABELLO MONFERRATO	AL
E630	LIZZANO	TA	E789	MACRA	CN	E933	MARCIGNANO DELLA CHIANA	AR	F083	MEDICINA	BO	F233	MIRABELLO SANITICO	CB
A771	LIZZANO IN BELVEDERE	BO	E790	MACUGNAGA	VB	E934	MARCIGNANO	PV	F084	MEDIGLIA	MI	F238	MIRADOLE TERME	PV
E632	LOANO	SV	E791	MADDALONI	CE	E936	MARCON	VE	F085	MEDOLAGO	BG	F239	MIRANDA	IS
E633	LOAZZOLO	AT	E342	MADESIMO	SO	E938	MAREBBE ENNEBERG.	BZ	F086	MEDOLE	MN	F240	MIRANDOLA	MO
E635	LOCANA	TO	E793	MADIGNANO	CR	E939	MARENE	CN	F087	MEDOLLA	MO	F241	MIRANO	VE
E639	LOCATE DI TRIULZI	MI	E794	MADONE	BG	E940	MARENO DI PIAVE	TV	F088	MEDUNA DI LIVENZA	TV	F242	MIRTO	RE
E638	LOCATE VARESINO	CO	E795	MADONNA DEL SASSO	VB	E941	MARENTO	TO	F089	MEDUNO	PN	F244	MISANO ADRIATICO	MC
E640	LOCATELLO	BG	E798	MAENZA	LT	E944	MARETTO	AT	F091	MEGLIADINO SAN FIDENZIO	PD	F243	MISANO DI GERA D'ADDA	BG
E644	LOCERI	OG	E799	MAFALDA	CB	E945	MARGARITA	CN	F092	MEGLIADINO SAN VITALE	PD	F246	MISILMERI	PA
E645	LOCOROTONDO	BA	E800	MAGASA	BS	E946	MARGHERITA DI SAVOIA	BT	F093	MEINA	NO	F247	MISINTO	MB
D976	LOCRI	RC	E801	MAGENTA	MI	E947	MARGNO	LC	F094	MEL	BL	F248	MISSAGLIA	LC
E646	LOCULI	NU	E803	MAGGIORA	NO	E949	MARIANA MANTOVANA	MN	F095	MELARA	RO	F249	MISSANELLO	PZ
E647	LODE'	NU	E804	MAGHERNO	PV	E951	MARIANO COMENSE	CO	F096	MELAZZO	AL	F250	MISTERBIANCO	CT
E648	LODI	LO	E805	MAGIONE	PG	E952	MARIANO DEL FRUILLI	GO	F097	MELDOLA	FC	F251	MISTRETTA	ME
E651	LODI VECCHIO	LO	E806	MAGISANO	CZ	E953	MARIANOPOLI	CL	F098	MELE	GE	F254	MOASCA	TA
E649	LODINE	NU	E809	MAGLIANO ALFIERI	CN	E954	MARIGLIANELLA	NA	F100	MELEGNANO	MI	F256	MOCONESI	GE
E652	LODRINO	BS	E808	MAGLIANO ALPI	CN	E955	MARIGLIANO	NA	F101	MELENDUGNO	LE	F257	MODENA	MO
E654	LOGRATO	BS	E811	MAGLIANO DE' MARSÌ	AQ	E956	MARINA DI GIOIOSA IONICA	RC	F102	MELETTI	LO	F258	MODICA	RG
E655	LOIANO	BO	E807	MAGLIANO DI TENNA	FM	E957	MARINEO	PA	F104	MELFI	PZ	F259	MODIGLIANA	FC
M275	LOIRI PORTO SAN PAOLO	OT	E810	MAGLIANO IN TOSCANA	GR	E958	MARINO	RM	F105	MELICUCCA'	RC	F261	MODOLO	OR
E656	LOMAGNA	LC	E813	MAGLIANO ROMANO	RM	E959	MARLENGO MARLING.	BZ	F106	MELICUCCO	RC	F262	MODUGNO	BN
E659	LOMAZZO	CO	E812	MAGLIANO SABINA	RI	E960	MARLIANA	PT	F107	MELLILI	SR	F263	MOENA	TA
E660	LOMBARDORE	TO	E814	MAGLIANO VETERE	SA	E961	MARMENTINO	BS	F108	MELISSA	KR	F265	MOGGIO	UD
E661	LOMBRIASCO	TO	E815	MAGLIE	LE	E962	MARMIROLO	MN	F109	MELISSANO	LC	F266	MOGGIO UDINESE	LC
E662	LOMELLO	PV	E816	MAGLIULO	SV	E963	MARMORA	CN	F111	MELITTO DI NAPOLI	NA	F267	MOGLIA	MN
E664	LONA LASES	TN	E817	MAGLIONE	TO	E965	MARNATE	VA	F112	MELITTO DI PORTO SALVO	RC	F268	MOGLIANO	MC
E665	LONATE CEPPINO	VA	E818	MAGNACAVALLO	MN	E967	MARONE	BS	F110	MELITTO IRPINO	AV	F269	MOGLIANO VENETO	TV
E666	LONATE POZZOLO	VA	E819	MAGNAGO	MI	E968	MAROPATI	RC	F113	MELIZZANO	BN	F270	MOGORELLA	OR
M312	LONATO DEL GARDA	BS	E821	MAGNANO	BI	E970	MAROSTICA	VI	F114	MELLE	CN	F272	MOGORO	OR
E668	LONDA	FI	E820	MAGNANO IN RIVIERA	UD	E971	MARRADI	FI	F115	MELLO	SO	F274	MOIANO	BN
E669	LONGANO	IS	E825	MAGOMADAS	OR	E972	MARRUBIU	OR	F117	MELPIGNANO	LE	F275	MOIMACCO	UD
E671	LONGARE	VI	E829	MAGRE' SULLA STRADA DEL VINO -		E973	MARSAGLIA	CN	F118	MELTINA MOELTEN.	BZ	F277	MOIO ALCANTARA	ME
M342	LONGARONE	BL		MARGREID AN DE.	BZ	E974	MARSALA	TP	F119	MELTO	MI	F276	MOIO DE' CALVI	BG
E673	LONGHENA	BS	E830	MARGREGGIO	CO	E975	MARSCIANO	PG	F120	MENAGGIO	CO	F278	MOIO DELLA CIVITELLA	SA
E674	LONGI	ME	E834	MAIDA	CZ	E976	MARSICO NUOVO	PZ	F121	MENAROLA	SO	F279	MOIOLA	CN
E675	LONGIANO	FC	E835	MAIERA'	CS	E977	MARSICOVETERE	PZ	F122	MENCONICO	PV	F280	MOLA DI BARI	BA
E677	LONGOBARDI	CS	E836	MAIERATO	VV	E978	MARTA	VT	F123	MENDATICA	IM	F281	MOLARE	BA
E678	LONGOBURCO	CS	E837	MAIOLATI SPONTINI	AN	E979	MARTANO	LE	F125	MENDICINO	CS	F283	MOLAZZANA	LU
E679	LONGONE AL SEGRINO	CO	E838	MAIOLÒ	RN	E980	MARTELLAGO	VE	F126	MENFI	AG	F284	MOLFETTA	BA
E681	LONGONE SABINO	RI	E839	MAIORI	SA	E981	MARTELLO MARTELL.	BZ	F127	MENTANA	RM	M255	MOLINA ATERNO	AO
E682	LONIGO	VI	E840	MAIRAGO	LO	E982	MARTIGNACCO	UD	F130	MEOLO	VE	F287	MOLINARA	BN
E683	LORANZE'	TO	E841	MAIRANO	BS	E983	MARTIGNAVANA DI PO	CR	F131	MERANA	AL	F288	MOLINELLA	BO
E684	LOREGGIA	PD	E842	MAISSANA	SP	E984	MARTIGNANO	LE	F132	MERANO MERAN.	BZ	F290	MOLINI DI TRIORA	IM
E685	LOREGLIA	VB	E833	MAJANO	UD	E986	MARTINA FRANCA	TA	F133	MERATE	LC	F293	MOLINO DEI TORTI	AL
E687	LORENZAGO DI CADORE	BL	E843	MALAGNINO	CR	E987	MARTINONO	BG	F134	MERCALLO	VA	F294	MOLISE	CB
E689	LOREO	RO	E844	MALALBERGO	BO	E988	MARTINIANA PO	CN	F135	MERCATELLO SUL METAURO	PV	F295	MOLITERNO	PZ
E690	LORETO	AN	E847	MALBORGHETTO-VALBRUNA	UD	E989	MARTINSCURO	TE	F136	MERCATO CONCA	PU	F297	MOLLIA	VC
E691	LORETO APRUTINO	PE	E848	MALCESINE	VR	E990	MARTIRANO	CZ	F138	MERCATO SAN SEVERINO	SA	F301	MOLOCHIO	RC
E692	LORIA	TV	E850	MALE'	TN	E991	MARTIRANO LOMBARDO	CZ	F139	MERCATO SARACENO	FC	F304	MOLTENO	LC
E693	LORO CIUFFENNA	AR	E851	MALEGNANO	BS	E992	MARTIS	SS	F140	MERCENASCO	TO	F305	MOLTRESIO	CO
E694	LORO PICENO	MC	E852	MALEO	LO	E993	MARTONE	RC	F141	MERCORGIANO	AV	F306	MOLVENA	VI
E695	LORSICA	GE	E853	MALESCO	VB	E994	MARUDO	LO	F144	MERETO DI TOMBA	UD	F307	MOLVENO	TN
E698	LOSINE	BS	E854	MALETTO	CT	E995	MARUGGIO	TA	F145	MERGO	AN	F308	MOMBALDONE	AT
E700														

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
F326	MONASTERO DI VASCO	CN	F664	MONTE VIDON COMBATTE	FM	F595	MONTEREALE	AQ	F766	MOSO IN PASSIRIA MOOS IN PASSESER	BZ	F921	NOGAROLE ROCCA	VR	F922	NOGAROLE VICENTINO	GO
F329	MONASTEROLO CASOTTO	CN	F665	MONTE VIDON CORRADO	FM	F596	MONTEREALE VALLCELLINA	PN	F767	MOSSA	GO	F923	NOICATTARO	BA	F924	NOLA	NA
F328	MONASTEROLO DEL CASTELLO	BG	F440	MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA	PV	F597	MONTERENGIO	BO	F768	MOSSANO	VI	F924	NOLATA	BA	F925	NOLE	TO
F330	MONASTEROLO DI SVEGLIANO	CN	F441	MONTEBELLO DI BERTONA	PE	F598	MONTEREGGIONI	SI	M304	MOSSO	BI	F926	NONANTOLA	MO	F927	NONI	TN
F332	MONASTIER DI TREVISO	TV	D746	MONTEBELLO IONICO	RC	F601	MONTERODUNI	IS	F771	MOTTA BALUFFI	CR	F928	NOVARE	VA	F929	NOVATE	MI
F333	MONASTIER	CA	B268	MONTEBELLO SUL SANGRO	CH	F605	MONTERONI D'ARBA	SI	F772	MOTTA CAMASTRA	ME	F929	NOVATE	MI	F930	NOVATE	MI
F335	MONCALIERI	TO	F442	MONTEBELLO VICENTINO	VI	F604	MONTERONI DI LECCE	LE	F773	MOTTA D'AFFERMO	ME	F930	NOVATE	MI	F931	NOVATE	MI
F336	MONCALVO	AT	F443	MONTEBELLUNA	TV	F606	MONTEROSI	VT	F774	MOTTA DE' CONTI	VC	F931	NOVATE	MI	F932	NOVATE	MI
D553	MONCENISIO	TO	F445	MONTEBRUNO	GE	F609	MONTEROSSO AL MARE	SP	F770	MOTTA DI LIVENZA	TV	F932	NOVATE	MI	F933	NOVATE	MI
F337	MONCESTINO	AL	F446	MONTEBUONO	RI	F610	MONTEROSSO ALMO	RG	F777	MOTTA MONTECORVINO	FG	F933	NOVATE	MI	F934	NOVATE	MI
F338	MONCHIERO	CN	F450	MONTECALVO IN FOGLIA	PU	F607	MONTEROSSO CALABRO	VV	F779	MOTTA SAN GIOVANNI	RC	F934	NOVATE	MI	F935	NOVATE	MI
F340	MONCHIO DELLE CORTI	PR	F448	MONTECALVO IRPINO	AV	F608	MONTEROSSO GRANA	CN	F780	MOTTA SANTA LUCIA	CZ	F935	NOVATE	MI	F936	NOVATE	MI
F341	MONCLASSICO	TN	F449	MONTECALVO VERSIGGIA	PV	F611	MONTEROTONDO	RM	F781	MOTTA SANT'ANASTASIA	CT	F936	NOVATE	MI	F937	NOVATE	MI
F342	MONCRIVELLO	VC	F452	MONTECARLO	LU	F612	MONTEROTONDO MARITTIMO	GR	F783	MOTTA VISCONTI	MI	F937	NOVATE	MI	F938	NOVATE	MI
F343	MONCUCO TORINESE	AT	F453	MONTECAROTTO	AN	F614	MONTEROTONDO	FM	F775	MOTTA FOLLONE	CS	F938	NOVATE	MI	F939	NOVATE	MI
F346	MONDAINO	RN	F454	MONTECASSIANO	MC	F623	MONTESANO SALENTINO	LE	F776	MOTTALCIATA	BI	F939	NOVATE	MI	F940	NOVATE	MI
F347	MONDAVIO	PU	F455	MONTECASTELLO	AL	F625	MONTESANO SULLA MARCELLANA	SA	B012	MOTTAGGIANA	MN	F941	NOVATE	MI	F942	NOVATE	MI
F348	MONDOLFO	PU	F457	MONTECASTRILLI	TR	F636	MONTESARGHIO	BN	F784	MOTTOLA	TA	F943	NOVATE	MI	F944	NOVATE	MI
F351	MONDOVI	CN	A561	MONTECATINI TERME	PT	F637	MONTESCAGLIOSO	MT	F785	MOZZAGROGNA	CH	F945	NOVATE	MI	F946	NOVATE	MI
F352	MONDRAGONE	CE	F458	MONTECATINI VAL DI CECINA	PI	F638	MONTESCANO	PV	F786	MOZZANICA	BG	F947	NOVATE	MI	F948	NOVATE	MI
F354	MONEGLIA	GE	F461	MONTECCHIA DI CROSARA	VR	F639	MONTESCHENO	VB	F788	MOZZATE	CO	F949	NOVATE	MI	F950	NOVATE	MI
F355	MONESIGLIO	CN	F462	MONTECCHIAIO	TR	F640	MONTESCUDAIO	PI	F789	MOZZECANE	VR	F951	NOVATE	MI	F952	NOVATE	MI
F356	MONFALCONE	GO	F463	MONTECCHIO EMILIA	RE	F641	MONTESCUDO	RN	F791	MOZZO	BG	F953	NOVATE	MI	F954	NOVATE	MI
F358	MONFORTE D'ALBA	CN	F464	MONTECCHIO MAGGIORE	VI	F642	MONTESSE	MO	F793	MUCCIA	MC	F955	NOVATE	MI	F956	NOVATE	MI
F359	MONFORTE SAN GIORGIO	ME	F465	MONTECCHIO PRECALCINO	VI	F644	MONTESEGALE	PV	F795	MUGGIA	TS	F957	NOVATE	MI	F958	NOVATE	MI
F360	MONFUMO	TV	F469	MONTECHARO D'ACQUI	AL	F646	MONTESILVANO	PE	F797	MUGGIO'	PE	F959	NOVATE	MI	F960	NOVATE	MI
F361	MONGARDINO	AT	F468	MONTECHARO D'ASTI	AT	F648	MONTESPERTOLI	FI	F798	MUGNANO DEL CARDINALE	AV	F961	NOVATE	MI	F962	NOVATE	MI
F363	MONGHIDORO	BO	F473	MONTECHARUGOLO	PR	F651	MONTETU DA PO	TO	F799	MUGNANO DI NAPOLI	NA	F963	NOVATE	MI	F964	NOVATE	MI
F364	MONGIANA	VV	F474	MONTECICCARDO	PU	F654	MONTETU ROERO	CN	F801	MULAZZO	LO	F965	NOVATE	MI	F966	NOVATE	MI
F365	MONGIARDINO LIGURE	AL	F475	MONTECILFONE	CB	F655	MONTETU VAGO	AG	F802	MULAZZO	MS	F967	NOVATE	MI	F968	NOVATE	MI
F368	MONGIUFFI MELIA	ME	F478	MONTECOPIOLO	PU	F656	MONTETU VAGO	AR	F806	MURAJA	BS	F969	NOVATE	MI	F970	NOVATE	MI
F369	MONGRANNO	BI	F479	MONTECORICE	SA	F657	MONTETU VAGO	LC	F808	MURAVERA	CA	F971	NOVATE	MI	F972	NOVATE	MI
F370	MONGRASSANO	CS	F480	MONTECORVINO PUGLIANO	SA	F660	MONTEVERDE	AV	F809	MURAZZANO	CN	F973	NOVATE	MI	F974	NOVATE	MI
F371	MONGUELFO-TESIDO - WELSBURG-TAISTEN	BZ	F481	MONTECORVINO ROVELLA	SA	F661	MONTEVERDI MARITTIMO	PI	F811	MURIELLO	CN	F975	NOVATE	MI	F976	NOVATE	MI
F372	MONGUZZO	CO	F483	MONTECRESTESE	VB	F666	MONTIZEMOLO	CN	F814	MURISENGO	AL	F977	NOVATE	MI	F978	NOVATE	MI
F373	MONIGA DEL GARDA	BS	F484	MONTECRETO	MO	F667	MONTI	OT	F815	MURLO	SI	F979	NOVATE	MI	F980	NOVATE	MI
F374	MONILEALE	AL	F487	MONTEDINOVO	AP	F668	MONTIANO	FC	F816	MURO LECCESE	LE	F981	NOVATE	MI	F982	NOVATE	MI
F375	MONNO	BS	F489	MONTEDORO	CL	F672	MONTICELLI BRUSATI	BS	F817	MURO LUCANO	PZ	F983	NOVATE	MI	F984	NOVATE	MI
F376	MONOPOLI	BA	F491	MONTEFALCIONE	AV	F671	MONTICELLI D'ONGINA	PC	F818	MUROS	SS	F985	NOVATE	MI	F986	NOVATE	MI
F377	MONREALE	PA	F492	MONTEFALCO	PG	F670	MONTICELLI PAVESE	PV	F820	MUSCOLINE	BS	F987	NOVATE	MI	F988	NOVATE	MI
F378	MONRUPINO	TS	F493	MONTEFALCONE APPENNINO	FM	F674	MONTICELLO BRIANZA	LC	F822	MUSEI	CI	F989	NOVATE	MI	F990	NOVATE	MI
F379	MONSAMPIETRO MORICO	FM	F494	MONTEFALCONE DI VAL FORTORE	BN	F675	MONTICELLO CONTE OTTO	VI	F826	MUSILE DI PIAVE	VE	F991	NOVATE	MI	F992	NOVATE	MI
F380	MONSAMPOLO DEL TRONTO	AP	F495	MONTEFALCONE NEL SANNIO	CB	F669	MONTICELLO D'ALBA	CN	F828	MUSSO	CO	F993	NOVATE	MI	F994	NOVATE	MI
F381	MONSANO	AN	F496	MONTEFANO	MC	F471	MONTICHIARI	BS	F829	MUSSOLENTE	VI	F995	NOVATE	MI	F996	NOVATE	MI
F382	MONSELICE	PD	F497	MONTIFELCINO	PU	F676	MONTICIANO	SI	F830	MUSSOMELI	CL	F997	NOVATE	MI	F998	NOVATE	MI
F383	MONSERRATO	CA	F498	MONTIFERRANTE	CH	F677	MONTIERI	GR	F832	MUZZANA DEL TURGNANO	UD	F999	NOVATE	MI	F1000	NOVATE	MI
F384	MONSUMMANO TERME	PT	F499	MONTIFIASCONE	VT	M302	MONTIGLIO MONFERRATO	AT	F833	MUZZANO	BI	F1001	NOVATE	MI	F1002	NOVATE	MI
F385	MONTA'	CN	F500	MONTIFINO	TE	F679	MONTIGNOSO	MS	F835	NAGO-TORBOLE	TN	F1003	NOVATE	MI	F1004	NOVATE	MI
F386	MONTABONE	AT	F502	MONTIFIORE CONCA	RN	F680	MONTIRONE	BS	F836	NALLES NALS.	BZ	F1005	NOVATE	MI	F1006	NOVATE	MI
F387	MONTACUTO	AL	F501	MONTIFIORE DELL'ASO	AP	F367	MONTJOVET	AO	F837	NANNO	TN	F1007	NOVATE	MI	F1008	NOVATE	MI
F390	MONTAFIA	AT	F503	MONTIFIORINO	MO	F681	MONTODINE	CR	F838	NANTO	VI	F1009	NOVATE	MI	F1010	NOVATE	MI
F391	MONTAGANA	CB	F504	MONTIFLAVIO	RM	F682	MONTOGGIO	GE	F839	NAPOLI	NA	F1011	NOVATE	MI	F1012	NOVATE	MI
F392	MONTAGNA MONTAN.	BZ	F507	MONTIFORTE CILENTO	SA	F685	MONTONE	PG	F840	NARBOLIA	OR	F1013	NOVATE	MI	F1014	NOVATE	MI
F393	MONTAGNA IN VALTELLINA	SO	F508	MONTIFORTE D'ALPONE	VR	F687	MONTOPOLI DI SABINA	RI	F841	NARCAO	CI	F1015	NOVATE	MI	F1016	NOVATE	MI
F394	MONTAGNANA	PD	F506	MONTIFORTE IRPINO	AV	F686	MONTOPOLI IN VAL D'ARNO	PI	F842	NARDO'	LE	F1017	NOVATE	MI	F1018	NOVATE	MI
F395	MONTAGNAREALE	ME	F509	MONTIFORTINO	FM	F688	MONTORFANO	CO	F843	NARDODIPACE	VV	F1019	NOVATE	MI	F1020	NOVATE	MI
F396	MONTAGNE	TN	F510	MONTIFRANCO	TR	F690	MONTORIO AL VOMANO	TE	F844	NARNI	TR	F1021	NOVATE	MI	F1022	NOVATE	MI
F397	MONTAGUTO	AV	F511	MONTIFREDANE	AV	F689	MONTORIO NEI FRENTANI	CB	F845	NARO	AG	F1023	NOVATE	MI	F1024	NOVATE	MI
F398	MONTAIONE	FI	F512	MONTIFUSCO	AV	F692	MONTORIO ROMANO	RM	F846	NARZOLE	CN	F1025	NOVATE	MI	F1026	NOVATE	MI
F400	MONTALBANO ELICONA	ME	F513	MONTIGABBIONE	TR	M330	MONTORO	AV	F847	NASINO	SV	F1027	NOVATE	MI	F1028	NOVATE	MI
F399	MONTALBANO JONICO	MT	F514	MONTIGALDA	VI	F696	MONTORSO VICENTINO	VI	F848	NASO	ME	F1029	NOVATE	MI	F1030	NOVATE	MI
F402	MONTALCINO	SI	F515	MONTIGALLA	VI	F697	MONTOTTONE	FM	F849	NATURNO NATURNS.	BZ	F1031	NOVATE	MI	F1032	NOVATE	MI
F403	MONTALDO	AL	F516	MONTIGALLO	AP	F698	MONTRESTA	OR	F851	NAVE	BS	F1033	NOVATE	MI	F1034	NOVATE	MI
F404	MONTALDO BORMIDA	AL	F518	MONTIGIOCCO	AL	F701	MONTU' BECCARIA	PV	F853	NAVE SAN ROCCO	TN	F1035	NOVATE	MI	F1036	NOVATE	MI
F405	MONTALDO DI MONDOVI'	CN	F519	MONTIGIORDANO	CS	F703	MONVALLE	VA	F852	NAVELLI	AQ	F1037	NOVATE	MI	F1038	NOVATE	MI
F408	MONTALDO ROERO	CN	F520	MONTIGIORGIO	FM	F704	MONZA	MB	F856	NAZ SCIAVES. NATZ SCHABS.	BZ	F1039	NOVATE	MI	F1040	NOVATE	MI
F409	MONTALDO SCARAMPI	AT	F522	MONTIGRANARO	FM	F705	MONZAMBANO	MN	F857	NAZZANO	RM	F1041	NOVATE	MI	F1042	NOVATE	MI
F407	MONTALDO TORINESE	TO	F523	MONTIGRIDOLFO	RN	F706	MONZUNO	BO	F858	NE	GE	F1043	NOVATE	MI	F1044	NOVATE	MI
F410	MONTALE	PT	F526	MONTIGRINO VALTRAVAGLIA	VA	F708	MORANO CALABRO	CS	F859	NEBBIUONO	NO	F1045	NOVATE	MI	F1046	NOVATE	MI
F411	MONTALENGHE	TO	F527	MONTIGROSSO D'ASTI	AT	F707	MORANO SUL PO	AL	F861	NEGRAR	VR	F1047	NOVATE	MI	F1048	NOVATE	MI
F414	MONTALLEGRO	AG	F528	MONTIGROSSO PIAN LATTE	IM	F709	MORANSENGO	AT	F862	NEIRONE	GE	F1049	NOVATE	MI	F1050	NOVATE	MI
F415	MONTALDO DELLE MARCHE	AP	F529	MONTIGROTTO TERME	PD	F710	MORARO	GO	F863	NEIVE	CN	F1051	NOVATE	MI	F1052	NOVATE	MI
F419	MONTALTO DI CASTRO	VT	F531	MONTIASI	TA	F711	MORAZZONE	VA	F864	NEMBRO	BG	F1053	NOVATE	MI	F1054	NOVATE	MI
F420	MONTALTO DORA	TO	F533	MONTILABBATE	PU	F712	MORBEGNO	SO	F865	NEMI	RM	F1055	NOVATE	MI	F1056	NOVATE	MI
F406	MONTALTO LIGURE	IM	F534	MONTILANICO	RM	F713	MORBELLO	AL	F866	NEMOLI	PZ	F1057	NOVATE	MI	F1058	NOVATE	MI
F417	MONTALTO PAVESE	PV	F535	MONTILAPIANO	CH	F716	MORCIANO DI LEUCA	LE	F867	NEONELI	OR	F1059	NOVATE	MI	F1060	NOVATE	MI
F416	MONTALTO UFFUGO	CS	F536	MONTILEONE DI FERMO	FM	F715	MORCIANO DI ROMAGNA	RN	F868	NEPI	VT	F1061	NOVATE	MI	F1062	NOVATE	MI
F422	MONTANARO	TO	F538	MONTILEONE DI PUGLIA	FG	F717	MORCONE	BN	F870	NERETO	TE	F1063	NOVATE	MI	F1064	NOVATE	MI
F423	MONTANASO LOMBARDO	LO	F540	MONTILEONE DI SPOLETO	PG	F718	MORDANO	BO	F871	NEROLA	RM	F1065	NOVATE	MI	F1066	NOVATE	MI
F424	MONTANERA	CN	F543	MONTILEONE D'ORVIEO	TR	F720	MORRENGO	BG	F872	NERVESA DELLA BATTAGLIA	TV	F1067	NOVATE	MI	F1068	NOVATE	MI
F426	MONTANO ANTILIA	SA	F542	MONTILEONE ROCCA DORIA	SS	F721	MORES	SS	F874	NERVIANO	MI	F1069	NOVATE	MI	F1070	NOVATE	MI
F427	MONTANO LUCINO	CO	F541	MONTILEONE SABINO	RI	F722	MORRESCO	FM	F876	NESSPOLO	RI	F1071	NOVATE	MI	F1072	NOVATE	MI
F428	MONTAPPONE	FM	F544	MONTILEPRE	PA	F723	MORRETTA	CN	F877	NESSO	CO	F1073	NOVATE	MI	F1074	NOVATE	MI
F429	MONTAQUILA	IS	F545	MONTILIBRETTI	RM	F724	MORFASSO	PC	F878	NETRO	BI	F1075	NOVATE	MI	F1076	NOVATE	MI
F430	MONTASOLA																

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
G074	ONO SAN PIETRO	BS	G208	PACECO	TP	G362	PASTENA	FR	G510	PETRALIA SOPRANA	PA	G649	PIEVPELAGO	MO			
G075	ONORE	BG	G210	PACENTRO	AQ	G364	PASTORANO	CE	G511	PETRALIA SOTTANA	PA	G659	PIGLIO	FR			
G076	ONZO	SV	G211	PACHINO	SR	G365	PASTRENGO	VR	G512	PETRELLA SALTO	RI	G660	PIGNA	IM			
G078	OPERA	MI	G212	PACIANO	PG	G367	PASTURANA	AL	G513	PETRELLA TIFERNINA	CB	G662	PIGNATARO INTERAMNA	FR			
G079	OPI	AQ	G213	PADENGHE SUL GARDA	BS	G368	PASTURO	LC	G514	PETRIANO	PU	G661	PIGNATARO MAGGIORE	CE			
G080	OPPEANO	VR	G214	PADERGNONE	TN	M269	PATERNO	PZ	G515	PETRILO	MC	G663	PIGNOLA	PZ			
G081	OPPIDO LUCANO	PZ	G215	PADERNA	AL	G371	PATERNO	CT	G516	PETRITOLI	FM	G664	PIGNONE	SP			
G082	OPPIDO MAMERTINA	RC	G218	PADERNO D'ADDA	LC	G372	PATERNO CALABRO	CS	G517	PETRIZZI	CZ	G665	PIGRA	CO			
G083	ORA AUER.	BZ	G221	PADERNO DEL GRAPPA	TV	G370	PATERNOPOLI	AV	G518	PETRONA*	CZ	G666	PILA	VC			
G084	ORANI	NU	G220	PADERNO DUGNANO	MI	G374	PATRICA	FR	M281	PETROSINO	TP	G669	PIMENTEL	CA			
G086	ORATINO	CB	G217	PADERNO FRANCIACORTA	BS	G376	PATTADA	SS	G519	PETRURRO IRPINO	AV	G670	PIMONTE	NA			
G087	ORBASSANO	TO	G222	PADERNO PONCHIELLI	CR	G377	PATTI	ME	G520	PETTENASCO	NO	G671	PINAROLO PO	PV			
G088	ORBATELLO	GR	G224	PADOVA	PD	G378	PATU'	LE	G521	PETTINENGO	BI	G672	PINASCA	TO			
G089	ORCIANO DI PESARO	PU	G225	PADRIA	SS	G379	PAU	OR	G522	PETTINEO	ME	G673	PINCARA	RO			
G090	ORCIANO PISANO	PI	M301	PADRU	OT	G381	PAULARO	UD	G523	PETTORANELLO DEL MOULISE	IS	G674	PINEROLO	TO			
D522	ORCO FEGLIINO	SV	G226	PADULA	SA	G382	PAULI ARBAREI	VS	G524	PETTORANO SUL GIZIO	AQ	G673	PINETO	TE			
M266	ORDONA	FG	G227	PADULI	BN	G384	PAULILATINO	OR	G525	PETTORAZZA GRIMANI	RO	F671	PINO D'ASTI	AT			
G093	ORERO	GE	G228	PRESANA	ON	G385	PAULLO	MI	G526	PEVERAGNO	CN	G678	PINO TORNESE	TO			
G095	ORGIANO	VI	G229	PAESE	TV	G386	PAUPISI	BN	G528	PEZZANA	VC	G680	PINZANO AL TAGLIAMENTO	PN			
G097	ORGOSOLO	NU	G230	PAGANI	SA	G387	PAVAROLO	TO	G529	PEZZAZZANO	BS	G681	PINZOLO	TN			
G098	ORIA	BR	G232	PAGANICO SABINO	RI	G388	PAVIA	PV	G532	PEZZOLO VALLE UZZONE	CN	G682	PIOBBICO	PU			
G102	ORICOLA	AQ	G233	PAGAZZANO	BG	G389	PAVIA DI UDINE	UD	G535	PIACENZA	PC	G683	PIOBESI D'ALBA	CN			
G103	ORIGGIO	VA	G234	PAGLIARA	ME	G392	PAVONE CANAVESE	TO	G534	PIACENZA D'ADIGE	PD	G684	PIOBESI TORINESE	TO			
G105	ORINO	VA	G237	PAGLIETA	CH	G391	PAVONE DEL MELLA	BS	G536	PIADENA	CR	G685	PIODE	VC			
G108	ORIO AL SERIO	BG	G238	PAGNACCO	UD	G393	PAVULLO NEL FRIGNANO	MO	G537	PIAGGE	PU	G686	PIOLTELLO	MI			
G109	ORIO CANAVESE	TO	G240	PAGNO	CN	G394	PAZZANO	RC	G538	PIAGGINE	SA	G687	PIOMBINO	LI			
G107	ORIO LITTA	LO	G241	PAGNONA	LC	G395	PECCIOLI	PI	G546	PIAN CAMUNO	BS	G688	PIOMBINO DESE	PD			
G110	ORIOLO	CS	G242	PAGO DEL VALLO DI LAURO	AV	G396	PECCO	TO	G542	PIANA CRIXIA	SV	G690	PIORACO	MC			
G111	ORIOLO ROMANO	VT	G243	PAGO VEIANO	BN	G397	PECETTO DI VALENZA	AL	G543	PIANA DEGLI ALBANESI	PA	G691	PIOSSASCO	TO			
G113	ORISTANO	OR	G247	PAISCO LOVENO	BS	G398	PECETTO TORINESE	TO	G541	PIANA DI MONTE VERNIA	CE	G692	PIOVA' MASSAIA	AT			
G114	ORMEA	CN	G248	PAITONE	BS	G399	PECORARA	PC	G547	PIANCASTAGNAIO	SI	G693	PIOVE DI SACCO	PD			
G115	ORMELLE	TV	G249	PALADINA	BG	G400	PEDACE	CS	G549	PIANCOGNO	BS	G694	PIOVERE ROCCHETTE	VA			
G116	ORNAGO	MB	G250	PALAGANO	MO	G402	PEDARA	CT	G551	PIANDIMELETO	PU	G695	PIOVERA	AL			
G117	ORNAVASSO	VB	G251	PALAGIANELLO	TA	G403	PEDASO	FM	G553	PIANE CRATI	CS	G696	PIOZZANO	PC			
G118	ORNICA	BG	G252	PALAGIANO	TA	G404	PEDAVENTA	BL	G555	PIANELLA	CO	G697	PIOZZO	CN			
G119	OROSEI	NU	G253	PALAGONIA	CT	G406	PEDEMONTE	VI	G556	PIANELLO DEL LARIO	CO	G699	PIRAINO	ME			
G120	OROTELLI	NU	G254	PALANIA	PI	G408	PEDEROBBA	TV	G557	PIANELLO VAL TIDONE	PC	G702	PISA	PI			
G121	ORRIA	SA	G255	PALANZANO	PR	G410	PEDESINA	SO	G558	PIANENGO	CR	G703	PISANO	NO			
G122	ORROLI	CA	G257	PALATA	CB	G411	PEDIVIGLIANO	CS	G559	PIANEZZA	TO	G705	PISCINA	NO			
G123	ORSAGO	TV	G258	PALAU	OT	G412	PEDRENGO	BG	G560	PIANEZZE	VI	M291	PISCINAS	CJ			
G124	ORSARA BORMIDA	AL	G259	PALAZZAGO	BG	G415	PENGLIO	CO	G561	PIANIFI	CN	G707	PISCIOTTA	SA			
G125	ORSARA DI PUGLIA	FG	G263	PALAZZO ADRIANO	PA	G416	PEGGIO	PU	G564	PIANICO	BG	G710	PISOGNE	BS			
G126	ORSENGIO	CO	G262	PALAZZO CANAVESE	TO	G417	PEGLOGNAGA	MN	G565	PIANIGA	VE	G704	PISONIANO	RM			
G128	ORSOGNA	CH	G260	PALAZZO PIGNANO	CR	G418	PEIA	BG	G568	PIANO DI SORRENTO	NA	G712	PISTICCI	MT			
G129	ORSOMARSO	CS	G261	PALAZZO SAN GERVASIO	PZ	G419	PEIO	TN	D546	PIANOPOLI	CZ	G713	PISTOIA	PT			
G130	ORTA DI ATELLA	CE	G267	PALAZZO ACREIDE	SR	G420	PELAGO	FI	G570	PIANORO	BO	G715	PITEGLIO	PN			
G131	ORTA NOVA	FG	G268	PALAZZO DELLO STELLA	UD	G421	PELLA	NO	G571	PIANSANO	VT	G716	PIUGLIANO	GR			
G134	ORTA SAN GIULIO	NO	G264	PALAZZOLO SULL'OGLIO	BS	G424	PELLEGRINO PARMENSE	PR	G572	PIANTEDO	SO	G717	PIUBEGA	MN			
G133	ORTACEUSO	CA	G266	PALAZZOLO VERCELLESE	VC	G426	PELLEZZANO	SA	G574	PIARIO	BG	G718	PIURO	SO			
G135	ORTE	VT	G270	PALAZZOLO SUL SENIO	FI	G427	PELLIO INTELVI	CO	G575	PIASCO	CN	G719	PIVERONE	TO			
G136	ORTELE	LE	G271	PALENA	CH	G428	PELLIZZANO	TN	G576	PIATEDA	SO	G720	PIZZALE	PV			
G137	ORTEZZANO	FM	G272	PALERMITI	CZ	G429	PELLUGO	TN	G577	PIATTO	BI	G721	PIZZIGHETTONE	CR			
G139	ORTIGNANO RAGGIOLO	AR	G273	PALERMO	PA	G430	PENANGO	AT	G582	PIAZZA AL SERCHIO	LU	G722	PIZZO	VV			
G140	ORTISEI ST. ULRICH.	BZ	G274	PALESTRINA	RM	G432	PENNA IN TEVERINA	TR	G580	PIAZZA ARMERINA	EN	G724	PIZZOFERRATO	CH			
G141	ORTONA	CH	G275	PALESTRO	PV	G436	PENNA SAN GIOVANNI	MC	G579	PIAZZA BREMBANA	BG	G726	PIZZOLI	AQ			
G142	ORTONA DEI MARSI	AQ	G276	PALIANO	FR	G437	PENNA SANT'ANDREA	TE	G583	PIAZZATORRE	BG	G727	PIZZONE	IS			
G143	ORTONOVO	SP	G277	PALIZZI	RC	G433	PENNABILLI	RN	G587	PIAZZOLA SUL BRENTA	PD	G728	PIZZONI	VV			
G144	ORTOVERO	SV	G278	PALLAGORIO	KR	G434	PENNADOMO	CH	G588	PIAZZOLO	BG	G729	PLACANICA	RC			
G145	ORTUCCHIO	AQ	G280	PALLANZENO	VB	G435	PENNAPIEDIMONTE	CH	G589	PICCIANO	PE	G733	PLATACI	CS			
G146	ORTURIERI	NU	G281	PALLARE	SV	G438	PENNE	PE	G590	PICERNO	PZ	G734	PLATANIA	RC			
G147	ORUNE	NU	G283	PALMA CAMPANIA	NA	G439	PENTONE	CZ	G591	PICINISCO	FR	G735	PLATI'	CZ			
G148	ORVIETO	TR	G282	PALMA DI MONTECHIARO	AG	G441	PERANO	CH	G592	PICO	FR	G299	PLAUS. PLAUS.	BZ			
B595	ORVINIO	RI	G284	PALMANOVA	UD	G442	PERAROLO DI CADORE	BL	G593	PIEA	AT	G737	PLESIO	AO			
G149	ORZINUOVI	BS	G285	PALMARIGGI	LE	G443	PERCA PERCHA.	BZ	G594	PIEDICAVALLI	BI	G740	PLOGHE	SS			
G150	ORZIVECCHI	BS	G286	PALMAS ARBOREA	OR	G444	PERCILE	RM	G597	PIEDIMONTE ETNEO	CT	G741	PLODIO	SV			
G151	OSASCO	TO	G288	PALMI	RC	G445	PERDASDEFOGU	OG	G596	PIEDIMONTE MATESE	CE	G742	POCAPAGLIA	CN			
G152	OSASIO	TO	G289	PALMIANO	AP	G446	PERDAXIUS	CI	G598	PIEDIMONTE SAN GERMANO	FR	G743	POCENIA	UD			
G153	OSCHIRI	OT	G290	PALMOLI	CH	G447	PERDIFUMO	SA	G600	PIEDIMULERA	VB	G746	PODENZANA	MS			
G154	OSIDDA	NU	G291	PALO DEL COLLE	BA	G448	PEREGO	LC	G601	PIEGARO	PG	G747	PODENZANO	PC			
G155	OSIGLIA	SV	G293	PALOMBARA SABINA	RM	G449	PERETO	AQ	G602	PIENZA	SI	G749	POFI	FR			
G156	OSILO	SS	G294	PALOMBARO	CH	G450	PERFUGAS	SS	G603	PIERANICA	CR	G751	POGGIARDO	LE			
G157	OSIMO	AN	G292	PALOMONTE	SA	G451	PERGINE VALDARNO	AR	G612	PIETRA DE' GIORGI	PV	G752	POGGIBONSI	SI			
G158	OSINI	OG	G295	PALOSCO	BG	G452	PERGINE VALSUGANA	TN	G605	PIETRA LIGURE	SV	G754	POGGIO A CAIANO	PO			
G159	OSIO SOPRA	BG	G297	PALLU'	VR	G453	PERGOLA	PU	G619	PIETRA MARAZZI	AL	G756	POGGIO BUSTONE	RI			
G160	OSIO SOTTO	BG	G296	PALLU' DEL FERSINA	TN	G454	PERINALDO	IM	G606	PIETRABONDANTE	IS	G757	POGGIO CATINO	RI			
E529	OSMATE	VA	G298	PALLIDI	CS	G455	PERITO	SA	G607	PIETRABRUNA	IM	G761	POGGIO IMPERIALE	FG			
G161	OSNAGO	LC	G300	PALLUZZA	UD	G456	PERLEDO	LC	G608	PIETRACAMELA	TE	G763	POGGIO MIRTEO	RI			
G163	OSOPPO	UD	G302	PAMPARATO	CN	G457	PERLETTO	CN	G609	PIETRACATELLA	CB	G764	POGGIO MOIANO	RI			
G164	OSPEDALETTI	IM	G303	PANCALIERI	TO	G458	PERLO	CN	G610	PIETRACUPA	CB	G765	POGGIO NATIVO	RI			
G168	OSPEDALETTO	TN	G304	PANCARANA	PV	G459	PERLOZ	AO	G611	PIETRADEFUSI	AV	G766	POGGIO PIZENZE	AQ			
G165	OSPEDALETTO D'ALPINOLO	AV	G305	PANCHIA'	TN	G461	PERNUMIA	PD	G613	PIETRAFERRAZZANA	CH	G768	POGGIO RENATICO	FE			
G167	OSPEDALETTO EUGANEO	PD	G306	PANDINO	CR	O13	PERO	MI	G615	PIETRAFFITA	CS	G753	POGGIO RUSCO	MN			
G166	OSPEDALETTO LODIGIANO	LO	G307	PANETTIERI	CS	G463	PEROSA ARGENTINA	TO	G616	PIETRAGALLA	PZ	G770	POGGIO SAN LORENZO	RI			
G169	OSPITALE DI CADORE	BL	G308	PANICALE	PG	G462	PEROSA CANAVESE	TO	G618	PIETRALUNGA	PG	G771	POGGIO SAN MARCELLO	AN			
G170	OSPITALETTO	BS	G311	PANNARANO	BN	G465	PERRERO	TO	G620	PIETRAMELARA	CE	D666	POGGIO SAN VICINO	MC			
G171	OSSAGO LODIGIANO	LO	G312	PANNI	FG	G469	PERSCO DOSIMO	CR	G604	PIETRAMONTECORVINO	FG	B317	POGGIO SANNITA	IS			
G173	OSSANA	TN	G315	PANTELLERIA	TP	G471	PERTENGO	VC	G621	PIETRANICO	PE	M234	POGGIO TORRIANA	RN			
G178	OSSI	SS	G316	PANTIGLIATE	MI	G474	PERTICA ALTA	BS	G622	PIETRAPAOLA	CS	G758	POGGIODOMO	PG			
G179	OSSIMO	BS	G317	PAOLA	CS	G475	PERTICA BASSA	BS	G623	PIETRAPERTOSA	PZ	G760	POGGIOFIORITO	CH			
G181	OSSONA	MI	G318	PAOLISI	BN	G476	PERTOSA	SA	G624	PIETRAPERZIA	EN	G762	POGGIOMARINO	NA			
G183	OSTANA	CN	G320	PAPASIDERO	CS	G477	PERTUSIO	TO	G625	PIETRAPORZIO	CN	G767	POGGIOREALE	TP			
G184	OSTELLATO	FE	G323	PAPOZZE	RO	G478	PERUGIA	PG	G626	PIETRAROJA	BN	G769	POGGIORSINI	BA			
G185	OSTIANO	CR	G324	PARABIAGO	MI	G479	PESARO	PU	G627	PIETRARUBBIA	PU	G431	POGGIRIDENTI	SO			
G186	OSTIGLIA	MN	G325	PARABITA	LE	G480	PESCAGLIA	LU	G628	PIETRASANTA	LU	G772	POGLIANO MILANESE	MI			
F401	OSTRA	AN	G327	PARATICO	BS	G481	PESCANTINA	VR	G629	PIETRASTORNINA	AV	G773	POGNANA LARIO	CO			
F581	OSTRA VETERE	AN	G328	PARCINES PARTSCHINS.	BZ	G482	PESCARA	PE	G630	PIETRAVAIRANO	CE	G774	POGNANO	BG			
G187	OSTUNI	BR	G330	PARELLA	TO	G483	PESCAROLO ED UNITI	CR	G631	PIETRELCINA	BN	G775	POGNO	NO			
G188	OTRANTO	LE	G331	PARENTI	CS	G484	PESCASSEROLI	AQ	G636	PIEVE A NIEVOLE	PT	G777	POIRINO	TO			
G189	OTRICOLI	TR	G333	PARETE	CE	G485	PESCATO	LC	G635	PIEVE ALBIGNOLA	PV	G776	POJANA MAGGIORE	VI			
G191	OTTANA	NU	G334	PARETO	AL	G486	PESCHE	IS	G638	PIEVE D'ALPAGO	BL	G779	POLAVENO	BS			
G192	OTTATI	SA	G335	PARGHELIA	VV	G487	PESCHICI	FG	G639	PIEVE DEL CAIRO	PV	G780	POLCENICO	PN			
G190	OTTAVIANO	NA	G336	PARLASCO	LC	G488	PESCHIERA BORROMEO	MI	G641	PIEVE DI BONO	T						

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
G800	POLONGHERA	CN	G937	POSTALESIO	SO	H091	PUMENENGO	BG	H256	REZZATO	BS	H429	ROCCA PIA	AQ			
G801	POLPENAZZE DEL GARDA	BS	G939	POSTIGLIONE	SA	H092	PUSO D'ALPAGO	BL	H257	REZZO	IM	H379	ROCCA PIETORE	BL			
G802	POLVERARA	PD	G940	POSTUA	VC	H094	PUSIANO	CO	H258	REZZOAGLIO	GE	H432	ROCCA PRIORA	RM			
G803	POLVERIGI	AN	G942	POTENZA	PZ	H095	PUTIFIGARI	SS	H262	RHEMES-NOTRE-DAME	AO	H437	ROCCA SAN CASCIANO	FC			
G804	POMARANCE	PI	F632	POTENZA PICENA	MC	H096	PUTIGNANO	BA	H263	RHEMES-SAINT-GEORGES	AO	H438	ROCCA SAN FELICE	AV			
G805	POMARETTO	TO	G943	POVE DEL GRAPPA	VI	H097	QUADRELLE	AV	H264	RHO	MI	H439	ROCCA SAN GIOVANNI	CH			
G806	POMARICO	MT	G944	POVEGLIANO	TV	H098	QUADRI	CH	H265	RIACE	RC	H440	ROCCA SANTA MARIA	TE			
G807	POMARO MONFERRATO	AL	G945	POVEGLIANO VERONESE	VR	H100	QUALIUIZZO	TO	H266	RIALTO	SV	H441	ROCCA SANTO STEFANO	RM			
G808	POMAROLO	TN	G947	POVIGLIO	VI	H101	QUALIANO	NA	H267	RIANO	RM	H446	ROCCA SINIBALDO	TA			
G809	POMBIA	NO	G949	POVOLETTO	UD	H102	QUARANTI	AT	H268	RIARDO	CE	H450	ROCCA SUSELLA	PV			
G811	POMEZIA	RM	G950	POZZA DI FASSA	TN	H103	QUAREGNA	BI	H269	RIBERA	AG	H382	ROCCABASCERANA	VA			
G812	POMIGLIANO D'ARCO	NA	G951	POZZAGLIA SABINA	RI	H104	QUARGENUTO	AL	H270	RIBORDONE	TO	H383	ROCCABERNARDA	KR			
G813	POMPEI	NA	B914	POZZAGLIO ED UNITI	CR	H106	QUARNA SOPRA	VB	H271	RICADI	VV	H384	ROCCABIANCA	PR			
G814	POMPEIANA	IM	G953	POZZALLO	RG	H107	QUARNA SOTTO	VB	H272	RICALDONE	AL	H385	ROCCABRUNA	CN			
G815	POMPIANO	BS	G954	POZZILLI	IS	H108	QUARONA	VC	H273	RICCIA	CB	H389	ROCCACASALE	AQ			
G816	POMPONESCO	MN	G955	POZZO D'ADDA	MI	H109	QUARRATA	PT	H274	RICCIONE	RN	H393	ROCCADARCE	FR			
G817	POMPU	OR	G960	POZZO GROPPO	AL	H110	QUART	AO	H275	RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA	SP	H394	ROCCADASPIDE	SA			
G818	PONCARALE	BS	G959	POZZOLENGO	BS	H114	QUARTO	NA	H276	RICENGO	CR	H405	ROCCAFIORITA	ME			
G820	PONDERANO	BI	G957	POZZOLEONE	VI	H117	QUARTO D'ALTINO	VE	H277	RICIGLIANO	SA	H390	ROCCAFIUMONE	AP			
G821	PONNA	CO	G961	POZZOLO FORMIGARO	AL	H118	QUARTU SANT'ELENA	CA	H280	RIESE PIO X	TV	H408	ROCCAFORTE DEL GRECO	RC			
G822	PONSACCO	PI	G962	POZZOMAGGIORE	SS	H119	QUARTUCCIU	CA	H281	RIESI	CL	H406	ROCCAFORTE LIGURE	AL			
G823	PONSO	PD	G963	POZZONOVO	PD	H120	QUASSOLO	TO	H282	RIETI	RI	H407	ROCCAFORTE MONDOVI'	CN			
G826	PONT CANAVESE	TO	G964	POZZUOLI	NA	H121	QUATTORIO	AL	H284	RIFIANO, RIFFIAN.	BZ	H409	ROCCAFORZATA	AT			
G825	PONTASSIEVE	FI	G966	POZZUOLO DEL FRIULI	UD	H122	QUATTRO CASTELLA	RE	H285	RIFREDDO	CN	H410	ROCCAFRANCA	BS			
G545	PONTOBOSSET	AO	G965	POZZUOLO MARTESANA	MI	M332	QUERO VAS	BL	H288	RIGNANO FLAMINIO	RM	H411	ROCCAGIOVINE	RM			
G827	PONTE	BN	G968	PRADALUNGA	BG	H126	QUERANO	SV	H287	RIGNANO GARGANICO	FG	H412	ROCCAGLIORIOSA	SA			
G833	PONTE BUGGIANESE	PT	G969	PRADAMANO	UD	H127	QUINCINETTO	TO	H286	RIGNANO SULL'ARNO	FI	H413	ROCCAGORGA	LT			
G842	PONTE DELL'OLIO	PC	G970	PRADLEVES	CN	H128	QUINDICI	AV	H289	RIGOLATO	UD	H417	ROCCALBEGNA	GR			
G844	PONTE DI LEGNO	BS	G973	PRAGELATO	TO	H129	QUINGENTOLE	MN	H291	RIMA SAN GIUSEPPE	VC	H418	ROCCALUMERA	ME			
G846	PONTE DI PIAVE	TV	G975	PRAIA A MARE	CS	H130	QUINTANO	CR	H292	RIMASCO	VC	H420	ROCCAMANDOLFI	IS			
G830	PONTE GARDENA, WAIDBRUCK.	BZ	G976	PRAIANO	SA	H131	QUINTO DI TREVISO	TV	H293	RIMELLA	VC	H422	ROCCAMENA	PA			
G829	PONTE IN VALTELLINA	SO	G977	PRALBOINO	BS	H132	QUINTO VERCELLESE	VC	H294	RIMINI	RN	H423	ROCCAMONFINA	CE			
G847	PONTE LAMBRO	CO	G978	PRALI	TO	H134	QUINTO VICENTINO	VI	H299	RIO DI PUSTERIA, MUEHLBACH.	BZ	H424	ROCCAMONTEPIANO	CH			
B662	PONTE NELLE ALPI	BL	G979	PRALORMO	TO	H140	QUINZANO D'OGGIO	BS	H305	RIO MARINA	LI	H425	ROCCAMORICE	PE			
G851	PONTE NIZZA	PV	G980	PRALUNGO	BI	H143	QUISTELLO	MN	H297	RIO NELLELBA	LI	H426	ROCCANOVA	PZ			
F941	PONTE NOSSA	BG	G981	PRAMAGGIORE	VE	H145	QUIITENGO	BI	H298	RIO SALICETO	RE	H427	ROCCANTICA	RI			
G855	PONTE SAN NICOLÒ	PD	G982	PRAMOLLO	TO	H146	RABBI	TN	H300	RIOFREDDO	RM	H428	ROCCAPALUMBA	PA			
G856	PONTE SAN PIETRO	BG	G985	PRAROLO	VC	H147	RACALE	LE	H301	RIOLA SARDO	OR	H431	ROCCAPIEMONTE	SA			
G831	PONTEBBA	UD	G986	PRAROSTINO	TO	H148	RACALMUTO	AG	H302	RIOLO TERME	RA	H433	ROCCARAINOLA	NA			
G834	PONTECAGNANO FAJANO	SA	G987	PRASCO	AL	H150	RACCONIGI	CN	H303	RIOLUNATO	MO	H434	ROCCARASO	AQ			
G836	PONTECCHIO POLESINE	RO	G988	PRASCORSANO	TO	H151	RACCUJA	ME	H304	RIOMAGGIORE	SP	H436	ROCCAROMANA	CE			
G837	PONTECHIANALE	CN	G989	PRASO	TN	H152	RACINES, RATSCHINGS.	BZ	H307	RIONERO IN VULTURE	PZ	H442	ROCCASCALEGNA	CH			
G838	PONTECORVO	FR	G993	PRATA CAMPORACCIO	SO	H153	RADDA IN CHIANTI	SI	H308	RIONERO SANNITICO	IS	H443	ROCCASECCA	FR			
G839	PONTECURONE	AL	G992	PRATA D'ANSIDONIA	AQ	H154	RADDUSA	CT	H320	RIPA TEATINA	CT	H444	ROCCASECCA DEI VOLSCI	LT			
G840	PONTEDESSIO	IM	G994	PRATA DI PORDENONE	PN	H156	RADICOFANI	SI	H311	RIPABOTTONI	CB	H445	ROCCASICURA	IS			
G843	PONTERERA	PI	G990	PRATA DI PRINCIPATO ULTRA	AV	H157	RADICONDI	SI	H312	RIPACANDIDA	PZ	H447	ROCCASPARVERA	CN			
G848	PONTELANDOLFO	BN	G991	PRATA SANNITA	CE	H159	RAFFADALI	AG	H313	RIPALMOSANI	CB	H448	ROCCASPINALVETI	CH			
G849	PONTELATONE	CE	G995	PRATELLA	CE	M287	RAGALNA	CT	H314	RIPALTA ARPINA	CR	H449	ROCCASTRADA	CR			
G850	PONTELONGO	PD	G997	PRATIGLIONE	TO	H161	RAGOGNA	UD	H315	RIPALTA CREMASCA	CR	H380	ROCCAVADINA	ME			
G852	PONTENURE	PC	G999	PRATO	PO	H162	RAGOLI	TN	H316	RIPALTA GUERINA	CR	H451	ROCCAVERANO	AT			
G853	PONTERANICA	BG	H004	PRATO ALLO STELVIO, PRAD AM STIL.		H163	RAGUSA	RG	H319	RIPARBELLA	PI	H452	ROCCAVIGNALE	SV			
G858	PONTESTURA	AL	F987J0CH.		BZ	H166	RAIANO	AQ	H321	RIPATRANSONE	AP	H453	ROCCAVIONE	CN			
G859	PONTEVICO	BS	H002	PRATO CARNICO	UD	H168	RAMACCA	CT	H323	RIPE SAN GINESIO	MC	H454	ROCCAVIVARA	CB			
G860	PONTEVE	AO	H001	PRATO SESIA	NO	G654	RAMISETO	RE	H324	RIPI	FR	H455	ROCCELLA IONICA	RC			
G861	PONTI	AO	H007	PRATO PELLIGNA	AQ	H171	RAMPONIO VERNA	CO	H325	RIPOSTO	CT	H456	ROCCELLA VALDEMONE	ME			
G862	PONTI SUL MINCIO	MN	H006	PRATOLA SERRA	AV	H173	RANCIO VALCUCIA	VA	H326	RITTANA	CN	H458	ROCCHETTA A VOLTURNO	IS			
G864	PONTIDA	BG	M329	PRATOVECCHIO STA	AR	H174	RANCO	VA	H330	RIVA DEL GARDA	TN	H462	ROCCHETTA BELBO	CN			
G865	PONTINIA	LT	H010	PRAVISDOMINI	PN	H175	RANDAZZO	CT	H331	RIVA DI SOLTTO	BG	H461	ROCCHETTA DI V. GROCE	SP			
G866	PONTINVEREA	SV	G974	PRAY	BI	H176	RANICA	BG	H328	RIVA LIGURE	IM	H459	ROCCHETTA E CARRA	CE			
G867	PONTIROLO NUOVO	BG	H011	PRAZZO	CN	H177	RANZANICO	BG	H337	RIVA PRESSO CHIERI	TO	H465	ROCCHETTA LIGURE	AL			
G869	PONTOGLIO	BS	H014	PRECEVICCO	UD	H180	RANZO	IM	H329	RIVA VALDOBBIÀ	VC	H466	ROCCHETTA NERVINA	IM			
G870	PONTREMOLI	MS	H015	PRECI	PG	H182	RAPAGNANO	FM	H333	RIVALBA	TO	H466	ROCCHETTA PALAFAE	VA			
G854	PONT-SAINT-MARTIN	AO	H017	PREDAPPIO	FC	H183	RAPALLO	GE	H334	RIVALTA BORMIDA	AL	H467	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	FG			
G871	PONZA	LT	H018	PREDAZZO	TN	H184	RAPINO	CH	H335	RIVALTA DI TORINO	TO	H468	ROCCHETTA TANARO	AL			
G873	PONZANO DI FERMO	FM	H019	PREDDI, P'RETTAU.	BZ	H185	RAPOLANO TERME	SI	H327	RIVAMONTE AGORDINO	BL	H470	RODDANO	MI			
G872	PONZANO MONFERRATO	AL	H020	PREDORE	BG	H186	RAPOLLA	PZ	H336	RIVANAZZANO TERME	PV	H472	RODDI	CN			
G874	PONZANO ROMANO	RM	H021	PREDOSA	AL	H187	RAPONE	PZ	H338	RIVARA	TO	H473	RODDINO	CN			
G875	PONZANO VENETO	TV	H022	PREGANZIOL	TV	H188	RASSA	VC	H340	RIVAROLO CANAVESE	TO	H474	RODELLO	CN			
G877	PONZONE	AL	H026	PREGNANA MILANESE	MI	H189	RASUN ANTERSELVA, RASEN ANTHOLZ.	BZ	H341	RIVAROLO DEL RE ED UNITI	CR	H475	RODENGO, RODENECK.	BZ			
G878	POPOLI	PE	H027	PRELA'	IM	H192	RASURA	SO	H342	RIVAROLO MANTOVANO	MN	H477	RODENGO SAIANO	BS			
G879	POPPI	AR	H028	PREMANIA	LC	H194	RAVANUSA	AG	H343	RIVARONE	AL	H478	RODERO	CO			
G881	PORANO	TR	H029	PREMARIACCO	UD	H195	RAVARINO	MO	H344	RIVAROSSA	TO	H480	RODI GARGANICO	FG			
G882	PORCARI	LU	H030	PREMIENO	VB	H196	RAVASCLETTO	UD	H346	RIVE	VC	H479	RODI MILICI	ME			
G886	PORCIA	PN	H033	PREMIA	VB	H198	RAVELLO	SA	H347	RIVE D'ARCAVO	UD	H481	RODIGO	MN			
G888	PORDENONE	PN	H034	PREMILCUORE	FC	H199	RAVENNA	RA	H348	RIVELLO	PZ	H484	ROE' VOLCIANO	BS			
G889	PORLEZZA	CO	H036	PREMOLO	BG	H200	RAVEO	UD	H350	RIVERGARO	PC	H485	ROFRANO	SA			
G890	PORNASSIO	IM	H037	PREMOSELLO-CHIOVENDA	VB	H202	RAVICANINA	CE	M317	RIVIGNANO TEOR	UD	H486	ROGENO	LC			
G891	PORPETTO	UD	H038	PREONE	UD	H203	RE	VB	H353	RIVISONDOLI	AQ	H488	ROGGIANO GRAVINA	CS			
A558	PORRETTO TERME	BO	H039	PREORE	TN	H204	REA	PV	H354	RIVODUTRI	RI	H489	ROGHUDI	RC			
G894	PORTRACOMARO	AT	H040	PREPOTTO	UD	H205	REALMONTE	AG	H355	RIVOLI	TO	H490	ROGLIANO	CV			
G895	POROTALBERA	PV	H042	PRE'-SAINT-DIDIER	AO	H206	REANA DEL ROJALE	UD	H356	RIVOLI VERONESE	VR	H491	ROGNANO	PS			
G900	PORTE	TO	H043	PRESEGLIE	BS	H207	REANO	TO	H357	RIVOLTA D'ADDA	CR	H492	ROGNO	BG			
G902	PORTEICI	NA	H045	PRESEZZANO	CE	H210	RECALE	CE	H359	RIZZICONI	RC	H493	ROGOLO	SO			
G903	PORTICO DI CASERTA	CE	H046	PRESEZZO	BG	H211	RECANATI	MC	H360	RO	FE	H494	ROIATE	SO			
G904	PORTICO E SAN BENEDETTO	FC	H047	PRESICCE	LE	H212	RECCO	GE	H361	ROANA	VI	H495	ROILO DEL SANGRO	CH			
G905	PORTIGLIOLA	RC	H048	PRESSANA	VR	H213	RECTO	NO	H362	ROASCHIA	CN	H497	ROI SAN	AO			
E680	PORTO AZZURRO	LI	H050	PRESTINE	BS	H214	RECOARO TERME	VI	H363	ROASCIO	CN	H498	ROLETTO	TO			
G906	PORTO CERESIO	VA	H052	PRETORO	CH	H216	REDAVALLE	PV	H365	ROASIO	VC	H500	ROLO	RE			
M263	PORTO CESAREO	LE	H055	PREVALLE	BS	H218	REDONDESCO	MN	H366	ROATTO	AT	H501	ROMA	RM			
F299	PORTO EMPEDOCLE	AG	H056	PREZZA	AQ	H219	REFRANCORE	AT	H367	ROBASSOMERO	TO	H503	ROMAGNANO AL MONTE	SA			
G917	PORTO MANTOVANO	MN	H057	PREZZO	TN	H220	REFRONTOLO	TV	G223	ROBBIATE	LC	H502	ROMAGNANO SESIA	NO			
G919	PORTO RECANATI	MC	H059	PRIERO	CN	H221	REGALBUTO	EN	H369	ROBBIO	PV	H505	ROMAGNESE	PV			
G920	PORTO SAN GIORGIO	FM	H062	PRIGNANO CILENTO	SA	H222	REGGELLO	FI	H371	ROBECCHETTO CON INDUNO	MI	H506	ROMALLO	TN			
G921	PORTO SANTELPIDIO	FM	H061	PRIGNANO SULLA SECCHIA	MO	H224	REGGIO DI CALABRIA	RC	H372	ROBECCO D'OGGIO	CR	H507	ROMANA	SS			
G923	PORTO TOLLE	RO	H063	PRIMALUNA	LC	H223	REGGIO NELL'EMILIA	RE	H375	ROBECCO PAVESE	PV	H508	ROMANENGO	CR			
G924	PORTO TORRES	SS	H068	PRIOCCA	CN	H225	REGGIOLO	RE	H373	ROBECCO SUL NAVIGLIO	MI	H511	ROMANO CANAVESE	TO			
G907	PORTO VALTRAVAGLIA	VA	H069	PRIOLA	CN	H227	REINO	BN	H376	ROBELLA	AT	H512	ROMANO DEZZELINO	VI			
G926	PORTO VIRO	RO	M279	PRIOLO GARGALLO	SR	H228	REITANO	ME	H377	ROBILANTE	CN	H509	ROMANO DI LOMBARDIA	BG			
G909	PORTOBUFFOLE'	RV	G698	PRIVERNO	LT	H229	REMANZACCO	UD	H378	ROBURENT	CN	H514	ROMANIS DISONZO	GO			
G910	PORTOCANNONE	CB	H070	PRIZZI	PA	H230	REMEDELLO	BS	H386	ROCCA CANAVESE	TO	H516					

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
H538	RONCO BIELLESE	BI	H690	SALASCO	VC	H834	SAN FELICE A CANCELLO	CE	H944	SAN MARCO DEI CAVOTI	BN	I148	SAN SALVO	CH
H537	RONCO BRIANTINO	MI	H691	SALASSA	TO	H836	SAN FELICE CIRCEO	LT	F083	SAN MARCO EVANGELISTA	CE	I151	SAN SEBASTIANO AL VESUVIO	NA
H539	RONCO CANAVESE	TO	H684	SALBERTRAND	TO	H838	SAN FELICE DEL BENACO	BS	H985	SAN MARCO IN LAMIS	FG	I150	SAN SEBASTIANO CURONE	AL
H536	RONCO SCRIVIA	GE	F810	SALCEDO	VI	H833	SAN FELICE DEL MOLISE	CB	H986	SAN MARCO LA CATOLA	FG	I152	SAN SEBASTIANO DA PO	TO
H535	RONCOBELLO	BG	H693	SALCITO	CB	H835	SAN FELICE SUL PANARO	MO	H999	SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO	PN	I154	SAN SECONDO DI PINEROLO	TO
H541	RONCOFERRARO	MN	H694	SALE	AL	M777	SAN FERDINANDO	RC	H987	SAN MARTINO ALFIERI	AT	I153	SAN SECONDO PARMENSE	PR
H542	RONCOFREDDO	FC	H695	SALE DELLE LANGHE	CN	H839	SAN FERDINANDO DI PUGLIA	BT	I003	SAN MARTINO BUON ALBERGO	VR	I157	SAN SEVERINO LUCANO	PZ
H544	RONCOLA	BG	H699	SALE MARASINO	BS	H840	SAN FERMO DELLA BATTAGLIA	CO	H997	SAN MARTINO CANAVESE	TO	I156	SAN SEVERINO MARCHE	MC
H545	RONCONE	TN	H704	SALE SAN GIOVANNI	CN	H841	SAN FILI	CS	H994	SAN MARTINO D'AGRI	PZ	I158	SAN SEVERO	FG
H546	RONDANINA	GE	H700	SALEMI	TP	H842	SAN FILIPPO DEL MELA	ME	I005	SAN MARTINO DALL'ARGINE	MN	I162	SAN SIRO	CO
H547	RONDISSONE	TO	H686	SALENTO	SA	H843	SAN FIOR	TV	I007	SAN MARTINO DEL LAGO	CR	I163	SAN SOSSIO BARONIA	AV
H549	RONSECCO	VC	H702	SALERANO CANAVESE	TO	H844	SAN FIORANO	LO	H992	SAN MARTINO DI FINITA	CS	I164	SAN SOSTENE	CZ
M303	RONZO-CHIENIS	TN	H701	SALERNO SUL LAMBRO	LO	H845	SAN FLORIANO DEL COLLIO	GO	I008	SAN MARTINO DI LUPARI	PD	I165	SAN SOSTI	CS
H552	RONZOLE	TN	H703	SALERNO	SA	H846	SAN FLORE	CZ	H996	SAN MARTINO DI VEZZESE	RO	I166	SAN SPERATE	CA
H553	ROPPOLO	BI	H705	SALETTO	PD	H847	SAN FRANCESCO AL CAMPO	TO	H988	SAN MARTINO IN BADIJA -	VE	I373	SAN STINO DI LIVENZA	VE
H554	ROSA'	TO	H706	SALGAREDA	TV	H850	SAN FRATELLO	ME	I004	ST MARTIN IN THURN	BZ	I261	SAN TAMMARO	CE
H556	ROSA'	VI	H707	SALI VERCELLESE	VC	H856	SAN GAVINO MONREALE	VS	H989	SAN MARTINO IN PASSIRIA -	TR	I328	SAN TEODORO	ME
H558	ROSARNO	RC	H708	SALICE SALENTINO	LE	H857	SAN GEMINI	TR	I002	ST MARTIN IN PASSEI -	BZ	I329	SAN TEODORO	OT
H559	ROSASCO	PV	H710	SALICETO	CN	H858	SAN GENESIO ATESSINO -	BZ	H990	SAN MARTINO IN PENSILIS	CB	I347	SAN TOMASO AGORDINO	BL
H560	ROSATE	MI	H713	SALISANO	RI	H859	SAN GENESIO ED UNITI	PV	I011	SAN MARTINO IN RIO	RE	I376	SAN VALENTINO IN ABRUZZO	CH
H561	ROSAZZA	BI	H714	SALIZOLE	VR	H860	SAN GENNARO VESUVIANO	NA	I012	SAN MARTINO IN STRADA	LO		CITERIORE	PE
H562	ROSCIANO	PE	H715	SALLE	PE	H862	SAN GERMANO CHISONE	TO	I002	SAN MARTINO SANNITA	BN	I377	SAN VALENTINO TORIO	SA
H564	ROSCIGNO	SA	H716	SALMOUR	CN	H863	SAN GERMANO DEI BERICI	VI	I014	SAN MARTINO SICCOMARIO	PV	I381	SAN VENAZZO	TR
H565	ROSE	CS	H717	SALO'	BS	H861	SAN GERMANO VERCELLESE	VC	H991	SAN MARTINO SULLA MARRUCINA	CH	I382	SAN VENEMIANO	TV
H566	ROSELLO	CH	H719	SALORNO SALURN.	BZ	H865	SAN GERVASIO BRESCIANO	BS	I016	SAN MARTINO VALLE CAUDINA	AV	I384	SAN VERO MLIS	OR
H572	ROSETO CAPO SPULICO	CS	H720	SALSOMAGGIORE TERM.	PR	H867	SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI	CB	I018	SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	TA	I390	SAN VINCENZO	LI
F585	ROSETO DEGLI ABRUZZI	TE	H721	SALTARA	PU	H870	SAN GIACOMO DELLE SEGNALE	MN	I017	SAN MARZANO OLIVETO	AT	I388	SAN VINCENZO LA COSTA	CS
H568	ROSETO VALFORTORE	FG	H723	SALTIRIO	VA	H868	SAN GIACOMO FILIPPO	SO	I019	SAN MARZANO SUL SARNO	SA	I389	SAN VINCENZO VALLE ROVETO	AO
H570	ROSIGNANO MARITTIMO	LI	H724	SALUDICIO	RN	H852	SAN GIACOMO VERCELLESE	VC	I023	SAN MASSIMO	CB	I391	SAN VITALIANO	NA
H569	ROSIGNANO MONFERRATO	AL	H725	SALUGGIA	VC	H873	SAN GILLIO	TO	I024	SAN MAURIZIO CANAVESE	TO	I402	SAN VITO	CA
H573	ROSOLINA	RO	H726	SALUSSOLA	BI	H875	SAN GIMIGNANO	SI	I025	SAN MAURIZIO D'OPAGLIO	NO	I403	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	PN
H574	ROSOLINI	SR	H727	SALUZZO	CN	H876	SAN GINESIO	MC	I028	SAN MAURO CASTELVERDE	PA	I404	SAN VITO AL TORRE	UD
H575	ROSORA	AN	H729	SALVE	LE	H892	SAN GIORGIO A CREMANO	NA	I031	SAN MAURO CILENTO	SA	I394	SAN VITO CHIETINO	CH
H577	ROSSA	VC	H731	SALVIROLA	CR	H880	SAN GIORGIO A LIRI	FR	H712	SAN MAURO DI SALINE	VR	I396	SAN VITO DEI NORMANNI	BR
H578	ROSSANA	CN	H732	SALVITELLE	SA	H881	SAN GIORGIO ALBANESE	CS	I029	SAN MAURO FORTE	MT	I392	SAN VITO DI CADORE	BL
H579	ROSSANO	CS	H734	SALZA DI PINEROLO	TO	H890	SAN GIORGIO CANAVESE	TO	I032	SAN MAURO LA BRUCA	SA	I405	SAN VITO DI FAGAGNA	UD
H580	ROSSANO VENETO	VI	H733	SALZA IRPINA	AV	H894	SAN GIORGIO DEL SANNIO	BN	I026	SAN MAURO MARCHESATO	KR	I401	SAN VITO DI LEGUZZANO	VI
H581	ROSSIGLIONE	GE	H735	SALZANO	VE	H891	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA	PN	I027	SAN MAURO PASCOLI	FC	I407	SAN VITO LO CAPO	TP
H583	ROSTA	TO	H736	SAMARATE	VA	H893	SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	PD	I030	SAN MAURO TORINESE	TO	I400	SAN VITO ROMANO	RM
H584	ROTA D'IMAGNA	BG	H738	SAMASSI	VS	H885	SAN GIORGIO DI LOMELLINA	PV	I040	SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	VE	I393	SAN VITO SULLO IONIO	CZ
H585	ROTA GRECA	CS	H739	SAMATZAI	CA	H883	SAN GIORGIO DI MANTOVA	MN	I042	SAN MICHELE ALL'ADIGE	TN	I408	SAN VITTORE DEL LAZIO	FR
H588	ROTELLA	AP	H743	SAMBUCA DI SICILIA	AG	H895	SAN GIORGIO DI NOGARO	UD	I035	SAN MICHELE DI GANZARIA	CT	I409	SAN VITTORE OLONA	MI
H589	ROTELLO	CB	H744	SAMBUCA PISTOIESE	PT	H886	SAN GIORGIO DI PESARO	PU	I034	SAN MICHELE DI SERINO	AV	I414	SAN ZENO DI MONTAGNA	VR
H590	ROTONDA	PZ	H745	SAMBUCCI	RM	H896	SAN GIORGIO DI PIANO	BO	I037	SAN MICHELE MONDOVI'	CN	I412	SAN ZENO NAVIGLIO	BS
H591	ROTONDELLA	MT	H746	SAMBUCO	CN	H897	SAN GIORGIO IN BOSCO	PD	I045	SAN MICHELE SALENTINO	BR	I415	SAN ZENONE AL LAMBRO	MI
H592	ROTONDI	AV	H749	SAMMICHELE DI BARI	BA	H882	SAN GIORGIO IONICO	TA	I046	SAN MINIATO	PI	I416	SAN ZENONE AL PO	PV
H593	ROTTOFRENO	PC	H753	SAMO	RC	H898	SAN GIORGIO LA MOLARA	BN	I047	SAN NAZARIO	VI	I417	SAN ZENONE DEGLI EZZELINI	TV
H594	ROTZO	VI	H752	SAMOLACO	SO	H888	SAN GIORGIO LUCANO	MT	I049	SAN NAZZARO	BN	H757	SANARICA	LE
H555	ROURE	TO	H753	SAMONE	TO	H878	SAN GIORGIO MONFERRATO	AL	I052	SAN NAZZARO SESIA	NO	H821	SANDIGLIANO	BI
H596	ROVAGNATE	LC	H754	SAMONE	TN	H889	SAN GIORGIO MORGETO	RC	I051	SAN NAZZARO VAL CAVARGNA	CO	H829	SANDRIGO	VI
H364	ROVASENDIA	VC	H755	SAMPYRE	CN	H887	SAN GIORGIO PIACENTINO	PC	I054	SAN NICANDRO GARGANICO	FG	H851	SANFRE'	CN
H598	ROVATO	BS	H756	SAMUGHEO	OR	H899	SAN GIORGIO SCARAMPI	AT	I060	SAN NICOLA ARCELLA	CS	H852	SANFRONT	CN
H599	ROVEGNO	GE	H763	SAN BARTOLOMEO AL MARE	IM	H884	SAN GIORGIO SU LEGNANO	MI	I061	SAN NICOLA BARONIA	AV	H855	SANGANO	TO
H601	ROVELLASCA	CO	H764	SAN BARTOLOMEO IN GALDO	BN	H900	SAN GIORIO DI SUSA	TO	I058	SAN NICOLA DA CRISSA	VV	H872	SANGIANO	VA
H602	ROVELLO PORRO	CO	H760	SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA	CO	H907	SAN GIOVANNI A PIRO	SA	I057	SAN NICOLA DELL'ALTO	KR	H877	SANGINETO	CS
H604	ROVERBELLA	MN	H765	SAN BASILE	CS	H906	SAN GIOVANNI AL NATISONE	UD	I056	SAN NICOLA LA STRADA	CE	H944	SANGUINETTO	VR
H606	ROVERCHIARA	VR	H766	SAN BIASIO	CA	H910	SAN GIOVANNI BIANCO	BG	I062	SAN NICOLA MANFREDI	BN	H974	SANLURI	VS
H607	ROVERE' DELLA LUNA	TN	H767	SAN BASSANO	CR	H911	SAN GIOVANNI D'ASSO	SI	A368	SAN NICOLO' D'ARCIDANO	OR	I048	SANNAZZARO DE' BURGONDI	PV
H608	ROVERE' VERONESE	VR	H768	SAN BELLINO	RO	H912	SAN GIOVANNI DEL DOSSO	MN	I063	SAN NICOLO' DI COMELICO	BL	I053	SANNICANDRO DI BARI	BA
H610	ROVEREDO DI GUA'	VR	H770	SAN BENEDETTO BELBO	CN	H903	SAN GIOVANNI DI GERACE	RC	G383	SAN NICOLO' GERREI	CA	I059	SANNICOLA	LE
H609	ROVEREDO IN PIANO	PN	H772	SAN BENEDETTO DEI MARSÌ	AQ	H914	SAN GIOVANNI GEMINI	AG	I065	SAN PANCRAZIO - ST PANKRAZ.	BZ	I138	SANREMO	IM
H612	ROVERETO	TN	H769	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	AP	H916	SAN GIOVANNI ILARIONE	VR	I066	SAN PANCRAZIO SALENTINO	BR	I155	SANSEPOLCRO	AR
H614	ROVESCALA	PV	H773	SAN BENEDETTO IN PERILLIS	AO	H918	SAN GIOVANNI IN CROCE	CR	G407	SAN PAOLO	BS	I168	SANTA BRIGIDA	BG
H615	ROVETTA	BG	H771	SAN BENEDETTO PO	MN	H919	SAN GIOVANNI IN FIORE	CS	I066	SAN PAOLO ALBANESE	PZ	I171	SANTA CATERINA ALBANESE	CS
H618	ROVIANO	RM	H774	SAN BENEDETTO ULLANO	CS	H920	SAN GIOVANNI IN GALDO	CB	I073	SAN PAOLO BEL SITO	NA	I170	SANTA CATERINA DELLO IONIO	CZ
H620	ROVIGO	RO	G566	SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	BO	H921	SAN GIOVANNI IN MARGNANO	RN	I074	SAN PAOLO CERVO	BI	I169	SANTA CATERINA VILLARMOSA	CL
H621	ROVITO	CS	H775	SAN BENIGNO CANAVESE	TO	G467	SAN GIOVANNI IN PERSICETO	BO	B310	SAN PAOLO D'ARGON	BG	I172	SANTA CESAREA TERME	LE
H622	ROVOLON	PD	H777	SAN BERNARDINO VERBANO	VB	H917	SAN GIOVANNI INCARICO	FR	I072	SAN PAOLO DI CIVITATE	FG	I176	SANTA CRISTINA D'ASPROMONTE	RC
H623	ROZZANO	MI	H780	SAN BIAGIO DELLA CIMA	IM	H922	SAN GIOVANNI LA PUNTA	CT	I071	SAN PAOLO DI JESI	AN	I175	SANTA CRISTINA E BISSONE	PV
H625	RUBANO	PD	H781	SAN BIAGIO DI CALLALTA	TV	H923	SAN GIOVANNI LIPIONI	CH	I076	SAN PAOLO SOLBRITO	AT	I174	SANTA CRISTINA GELA	PA
H627	RUBIANA	TO	H778	SAN BIAGIO PLATANI	AG	H924	SAN GIOVANNI LUPATOTO	VR	I079	SAN PELLEGRINO TERME	BG	I173	SANTA CRISTINA VALGARDENA -	
H628	RUBIERA	RE	H779	SAN BIAGIO SARACINISCO	FR	H926	SAN GIOVANNI ROTONDO	FG	I082	SAN PIER D'ISONZO	GO		ST CHRISTINA IN G.	BZ
H629	RUDA	UD	H782	SAN BIASE	CB	G287	SAN GIOVANNI SUERGIU	CI	I084	SAN PIER NICETO	ME	I178	SANTA CROCE CAMERINA	RG
H630	RUDIANO	BS	H783	SAN BONIFACIO	VR	D690	SAN GIOVANNI TEATINO	CH	I086	SAN PIERO PATTI	MC	I179	SANTA CROCE DEL SANNIO	BN
H631	RUEGLIO	TO	H784	SAN BUONO	CH	H901	SAN GIOVANNI VALDARNO	AR	I093	SAN PIETRO A MAIDA	CZ	I171	SANTA CROCE DI MAGLIANO	CB
H632	RUFFANO	LE	H785	SAN CALOGERO	VV	H928	SAN GIULIANO DEL SANNIO	CB	I092	SAN PIETRO AL NATISONE	UD	I187	SANTA CROCE SULL'ARNO	PI
H633	RUFFIA	CN	H786	SAN CANDIDO JMNICHEN.	BZ	H929	SAN GIULIANO DI PUGLIA	CB	I089	SAN PIETRO AL TANAGRO	SA	I183	SANTA DOMENICA TALAO	CS
H634	RUFFRE'-MENDOLA	TN	H787	SAN CANIZIAN D'ISONZO	GO	H930	SAN GIULIANO MILANESE	MI	I095	SAN PIETRO APOSTOLO	CZ	I184	SANTA DOMENICA VITTORIA	ME
H635	RUFINA	FI	H789	SAN CARLO CANAVESE	TO	A562	SAN GIULIANO TERME	PI	I096	SAN PIETRO AVELLANA	IS	I185	SANTA ELISABETTA	AG
F271	RUINAS	OR	H790	SAN CASCIANO DEI BAGNI	SI	H933	SAN GIUSEPPE JATO	PA	I098	SAN PIETRO CLARENZA	CT	I187	SANTA FIORA	GR
H637	RUINO	PV	H791	SAN CASCIANO IN VAL DI PESA	FI	H931	SAN GIUSEPPE VESUVIANO	NA	I088	SAN PIETRO DI CADORE	BL	I188	SANTA FLAVIA	PA
H639	RUMO	TN	M264	SAN CASSIANO	LE	H935	SAN GIUSTINO	PG	I102	SAN PIETRO DI CARIDA'	RC	I203	SANTA GIULETTA	PV
H641	RUJOTI	PZ	H792	SAN CATALDO	CL	H936	SAN GIUSTO CANAVESE	TO	I103	SAN PIETRO DI FELETTO	TV	I205	SANTA GIUSTA	OR
H642	RUSSI	RA	M295	SAN CESAREO	RM	H937	SAN GODENZO	FI	I105	SAN PIETRO DI MORUBIO	VR	I206	SANTA GIUSTINA	BL
H643	RUTIGLIANO	BA	H793	SAN CESARIO DI LECCE	LE	H942	SAN GREGORIO DA SASSOLA	RM	I108	SAN PIETRO IN AMANTEA	CS	I207	SANTA GIUSTINA IN COLLE	PD
H644	RUTINO	SA	H794	SAN CESARIO SUL PANARO	MO	H940	SAN GREGORIO DI CATANIA	CT	I109	SAN PIETRO IN CARIANO	VR	I217	SANTA LUCE	PI
H165	RUVIANO	CE	H795	SAN CHRICO NUOVO	PZ	H941	SAN GREGORIO D'IPPONA	VV	I110	SAN PIETRO IN CASALE	BO	I220	SANTA LUCIA DEL MELA	ME
H646	RUVO DEL MONTE	PZ	H796	SAN CHRICO RAPARO	PZ	H943	SAN GREGORIO MAGNO	SA	G788	SAN PIETRO IN CERRO	PC	I221	SANTA LUCIA DI PIAVE	TV
H645	RUIVO DI PUGLIA	BA	H797	SAN CIPRIELLO	PA	H939	SAN GREGORIO MATESE	CE	I107	SAN PIETRO IN GU	PD	I219	SANTA LUCIA DI SERINO	AV
H647	SABAUDIA	LT	H798	SAN CIPRIANO D'AVERSA	CE	H938	SAN GREGORIO NELLE ALPI	BL	I114	SAN PIETRO IN GUARANO	CS	I226	SANTA MARGHERITA D'ADIGE	PD
H648	SABBIA	VC	H800	SAN CIPRIANO PICENTINO	SA	H945	SAN LAZZARO DI SAVENA	BO	I115	SAN PIETRO IN LAMA	LE	I224	SANTA MARGHERITA DI BELICE	AG
H650	SABBIO CHIESE	BS	H799	SAN CIPRIANO PO	PV	H949	SAN LEO	RN	I113	SAN PIETRO INFINE	CE	I230	SANTA MARGHERITA DI STAFFORA	PV
H652	SABBIONETA	MN	H801	SAN CLEMENTE	RN	H951	SAN LEONARDO	UD	I116	SAN PIETRO MOSEZZO	NO	I225	SANTA MARGHERITA LIGURE	GE
H654	SACCO	SA	H803	SAN COLOMBANO AL LAMBRO	MI	H952	SAN LEONARDO IN PASSIRIA -		I117	SAN PIETRO MUSSOLINO	VI	I232	SANTA MARIA A MONTE	PI
H655	SACCOLONGO	PD	H804	SAN COLOMBANO BELMONTE	TO		ST LEONHARD IN PAS.	BZ	I090	SAN PIETRO VAL LEMINA	TO			

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
1314	SANTA VENERINA	CT	1432	SAREZZANO	AL	1580	SELARGIUS	CA	1718	SIAMANNA	OR	1866	SOSPIROLO	BL
1316	SANTA VITTORIA DALBA	CN	1433	SAREZZO	BS	1581	SELCI	RI	1720	SIANO	SA	1867	SOSSANO	VI
1315	SANTA VITTORIA IN MATENANO	FM	1434	SARMAO	PC	1582	SELLEGAS	CA	1721	SIAPICCIA	OR	1868	SOSTEGNO	BI
1182	SANTADI	CI	1435	SARMEDE	TV	1585	SELLANO	PG	M253	SICIGNANO DEGLI ALBURNI	SA	1869	SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII	BG
1189	SANT'AGAPITO	IS	1436	SARNIANO	MC	1588	SELLERO	BS	1723	SICILIANA	AG	1871	SOVER	TN
1191	SANT'AGATA BOLOGNESE	BO	1437	SARNICO	BG	1589	SELLIA	CZ	1724	SIDDI	VS	1872	SOVERATO	CZ
1197	SANT'AGATA DE' GOTI	BN	1438	SARNO	SA	1590	SELLIA MARINA	CZ	1725	SIDERNO	RC	1873	SOVERE	BG
1198	SANT'AGATA DEL BIANCO	RC	1439	SARNONICO	TN	1593	SELVA DEI MOLINI. MUEHLWALD.	BZ	1726	SIENA	SI	1874	SOVERIA MANNELLI	CZ
1192	SANT'AGATA DI ESARO	CS	1441	SARONNO	VA	1592	SELVA DI CADORE	BL	1727	SIGILLO	PG	1875	SOVERIA SIMERI	CZ
1199	SANT'AGATA DI MILITELLO	ME	1442	SARRE	AO	1594	SELVA DI PROGNO	VR	1728	SIGNA	FI	1876	SOVERZENNE	BL
1193	SANT'AGATA DI PUGLIA	FG	1443	SARROCH	CA	1591	SELVA DI VAL GARDENA -		1729	SILANDRO. SCHLANDERS.	BZ	1877	SOVICILLE	SI
1201	SANT'AGATA FELTRIA	RN	1444	SARSINA	FC		WOLKENSTEIN IN GROEDEN.	BZ	1730	SILANUS	NU	1878	SOVICO	MB
1190	SANT'AGATA FOSSILI	AL	1445	SARTEANO	SI	1595	SELVAZZANO DENTRO	PD	F116	SILEA	TU	1879	SOVIZZO	VI
1202	SANT'AGATA LI BATTIATI	CT	1447	SARTIRANA LOMELLINA	PV	1596	SELVE MARCONI	BI	1732	SILIGO	SS	1673	SOVRAMONTE	BL
1196	SANT'AGATA SUL SANTERNO	RA	1448	SARULE	NU	1597	SELVINO	BG	1734	SILIQUA	CA	1880	SOZZAGO	NO
1208	SANT'AGNELLO	NA	1449	SARZANA	SP	1598	SEMESTENE	SS	1735	SILIUS	CA	1881	SPADAFORA	ME
1209	SANT'AGOSTINO	FE	1451	SASSANO	SA	1599	SEMIANA	PV	1737	SILIANO	LU	1884	SPADOLA	VV
1210	SANT'ALBANO STURA	CN	1452	SASSARI	SS	1600	SEMINARA	RC	1736	SILLAVENGO	NO	1885	SPARANISE	CE
1213	SANTALESSIO CON VIALONE	PV	1453	SASSELLO	SV	1601	SEMPRONIANO	GR	1738	SILVANO D'ORBA	AL	1886	SPARONE	TO
1214	SANTALESSIO IN ASPROMONTE	RC	1454	SASSETTA	LI	1602	SENAGO	MI	1739	SILVANO PIETRA	PV	1887	SPECCHIA	LE
1215	SANTALESSIO SICULO	ME	1455	SASSINORO	BN	1604	SENALES. SCHNALS.	BZ	1741	SILVI	TE	1888	SPELLO	PG
1216	SANTALFIO	CT	1457	SASSO DI CASTALDA	PZ	1603	SENALE-SAN FELICE -		1742	SIMALA	OR	1889	SPERA	TN
1258	SANT'AMBROGIO DI TORINO	TO	G972	SASSO MARCONI	BO		UNSERE LIEBE FRAU IM WALD.	BZ	1743	SIMAXIS	OR	1891	SPERLINGA	EN
1259	SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA	VR	1459	SASSOCORVARO	PU	1605	SENEGHE	OR	1744	SIMBARIO	VV	1892	SPERLONGA	LT
1256	SANT'AMBROGIO SUL GARIGLIANO	FR	1460	SASSOFELTRIO	PU	1606	SENERCHIA	AV	1745	SIMERI CRICHI	CZ	1893	SPERONE	AV
1262	SANT'ANASTASIA	NA	1461	SASSOFERRATO	AN	1607	SENGA	BS	1747	SINAGRA	ME	1894	SPESSA	PV
1263	SANT'ANATOLIA DI NARCO	PG	1462	SASSUOLO	MO	1608	SENGALLIA	AN	A468	SINALUNGA	SI	1895	SPEZZANO ALBANESE	CS
1266	SANT'ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO	CZ	1463	SASSUOLO	CZ	1609	SENIS	OR	1748	SINDIA	NU	1896	SPEZZANO DELLA SILA	CS
1265	SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO	FR	G614	SATRIANO DI LUCANIA	PZ	1610	SENISE	PZ	1749	SINI	OR	1898	SPEZZANO PICCOLO	CS
1264	SANT'ANDREA DI CONZA	AV	1464	SAURIS	UD	1611	SENNA COMASCO	CO	1750	SINIO	CN	1899	SPIAZZO	TN
1271	SANT'ANDREA FRIUS	CA	1465	SAUZE DI CESANA	TO	1612	SENNA LODIGIANA	LO	1751	SINISCOLA	NU	1901	SPIGNO MONFERRATO	AL
1277	SANT'ANGELO A CUPOLO	BN	1466	SAUZE D'OULX	TO	1613	SENNARIOLO	OR	1752	SINNAI	CA	1902	SPIGNO SATURNIA	CR
1278	SANT'ANGELO A FASANELLA	TA	1467	SAVA	TA	1614	SENNORI	SS	1753	SINOPOLI	RC	1903	SPLIMBERGO	MO
1280	SANT'ANGELO A SCALA	AV	1468	SAVELLI	KR	1615	SENOBBI	CA	1754	SIRACUSA	SR	1904	SPLIMBERGO	PV
1279	SANT'ANGELO ALL'ESCA	AV	1469	SAVIANO	NA	1618	SENO	CB	1756	SIRIGNANO	AV	1905	SPILINGA	VN
1273	SANT'ANGELO DALIFE	CE	1470	SAVIGLIANO	CN	1619	SEPPIANA	VB	1757	SIRIS	OR	1906	SPINADESCO	CR
1281	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	AV	1471	SAVIGNANO IRPINO	AV	1621	SEQUALS	PN	1633	SIRMIONE	BS	1907	SPINAZZOLA	BT
1282	SANT'ANGELO DEL PESCO	IS	1473	SAVIGNANO SUL PANARO	MO	1622	SERAVEZZA	LU	1758	SIROLO	AN	1908	SPINEA	VE
1283	SANT'ANGELO DI BROLO	ME	1472	SAVIGNANO SUL RUBICONE	FC	1624	SERDIANA	CA	1759	SIRONI	LC	1909	SPINEDA	CR
1275	SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO	PD	1475	SAVIGNONE	GE	1625	SEREGNO	MB	1760	SIRTORI	TN	1910	SPINETE	CB
1286	SANT'ANGELO IN PONTANO	MC	1476	SAVIORE DELL'AMIELLO	BS	1626	SEREN DEL GRAPPA	BL	1761	SIRTORI	LC	1911	SPINETO SCRIVIA	AL
1287	SANT'ANGELO IN VADO	PU	1477	SAVOCA	ME	1627	SERGNANO	CR	M325	SISSA TRECASALI	PR	1912	SPINETOLI	AP
1288	SANT'ANGELO LE FRATTE	PZ	1478	SAVOGNA	UD	1628	SERIATE	BG	1765	SIURGUS DONIGALA	CA	1914	SPINO D'ADDA	CR
1289	SANT'ANGELO LIMOSANO	CB	1479	SAVOGNA D'ISONZO	GO	1629	SERINA	BG	E265	SIZIANO	PV	1916	SPINONE AL LAGO	BG
1274	SANT'ANGELO LODIGIANO	LO	H730	SAVOIA DI LUCANIA	PZ	1630	SERINO	AV	1767	SIZZANO	NO	1917	SPINOSO	PZ
1276	SANT'ANGELO LOMELLINA	PV	1480	SAVONA	SV	1631	SERLE	BS	1771	SILUDERNO. SCHLUDERNS.	BZ	1919	SPIRANO	BG
1290	SANT'ANGELO MUXARO	AG	1482	SCAFA	PE	1632	SERMIDE	MN	1772	SMARANO	TN	1921	SPOLETO	PG
1284	SANT'ANGELO ROMANO	RM	1483	SCAFATI	SA	1634	SERMIONETA	LT	1774	SMERILLO	FM	1922	SPOLTORE	PE
M209	SANT'ANNA ARRESI	CI	1484	SCAGNELLO	CN	1635	SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA	TV	1775	SOAVE	VR	1923	SPONGANO	LE
1292	SANT'ANNA D'ALFAEDO	VR	1486	SCALA	SA	1636	SERNIO	SO	1777	SOCCHIEVE	UD	1924	SPORMAGGIORE	TN
1293	SANT'ANTIMO	NA	1485	SCALA COELI	CS	1637	SEROLE	AT	1778	SODDI'	OR	1925	SPORMINORE	TN
1294	SANT'ANTIOCO	CI	1487	SCALDASOLE	PV	1642	SERRA D'AIELLO	CS	1779	SOGLIANO AL RUBICONE	FC	1926	SPORNANO	SV
1296	SANT'ANTONIO DI SUSA	TO	1489	SCALEA	CS	1643	SERRA DE' CONTI	AN	1780	SOGLIANO CAVOUR	LE	1927	SPRESIANO	TR
1300	SANT'ANTONIO ABATE	NA	1490	SCALENGHE	TO	1650	SERRA PEDACE	CS	1781	SOGLIO	AL	1928	SPRIANA	SO
M276	SANT'ANTONIO DI GALLURA	OT	1492	SCALETTA ZANCLEA	ME	1640	SERRA RICCO	GE	1782	SOIANO DEL LAGO	BS	1929	SQUILLACE	CZ
1302	SANT'APOLLINARE	FR	1493	SCAMPITELLA	AV	1639	SERRA SAN BRUNO	VV	1783	SOLAGNA	VI	1930	SQUINZO	LE
1305	SANT'ARCAANGELO	PZ	1494	SCANDALE	KR	1653	SERRA SAN QUIRICO	AN	1785	SOLARINO	SR	1932	STAFFOLO	AN
1304	SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA	RN	1496	SCANDIANO	RE	1654	SERRA SANT'ABONDIO	PU	1786	SOLARO	MI	1935	STAGNO LOMBARDO	CR
F557	SANT'ARCAANGELO TRIMONTE	BN	B962	SCANDICCI	FI	1641	SERRACAPRIOLA	FG	1787	SOLARO	RA	1936	STAITI	RC
1306	SANT'ARNO	CE	1497	SCANDOLARA RAVARA	CR	1644	SERRADIFALCO	CL	1790	SOLAROLO RAINERIO	CR	1937	STALETTI	CZ
1307	SANT'ARSENIO	SA	1498	SCANDOLARA RIPA D'OGLIO	CR	1646	SERRALUNGA D'ALBA	CN	1791	SOLARUSSA	OR	1938	STANGHELLA	PD
1326	SANTE MARIE	AO	1499	SCANDRIGLIA	RI	1645	SERRALUNGA DI CREA	AL	1792	SOLBIATE	CO	1939	STARANZANO	GO
1318	SANTEGGIO ALLA VIBRATA	TE	1501	SCANNO	AO	1647	SERRAMANNA	VS	1793	SOLBIATE ARNO	VA	M298	STATTE	TA
1317	SANTEGGIO DEL MONTE ALBINO	SA	1503	SCANO DI MONTIFERRO	OR	F357	SERRAMAZZONI	MO	1794	SOLBIATE OLONA	VA	1941	STAZZANO	AL
1319	SANTELENA	PD	1504	SCANISANO	GR	1648	SERRAMEZZANA	SA	1796	SOLDO	IM	1942	STAZZEMA	LU
B466	SANTELENA SANNITA	IS	M256	SCANZANO JONICO	MT	1649	SERRAMONACESCA	PE	1797	SOLEMINIS	CA	1943	STAZZONA	CO
1320	SANTELIA A PIANISI	CB	1506	SCANZOROSCIATE	BG	1651	SERRAPETRONA	MC	1798	SOLERO	AL	1945	STEFANACONI	VV
1321	SANTELIA FIUMERAPIDO	FR	1507	SCAPOLI	IS	1652	SERRARA FONTANA	NA	1799	SOLESINO	PD	1946	STELLA	SV
1324	SANT'ELPIDIO A MARE	FM	1510	SCARLINO	GR	1655	SERRASTRETTA	CZ	1800	SOLETO	LE	G887	STELLA CILENTO	SA
1327	SANTENA	TO	1511	SCARMAGNO	TO	1656	SERRATA	RC	1801	SOLFERRINO	MN	1947	STELLANELLO	SV
1330	SANTERAMO IN COLLE	BA	1512	SCARNAFI	CN	1662	SERRAVALLE A PO	MN	1802	SOLIERA	MO	1948	STELVIO STILF.	BZ
1332	SANT'EUFEMIA A MAIELLA	PE	M326	SCARPERIA E SAN PIERO	FI	1661	SERRAVALLE DI CHIENTI	MC	1803	SOLIGNANO	PR	1949	STENICO	TN
1333	SANT'EUFEMIA D'ASPRONTE	RC	1519	SCENA SCENNA.	BZ	1659	SERRAVALLE LANGHE	CN	1805	SOLOFRA	AV	1950	STERNATIA	LE
1335	SANT'EUSANIO DEL SANGRO	CH	1520	SCERNI	CH	1660	SERRAVALLE PISTOIESE	PT	1808	SOLONGHELLO	AL	1951	STEZZANO	BG
1336	SANT'EUSANIO FORCONESE	AQ	1522	SCHEGGIA E PASCELUPPO	PG	1657	SERRAVALLE SCRIVIA	AL	1809	SOLOPACA	BN	1953	STIENTA	RO
1337	SANTHIA	VC	1523	SCHEGGINO	PG	1663	SERRAVALLE SESIA	VC	1812	SOLTO COLLINA	BG	1954	STIGLIANO	MT
1339	SANTI COSMA E DAMIANO	LT	1526	SCHIAVI DI ABRUZZO	CH	1666	SERRE	SA	1813	SOLZA	BG	1955	STIGNANO	RC
1341	SANTILARIO DELLO IONIO	RC	1527	SCHIAVON	VI	1667	SERRENTI	VS	1815	SOMAGLIA	LO	1956	STILO	RC
1342	SANTILARIO D'ENZA	RE	1529	SCHIGNANO	CO	1668	SERRI	CA	1817	SOMANO	CN	1959	STIMIGLIANO	RI
1344	SANTIPPOLITO	PU	1530	SCHILPARIO	BG	1669	SERRONE	FR	1819	SOMMA LOMBARDO	VA	M290	STINTINO	SS
1365	SANTO STEFANO AL MARE	IM	1531	SCHIO	VI	1670	SERRUNGARINA	PU	1820	SOMMA VESUVIANA	NA	1960	STIO	SA
1367	SANTO STEFANO BELBO	CN	1532	SCHIVENOGLIA	MN	1671	SERSALE	CZ	1821	SOMMACAMPAGNA	VR	1962	STORNARA	FG
1368	SANTO STEFANO D'AVETO	GE	1533	SCIACCA	AG	C070	SERVIGLIANO	FM	1822	SOMMARIVA DEL BOSCO	CN	1963	STORNARELLA	FG
1357	SANTO STEFANO DEL SOLE	AV	1534	SCIARA	PA	1676	SESSA AURUNCA	CE	1823	SOMMARIVA PERNO	CN	1964	STORO	TN
C919	SANTO STEFANO DI CADORE	BL	1535	SCICLI	RG	1677	SESSA CILENTO	SA	1824	SOMMATINO	CL	1965	STRA	VE
1370	SANTO STEFANO DI CAMASTRA	ME	1536	SCIDO	RC	1678	SESSANO	AT	1825	SOMMO	PV	1968	STRADELLA	PV
1363	SANTO STEFANO DI MAGRA	SP	D290	SCIGLIANO	CS	1679	SESSANO DEL MOLISE	IS	1826	SONA	VR	1969	STRAMBINELLO	TO
1359	SANTO STEFANO DI ROGLIANO	CS	1537	SCILLA	RC	E070	SESTA GODANO	SP	1827	SONCINO	CR	1970	STRAMBINO	TO
1360	SANTO STEFANO DI SESSANIO	AQ	1538	SCILLATO	PA	1681	SESTINO	AR	1828	SONDALO	SO	1973	STRANGOLAGALLI	FR
1371	SANTO STEFANO IN ASPROMONTE	RC	1539	SCIOLZE	TO	1687	SESTO. SEXTEN.	BZ	1829	SONDRIO	SO	1974	STREGNA	UD
1362	SANTO STEFANO LODIGIANO	LO	1540	SCISCIANO	NA	1686	SESTO AL REGHENA	PN	1830	SONGAVAZZO	BG	1975	STREMBO	TN
1356	SANTO STEFANO QUISQUINA	AG	1541	SCLAFANI BAGNI	PA	1688	SESTO CALENDE	VA	1831	SONICO	BS	1976	STRESA	VB
1372	SANTO STEFANO ROERO	CN	1543	SCONTORNE	AQ	1682	SESTO CAMPANO	IS	1832	SONNINO	LT	1977	STREVI	AL
1361	SANTO STEFANO TICINO	MI	1544	SCOPA	VC	1683	SESTO DEI UNITI	CR	1835	SOPRANA	BI	1978	STRIANO	NA
1346	SANT'OLCESE	GE	1545	SCOPPELLO	VC	1684	SESTO FIORENTINO	FI	1838	SORA	FR	1979	STRIGNO	TN
1260	SANTOMENNA	SA	1546	SCOPPIO	AV	1690	SESTO SAN GIOVANNI	MI	1839	SORAGA	TN	1980	STRONA	BI
1348	SANT'OMERO	TE	1548	SCORDIA	CT	1689	SESTOLA							

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
L010	SURANO	LE	L156	TEZZE SUL BRENTA	VI	L303	TORRITA DI SIENA	SI	L445	TROFARELLO	TO	L582	VALGRISENCHE	AO
L011	SURBO	LE	L157	THIENE	VI	L302	TORRITA TIBERINA	RM	L447	TROIA	FG	L583	VALGUARNERA CAROPEPE	EN
L013	SUSA	TO	L158	THIESI	SS	A355	TORTOLI	OG	L448	TROINA	EN	L584	VALLADA AGORDINA	BL
L014	SUSEGANA	TV	L160	TIANA	NU	L304	TORTONA	AL	L449	TROMELLO	PV	L586	VALLANZANGO	BI
L015	SUSTINENTE	MN	L164	TICENGO	CR	L305	TORTORA	CS	A450	TRONTANO	VB	L588	VALLARSA	TN
L016	SUTERA	CL	L165	TICINETO	AL	L306	TORTORELLA	SA	A705	TRONZANO LAGO MAGGIORE	VA	L589	VALLATA	AV
L017	SUTRI	VT	L166	TIGGIANO	LE	L307	TORTORETO	TE	A451	TRONZANO VERCELLSE	VC	L594	VALLE AGRICOLA	CE
L018	SUTRIO	UD	L167	TIGLIO	GE	L308	TORTORICI	ME	L452	TROPEA	VV	L595	VALLE AURINA AHRNTAL	BZ
L019	SUVERETO	LI	L168	TIGLIOLE	AT	L309	TORVISCOSA	UD	L453	TROVO	PV	L597	VALLE CASTELLANA	TE
L020	SUZZARA	MN	L169	TIGNALE	BS	L312	TOSCALANO MADERNO	BS	L454	TRUCCAZZANO	MI	G540	VALLE DELL'ANGELO	SA
L022	TACENO	LC	L172	TINNURA	OR	L314	TOSSICIA	TE	L455	TURANO IM MUENSTERTAL.	BZ	L590	VALLE DI CADORE	BL
L023	TADASUNI	OR	L173	TIONE DEGLI ABRUZZI	AQ	L316	TOVO DI SANT'AGATA	SO	L457	TUENNO	TN	L601	VALLE DI CASIES. GSIES.	BZ
L024	TAGGIA	IM	L174	TIONE DI TRENTO	TN	L315	TOVO SAN GIACOMO	SV	L458	TUFARA	CB	L591	VALLE DI MADDALONI	CE
L025	TAGLIACOZZO	AQ	L175	TIRANO	SO	L317	TRABIA	PA	L459	TUFILLO	CH	L593	VALLE LOMELLINA	PV
L026	TAGLIO DI PO	RO	L176	TIRES. TIERS.	BZ	L319	TRADATE	VA	L460	TUFINO	NA	L606	VALLE MOSSO	BI
L027	TAGLIOLU MONFERRATO	AL	L177	TIRIOLO	CZ	L321	TRAMATZA	OR	L461	TUFO	AV	L617	VALLE SALIMBENE	PV
L030	TAINON AGRORDINO	BL	L178	TIROLO. TIROL.	BZ	L322	TRAMBIENO	TN	L462	TUGLIE	LE	L620	VALLE SAN NICOLAO	BL
L032	TAINO	VA	L180	TISSI	SS	L323	TRAMONTI	SA	L463	TUILI	VS	L596	VALLEBONA	IM
L033	TAINO	TN	L181	TITO	PZ	L324	TRAMONTI DI SOPRA	PN	L464	TULA	SS	L598	VALLECORSA	FR
G736	TAIPANA	UD	L182	TIVOLI	RM	L325	TRAMONTI DI SOTTO	PN	L466	TUORO SUL TRASIMENO	PG	L599	VALLECROSA	IM
L034	TALAMELLO	RN	L183	TIZZANO VAL PARMA	PR	L326	TRAMUTOLA	PZ	G507	TURANIA	RI	L603	VALLEDOLMO	PA
L035	TALAMONA	SO	L184	TOANO	RE	L327	TRANA	TO	L469	TURANO LODIGIANO	LO	L604	VALLEDORIA	SS
L036	TALANA	OG	L185	TOCCO CAUDIO	BN	L328	TRANI	BT	L470	TURATE	CO	L322	VALLFIORTIA	CZ
L037	TALEGGIO	BG	L186	TOCCO DA CASAURIA	PE	L329	TRANSACQUA	TN	L471	TURBIGO	MI	I331	VALLFEOGLIA	PU
L038	TALLA	AR	L187	TOCENO	VB	L330	TRAONA	SO	L472	TURI	BA	L607	VALLELONGA	CL
L039	TALMASSONS	UD	L188	TODI	PG	L331	TRAPANI	TP	L473	TURRI	VS	L609	VALLELUNGA PRATAMENO	VR
L040	TAMBRE	BL	L189	TOFFIA	RI	L332	TRAPPETO	PA	L474	TURRIACO	GO	L605	VALLEMAIO	FR
L042	TAORMINA	ME	L190	TOIRANO	SV	L333	TRAREGO VIGGIONA	VB	L475	TURRIVALIGNANI	PE	L611	VALLEPIETRA	RM
L046	TARANO	RI	L191	TOLENTINO	MC	L334	TRASACCO	AO	L477	TURSI	MT	L612	VALLERANO	VT
L047	TARANTA PELIGNA	CH	L192	TOLFA	RM	L335	TRASAGHIS	UD	L478	TUSA	ME	L613	VALLERMOSA	CA
L048	TARANTASCA	CN	L193	TOLLEGNO	BI	L336	TRASQUERA	VB	L310	TUSCANIA	VT	L614	VALLEROTONDA	FR
L049	TARANTO	TA	L194	TOLLO	CH	L337	TRATALIAS	CI	C789	UBIALE CLANEZZO	BG	L616	VALLSACCARDA	AV
L050	TARCENTO	UD	L195	TOLMEZZO	UD	L338	TRAUSELLA	UD	L480	UBOLDO	VA	L623	VALLEVE	BG
D024	TARQUINIA	VT	L197	TOLVE	PZ	I236	TRAVACO SICCOMARIO	PV	L482	UCRIA	ME	L625	VALLI DEL PASUBIO	VI
L055	TARSAIA	CS	L199	TOMBOLO	PD	L339	TRAVAGLIATO	BS	L483	UDINE	UD	L624	VALLINFREDA	RM
L056	TARTANO	SO	L200	TON	TN	L342	TRAVEDONA-MONATE	VA	L484	UGENTO	LE	L626	VALLIO TERME	BS
L057	TARVISIO	UD	L201	TONADICO	TN	L345	TRAVERSELLA	TO	L485	UGGIANO LA CHIESA	LE	L628	VALLI DELLA LUCANIA	SA
L058	TARZO	TV	L202	TONARA	NU	L346	TRAVERSETOLO	PR	L487	UGGIATE-TREVANO	CO	L627	VALLI DI NERA	PG
L059	TASSAROLO	AL	L203	TONCO	AT	L340	TRAVES	TO	L488	UILA' TIRSO	OR	L629	VALLI TORINESE	TO
L060	TASSULLO	TN	L204	TONENGO	AT	L347	TRAVESIO	PN	L489	ULASSAI	OG	L631	VALLORATE	CN
L061	TAUERANO	AV	D717	TONENZA DEL CIMONE	VI	L348	TRAVO	PC	L490	ULTIMO. ULTEN.	BZ	AL33	VALMACCA	AL
L062	TAURASI	AV	L205	TORA E PICILLI	CE	L349	TREBASELEGHE	PD	D786	UMBERTIDE	PG	L634	VALMADRERA	LC
L063	TAURIANOVA	RC	L206	TORANO CASTELLO	CS	L353	TREBISACCE	CS	L492	UMBRIATICO	KR	L636	VALMALA	CN
L064	TAURISANO	LE	L207	TORANO NUOVO	TE	M280	TRECASE	NA	L494	URAGO D'OGLIO	BS	L639	VALMONTONE	RM
L065	TAVAGNACCO	UD	L210	TORBOLE CASAGLIA	BS	L355	TRECASTAGNI	CT	L496	URAS	OR	L640	VALMOREA	CR
L066	TAVAGNASCO	TO	L211	TORCEGNO	TN	M318	TRECASTELLI	AN	L497	URBANA	PD	L641	VALMOZZOLA	PC
L067	TAVARNELLE VAL DI PESA	FI	L212	TORCHIARA	SA	L356	TRECATE	NO	L498	URBANIA	PU	L642	VALNEGRA	BG
F260	TAVAZZANO CON VILLAVESCO	LO	L213	TORCHIAROLO	BR	L357	TRECCHINA	PZ	L499	URBE	SV	L643	VALPELLINE	AO
L069	TAVENNA	CB	L214	TORRELLA DEI LOMBARDI	AV	L359	TRECENTA	RO	L500	URBINO	PU	L644	VALPERGA	TO
L070	TAVERNA	CZ	L215	TORRELLA DEL SANNIO	CB	L361	TREDOZIO	FC	L501	URBISAGLIA	MC	B510	VALPRATO SOANA	TO
L071	TAVERNERIO	CO	L216	TORGIANO	PG	L363	TREGLIO	CH	L502	URGNANO	BG	M320	VALSAMOGGIA	BO
L073	TAVERNOLA BERGAMASCA	BG	L217	TORGNON	AO	L364	TREGNAGO	VR	L503	URI	SS	L647	VALSAVARENICHE	AO
C698	TAVERNOLE SUL MELLA	BS	L219	TORINO	TO	L366	TREIA	MC	L505	URURI	CB	D513	VALSINNI	MT
L074	TAVIANO	LE	L218	TORINO DI SANGRO	CH	L367	TREISO	CN	L506	URZULEI	OG	C936	VALSOLDA	CR
L075	TAVIGLIANO	BI	L220	TORITTO	BA	L368	TREMENICO	LC	L507	USCIO	GE	L650	VALSTAGNA	VI
L078	TAVOLETO	PU	L221	TORLINO VIMERCATI	CR	L369	TREMESTIERI ETNEO	CT	L508	USELLUS	OR	L651	VALSTRONA	VB
L081	TAVULLIA	PU	L223	TORNACO	NO	M341	TREMEZZINA	CO	L509	USINI	SS	L653	VALTOPINA	PG
L082	TEANA	PZ	L224	TORNARECCIO	CH	L372	TREMOSINE SUL GARDA	BS	L511	USMATE VELATE	MB	L655	VALTORTA	BG
L083	TEANO	CE	L225	TORNATA	CR	L375	TORNATA	CS	L512	USSANA	CA	L654	VALTOUTRENENICHE	AO
D292	TEGGIANO	SA	L227	TORNIMPARTE	AQ	L377	TRENTINARA	SA	L513	USSARAMANNA	VS	L656	VALVA	SA
L084	TEGLIO	SO	L228	TORNO	CO	L378	TORNO	TN	L514	USSASSAI	OG	L657	VALVASONE	PN
L085	TEGLIO VENETO	VE	L229	TORNOLO	PR	L379	TRENTOLA DUCENTA	CE	L515	USSELAUX	TO	L658	VALVERDE	CT
L086	TELESE TERME	BN	L230	TORO	CB	L380	TRENZANO	BS	L516	USSEGLIO	TO	L659	VALVERDE	PV
L087	TELGATE	BG	L231	TORPE'	NU	L381	TREPPA CARNICO	UD	L517	USSITA	MC	L660	VALVESTINO	BS
L088	TEITI	OT	L233	TORRACA	SA	L382	TREPPA GRANDE	UD	L519	USTICA	PA	L660	VANDONES. VINTL.	BZ
L089	TELVE	TN	L235	TORRALBA	SS	L383	TREPUZZI	LE	L521	UTA	CA	L664	VANZAGHELLO	MI
L090	TELVE DI SOPRA	TN	L237	TORRAZZA COSTE	PV	L384	TREQUANDA	SI	L522	UZZANO	PT	L665	VANZAGO	MI
L093	TEMPIO PAUSANIA	OT	L238	TORRAZZA PIEMONTE	TO	L385	TRES	TN	L524	VACCARIZZO ALBANESE	CS	L666	VANZONE CON SAN CARLO	VB
L094	TEMU'	BS	L239	TORRAZZO	BI	L386	TRESANA	MS	L525	VACONE	RI	L667	VAPRIO D'ADDA	MI
L096	TENNA	TN	L245	TORRE ANNUNZIATA	NA	L388	TRESCORE BALNEARIO	BG	L526	VACRI	CH	L668	VAPRIO D'AGOGNA	NO
L097	TENNO	TN	L250	TORRE BERETTI E CASTELLARO	PV	L389	TRESCORE CREMASCO	CR	L527	VADENA PFATTEN.	BZ	L669	VARALLO	VC
L100	TEOLO	PD	L251	TORRE BOLDONE	BG	L390	TRESIGALLO	FE	L528	VADO LIGURE	SV	L670	VARALLO POMBIA	NO
L102	TEORA	AV	L252	TORRE BORMIDA	CN	L392	TRESIVIO	SO	L533	VAGLI SOTTO	LU	L671	VARANO BORGHI	VA
L103	TERAMO	TE	L243	TORRE CAJETANI	FR	L393	TRESNURAGHES	OR	L529	VAGLIA	FI	L672	VARANO DE' MELEGARI	GR
L104	TERDOBBIATE	NO	L247	TORRE CANAVESE	TO	L396	TREVENZUOLO	VR	L532	VAGLIO BASILICATA	PZ	L673	VARAPODIO	RC
L105	TERELLE	FR	L256	TORRE D'ARESE	PV	L397	TREVI	PG	L531	VAGLIO SERRA	AT	L675	VARAZZE	SV
L106	TERENTO. TERENTEN.	BZ	L257	TORRE DE' BUSI	LC	L398	TREVI NEL LAZIO	FR	L537	VAIANO	PO	L676	VARCO SABINO	RI
E548	TARENZO	PR	L262	TORRE DE' NEGRI	PV	L399	TREVIÇO	AV	L535	VAIANO CREMASCO	CR	L677	VAREDO	MB
M282	TERGU	SS	L263	TORRE DE' PASSERI	PE	L400	TREVIGLIO	BG	L538	VAlE	TO	L678	VARENA	TN
L107	TERLAGO	TN	L258	TORRE DE' PICHENARDI	CR	L402	TREVIGNANO	TV	L539	VAlLATE	CR	L680	VARENA	LC
L108	TERLANO. TERLAN.	BZ	L265	TORRE DE' ROVERI	BG	L401	TREVIGNANO ROMANO	RM	L540	VAlRANO PATENORA	CE	L682	VARESE	VC
L109	TERLIZZI	BA	L259	TORRE DEL GRECO	NA	L403	TREVILLE	AL	M265	VAlJONT	PN	L681	VARESE LIGURE	SP
M210	TERME VIGLIATORE	ME	L267	TORRE DI MOSTO	VE	L404	TREVISO	BG	M334	VAl BREMBILLA	BG	L685	VARISELLA	TO
L111	TERMENO SULLA STRADA DEL VINO -	TR	L240	TORRE DI RUGGIERO	CZ	L407	TREVISO	TV	L555	VAl DELLA TORRE	TO	L686	VARMO	UD
L112	TRAMIN AN DER.	BZ	L244	TORRE DI SANTA MARIA	SO	L406	TREVISO BRESCIANO	BS	L562	VAl DI NIZZA	PV	L687	VARNA. VAHRN.	BZ
L113	TERMINI IMERESE	PA	L269	TORRE D'ISOLA	PV	L408	TREZZANO ROSA	MI	L564	VAl DI VIZZE. PFTSCH.	BZ	L689	VARSI	PR
L113	TERMIOLI	CB	L272	TORRE LE NOCELLE	AV	L409	TREZZANO SUL NAVIGLIO	MI	L638	VAl MASINO	SO	L690	VARZI	PV
L115	TERNATE	VA	L241	TORRE MONDOVI'	CN	L411	TREZZO SULL'ADDA	MI	M259	VAl REZZO	CO	L691	VARZO	VB
L116	TERNENGO	BI	L274	TORRE ORSANA	SA	L410	TREZZO TINELLA	CN	L544	VAl BONDIONE	BG	A701	VASANELLO	VT
L117	TERNI	TR	L276	TORRE PALLAVICINA	BG	L413	TREZZONE	CO	L545	VAl BREMO	BG	L693	VASIA	IM
L118	TERNO D'ISOLA	BG	L277	TORRE PELLICE	TO	L414	TRIBANO	PD	L546	VAl BREVENNA	GE	E372	VASTO	CH
L120	TERRACINA	LT	L278	TORRE SAN GIORGIO	CN	L415	TRIBIANO	MI	L547	VAl BRONA	CO	L696	VASTOGIRARDI	IS
L121	TERRAGNANO	TN	L279	TORRE SAN PATRIZIO	FM	L416	TRIBOGNA	GE	L550	VALDA	TN	L697	VATTARO	TN
L122	TERRALBA	OR	L280	TORRE SANTA SUSANNA	BR	L418	TRICARICO	MT	L551	VAl DAGNO	VI	L698	VAlDA CANAVESE	TO
L124	TERRANOVA DA SIBARI	CS	L246	TORREANO	UD	L419	TRICASE	LE	L552	VAlDAORA. OLANG.	BZ	L699	VAlZZANO	VV
L125	TERRANOVA DEI PASSERINI	LO	L248	TORREBELVICINO	VI	L420	TRICERRO	VC	L554	VAlDASTICO	VI	L700	VAlZZOLA	TV
L126	TERRANOVA DI POLLINO	PZ	L253	TORREBRUNA	CH	L421	TRICESIMO	UD	L556	VAlDENGO	BI	L702	VAlCCHIANO	PI
L127	TERRANOVA SAPP MINULIO	RC	L254	TORRECUSO	BN	L422	TRICHIANA	BL	G319	VAl DERICE	TP	L704	VAlDANO AL LAMBRO	MB
L123	TERRANOVA BRACCIOLINI	AR	L270	TORREGLIA	PD	L423	TRIEI	OG	L557	VAlDIDENTRO	SO	L703	VAlDANO OLONA	VA
L131	TERRASINI	PA	L271	TORREGROTTA	ME	L424	TRIESTE	TS	L558	VAlDIERI	CR	L706	VAlDELAGO	CR
L132	TERRASSA PADOVANA	PD	L273	TORREMACGIORE	FG	L425	TRIGGIANO	BA	L561	VAlDINA	ME	L707	VAlDESETA	BG
L134	TERRAVECCHIA	CS	M286	TORRENOVA	ME	L426	TRIGOLO	CR	L563	VAlDISOTTO	TO	L709	VAlDEGGIO CON COLZANO	MB
L136	TERRAZZO	VR	L281											

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
L731	VENDROGNO	LC	L828	VIAGRANDE	CT	L908	VILLA DI TIRANO	SO	B903	VILLAPIANA	CS	M110	VOGHERA	FE
L733	VENEGONO INFERIORE	VA	L829	VIALE	AT	L938	VILLA DOGNA	BG	L998	VILLAPUTZU	CA	M111	VOGHERA	VB
L734	VENEGONO SUPERIORE	VA	L830	VIALFRE'	TO	L937	VILLA ESTENSE	PD	L999	VILLAR DORA	TO	M113	VOLANO	TN
L735	VENETICO	ME	L831	VIANO	RE	L943	VILLA FARALDI	IM	M007	VILLAR FOCCHIARDO	TO	M115	VOLLA	NA
L736	VENEZIA	VE	L833	VIAREGGIO	LU	L956	VILLA GUARDIA	CO	M013	VILLAR PELLICE	TO	M116	VOLONGO	CR
L737	VENIANO	CO	L834	VIARIGI	AT	L957	VILLA LAGARINA	TN	M014	VILLAR PEROSA	TO	M118	VOLPAGO DEL MONTELLO	TV
L738	VENOSA	PZ	F537	VIBO VALENTIA	VV	A081	VILLA LATINA	FR	M015	VILLAR SAN COSTANZO	CN	M119	VOLPARA	PV
L739	VENTICANO	AV	L835	VIBONATI	SA	L844	VILLA LITERNO	CE	M002	VILLARBASSE	TO	M120	VOLPEDO	AL
L741	VENTIMIGLIA	IM	L836	VICALVI	FR	L969	VILLA MINOZZO	RE	M003	VILLARBOIT	VC	M121	VOLPEGLINO	AL
L740	VENTIMIGLIA DI SICILIA	PA	L837	VICARI	PA	F804	VILLA POMA	MN	M004	VILLAREGGIA	TO	M122	VOLPIANO	TO
L742	VENTOTENE	LT	L838	VICCHIO	FI	M006	VILLA RENDENA	TN	G309	VILLARICCA	NA	M125	VOLTA MANTOVANA	MN
L743	VENZONNE	UD	L840	VICENZA	VI	M018	VILLA SAN GIOVANNI	VC	M009	VILLAROMAGNANO	AL	M123	VOLTAGGIO	AL
L745	VERANO .VOERAN.	BZ	L548	VICO CANAVESE	TO	H913	VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA	VT	M011	VILLAROSA	EN	M124	VOLTAGO AGORDINO	BL
L744	VERANO BRIANZA	MB	L842	VICO DEL GARGANO	FG	I118	VILLA SAN PIETRO	CA	M016	VILLASALTO	CA	M126	VOLTERRA	PI
L746	VERBANIA	VB	L845	VICO EQUIENSE	NA	M019	VILLA SAN SECONDO	AT	M017	VILLASANTA	MB	M127	VOLTIDO	CR
L747	VERBICARO	CS	L843	VICO NEL LAZIO	FR	L905	VILLA SANTA LUCIA	FR	B738	VILLASIMILIUS	CA	M131	VOLTURARA APPULA	FG
L748	VERCANA	CO	L841	VICOFORTE	CN	M021	VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI	AQ	M025	VILLASOR	CA	M130	VOLTURARA IRPINA	AV
L749	VERCEIA	SO	L846	VICOLI	PE	M022	VILLA SANTA MARIA	CH	M026	VILLASPECIOSA	CA	M132	VOLTURINO	FG
L750	VERCELLI	VC	L847	VICOLUNGO	NO	M023	VILLA SANT'ANGELO	AQ	M027	VILLASTELLONE	TO	M133	VOLVERA	TO
L751	VERCURAGO	LC	L850	VICOPISANO	PI	I298	VILLA SANT'ANTONIO	OR	M028	VILLATA	VC	M136	VOTTIGNASCO	CN
L752	VERDELLINO	BG	L851	VICOVARO	RM	L909	VILLA SANTINA	UD	M030	VILLAURBANA	OR	M138	ZACCANOPOLI	VV
L753	VERDELLO	BG	M259	VIDDALBA	SS	I364	VILLA SANTO STEFANO	FR	M031	VILLAVALLELONGA	AQ	M139	ZAFFERANA ETNEA	CT
M337	VERDERIO	LC	L854	VIDIGULFO	PV	A609	VILLA VERDE	OR	M032	VILLAVERLA	VI	M140	ZAGARISE	CZ
L758	VERDUNO	CN	L856	VIDOR	TV	M034	VILLA VICENTINA	UD	L981	VILLENUEVE	AO	M141	ZAGAROLO	RM
L762	VERGATO	BO	L857	VIDRACCO	TO	L915	VILLABASSA .NIEDERDORF.	BZ	M043	VILLESSE	GO	M142	ZAMBANA	TN
L764	VERGHERETO	FC	L858	VIESTE	FG	L916	VILLABATE	PA	M041	VILLETTA BARREA	AO	M143	ZAMBRONE	VV
L765	VERGIATE	VA	L859	VJETRI DI POTENZA	PZ	L923	VILLACHIARA	BS	M042	VILLETTE	VB	M144	ZANDOBBIO	BG
L768	VERMEZZO	MI	L860	VJETRI SUL MARE	SA	L924	VILLACIDRO	VS	M044	VILIMPENTA	MN	M145	ZANE'	VI
L769	VERMIGLIO	TN	L864	VIGANELLA	VB	L931	VILLADEATI	AL	M045	VILLONGO	BG	M147	ZANICA	BG
L771	VERMIANTE	CN	L866	VIGANO'	LC	L939	VILLADOSE	RO	M048	VILLORBA	TV	M267	ZAPPONETA	FG
L772	VERNASCA	PC	L865	VIGANO SAN MARTINO	BG	L906	VILLADOSSOLA	VB	M050	VILMINORE DI SCALVE	BG	M150	ZAVATTARELLO	PV
L773	VERNATE	MI	L868	VIGARANO MAINARDA	FE	L942	VILLAFALLETTO	CN	M052	VIMERCATE	MB	M152	ZECCONE	PR
L774	VERNATE	SP	L869	VIGASIO	VR	L945	VILLAFRANCA D'ASTI	AT	M053	VIMODRONE	MI	M153	ZEDDIANI	OR
L775	VERNO	PO	L872	VIGEVANO	PV	L949	VILLAFRANCA DI VERONA	VR	M055	VINADIO	CN	M156	ZELBO	CO
L776	VERNOLE	LE	L873	VIGGIANELLO	PZ	L946	VILLAFRANCA IN LUNIGIANA	MS	M057	VINCHIATURO	CB	M158	ZELO BUON PERSICO	LO
L777	VEROLANUOVA	BS	L874	VIGGIANO	PZ	L947	VILLAFRANCA PADOVANA	PD	M058	VINCHIO	AT	M160	ZELO SURREIGONE	MI
L778	VEROLAVECCHIA	BS	L876	VIGLIU'	VA	L948	VILLAFRANCA PIEMONTE	TO	M059	VINCI	FI	M161	ZEME	PV
L779	VEROLENGO	TO	L878	VIGHIZZOLO D'ESTE	PD	L944	VILLAFRANCA SICULA	AG	M060	VINOVO	TO	M162	ZENEVREDO	PV
L780	VEROLI	FR	L880	VIGLIANO BIELLESE	BI	L950	VILLAFRANCA TIRRENA	ME	M062	VINZAGLIO	NO	M163	ZENSON DI PIAVE	TV
L781	VERONA	VR	L879	VIGLIANO D'ASTI	AT	L951	VILLAFRATI	PA	M063	VIOLA	CN	M165	ZERBA	PC
D193	VERONELLA	VR	L881	VIGNALE MONFERRATO	AL	L952	VILLAGA	VI	M065	VIONE	BS	M166	ZERBO	PV
L783	VERRAYES	AO	L882	VIGNANELLO	VT	L953	VILLAGRANDE STRISAILI	OG	M067	VIPTENO .STERZING.	BZ	M167	ZERBOLO'	PV
C282	VERRES	AO	L883	VIGNATE	MI	L958	VILLALAGO	AQ	M069	VIRLE PIEMONTE	TO	M168	ZERFALIU	OR
L784	VERRETO	PV	L885	VIGNOLA	MO	L959	VILLALBA	CL	M070	VISANO	BS	M169	ZERI	MS
L785	VERRONE	BI	L886	VIGNOLA FALESINA	TN	L961	VILLALFONSINA	CH	M071	VISCHE	TO	M170	ZERMEGHEDO	VI
L788	VERRUA PO	PV	L887	VIGNOLE BORBERA	AL	L963	VILLALVERNIA	AL	M072	VISCIANO	NA	M171	ZERO BRANCO	TV
L787	VERRUA SAVOIA	TO	L888	VIGNOLO	CN	L964	VILLAMAGNA	CH	M073	VISCO	UD	M172	ZEVO	VR
L792	VERTEEMATE CON MINOPRIO	CO	L889	VIGNONE	VB	L965	VILLAMAINA	AV	M077	VISONNE	AL	M173	ZIANO DI FIEMME	TN
L795	VERTOVA	BG	L890	VIGO DI CADORE	BL	L966	VILLAMAR	VS	M078	VISSO	MC	L848	ZIANO PIACENTINO	PC
L797	VERUCCHIO	RN	L893	VIGO DI FASSA	TN	L967	VILLAMARZANA	RO	M079	VISTARINO	PV	M174	ZIBELLO	PR
L798	VERVINO	NO	L903	VIGO RENDENA	PD	L968	VILLAMASSARGIA	CI	M080	VISTRORIO	TO	M176	ZIBIDO SAN GIACOMO	MI
L799	VERVO	SO	L892	VIGODARZERE	TN	L970	VILLAMIROGLIO	AL	M081	VITA	TP	M177	ZIGNAGO	SP
L800	VERVO'	TN	L894	VIGOLO	BG	L971	VILLANDRO VILLANDERS.	BZ	M082	VITERBO	VT	M178	ZIMELLA	VR
L801	VERZEGNIS	UD	L896	VIGOLO VATTARO	TN	L978	VILLANOVA BIELLESE	BI	M083	VITICUSO	FR	M179	ZIMONE	BI
L802	VERZINO	KR	L897	VIGOLZONE	PC	L982	VILLANOVA CANAVESE	TO	M085	VITO D'ASIO	PN	M180	ZINASCO	PV
L804	VERZUOLO	CN	L898	VIGONE	TO	L975	VILLANOVA D'ALBENGA	SV	M086	VITORCHIANO	VT	M182	ZIOAGLI	GE
L805	VESCOVANA	PD	L899	VIGONOVO	VE	L983	VILLANOVA D'ARDENGGI	PV	M088	VITTORIA	RG	M183	ZOCCA	MO
L806	VESCOVATO	CR	L900	VIGONZA	PD	L984	VILLANOVA D'ASTI	AT	M089	VITTORIO VENETO	TV	M184	ZOCCO	BG
L807	VESIME	AT	L904	VIGUZZOLO	AL	L973	VILLANOVA DEL BATTISTA	AV	M090	VITTORITO	AQ	M185	ZOLA PREDOSA	BO
L808	VESPOLATE	NO	L910	VILLA AGNEDO	TN	L985	VILLANOVA DEL GHEBBO	RO	M091	VITTUONE	MI	I345	ZOLDO ALTO	BL
L809	VESSALICO	IM	L912	VILLA BARTOLOMEA	VR	L977	VILLANOVA DEL SILLARO	LO	M093	VITULANO	BN	M187	ZOLLINO	LE
L810	VESTENANOVA	VR	L913	VILLA BASILICA	LU	L979	VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	PD	M092	VITULAZIO	CE	M188	ZONE	BS
L811	VESTIGNE'	TO	L917	VILLA BISCOSSI	PV	L988	VILLANOVA MARCHESANA	RO	M094	VIU'	TO	M189	ZOPPE' DI CADORE	BL
L812	VESTONE	BS	L919	VILLA CARCINA	BS	L974	VILLANOVA MONDOVI'	CN	M096	VIVARO	PN	M190	ZOPPOLA	PN
L813	VESTRENO	LC	L920	VILLA CASTELLI	BR	L972	VILLANOVA MONFERRATO	AL	M095	VIVARO ROMANO	RM	M194	ZOVENCEDO	VI
L814	VETRALLA	VT	L922	VILLA CELIERA	PE	L989	VILLANOVA MONTELEONE	SS	M098	VIVERONE	BI	M196	ZUBIENA	BI
L815	VETTO	RE	L926	VILLA COLLEMANDINA	LU	L990	VILLANOVA SOLARO	CN	M100	VIZZINI	CT	M197	ZUCCARELLO	SV
L817	VEZZA D'ALBA	CN	L928	VILLA CORTESE	MI	L980	VILLANOVA SULL'ARDA	PC	M101	VIZZOLA TICINO	VA	M198	ZUCLO	TN
L816	VEZZA D'OGLIO	BS	L929	VILLA D'ADDA	BG	L991	VILLANOVA TRUSCHEDU	OR	M102	VIZZOLO PREDABISSI	MI	M199	ZUGLIANO	VI
L821	VEZZANO	TN	A215	VILLA D'ALME'	BG	L992	VILLANOVA TULO	CA	M103	VO'	PD	M200	ZUGLIO	UD
L819	VEZZANO LIGURE	SP	L933	VILLA DEL BOSCO	BI	L986	VILLANOVAFORRU	VS	M104	VOBARNO	BS	M201	ZUMAGLIA	BI
L820	VEZZANO SUL CROSTOLO	RE	L934	VILLA DEL CONTE	PD	L987	VILLANOVAFRANCA	VS	M105	VOBBIA	GE	M202	ZUMPANO	CS
L823	VEZZI PORTIO	SV	D801	VILLA DI BRIANNO	CE	L994	VILLANTERIO	PV	M106	VOCCA	VC	M203	ZUNGLI	AV
L826	VIADANA	MN	L907	VILLA DI CHIAVENNA	SO	L995	VILLANOVA SUL CLISI	BS	M108	VODO CADORE	BL	M204	ZUNGRU	VV
L827	VIADANICA	BG	L936	VILLA DI SERIO	BG	M278	VILLAPERUCCIO	CI	M109	VOGHERA	PV			

SCADENZE	CONTRIBUENTE	SOSTITUTO DI IMPOSTA	CAF O PROFESSIONISTA
ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2015	Riceve dal sostituto d'imposta la Certificazione Unica dei redditi percepiti e delle ritenute subite.	Consegna al contribuente la Certificazione Unica dei redditi percepiti e delle ritenute subite.	
ENTRO IL 7 MARZO 2015		Invia all'Agenzia delle Entrate le certificazioni uniche rilasciate	
A PARTIRE DAL 15 APRILE 2015	Può, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, accedere alla dichiarazione pre-compilata		
ENTRO IL 7 LUGLIO 2015	Presenta al proprio sostituto d'imposta, Caf o professionista abilitato la dichiarazione Mod. 730 e la busta contenente il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto, cinque e due per mille dell'Irpef.	Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente. Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte.	Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente. Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte.
	Riceve dal sostituto d'imposta, Caf o professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3.	Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti, effettua il calcolo delle imposte, consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3	Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3.
	Presenta telematicamente all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione Mod. 730 e il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto, cinque e due per mille dell'Irpef. Nei giorni successivi alla presentazione del Mod. 730 riceve ricevuta telematica dell'avvenuta presentazione.		
A PARTIRE DAL MESE DI LUGLIO 2015 (Per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre 2015)	Riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,33 per cento mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni dei mesi successivi.	Trattiene le somme dovute per le imposte o effettua i rimborsi. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti trattiene la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,33 per cento mensile, le tratterà dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) trattiene la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, dalle retribuzioni dei mesi successivi.	
ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2015	Comunica al sostituto d'imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell'Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3.		
ENTRO IL 25 OTTOBRE 2015	Può presentare al CAF o al professionista abilitato la dichiarazione 730 integrativa.		
A NOVEMBRE 2015	Riceve la retribuzione con le trattenute delle somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte, la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalla retribuzione del mese di dicembre.	Aggiunge alle ritenute le somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte trattiene la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, dalla retribuzione del mese di dicembre.	
ENTRO IL 10 NOVEMBRE 2015	Riceve dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo.		Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione integrativa, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo; comunica al sostituto il risultato finale della dichiarazione. Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni integrative.